RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL'IMP. REGIA STAMPERIA

1823.

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1823.

N.° 2.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE PRIMA.

PATENTI

E

NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL'I. R. GOVERNO

DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 18[illegible].

N.° 2.

MILANO

DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1823.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 2.

(N.° 11.) *Obblighi delle mogli degl' impiegati contabili per aspirare in caso di vedovanza ad essere pensionate.*

9 luglio 1823.

N.° 6483-2314 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In conseguenza degli ordini dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale espressi in suo dispaccio 18 maggio prossimo passato, n.° 19250-480 dovendosi estendere anco alle provincie del regno lombardo-veneto le prescrizioni che per un aulico decreto 15 marzo 1793 si trovano vigenti nelle altre provincie della monarchia austriaca circa gli obblighi delle mogli degl' impiegati contabili dello stato che in caso di vedovanza intendono di aspirare ad essere pensionate a carico dell' imperiale

regio erario, si deducono a pubblica notizia per l' esatta loro osservanza le seguenti disposizioni:

1. Le mogli degl' individui assunti ad impiego stabile di sistemazione austriaca in servizio dello stato, che avendo il maneggio di danari od effetti pubblici con obbligo di rendiconto, e sotto loro speciale risponsabilità sono tenuti a prestare pel detto impiego apposita cauzione, non saranno ammesse al godimento di alcuna pensione a carico dell' imperiale regio erario per la morte dei detti loro mariti, se durante il servizio di questi non avranno presentato un atto di rinuncia in favore dell' imperiale regio erario stesso all' esercizio di qualunque pretesa potesse loro competere sulla facoltà del marito rispettivo, fino a che, anco in caso dell' aprimento di un concorso sulla facoltà medesima, non sia coperta e soddisfatta qualunque legittima pretesa dell' erario suddetto dipendente dal servizio del marito e non garantita dalla cauzione da lui prestata.

2. Quelle di dette mogli che nella loro vedovanza vorranno assicurarsi il conseguimento della pensione, cui potessero essere ammissibili in forza delle altre disposizioni de' veglianti regolamenti normali, dovranno presentare l' anzidetto atto di rinuncia all' ufficio da cui direttamente dipende come impiegato contabile il rispettivo loro marito, e ne ritireranno dall' ufficio medesimo la ricevuta, onde allegarla poi al ricorso che venissero nel caso d' insinuare per l' assegno della detta pensione.

3. La produzione come sopra dell' atto di rinuncia dovrà effettuarsi, per le consorti degl' individui attualmente ammogliati che si trovano già in impiego della succennata specie, fra sei mesi dalla pubblicazione della presente notificazione, e per le mogli di quelli che fossero nominati in seguito a tale impiego, o si ammogliassero posteriormente tanto in prime che in seconde nozze, parimente fra sei mesi dal giorno della rispettiva attivazione in impiego o del contratto matrimonio.

4. Il suddetto atto, che per la legale sua validità sarà sottoscritto dalla donna che lo rilascia e da due idonei testimonj da essa pregati ad assistervi, e sarà anco, qualora si trattasse di donna in minore età, approvato dal di lei padre o curatore, e ratificato dal competente giudice pupillare, dovrà essere steso secondo la formola appositamente prescritta che esiste in istampa presso gli uffici rispettivi, e che da questi sarà all' uopo in ogni occasione comunicata.

Milano, il 9 luglio 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 12.) *Tavole di ragguaglio de' pesi farmaceutici in corso nelle provincie lombarde coi pesi farmaceutici indicati nella farmacopea di Vienna.*

29 luglio 1823.

N.° 22514-1437 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per la piena ed esatta osservanza della farmacopea pubblicata colla notificazione 29 gennajo 1819 e della tariffa pei medicinali che verrà pure pubblicata quanto prima, dovendo esser tolta la varietà dei pesi farmaceutici che sono in corso nei diversi paesi di queste provincie, e mettersi in pratica un peso uniforme e corrispondente a quello sul quale sono basate e la farmacopea e la tariffa anzidetta, viene a comune notizia ed intelligenza pubblicato nelle unite undici tavole l'esatto ragguaglio di tale peso con quelli attualmente in uso, cioè:

1. Col peso di Milano comune non solo a tutta la provincia milanese, ma ben anche a quelle di Como, Pavia e Sondrio, e ad alcuni comuni delle provincie di Bergamo, Cremona e Lodi.

2. Col peso di Bergamo e tutta l' antica provincia bergamasca.

3. Con quello della Valle Camonica nella provincia medesima.

4. Con quello di Brescia e sua provincia.

5. Con quello di Cremona.

6. Con quello di Soncino nella provincia stessa.

7. Con quello di Soresina nella medesima provincia di Cremona.

8. Con quello di Lodi.

9. Con quello di Crema nella stessa provincia.

10. Con quello di Piacenza che trovasi in uso nel comune di Caselle-Landi ed in altri comuni situati sulla riva sinistra del Po.

11. Con quello di Mantova.

Il peso della farmacopea sarà posto in corso effettivamente allorchè verrà pubblicata e messa in vigore la tariffa pei medicinali, giusta le disposizioni che si daranno con altra notificazione.

Milano, il 29 luglio 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Kluky, *Consigliere*.

TAVOLA di ragguaglio fra il peso medicinale di Vienna ed il peso di Milano.

DI MILANO					FANNO DI VIENNA						DI VIENNA					FANNO DI MILANO					
libb.	once	dram.	denari	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	decim.	libb.	once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	denari	grani	decim.
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6,484	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	5,423
»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	2,968	»	»	»	»	2	»	»	»	»	3	0,846
»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	9,452	»	»	»	»	3	»	»	»	»	4	6,269
»	»	»	»	4	»	»	»	»	2	5,935	»	»	»	»	4	»	»	»	»	6	1,692
»	»	»	»	5	»	»	»	»	3	2,419	»	»	»	»	5	»	»	»	»	7	7,114
»	»	»	»	6	»	»	»	»	3	8,903	»	»	»	»	6	»	»	»	»	9	2,537
»	»	»	»	7	»	»	»	»	4	5,387	»	»	»	»	7	»	»	»	»	10	7,960
»	»	»	»	8	»	»	»	»	5	1,871	»	»	»	»	8	»	»	»	»	12	3,383
»	»	»	»	9	»	»	»	»	5	8,355	»	»	»	»	9	»	»	»	»	13	8,806
»	»	»	»	10	»	»	»	»	6	4,839	»	»	»	»	10	»	»	»	»	15	4,229
»	»	»	»	11	»	»	»	»	7	1,323	»	»	»	»	11	»	»	»	»	16	9,652
»	»	»	»	12	»	»	»	»	7	7,806	»	»	»	»	12	»	»	»	»	18	5,075
»	»	»	»	13	»	»	»	»	8	4,290	»	»	»	»	13	»	»	»	»	20	0,497
»	»	»	»	14	»	»	»	»	9	0,774	»	»	»	»	14	»	»	»	»	21	5,920
»	»	»	»	15	»	»	»	»	9	7,258	»	»	»	»	15	»	»	»	»	23	1,343
»	»	»	»	16	»	»	»	»	10	3,742	»	»	»	»	16	»	»	»	1	»	6,766
»	»	»	»	17	»	»	»	»	11	0,226	»	»	»	»	17	»	»	»	1	2	2,189
»	»	»	»	18	»	»	»	»	11	6,710	»	»	»	»	18	»	»	»	1	3	7,612
»	»	»	»	19	»	»	»	»	12	3,194	»	»	»	»	19	»	»	»	1	5	3,035
»	»	»	»	20	»	»	»	»	12	9,677	»	»	»	1	»	»	»	»	1	6	8,458
»	»	»	»	21	»	»	»	»	13	6,161	»	»	»	2	»	»	»	»	2	13	6,915
»	»	»	»	22	»	»	»	»	14	2,645	»	»	1	»	»	»	»	1	»	20	5,373
»	»	»	»	23	»	»	»	»	14	9,129	»	»	2	»	»	»	»	2	1	17	0,746
»	»	»	1	»	»	»	»	»	15	5,613	»	»	3	»	»	»	»	3	2	13	6,119
»	»	»	2	»	»	»	»	1	11	1,226	»	»	4	»	»	»	»	5	»	10	1,492
»	»	1	»	»	»	»	»	2	6	6,839	»	»	5	»	»	»	»	6	1	6	6,865
»	»	2	»	»	»	»	1	1	13	3,677	»	»	6	»	»	»	»	7	2	3	2,238
»	»	3	»	»	»	»	2	1	»	0,516	»	»	7	»	»	»	1	»	2	23	7,611
»	»	4	»	»	»	»	3	»	6	7,355	»	1	»	»	»	»	1	2	»	20	2,984
»	»	5	»	»	»	»	3	2	13	4,194	»	2	»	»	»	»	2	4	1	16	5,969
»	»	6	»	»	»	»	4	2	»	1,032	»	3	»	»	»	»	3	6	2	12	8,953
»	»	7	»	»	»	»	5	1	6	7,871	»	4	»	»	»	»	5	1	»	9	1,938
»	1	»	»	»	»	»	6	»	13	4,710	»	5	»	»	»	»	6	3	1	5	4,922
»	2	»	»	»	»	1	4	1	6	9,420	»	6	»	»	»	»	7	5	2	1	7,907
»	3	»	»	»	»	2	2	2	»	4,130	»	7	»	»	»	»	8	7	2	22	0,891
»	4	»	»	»	»	3	»	2	13	8,840	»	8	»	»	»	»	10	2	»	18	3,875
»	5	»	»	»	»	3	7	»	7	3,550	»	9	»	»	»	»	11	4	1	14	6,860
»	6	»	»	»	»	4	5	1	»	8,260	»	10	»	»	»	1	»	6	2	10	9,844
»	7	»	»	»	»	5	3	1	14	2,970	»	11	»	»	»	1	2	1	»	7	2,829
»	8	»	»	»	»	6	1	2	7	7,680	1	»	»	»	»	1	3	3	1	3	5,813
»	9	»	»	»	»	7	»	»	1	2,390											
»	10	»	»	»	»	7	6	»	14	7,100											
»	11	»	»	»	»	8	4	1	8	1,810											
1	»	»	»	»	»	9	2	2	1	6,520											

I DATI FONDAMENTALI DEGLI ESPOSTI RAGGUAGLI SONO I SEGUENTI:

Una libbra piccola di Milano equivale a metriche libbre 0,$\frac{32,679,310}{100,000,000}$

Una libbra medicinale di Vienna equivale a metriche libbre 0,$\frac{42,000,768}{100,000,000}$

NB. Il peso di Milano è in uso anche in tutta l'estensione delle provincie di Como, Pavia *Sondrio*, non che in varj al tri comuni delle provincie di Bergamo, Cremona e Lodi.

TAVOLA di ragguaglio fra il peso medicinale di Vienna ed il peso di Bergamo

DI BERGAMO					PANNO DI VIENNA						DI VIENNA					PANNO DI BERGAMO					
libb.	once	dram.	denari	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	decim.	libb.	once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	denari	grani	decim.
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6,451	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	5,502
»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	2,902	»	»	»	»	2	»	»	»	»	3	1,004
»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	9,353	»	»	»	»	3	»	»	»	»	4	6,505
»	»	»	»	4	»	»	»	»	2	5,803	»	»	»	»	4	»	»	»	»	6	2,007
»	»	»	»	5	»	»	»	»	3	2,254	»	»	»	»	5	»	»	»	»	7	7,509
»	»	»	»	6	»	»	»	»	3	8,705	»	»	»	»	6	»	»	»	»	9	3,011
»	»	»	»	7	»	»	»	»	4	5,156	»	»	»	»	7	»	»	»	»	10	8,513
»	»	»	»	8	»	»	»	»	5	1,607	»	»	»	»	8	»	»	»	»	12	4,015
»	»	»	»	9	»	»	»	»	5	8,058	»	»	»	»	9	»	»	»	»	13	9,517
»	»	»	»	10	»	»	»	»	6	4,509	»	»	»	»	10	»	»	»	»	15	5,018
»	»	»	»	11	»	»	»	»	7	0,959	»	»	»	»	11	»	»	»	»	17	0,520
»	»	»	»	12	»	»	»	»	7	7,410	»	»	»	»	12	»	»	»	»	18	6,022
»	»	»	»	13	»	»	»	»	8	3,861	»	»	»	»	13	»	»	»	»	20	1,524
»	»	»	»	14	»	»	»	»	9	0,312	»	»	»	»	14	»	»	»	»	21	7,026
»	»	»	»	15	»	»	»	»	9	6,763	»	»	»	»	15	»	»	»	»	23	2,527
»	»	»	»	16	»	»	»	»	10	3,214	»	»	»	»	16	»	»	»	1	»	8,029
»	»	»	»	17	»	»	»	»	10	9,664	»	»	»	»	17	»	»	»	1	2	3,531
»	»	»	»	18	»	»	»	»	11	6,115	»	»	»	»	18	»	»	»	1	3	9,033
»	»	»	»	19	»	»	»	»	12	2,566	»	»	»	»	19	»	»	»	1	5	4,535
»	»	»	»	20	»	»	»	»	12	9,017	»	»	»	1	»	»	»	»	1	7	0,037
»	»	»	»	21	»	»	»	»	13	5,468	»	»	»	2	»	»	»	»	2	14	0,073
»	»	»	»	22	»	»	»	»	14	1,919	»	»	1	»	»	»	»	1	»	21	0,110
»	»	»	»	23	»	»	»	»	14	8,370	»	»	2	»	»	»	»	2	1	18	0,220
»	»	»	1	»	»	»	»	»	15	4,820	»	»	3	»	»	»	»	3	2	15	0,330
»	»	»	2	»	»	»	»	1	10	9,641	»	»	4	»	»	»	»	5	»	12	0,440
»	»	1	»	»	»	»	»	2	6	4,461	»	»	5	»	»	»	»	6	1	9	0,550
»	»	2	»	»	»	»	1	1	12	8,922	»	»	6	»	»	»	»	7	2	6	0,660
»	»	3	»	»	»	»	2	»	19	3,384	»	»	7	»	»	»	1	1	»	3	0,770
»	»	4	»	»	»	»	3	»	5	7,845	»	1	»	»	»	»	1	2	1	»	0,880
»	»	5	»	»	»	»	3	2	12	2,306	»	2	»	»	»	»	2	4	2	»	1,759
»	»	6	»	»	»	»	4	1	18	6,767	»	3	»	»	»	»	3	7	»	»	2,639
»	»	7	»	»	»	»	5	1	5	1,229	»	4	»	»	»	»	5	1	1	»	3,518
»	1	»	»	»	»	»	6	»	11	5,690	»	5	»	»	»	»	6	3	2	»	4,398
»	2	»	»	»	»	1	4	1	3	1,379	»	6	»	»	»	»	7	6	»	»	5,277
»	3	»	»	»	»	2	2	1	14	7,069	»	7	»	»	»	»	9	»	1	»	6,157
»	4	»	»	»	»	3	»	2	6	2,759	»	8	»	»	»	»	10	2	2	»	7,037
»	5	»	»	»	»	3	6	2	17	8,448	»	9	»	»	»	»	11	5	»	»	7,916
»	6	»	»	»	»	4	5	»	9	4,138	»	10	»	»	»	1	»	7	1	»	8,796
»	7	»	»	»	»	5	3	1	»	9,828	»	11	»	»	»	1	2	1	2	»	9,675
»	8	»	»	»	»	6	1	1	12	5,518	1	»	»	»	»	1	3	4	»	1	6,535
»	9	»	»	»	»	6	7	2	4	1,208											
»	10	»	»	»	»	7	5	2	15	6,897											
»	11	»	»	»	»	8	4	»	7	2,587											
1	»	»	»	»	»	9	2	»	18	8,277											

I DATI FONDAMENTALI DEGLI ESPOSTI RAGGUAGLI SONO I SEGUENTI :

Una libbra di Bergamo equivale a metriche libbre $0,\frac{32,512,880}{100,000,000}$

Una libbra medicinale di Vienna equivale a metriche libbre $0,\frac{42,000,768}{100,000,000}$

N.° 3.

***TAVOLA** di ragguaglio fra il peso medicinale di Vienna ed il peso di Valle Camonica provincia di Bergamo.*

DI VALLE CAM.					FANNO DI VIENNA					
libb.	once	dram.	denari	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	decim.
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6,309
»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	2,619
»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	8,928
»	»	»	»	4	»	»	»	»	2	5,238
»	»	»	»	5	»	»	»	»	3	1,547
»	»	»	»	6	»	»	»	»	3	7,856
»	»	»	»	7	»	»	»	»	4	4,166
»	»	»	»	8	»	»	»	»	5	0,475
»	»	»	»	9	»	»	»	»	5	6,785
»	»	»	»	10	»	»	»	»	6	3,094
»	»	»	»	11	»	»	»	»	6	9,403
»	»	»	»	12	»	»	»	»	7	5,713
»	»	»	»	13	»	»	»	»	8	2,022
»	»	»	»	14	»	»	»	»	8	8,331
»	»	»	»	15	»	»	»	»	9	4,641
»	»	»	»	16	»	»	»	»	10	0,950
»	»	»	»	17	»	»	»	»	10	7,260
»	»	»	»	18	»	»	»	»	11	3,569
»	»	»	»	19	»	»	»	»	11	9,878
»	»	»	»	20	»	»	»	»	12	6,188
»	»	»	»	21	»	»	»	»	13	2,497
»	»	»	»	22	»	»	»	»	13	8,807
»	»	»	»	23	»	»	»	»	14	5,116
»	»	»	1	»	»	»	»	»	15	1,425
»	»	»	2	»	»	»	»	1	10	2,850
»	»	1	»	»	»	»	»	2	5	4,276
»	»	2	»	»	»	»	1	1	10	8,552
»	»	3	»	»	»	»	2	»	16	2,828
»	»	4	»	»	»	»	3	»	1	7,104
»	»	5	»	»	»	»	3	2	7	1,381
»	»	6	»	»	»	»	4	1	12	5,657
»	»	7	»	»	»	»	5	»	17	9,933
»	1	»	»	»	»	»	6	»	3	4,209
»	2	»	»	»	»	1	4	»	6	8,418
»	3	»	»	»	»	2	2	»	10	2,627
»	4	»	»	»	»	3	»	»	13	6,836
»	5	»	»	»	»	3	6	»	17	1,045
»	6	»	»	»	»	4	4	1	»	5,254
»	7	»	»	»	»	5	2	1	3	9,463
»	8	»	»	»	»	6	»	1	7	3,672
»	9	»	»	»	»	6	6	1	10	7,881
»	10	»	»	»	»	7	4	1	14	2,090
»	11	»	»	»	»	8	2	1	17	6,299
1	»	»	»	»	»	9	»	2	1	0,508

DI VIENNA					FANNO DI VALLE CAM.					
libb.	once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	denari	grani	decim.
»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	5,849
»	»	»	»	2	»	»	»	»	3	1,699
»	»	»	»	3	»	»	»	»	4	7,548
»	»	»	»	4	»	»	»	»	6	3,397
»	»	»	»	5	»	»	»	»	7	9,247
»	»	»	»	6	»	»	»	»	9	5,096
»	»	»	»	7	»	»	»	»	11	0,946
»	»	»	»	8	»	»	»	»	12	6,795
»	»	»	»	9	»	»	»	»	14	2,645
»	»	»	»	10	»	»	»	»	15	8,494
»	»	»	»	11	»	»	»	»	17	4,343
»	»	»	»	12	»	»	»	»	19	0,193
»	»	»	»	13	»	»	»	»	20	6,042
»	»	»	»	14	»	»	»	»	22	1,891
»	»	»	»	15	»	»	»	»	23	7,741
»	»	»	»	16	»	»	»	1	1	3,590
»	»	»	»	17	»	»	»	1	2	9,440
»	»	»	»	18	»	»	»	1	4	5,289
»	»	»	»	19	»	»	»	1	6	1,138
»	»	»	1	»	»	»	»	1	7	6,988
»	»	»	2	»	»	»	»	2	15	3,976
»	»	1	»	»	»	»	1	»	23	0,963
»	»	2	»	»	»	»	2	1	22	1,927
»	»	3	»	»	»	»	3	2	21	2,890
»	»	4	»	»	»	»	5	»	20	3,854
»	»	5	»	»	»	»	6	1	19	4,817
»	»	6	»	»	»	»	7	2	18	5,781
»	»	7	»	»	»	1	1	»	17	6,744
»	1	»	2	»	»	1	2	1	16	7,708
»	2	»	»	»	»	2	5	»	9	5,416
»	3	»	»	»	»	3	7	2	2	3,124
»	4	»	»	»	»	5	2	»	19	0,831
»	5	»	»	»	»	6	4	2	11	8,539
»	6	»	»	»	»	7	7	1	4	6,247
»	7	»	2	»	»	9	1	2	21	3,955
»	8	»	»	»	»	10	4	1	14	1,663
»	9	»	»	»	»	11	7	»	6	9,371
»	10	»	»	»	1	1	1	1	23	7,078
»	11	»	»	»	1	2	4	»	16	4,786
1	»	»	»	»	1	3	6	2	9	2,494

I DATI FONDAMENTALI DEGLI ESPOSTI RAGGUAGLI SONO I SEGUENTI:

Una libbra di Valle Camonica equivale a metriche libbre $0,\frac{31,799,910}{100,000,000}$

Una libbra medicinale di Vienna equivale a metriche libbre $0,\frac{42,000,768}{100,000,000}$

TAVOLA *di ragguaglio fra il peso medicinale di Vienna ed il peso di Brescia.*

DI BRESCIA					FANNO DI VIENNA						DI VIENNA					FANNO DI BRESCIA					
libb.	once	dram.	denari	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	decim.	libb.	once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	denari	grani.	decim.
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6,365	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	5,710
»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	2,730	»	»	»	»	2	»	»	»	»	3	1,421
»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	9,096	»	»	»	»	3	»	»	»	»	4	7,131
»	»	»	»	4	»	»	»	»	2	5,461	»	»	»	»	4	»	»	»	»	6	2,842
»	»	»	»	5	»	»	»	»	3	1,826	»	»	»	»	5	»	»	»	»	7	8,552
»	»	»	»	6	»	»	»	»	3	8,191	»	»	»	»	6	»	»	»	»	9	4,262
»	»	»	»	7	»	»	»	»	4	4,556	»	»	»	»	7	»	»	»	»	10	9,973
»	»	»	»	8	»	»	»	»	5	0,922	»	»	»	»	8	»	»	»	»	12	5,683
»	»	»	»	9	»	»	»	»	5	7,287	»	»	»	»	9	»	»	»	»	14	1,394
»	»	»	»	10	»	»	»	»	6	3,652	»	»	»	»	10	»	»	»	»	15	7,104
»	»	»	»	11	»	»	»	»	7	0,017	»	»	»	»	11	»	»	»	»	17	2,814
»	»	»	»	12	»	»	»	»	7	6,382	»	»	»	»	12	»	»	»	»	18	8,525
»	»	»	»	13	»	»	»	»	8	2,748	»	»	»	»	13	»	»	»	»	20	4,235
»	»	»	»	14	»	»	»	»	8	9,113	»	»	»	»	14	»	»	»	»	21	9,946
»	»	»	»	15	»	»	»	»	9	5,478	»	»	»	»	15	»	»	»	»	23	5,656
»	»	»	»	16	»	»	»	»	10	1,843	»	»	»	»	16	»	»	»	1	1	1,367
»	»	»	»	17	»	»	»	»	10	8,209	»	»	»	»	17	»	»	»	1	2	7,077
»	»	»	»	18	»	»	»	»	11	4,574	»	»	»	»	18	»	»	»	1	4	2,787
»	»	»	»	19	»	»	»	»	12	0,939	»	»	»	»	19	»	»	»	1	5	8,498
»	»	»	»	20	»	»	»	»	12	7,304	»	»	»	1	»	»	»	»	1	7	4,208
»	»	»	»	21	»	»	»	»	13	3,669	»	»	»	2	»	»	»	»	2	14	8,416
»	»	»	»	22	»	»	»	»	14	0,035	»	»	1	»	»	»	»	1	»	22	2,624
»	»	»	»	23	»	»	»	»	14	6,400	»	»	2	»	»	»	»	2	1	20	5,249
»	»	»	1	»	»	»	»	»	15	2,765	»	»	3	»	»	»	»	3	2	18	7,873
»	»	»	2	»	»	»	»	1	10	5,530	»	»	4	»	»	»	»	5	»	17	0,498
»	»	1	»	»	»	»	»	2	5	8,295	»	»	5	»	»	»	»	6	1	15	3,122
»	»	2	»	»	»	»	1	1	11	6,590	»	»	6	»	»	»	»	7	2	13	5,747
»	»	3	»	»	»	»	2	»	17	4,885	»	»	7	»	»	»	1	1	»	11	8,371
»	»	4	»	»	»	»	3	»	3	3,180	»	1	»	»	»	»	1	2	1	10	0,996
»	»	5	»	»	»	»	3	2	9	1,475	»	2	»	»	»	»	2	4	2	20	1,992
»	»	6	»	»	»	»	4	1	14	9,769	»	3	»	»	»	»	3	7	1	6	2,988
»	»	7	»	»	»	»	5	1	»	8,064	»	4	»	»	»	»	5	1	2	16	3,984
»	1	»	»	»	»	»	6	»	6	6,359	»	5	»	»	»	»	6	4	1	2	4,980
»	2	»	»	»	»	1	4	»	13	2,718	»	6	»	»	»	»	7	6	2	12	5,975
»	3	»	»	»	»	2	2	»	19	9,078	»	7	»	»	»	»	9	1	»	22	6,971
»	4	»	»	»	»	3	»	1	6	5,437	»	8	»	»	»	»	10	3	2	8	7,967
»	5	»	»	»	»	3	6	1	13	1,796	»	9	»	»	»	»	11	6	»	18	8,963
»	6	»	»	»	»	4	4	1	19	8,155	»	10	»	»	»	1	1	»	2	4	9,959
»	7	»	»	»	»	5	2	2	6	4,515	»	11	»	»	»	1	2	3	»	15	0,955
»	8	»	»	»	»	6	»	2	13	0,874	1	»	»	»	»	1	3	5	2	1	1,951
»	9	»	»	»	»	6	6	2	19	7,233											
»	10	»	»	»	»	7	5	»	6	3,592											
»	11	»	»	»	»	8	3	»	12	9,952											
1	»	»	»	»	»	9	1	»	19	6,311											

I DATI FONDAMENTALI DEGLI ESPOSTI RAGGUAGLI SONO I SEGUENTI:

Una libbra di Brescia equivale a metriche libbre $0,\frac{32,081,230}{100,000,000}$

Una libbra medicinale di Vienna equivale a metriche libbre $0,\frac{42,000,768}{100,000,000}$

TAVOLA di ragguaglio fra il peso medicinale di Vienna ed il peso di Cremona.

DI CREMONA					FANNO DI VIENNA						DI VIENNA					FANNO DI CREMONA					
libb.	once	dram.	denari	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	decim.	libb.	once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	denari	grani	decim.
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6,141	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	6,285
»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	2,281	»	»	»	»	2	»	»	»	»	3	2,570
»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	8,422	»	»	»	»	3	»	»	»	»	4	8,855
»	»	»	»	4	»	»	»	»	2	4,562	»	»	»	»	4	»	»	»	»	6	5,141
»	»	»	»	5	»	»	»	»	3	0,703	»	»	»	»	5	»	»	»	»	8	1,426
»	»	»	»	6	»	»	»	»	3	6,843	»	»	»	»	6	»	»	»	»	9	7,711
»	»	»	»	7	»	»	»	»	4	2,984	»	»	»	»	7	»	»	»	»	11	3,996
»	»	»	»	8	»	»	»	»	4	9,124	»	»	»	»	8	»	»	»	»	13	0,282
»	»	»	»	9	»	»	»	»	5	5,265	»	»	»	»	9	»	»	»	»	14	6,567
»	»	»	»	10	»	»	»	»	6	1,405	»	»	»	»	10	»	»	»	»	16	2,852
»	»	»	»	11	»	»	»	»	6	7,546	»	»	»	»	11	»	2	»	»	17	9,137
»	»	»	»	12	»	»	»	»	7	3,687	»	»	»	»	12	»	»	»	»	19	5,422
»	»	»	»	13	»	»	»	»	7	9,827	»	»	»	»	13	»	»	»	»	21	1,708
»	»	»	»	14	»	»	»	»	8	5,968	»	»	»	»	14	»	»	»	»	22	7,993
»	»	»	»	15	»	»	»	»	9	2,108	»	»	»	»	15	»	»	»	1	»	4,278
»	»	»	»	16	»	»	»	»	9	8,249	»	»	»	»	16	»	»	»	1	2	0,563
»	»	»	»	17	»	»	»	»	10	4,389	»	»	»	»	17	»	»	»	1	3	6,848
»	»	»	»	18	»	»	»	»	11	0,530	»	»	»	»	18	»	»	»	1	5	3,134
»	»	»	»	19	»	»	»	»	11	6,670	»	»	»	»	19	»	»	»	1	6	9,419
»	»	»	»	20	»	»	»	»	12	2,811	»	»	»	1	»	»	»	»	1	8	5,704
»	»	»	»	21	»	»	»	»	12	8,951	»	»	»	2	»	»	»	»	2	17	1,408
»	»	»	»	22	»	»	»	»	13	5,092	»	»	1	»	»	»	»	1	1	1	7,113
»	»	»	»	23	»	»	»	»	14	1,232	»	»	2	»	»	»	»	2	2	3	4,225
»	»	»	1	»	»	»	»	»	14	7,373	»	»	3	»	»	»	»	4	»	5	1,338
»	»	»	2	»	»	»	»	1	9	4,746	»	»	4	»	»	»	»	5	1	6	8,451
»	»	1	»	»	»	»	»	2	4	2,119	»	»	5	»	»	»	»	6	2	8	5,563
»	»	2	»	»	»	»	1	1	8	4,238	»	»	6	»	»	»	1	»	»	10	2,676
»	»	3	»	»	»	»	2	»	12	6,357	»	»	7	»	»	»	1	1	1	11	9,789
»	»	4	»	»	»	»	2	2	16	8,476	»	1	»	»	»	»	1	2	2	13	6,901
»	»	5	»	»	»	»	3	2	1	0,595	»	2	»	»	»	»	2	5	2	3	3,803
»	»	6	»	»	»	»	4	1	5	2,713	»	3	»	»	»	»	4	»	1	17	0,704
»	»	7	»	»	»	»	5	»	9	4,832	»	4	»	»	»	»	5	3	1	6	7,606
»	1	»	»	»	»	»	5	2	13	6,951	»	5	»	»	»	»	6	6	»	20	4,507
»	2	»	»	»	»	1	3	2	7	3,903	»	6	»	»	»	»	8	1	»	10	1,409
»	3	»	»	»	»	2	1	2	1	0,854	»	7	»	»	»	»	9	3	2	23	8,309
»	4	9	»	»	»	2	7	1	14	7,805	»	8	»	»	»	»	10	6	2	13	5,212
»	5	»	»	»	»	3	5	1	8	4,757	»	9	»	»	»	1	»	1	2	3	2,113
»	6	»	»	»	»	4	3	1	2	1,708	»	10	»	»	»	1	1	4	1	16	9,015
»	7	»	»	»	»	5	1	»	15	8,659	»	11	»	»	»	1	2	7	1	6	5,916
»	8	»	»	»	»	5	7	»	9	5,611	1	»	»	»	»	1	4	2	»	20	2,818
»	9	»	»	»	»	6	5	»	3	2,562											
»	10	»	»	»	»	7	2	2	16	9,513											
»	11	»	»	»	»	8	»	2	10	6,465											
1	»	»	»	»	»	8	6	2	4	3,416											

I DATI FONDAMENTALI DEGLI ESPOSTI RAGGUAGLI SONO I SEGUENTI:

Una libbra di Cremona equivale a metriche libbre $0,\frac{30,948,890}{100,000,000}$

Una libbra medicinale di Vienna equivale a metriche libbre $0,\frac{42,000,768}{100,000,000}$

TAVOLA di ragguaglio fra il peso medicinale di Vienna ed il peso di Soncino provincia di Cremona.

DI SONCINO					PANNO DI VIENNA						DI VIENNA					PANNO DI SONCINO					
libb.	once	dram.	denari	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	decim.	libb.	once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	denari	grani	decim
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6,250	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	6,000
»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	2,500	»	»	»	»	2	»	»	»	»	3	2,000
»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	8,750	»	»	»	»	3	»	»	»	»	4	8,001
»	»	»	»	4	»	»	»	»	2	5,000	»	»	»	»	4	»	»	»	»	6	4,001
»	»	»	»	5	»	»	»	»	3	1,249	»	»	»	»	5	»	»	»	»	8	0,001
»	»	»	»	6	»	»	»	»	3	7,499	»	»	»	»	6	»	»	»	»	9	6,002
»	»	»	»	7	»	»	»	»	4	3,749	»	»	»	»	7	»	»	»	»	11	2,002
»	»	»	»	8	»	»	»	»	4	9,999	»	»	»	»	8	»	»	»	»	12	8,002
»	»	»	»	9	»	»	»	»	5	6,249	»	»	»	»	9	»	»	»	»	14	4,003
»	»	»	»	10	»	»	»	»	6	2,499	»	»	»	»	10	»	»	»	»	16	0,003
»	»	»	»	11	»	»	»	»	6	8,749	»	»	»	»	11	»	»	»	»	17	6,003
»	»	»	»	12	»	»	»	»	7	4,999	»	»	»	»	12	»	»	»	»	19	2,004
»	»	»	»	13	»	»	»	»	8	1,249	»	»	»	»	13	»	»	»	»	20	8,004
»	»	»	»	14	»	»	»	»	8	7,498	»	»	»	»	14	»	»	»	»	22	4,004
»	»	»	»	15	»	»	»	»	9	3,748	»	»	»	»	15	»	»	»	1	»	0,004
»	»	»	»	16	»	»	»	»	9	9,998	»	»	»	»	16	»	»	»	1	1	6,005
»	»	»	»	17	»	»	»	»	10	6,248	»	»	»	»	17	»	»	»	1	3	2,005
»	»	»	»	18	»	»	»	»	11	2,498	»	»	»	»	18	»	»	»	1	4	8,005
»	»	»	»	19	»	»	»	»	11	8,748	»	»	»	»	19	»	»	»	1	6	4,006
»	»	»	»	20	»	»	»	»	12	4,998	»	»	»	1	»	»	»	»	1	8	0,006
»	»	»	»	21	»	»	»	»	13	1,248	»	»	»	2	»	»	»	»	2	16	0,012
»	»	»	»	22	»	»	»	»	13	7,497	»	»	1	»	»	»	»	1	1	»	0,018
»	»	»	»	23	»	»	»	»	14	3,747	»	»	2	»	»	»	»	2	2	»	0,035
»	»	»	1	»	»	»	»	»	14	9,997	»	»	3	»	»	»	»	4	»	»	0,053
»	»	»	2	»	»	»	»	1	9	9,995	»	»	4	»	»	»	»	5	1	»	0,070
»	»	1	»	»	»	»	»	2	4	9,992	»	»	5	»	»	»	»	6	2	»	0,088
»	»	2	»	»	»	»	1	1	9	9,984	»	»	6	»	»	»	1	»	»	»	0,105
»	»	3	»	»	»	»	2	»	14	9,975	»	»	7	»	»	»	1	1	1	»	0,123
»	»	4	»	»	»	»	2	2	19	9,967	»	1	»	»	»	»	1	2	2	»	0,140
»	»	5	»	»	»	»	3	2	4	9,959	»	2	»	»	»	»	2	5	1	»	0,281
»	»	6	»	»	»	»	4	1	9	9,950	»	3	»	»	»	»	4	»	»	»	0,421
»	»	7	»	»	»	»	5	»	14	9,942	»	4	»	»	»	»	5	2	2	»	0,562
»	1	»	»	»	»	»	5	2	19	9,934	»	5	»	»	»	»	6	5	1	»	0,702
»	2	»	»	»	»	1	3	2	19	9,868	»	6	»	»	»	»	8	»	»	»	0,842
»	3	»	»	»	»	2	1	2	19	9,802	»	7	»	»	»	»	9	2	2	»	0,983
»	4	»	»	»	»	2	7	2	19	9,737	»	8	»	»	»	»	10	5	1	»	1,123
»	5	»	»	»	»	3	5	2	19	9,671	»	9	»	»	»	1	»	»	»	»	1,264
»	6	»	»	»	»	4	3	2	19	9,605	»	10	»	»	»	1	1	2	2	»	1,404
»	7	»	»	»	»	5	1	2	19	9,539	»	11	»	»	»	1	2	5	1	»	1,545
»	8	»	»	»	»	5	7	2	19	9,473	1	»	»	»	»	1	4	»	»	»	1,685
»	9	»	»	»	»	6	5	2	19	9,407											
»	10	»	»	»	»	7	3	2	19	9,342											
»	11	»	»	»	»	8	1	2	19	9,276											
1	»	»	»	»	»	8	7	2	19	9,210											

I DATI FONDAMENTALI DEGLI ESPOSTI RAGGUAGLI SONO I SEGUENTI:

Una libbra di Soncino equivale a metriche libbre $0,\frac{31,500\,000}{100,000\,000}$

Una libbra medicinale di Vienna equivale a metriche libbre $0,\frac{42,000,768}{100,000,000}$

TAVOLA di ragguaglio fra il peso medicinale di Vienna ed il peso di Soresina, provincia di Cremona.

DI SORESINA					PARI A DI VIENNA						DI VIENNA					PARI A DI SORESINA					
libb.	once	dram.	denari	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	decim.	libb.	once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	denari	grani	decim.
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	5,684	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	7,592
»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	1,369	»	»	»	»	2	»	»	»	»	3	5,184
»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	7,053	»	»	»	»	3	»	»	»	»	5	2,776
»	»	»	»	4	»	»	»	»	2	2,738	»	»	»	»	4	»	»	»	»	7	0,368
»	»	»	»	5	»	»	»	»	2	8,422	»	»	»	»	5	»	»	»	»	8	7,960
»	»	»	»	6	»	»	»	»	3	4,107	»	»	»	»	6	»	»	»	»	10	5,552
»	»	»	»	7	»	»	»	»	3	9,791	»	»	»	»	7	»	»	»	»	12	3,144
»	»	»	»	8	»	»	»	»	4	5,475	»	»	»	»	8	»	»	»	»	14	0,736
»	»	»	»	9	»	»	»	»	5	1,160	»	»	»	»	9	»	»	»	»	15	8,328
»	»	»	»	10	»	»	»	»	5	6,844	»	»	»	»	10	»	»	»	»	17	5,919
»	»	»	»	11	»	»	»	»	6	2,529	»	»	»	»	11	»	»	»	»	19	3,511
»	»	»	»	12	»	»	»	»	6	8,213	»	»	»	»	12	»	»	»	»	21	1,103
»	»	»	»	13	»	»	»	»	7	3,897	»	»	»	»	13	»	»	»	»	22	8,695
»	»	»	»	14	»	»	»	»	7	9,582	»	»	»	»	14	»	»	»	1	»	6,287
»	»	»	»	15	»	»	»	»	8	5,266	»	»	»	»	15	»	»	»	1	2	3,879
»	»	»	»	16	»	»	»	»	9	0,951	»	»	»	»	16	»	»	»	1	4	1,471
»	»	»	»	17	»	»	»	»	9	6,635	»	»	»	»	17	»	»	»	1	5	9,063
»	»	»	»	18	»	»	»	»	10	2,319	»	»	»	»	18	»	»	»	1	7	6,655
»	»	»	»	19	»	»	»	»	10	8,004	»	»	»	»	19	»	»	»	1	9	4,247
»	»	»	»	20	»	»	»	»	11	3,688	»	»	»	1	»	»	»	»	1	11	1,839
»	»	»	»	21	»	»	»	»	11	9,373	»	»	»	2	»	»	»	»	2	22	3,678
»	»	»	»	22	»	»	»	»	12	5,057	»	»	1	»	»	»	»	1	1	9	5,517
»	»	»	»	23	»	»	»	»	13	0,742	»	»	2	»	»	»	»	2	2	19	1,034
»	»	»	1	»	»	»	»	»	13	6,426	»	»	3	»	»	»	»	4	1	4	6,550
»	»	»	2	»	»	»	»	1	7	2,852	»	»	4	»	»	»	»	5	2	14	2,067
»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	9,278	»	»	5	»	»	»	»	7	»	23	7,583
»	»	2	»	»	»	»	1	1	1	8,556	»	»	6	»	»	»	1	»	2	9	3,100
»	»	3	»	»	»	»	2	»	2	7,835	»	»	7	»	»	»	1	2	»	18	8,617
»	»	4	»	»	»	»	2	2	3	7,113	»	1	»	»	»	»	1	3	2	4	4,133
»	»	5	»	»	»	»	3	1	4	6,391	»	2	»	»	»	»	2	7	1	8	8,267
»	»	6	»	»	»	»	4	»	5	5,669	»	3	»	»	»	»	4	3	»	13	2,400
»	»	7	»	»	»	»	4	2	6	4,948	»	4	»	»	»	»	5	6	2	17	6,534
»	1	»	»	»	»	»	5	1	7	4,226	»	5	»	»	»	»	7	2	1	22	0,667
»	2	»	»	»	»	1	2	2	14	8,452	»	6	»	»	»	»	8	6	1	2	4,801
»	3	»	»	»	»	2	»	1	2	2,677	»	7	»	»	»	»	10	2	»	6	8,934
»	4	»	»	»	»	2	5	2	9	6,903	»	8	»	»	»	»	11	5	2	11	3,068
»	5	»	»	»	»	3	3	»	17	1,129	»	9	»	»	»	1	1	1	1	15	7,201
»	6	»	»	»	»	4	»	2	4	5,355	»	10	»	»	»	1	2	5	»	20	1,335
»	7	»	»	»	»	4	6	»	11	9,581	»	11	»	»	»	1	4	1	»	»	5,468
»	8	»	»	»	»	5	3	1	19	3,807	1	»	»	»	»	1	5	4	2	4	9,602
»	9	»	»	»	»	6	1	»	6	8,032											
»	10	»	»	»	»	6	6	1	14	2,258											
»	11	»	»	»	»	7	4	»	1	6,484											
1	»	»	»	»	»	8	1	1	9	0,710											

I DATI FONDAMENTALI DEGLI ESPOSTI RAGGUAGLI SONO I SEGUENTI:

Una libbra di Soresina equivale a metriche libbre $0,\frac{28,650,000}{100,000,000}$

Una libbra medicinale di Vienna equivale a metriche libbre $0,\frac{42,000,768}{100,000,000}$

TAVOLA di ragguaglio fra il peso medicinale di Vienna ed il peso di Lodi.

DI LODI					FANNO DI VIENNA					
libb.	once	dram.	denari	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	decim.
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6,364
»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	2,727
»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	9,091
»	»	»	»	4	»	»	»	»	2	5,450
»	»	»	»	5	»	»	»	»	3	1,818
»	»	»	»	6	»	»	»	»	3	8,182
»	»	»	»	7	»	»	»	»	4	4,546
»	»	»	»	8	»	»	»	»	5	0,909
»	»	»	»	9	»	»	»	»	5	7,273
»	»	»	»	10	»	»	»	»	6	3,637
»	»	»	»	11	»	»	»	»	7	0,000
»	»	»	»	12	»	»	»	»	7	6,364
»	»	»	»	13	»	»	»	»	8	2,728
»	»	»	»	14	»	»	»	»	8	9,091
»	»	»	»	15	»	»	»	»	9	5,455
»	»	»	»	16	»	»	»	»	10	1,819
»	»	»	»	17	»	»	»	»	10	8,182
»	»	»	»	18	»	»	»	»	11	4,546
»	»	»	»	19	»	»	»	»	12	0,910
»	»	»	»	20	»	»	»	»	12	7,273
»	»	»	»	21	»	»	»	»	13	3,637
»	»	»	»	22	»	»	»	»	14	0,001
»	»	»	»	23	»	»	»	»	14	6,364
»	»	»	1	»	»	»	»	»	15	2,728
»	»	»	2	»	»	»	»	1	10	5,456
»	»	1	»	»	»	»	»	2	5	8,184
»	»	2	»	»	»	»	1	1	11	6,368
»	»	3	»	»	»	»	2	»	17	4,552
»	»	4	»	»	»	»	3	»	3	2,736
»	»	5	»	»	»	»	3	2	9	0,920
»	»	6	»	»	»	»	4	1	14	9,103
»	»	7	»	»	»	»	5	1	»	7,287
»	1	»	»	»	»	»	6	»	6	5,471
»	2	»	»	»	»	1	4	»	13	0,942
»	3	»	»	»	»	2	2	»	19	6,414
»	4	»	»	«	»	3	»	1	6	1,885
»	5	»	»	»	»	3	6	1	12	7,356
»	6	»	»	»	»	4	4	1	19	2,827
»	7	»	»	»	»	5	2	2	5	8,299
»	8	»	»	»	»	6	»	2	12	3,770
»	9	»	»	»	»	6	6	2	18	9,241
»	10	»	»	»	»	7	5	»	5	4,712
»	11	»	»	»	»	8	3	»	12	0,184
1	»	»	»	»	»	9	1	»	18	5,655

DI VIENNA					FANNO DI LODI					
libb.	once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	denari	grani	decim.
»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	5,714
»	»	»	»	2	»	»	»	»	3	1,428
»	»	»	»	3	»	»	»	»	4	7,143
»	»	»	»	4	»	»	»	»	6	2,857
»	»	»	»	5	»	»	»	»	7	8,571
»	»	»	»	6	»	»	»	»	9	4,285
»	»	»	»	7	»	»	»	»	11	0,000
»	»	»	»	8	»	»	»	»	12	5,714
»	»	»	»	9	»	»	»	»	14	1,428
»	»	»	»	10	»	»	»	»	15	7,142
»	»	»	»	11	»	»	»	»	17	2,856
»	»	»	»	12	»	»	»	»	18	8,570
»	»	»	»	13	»	»	»	»	20	4,285
»	»	»	»	14	»	»	»	»	21	9,999
»	»	»	»	15	»	»	»	»	23	5,713
»	»	»	»	16	»	»	»	1	1	1,427
»	»	»	»	17	»	»	»	1	2	7,142
»	»	»	»	18	»	»	»	1	4	2,856
»	»	»	»	19	»	»	»	1	5	8,570
»	»	»	1	»	»	»	»	1	7	4,284
»	»	»	2	»	»	»	»	2	14	8,569
»	»	1	»	»	»	»	1	»	22	2,853
»	»	2	»	»	»	»	2	1	20	5,706
»	»	3	»	»	»	»	3	2	18	8,559
»	»	4	»	»	»	»	5	»	17	1,411
»	»	5	»	»	»	»	6	1	15	4,264
»	»	6	»	5	»	»	7	2	13	7,117
»	»	7	»	»	»	1	1	»	11	9,970
»	1	»	»	»	»	1	2	1	10	2,823
»	2	»	»	»	»	2	4	2	20	5,645
»	3	»	»	»	»	3	7	1	6	8,468
»	4	»	»	»	»	5	1	2	17	1,291
»	5	»	»	»	»	6	4	1	3	4,114
»	6	»	»	»	»	7	6	2	13	6,936
»	7	»	»	»	»	9	1	»	23	9,759
»	8	»	»	»	»	10	3	2	10	2,582
»	9	»	»	»	»	11	6	»	20	5,405
»	10	»	»	»	1	1	»	2	6	8,227
»	11	»	»	»	1	2	3	»	17	1,050
1	»	»	»	»	1	3	5	2	3	3,873

I DATI FONDAMENTALI DEGLI ESPOSTI RAGGUAGLI SONO I SEGUENTI:

Una libbra di Lodi equivale a metriche libbre $0,\frac{32,073,460}{100,000,000}$

Una libbra medicinale di Vienna equivale a metriche libbre $0,\frac{42,000,768}{100,000,000}$

***TAVOLA** di ragguaglio fra il peso medicinale di Vienna ed il peso di Crema, provincia di Lodi.*

DI CREMA					DANNO DI VIENNA						DI VIENNA					DANNO DI CREMA					
libb.	once	dram.	denari	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	decim.	libb.	once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	denari	grani	decim.
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6,458	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	5,485
»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	2,915	»	»	»	»	2	»	»	»	»	3	0,971
»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	9,373	»	»	»	»	3	»	»	»	»	4	6,456
»	»	»	»	4	»	»	»	»	2	5,831	»	»	»	»	4	»	»	»	»	6	1,942
»	»	»	»	5	»	»	»	»	3	2,288	»	»	»	»	5	»	»	»	»	7	7,427
»	»	»	»	6	»	»	»	»	3	8,746	»	»	»	»	6	»	»	»	»	9	2,912
»	»	»	»	7	»	»	»	»	4	5,204	»	»	»	»	7	»	»	»	»	10	8,398
»	»	»	»	8	»	»	»	»	5	1,662	»	»	»	»	8	»	»	»	»	12	3,883
»	»	»	»	9	»	»	»	»	5	8,119	»	»	»	»	9	»	»	»	»	13	9,369
»	»	»	»	10	»	»	»	»	6	4,577	»	»	»	»	10	»	»	»	»	15	4,854
»	»	»	»	11	»	»	»	»	7	1,035	»	»	»	»	11	»	»	»	»	17	0,339
»	»	»	»	12	»	»	»	»	7	7,492	»	»	»	»	12	»	»	»	»	18	5,825
»	»	»	»	13	»	»	»	»	8	3,9[illegible]0	»	»	»	»	13	»	»	»	»	20	1,310
»	»	»	»	14	»	»	»	»	9	0,408	»	»	»	»	14	»	»	»	»	21	6,795
»	»	»	»	15	»	»	»	»	9	6,865	»	»	»	»	15	»	»	»	»	23	2,281
»	»	»	»	16	»	»	»	»	10	3,323	»	»	»	»	16	»	»	»	1	»	7,766
»	»	»	»	17	»	»	»	»	10	9,781	»	»	»	»	17	»	»	»	1	2	3,252
»	»	»	»	18	»	»	»	»	11	6,239	»	»	»	»	18	»	»	»	1	3	8,737
»	»	»	»	19	»	»	»	»	12	2,696	»	»	»	»	19	»	»	»	1	5	4,222
»	»	»	»	20	»	»	»	»	12	9,154	»	»	»	1	»	»	»	»	1	6	9,708
»	»	»	»	21	»	»	»	»	13	5,612	»	»	»	2	»	»	»	»	2	13	9,416
»	»	»	»	22	»	»	»	»	14	2,069	»	»	1	»	»	»	»	1	»	20	9,123
»	»	»	»	23	»	»	»	»	14	8,527	»	»	2	»	»	»	»	2	1	17	8,247
»	»	»	1	»	»	»	»	»	15	4,985	»	»	3	»	»	»	»	3	2	14	7,370
»	»	»	2	»	»	»	»	1	10	9,970	»	»	4	»	»	»	»	5	»	11	6,494
»	»	1	»	»	»	»	»	2	6	4,954	»	»	5	»	»	»	»	6	1	8	5,617
»	»	2	»	»	»	»	1	1	12	9,909	»	»	6	»	»	»	»	7	2	5	4,741
»	»	3	»	»	»	»	2	»	19	4,863	»	»	7	»	»	»	1	1	»	2	3,864
»	»	4	»	»	»	»	3	»	5	9,817	»	1	»	»	»	»	1	2	»	23	2,988
»	»	5	»	»	»	»	3	2	12	4,771	»	2	»	»	»	»	2	4	1	22	5,975
»	»	6	»	»	»	»	4	1	18	9,726	»	3	»	»	»	»	3	6	2	21	8,963
»	»	7	»	»	»	»	5	1	5	4,680	»	4	»	»	»	»	5	1	»	21	1,951
»	1	»	»	»	»	»	6	»	11	9,635	»	5	»	»	»	»	6	3	1	20	4,938
»	2	»	»	»	»	1	4	1	3	9,270	»	6	»	»	»	»	7	5	2	19	7,926
»	3	»	»	»	»	2	2	1	15	9,904	»	7	»	»	»	»	9	»	»	19	0,914
»	4	»	»	»	»	3	»	2	7	8,539	»	8	»	»	»	»	10	2	1	18	3,901
»	5	»	»	»	»	3	6	2	19	8,174	»	9	»	»	»	»	11	4	2	17	6,889
»	6	»	»	»	»	4	5	»	11	7,809	»	10	»	»	»	1	»	7	»	16	9,877
»	7	»	»	»	»	5	3	1	3	7,444	»	11	»	»	»	1	2	1	1	16	2,864
»	8	»	»	»	»	6	1	1	15	7,079	1	»	»	»	»	1	3	3	2	15	5,852
»	9	»	»	»	»	6	7	2	7	6,713											
»	10	»	»	»	»	7	5	2	19	6,348											
»	11	»	»	»	»	8	4	»	11	5,983											
1	»	»	»	»	»	9	2	1	3	5,618											

I DATI FONDAMENTALI DEGLI ESPOSTI RAGGUAGLI SONO I SEGUENTI:

Una libbra di Crema equivale a metriche libbre $0,\frac{32,547,400}{100,000,000}$

Una libbra medicinale di Vienna equivale a metriche libbre $0,\frac{42,000,768}{100,000,000}$

***TAVOLA** di ragguaglio fra il peso medicinale di Vienna ed il peso di Caselle Landi ossia Piacentino.*

DI CAS. LANDI					FANNO DI VIENNA						DI VIENNA					FANNO DI CAS. LANDI					
libb.	once	dram.	denari	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	decim.	libb.	once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	denari	grani	decim.
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6,280	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	5,922
»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	2,561	»	»	»	»	2	»	»	»	»	3	1,845
»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	8,841	»	»	»	»	3	»	»	»	»	4	7,767
»	»	»	»	4	»	»	»	»	2	5,122	»	»	»	»	4	»	»	»	»	6	3,690
»	»	»	»	5	»	»	»	»	3	1,402	»	»	»	»	5	»	»	»	»	7	9,612
»	»	»	»	6	»	»	»	»	3	7,683	»	»	»	»	6	»	»	»	»	9	5,535
»	»	»	»	7	»	»	»	»	4	3,963	»	»	»	»	7	»	»	»	»	11	1,457
»	»	»	»	8	»	»	»	»	5	0,244	»	»	»	»	8	»	»	»	»	12	7,380
»	»	»	»	9	»	»	»	»	5	6,524	»	»	»	»	9	»	»	»	»	14	3,302
»	»	»	»	10	»	»	»	»	6	2,804	»	»	»	»	10	»	»	»	»	15	9,224
»	»	»	»	11	»	»	»	»	6	9,085	»	»	»	»	11	»	»	»	»	17	5,147
»	»	»	»	12	»	»	»	»	7	5,365	»	»	»	»	12	»	»	»	»	19	1,069
»	»	»	»	13	»	»	»	»	8	1,646	»	»	»	»	13	»	»	»	»	20	6,992
»	»	»	»	14	»	»	»	»	8	7,926	»	»	»	»	14	»	»	»	»	22	2,914
»	»	»	»	15	»	»	»	»	9	4,207	»	»	»	»	15	»	»	»	»	23	8,837
»	»	»	»	16	»	»	»	»	10	0,487	»	»	»	»	16	»	»	»	1	1	4,759
»	»	»	»	17	»	»	»	»	10	6,767	»	»	»	»	17	»	»	»	1	3	0,684
»	»	»	»	18	»	»	»	»	11	3,048	»	»	»	»	18	»	»	»	1	4	6,604
»	»	»	»	19	»	»	»	»	11	9,328	»	»	»	»	19	»	»	»	1	6	2,527
»	»	»	»	20	»	»	»	»	12	5,609	»	»	»	1	»	»	»	»	1	7	8,449
»	»	»	»	21	»	»	»	»	13	1,889	»	»	»	2	»	»	»	»	2	15	6,898
»	»	»	»	22	»	»	»	»	13	8,170	»	»	1	»	»	»	»	1	»	23	5,347
»	»	»	»	23	»	»	»	»	14	4,450	»	»	2	»	»	»	»	2	1	23	0,694
»	»	»	1	»	»	»	»	»	15	0,731	»	»	3	»	»	»	»	3	2	22	6,041
»	»	»	2	»	»	»	»	1	16	1,461	»	»	4	»	»	»	»	5	»	22	1,388
»	»	1	»	»	»	»	»	2	5	2,192	»	»	5	»	»	»	»	6	1	21	6,735
»	»	2	»	»	»	»	1	1	10	4,383	»	»	6	»	»	»	»	7	2	21	2,082
»	»	3	»	»	»	»	2	»	15	6,575	»	»	7	»	»	»	1	1	»	20	7,429
»	»	4	»	»	»	»	3	»	»	8,767	»	1	»	»	»	»	1	2	1	20	2,776
»	»	5	»	»	»	»	3	2	6	0,959	»	2	»	»	»	»	2	5	»	16	5,551
»	»	6	»	»	»	»	4	1	11	3,150	»	3	»	»	»	»	3	7	2	12	8,327
»	»	7	»	»	»	»	5	»	16	5,342	»	4	»	»	»	»	5	2	1	9	1,103
»	1	»	»	»	»	»	6	»	1	7,534	»	5	»	»	»	»	6	5	»	5	3,879
»	2	»	»	»	»	1	4	»	3	5,068	»	6	»	»	»	»	7	7	2	1	6,655
»	3	»	»	»	»	2	2	»	5	2,601	»	7	»	»	»	»	9	2	»	21	9,430
»	4	»	»	»	»	3	»	»	7	0,135	»	8	»	»	»	»	10	4	2	18	2,200
»	5	»	»	»	»	3	6	»	8	7,669	»	9	»	»	»	»	11	7	1	14	4,982
»	6	»	»	»	»	4	4	»	10	5,203	»	10	»	»	»	1	1	2	»	10	7,757
»	7	»	»	»	»	5	2	»	12	2,737	»	11	»	»	»	1	2	4	2	7	0,533
»	8	»	»	»	»	6	»	»	14	0,271	1	»	»	»	»	1	3	7	1	3	3,309
»	9	»	»	»	»	6	6	»	15	7,804											
»	10	»	»	»	»	7	4	»	17	5,338											
»	11	»	»	»	»	8	2	»	19	2,872											
1	»	»	»	»	»	9	»	1	1	0,406											

I DATI FONDAMENTALI DEGLI ESPOSTI RAGGUAGLI SONO I SEGUENTI:

Una libbra di Caselle Landi ossia Piacentino equivale a metriche libbre $0,\frac{31,654,000}{100,000,000}$

Una libbra medicinale di Vienna equivale a metriche libbre $0,\frac{42,000,768}{100,000,000}$

***TAVOLA** di ragguaglio fra il peso medicinale di Vienna ed il peso di Mantova.*

DI MANTOVA					PANNO DI VIENNA						DI VIENNA					PANNO DI MANTOVA					
libb.	once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	decim.	libb.	once	dram.	scrup.	grani	lib.b.	once	dram.	scrup.	grani	decim.
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	7,487	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	3,356
»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	4,975	»	»	»	»	2	»	»	»	»	2	6,711
»	»	»	»	3	»	»	»	»	2	2,462	»	»	»	»	3	»	»	»	»	4	0,067
»	»	»	»	4	»	»	»	»	2	9,950	»	»	»	»	4	»	»	»	»	5	3,422
»	»	»	»	5	»	»	»	»	3	7,437	»	»	»	»	5	»	»	»	»	6	6,778
»	»	»	»	6	»	»	»	»	4	4,925	»	»	»	»	6	»	»	»	»	8	0,134
»	»	»	»	7	»	»	»	»	5	2,412	»	»	»	»	7	»	»	»	»	9	3,489
»	»	»	»	8	»	»	»	»	5	9,900	»	»	»	»	8	»	»	»	»	10	6,845
»	»	»	»	9	»	»	»	»	6	7,387	»	»	»	»	9	»	»	»	»	12	0,201
»	»	»	»	10	»	»	»	»	7	4,875	»	»	»	»	10	»	»	»	»	13	3,556
»	»	»	»	11	»	»	»	»	8	2,362	»	»	»	»	11	»	»	»	»	14	6,912
»	»	»	»	12	»	»	»	»	8	9,850	»	»	»	»	12	»	»	»	»	16	0,267
»	»	»	»	13	»	»	»	»	9	7,337	»	»	»	»	13	»	»	»	»	17	3,623
»	»	»	»	14	»	»	»	»	10	4,825	»	»	»	»	14	»	»	»	»	18	6,979
»	»	»	»	15	»	»	»	»	11	2,312	»	»	»	»	15	»	»	»	1	»	0,334
»	»	»	»	16	»	»	»	»	11	9,800	»	»	»	»	16	»	»	»	1	1	3,690
»	»	»	»	17	»	»	»	»	12	7,287	»	»	»	»	17	»	»	»	1	2	7,046
»	»	»	»	18	»	»	»	»	13	4,775	»	»	»	»	18	»	»	»	1	4	0,401
»	»	»	»	19	»	»	»	»	14	2,262	»	»	»	»	19	»	»	»	1	5	3,757
»	»	»	1	»	»	»	»	»	14	9,750	»	»	»	1	»	»	»	»	1	6	7,112
»	»	»	2	»	»	»	»	1	9	9,499	»	»	»	2	»	»	»	»	2	13	4,225
»	»	1	»	»	»	»	»	2	4	9,249	»	»	1	»	»	»	»	1	1	»	1,337
»	»	2	»	»	»	»	1	1	9	8,498	»	»	2	»	»	»	»	2	2	»	2,675
»	»	3	»	»	»	»	2	»	14	7,747	»	»	3	»	»	»	»	4	»	»	4,012
»	»	4	»	»	»	»	2	2	19	6,996	»	»	4	»	»	»	»	5	1	»	5,350
»	»	5	»	»	»	»	3	2	4	6,245	»	»	5	»	»	»	»	6	2	»	6,687
»	»	6	»	»	»	»	4	1	9	5,494	»	»	6	»	»	»	1	»	»	»	8,025
»	»	7	»	»	»	»	5	»	14	4,742	»	»	7	»	»	»	1	1	1	»	9,362
»	1	»	»	»	»	»	5	2	19	3,991	»	1	»	»	»	»	1	2	2	1	0,700
»	2	»	»	»	»	1	3	2	18	7,983	»	2	»	»	»	»	2	5	1	2	1,399
»	3	»	»	»	»	2	1	2	18	1,974	»	3	»	»	»	»	4	»	»	3	2,099
»	4	»	»	»	»	2	7	2	17	5,966	»	4	»	»	»	»	5	2	2	4	2,799
»	5	»	»	»	»	3	5	2	16	9,957	»	5	»	»	»	»	6	5	1	5	3,499
»	6	»	»	»	»	4	3	2	16	3,948	»	6	»	»	»	»	8	»	»	6	4,199
»	7	»	»	»	»	5	1	2	15	7,940	»	7	»	»	»	»	9	2	2	7	4,898
»	8	»	»	»	»	5	7	2	15	1,931	»	8	»	»	»	»	10	5	1	8	5,598
»	9	»	»	»	»	6	5	2	14	5,923	»	9	»	»	»	1	»	»	»	9	6,298
»	10	»	»	»	»	7	3	2	13	9,914	»	10	»	»	»	1	1	2	2	10	6,997
»	11	»	»	»	»	8	1	2	13	3,906	»	11	»	»	»	1	2	5	1	11	7,697
1	»	»	»	»	»	8	7	2	12	7,897	1	»	»	»	»	1	4	»	»	12	8,397

I DATI FONDAMENTALI DEGLI ESPOSTI RAGGUAGLI SONO I SEGUENTI:

Una libbra di Mantova equivale a metriche libbre $0,\frac{31,448,000}{100,000,000}$

Una libbra medicinale di Vienna equivale a metriche libbre $0,\frac{42,000,768}{100,000,000}$

NB. Servono per le prime dieci tavole le seguenti

AVVERTENZE.

24 *Grani fanno* 1 *Denaro*	*di Milano.*	
3 *Denari fanno* 1 *Dramma*	*di Bergamo.*	
8 *Dramme fanno* 1 *Oncia*	*di Valle Camonica.*	
12 *Once fanno* 1 *Libbra*	*di Brescia.*	
	di Cremona.	
	di Soncino.	
	di Soresina.	
	di Lodi.	
	di Crema.	
	di Caselle Landi.	

20 *Grani fanno* 1 *Scrupolo*	*di Vienna.*
3 *Scrupoli fanno* 1 *Dramma*	
8 *Dramme fanno* 1 *Oncia*	
12 *Once fanno* 1 *Libbra*	

NB. Servono per l' undecima tavola le seguenti

AVVERTENZE.

20 *Grani fanno* 1 *Scrupolo*	*di Mantova.*
3 *Scrupoli fanno* 1 *Dramma*	
8 *Dramme fanno* 1 *Oncia*	
12 *Once fanno* 1 *Libbra*	

20 *Grani fanno* 1 *Scrupolo*	*di Vienna.*
3 *Scrupoli fanno* 1 *Dramma*	
8 *Dramme fanno* 1 *Oncia*	
12 *Once fanno* 1 *Libbra*	

NB. Le ultime tre cifre decimali sono poste nelle tavole all' oggetto soltanto di mostrare l' esattezza del calcolo, ma da trascurarsi nell' uso pratico.

TAVOLA di ragguaglio fra il peso medicinale di Vienna ed il peso di Valle Camonica provincia di Bergamo.

DI VALLE CAM.					FANNO DI VIENNA						DI VIENNA					FANNO DI VALLE CAM.					
libb.	once	dram.	denari	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	decim.	libb.	once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	denari	grani	decim.
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6,309	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	5,849
»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	2,619	»	»	»	»	2	»	»	»	»	3	1,699
»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	8,928	»	»	»	»	3	»	»	»	»	4	7,548
»	»	»	»	4	»	»	»	»	2	5,238	»	»	»	»	4	»	»	»	»	6	3,397
»	»	»	»	5	»	»	»	»	3	1,547	»	»	»	»	5	»	»	»	»	7	9,247
»	»	»	»	6	»	»	»	»	3	7,856	»	»	»	»	6	»	»	»	»	9	5,096
»	»	»	»	7	»	»	»	»	4	4,166	»	»	»	»	7	»	»	»	»	11	0,946
»	»	»	»	8	»	»	»	»	5	0,475	»	»	»	»	8	»	»	»	»	12	6,795
»	»	»	»	9	»	»	»	»	5	6,785	»	»	»	»	9	»	»	»	»	14	2,645
»	»	»	»	10	»	»	»	»	6	3,094	»	»	»	»	10	»	»	»	»	15	8,494
»	»	»	»	11	»	»	»	»	6	9,403	»	»	»	»	11	»	»	»	»	17	4,343
»	»	»	»	12	»	»	»	»	7	5,713	»	»	»	»	12	»	»	»	»	19	0,193
»	»	»	»	13	»	»	»	»	8	2,022	»	»	»	»	13	»	»	»	»	20	6,042
»	»	»	»	14	»	»	»	»	8	8,331	»	»	»	»	14	»	»	»	»	22	1,891
»	»	»	»	15	»	»	»	»	9	4,641	»	»	»	»	15	»	»	»	»	23	7,741
»	»	»	»	16	»	»	»	»	10	0,950	»	»	»	»	16	»	»	»	1	1	3,590
»	»	»	»	17	»	»	»	»	10	7,260	»	»	»	»	17	»	»	»	1	2	9,440
»	»	»	»	18	»	»	»	»	11	3,569	»	»	»	»	18	»	»	»	1	4	5,289
»	»	»	»	19	»	»	»	»	11	9,878	»	»	»	»	19	»	»	»	1	6	1,138
»	»	»	»	20	»	»	»	»	12	6,188	»	»	»	1	»	»	»	»	1	7	6,988
»	»	»	»	21	»	»	»	»	13	2,497	»	»	»	2	»	»	»	»	2	15	3,976
»	»	»	»	22	»	»	»	»	13	8,807	»	»	1	»	»	»	»	1	»	23	0,963
»	»	»	»	23	»	»	»	»	14	5,116	»	»	2	»	»	»	»	2	1	22	1,927
»	»	»	1	»	»	»	»	»	15	1,425	»	»	3	»	»	»	»	3	2	21	2,890
»	»	»	2	»	»	»	»	1	10	2,850	»	»	4	»	»	»	»	5	»	20	3,854
»	»	1	»	»	»	»	»	2	5	4,276	»	»	5	»	»	»	»	6	1	19	4,817
»	»	2	»	»	»	»	1	1	10	8,552	»	»	6	»	»	»	»	7	2	18	5,781
»	»	3	»	»	»	»	2	»	16	2,828	»	»	7	»	»	»	1	1	»	17	6,744
»	»	4	»	»	»	»	3	»	1	7,104	»	1	»	2	»	»	1	2	1	16	7,708
»	»	5	»	»	»	»	3	2	7	1,381	»	2	»	»	»	»	2	5	»	9	5,416
»	»	6	»	»	»	»	4	1	12	5,657	»	3	»	»	»	»	3	7	2	2	3,124
»	»	7	»	»	»	»	5	»	17	9,933	»	4	»	»	»	»	5	2	»	19	0,831
»	1	»	»	»	»	»	6	»	3	4,209	»	5	»	»	»	»	6	4	2	11	8,539
»	2	»	»	»	»	1	4	»	6	8,418	»	6	»	»	»	»	7	7	1	4	6,247
»	3	»	»	»	»	2	2	»	10	2,627	»	7	»	2	»	»	9	1	2	21	3,955
»	4	»	»	»	»	3	»	»	13	6,836	»	8	»	»	»	»	10	4	1	14	1,663
»	5	»	»	»	»	3	6	»	17	1,045	»	9	»	»	»	»	11	7	»	6	9,371
»	6	»	»	»	»	4	4	1	»	5,254	»	10	»	»	»	1	1	1	1	23	7,078
»	7	»	»	»	»	5	2	1	3	9,463	»	11	»	»	»	1	2	4	»	16	4,786
»	8	»	»	»	»	6	»	1	7	3,672	1	»	»	»	»	1	3	6	2	9	2,494
»	9	»	»	»	»	6	6	1	10	7,881											
»	10	»	»	»	»	7	4	1	14	2,090											
»	11	»	»	»	»	8	2	1	17	6,299											
1	»	»	»	»	»	9	»	2	1	0,508											

I DATI FONDAMENTALI DEGLI ESPOSTI RAGGUAGLI SONO I SEGUENTI:

Una libbra di Valle Camonica equivale a metriche libbre $0,\frac{31,799,910}{100,000,000}$

Una libbra medicinale di Vienna equivale a metriche libbre $0,\frac{42,000,768}{100,000,000}$

dicembre p.° v.°, la seconda nel dì 20 marzo, la terza nel dì 20 giugno, e la quarta nel dì 20 settembre successivi.

E nelle provincie di Cremona, di Bergamo, di Pavia e di Sondrio la prima rata verrà pagata nel dì 10 gennajo, la seconda nel dì 10 aprile, la terza nel dì 10 luglio, e la quarta nel dì 10 ottobre del p.° v.° anno 1824.

2. La tassa personale competente all' imperiale regio erario per l' anno camerale 1824 è stabilita in lire 3. 20 per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, di Como, di Cremona, di Pavia e di Lodi entro il mese di agosto dello stesso anno; nelle provincie di Milano, di Mantova e di Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, di Zogno, di Sarnico, di Trescorre, di Breno, e di Edolo, nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti della provincia di Bergamo, come anche nella provincia di Sondrio nel giorno 10 del mese di ottobre 1824.

3. Il pagamento della tassa per l' esercizio delle arti e del commercio si effettuerà nei tempi quì sopra fissati per la tassa personale.

L' imperiale regia direzione generale del censo e le imperiali regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate dell' esecuzione della presente determinazione.

Milano, l' 8 agosto 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 14.) *Pubblicazione della convenzione 9 dicembre 1822 conchiusa colla corte di Parma pel libero godimento delle pensioni nei due stati a favore dei sudditi rispettivi.*

16 agosto 1823.

N.° 25398-2866 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dei supremi comandi si rende pubblica per comune intelligenza e norma la convenzione conchiusa colla corte di Parma pel libero godimento delle pensioni nei due stati a favore dei sudditi rispettivi.

Milano, il 16 agosto 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

Seine Majestät Franz der Erste, Kaiser von Oestreich; König von Jerusalem, Ungarn und Böhmen, der Lombardie und Venedig, von Dalmazien, Croazien und Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oestreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst von Siebenbürgen; Markgraf von Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol u. s. w.;

S. M. FRANCESCO I.°, *Imperatore d'Austria, Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburgo e del Tirolo, ecc. ecc.*

und

e

Ihre Majestät die kaiserliche Prinzessinn Maria Louise Erzherzoginn von Oestreich, Herzoginn von Parma, Piacenza und Guastalla ꝛc. ꝛc. ꝛc.

S. M. *la Principessa Imperiale* MARIA LUIGIA, *Arciduchessa d'Austria, Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, ecc. ecc.*

In der Absicht, Ihren Unterthanen die Vortheile der glücklicher Weise zwischen beyden Souverainen bestehenden Bande der Blutsverwandtschaft durch Sicherung und Vermehrung des gegenseitigen freundschaftlichen Verkehres noch fühlbarer zu machen, haben Sich bestimmt gefunden, einen eigenen Vertrag zu schliessen, durch welchen für die Unterthanen des einen der beyden Staaten, welche in dem Gebiethe des anderen ihren Wohnsitz nehmen wollten, der freye Genuß der Pension festgesetzt wird.

Volendo che i loro sudditi risentano il vantaggio dei vincoli di sangue che felicemente uniscono i due sovrani col vedere vie più consolidate ed aumentate le relazioni d'amicizia che già sussistono fra i sudditi dei due dominj, hanno determinato di devenire ad un trattato col quale venga stabilito il reciproco libero godimento delle pensioni a favore dei sudditi di uno dei due stati che passassero a dimorare nel territorio dell'altro.

Zu diesem Ende haben Sie zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, und zwar:

Seine Majestät der Kaiser von Oestreich den Freyherrn Franz von Sardagna, Ritter des Constantinischen St. Georgs-, des Toscanischen St. Josephs-, des Ordens der HH. Mauritius und Lazarus von Sardinien und des Christus-Ordens, Ihren wirklichen Kämmerer und Legazions-Rath;

und Ihre Majestät die Erzherzoginn, Herzoginn von Parma:

Seine Excellenz den Grafen Albrecht Adam von Neipperg, Großkreuz des Constantinischen St. Georgs-Ordens, Commandeur des Marien-Theresien-Ordens, Großkreuz des Schwedischen Schwert-, des Russischen St. Annen-Ordens, des Ordens der HH. Mauritius und Lazarus von Sardinien, des St. Ferdinands- und des Verdienst-Ordens von beyden Sicilien, Ritter des Russischen St. Georgs-Ordens vierter Classe, zweyten Inhaber des k. k. Husaren-Regiments Nr. 3, wirklichen Kämmerer, geheimen Rath und Feldmarschall-Lieutenant im Dienste Seiner k. k. Apostolischen Majestät, Ehren-Cavalier vorgedacht Ihrer Majestät der Frau Erzherzoginn, Präsidenten des Kriegs-Departements, Obersten Befehlshaber der Truppen, und mit der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten in den Herzogthümern Parma, Piacenza und Guastalla beauftragt, welche nach vorgängiger Auswechselung ihrer in guten und gültiger Form befunde-

A tal effetto hanno nominato per loro plenipotenziarj, cioè:

S. M. l' imperatore d' Austria il barone Francesco di Sardagna, cavaliere del S. A. I. ordine costantiniano di S. Giorgio, dell' ordine di S. Giuseppe di Toscana, de' SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, e di quello del Cristo, ciambellano attuale di S. M. I. R. A. e suo consigliere di legazione;

E S. M. l' arciduchessa, duchessa di Parma, S. E. il conte Alberto Adamo di Neipperg, gran croce del S. A. I. ordine costantiniano di S. Giorgio, commendatore dell' ordine di Maria Teresa, gran croce dell' ordine della spada di Svezia, di S. Anna di Russia, de' SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, di S. Ferdinando e del merito delle due Sicilie, cavaliere di 4.ª classe di S. Giorgio di Russia, secondo proprietario del reggimento d' ussari n.° 3, ciambellano, consigliere intimo attuale di stato e tenente-maresciallo al servizio di S. M. I. R. A., presidente del dipartimento militare, comandante superiore delle truppe, incaricato degli affari esteri dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, e cavaliere d' onore della prefata M. S.,

I quali, dopo aver cambiate le loro plenipotenze ed avendole trovate in debita forma, hanno convenuto e convengono di quanto segue:

TAVOLA di ragguaglio fra il peso medicinale di Vienna ed il peso di Lodi.

DI LODI					PANNO DI VIENNA						DI VIENNA					PANNO DI LODI					
libb.	once	dram.	denari	grani.	libb.	once	dram.	scrup.	grani	decim.	libb.	once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	denari	grani	decim.
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6,364	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	5,714
»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	2,727	»	»	»	»	2	»	»	»	»	3	1,428
»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	9,091	»	»	»	»	3	»	»	»	»	4	7,143
»	»	»	»	4	»	»	»	»	2	5,450	»	»	»	»	4	»	»	»	»	6	2,857
»	»	»	»	5	»	»	»	»	3	1,818	»	»	»	»	5	»	»	»	»	7	8,571
»	»	»	»	6	»	»	»	»	3	8,182	»	»	»	»	6	»	»	»	»	9	4,285
»	»	»	»	7	»	»	»	»	4	4,546	»	»	»	»	7	»	»	»	»	11	0,000
»	»	»	»	8	»	»	»	»	5	0,909	»	»	»	»	8	»	»	»	»	12	5,714
»	»	»	»	9	»	»	»	»	5	7,273	»	»	»	»	9	»	»	»	»	14	1,428
»	»	»	»	10	»	»	»	»	6	3,637	»	»	»	»	10	»	»	»	»	15	7,142
»	»	»	»	11	»	»	»	»	7	0,000	»	»	»	»	11	»	»	»	»	17	2,856
»	»	»	»	12	»	»	»	»	7	6,364	»	»	»	»	12	»	»	»	»	18	8,570
»	»	»	»	13	»	»	»	»	8	2,728	»	»	»	»	13	»	»	»	»	20	4,285
»	»	»	»	14	»	»	»	»	8	9,091	»	»	»	»	14	»	»	»	»	21	9,999
»	»	»	»	15	»	»	»	»	9	5,455	»	»	»	»	15	»	»	»	»	23	5,713
»	»	»	»	16	»	»	»	»	10	1,819	»	»	»	»	16	»	»	»	1	1	1,427
»	»	»	»	17	»	»	»	»	10	8,182	»	»	»	»	17	»	»	»	1	2	7,142
»	»	»	»	18	»	»	»	»	11	4,546	»	»	»	»	18	»	»	»	1	4	2,856
»	»	»	»	19	»	»	»	»	12	0,910	»	»	»	»	19	»	»	»	1	5	8,570
»	»	»	»	20	»	»	»	»	12	7,273	»	»	»	1	»	»	»	»	1	7	4,284
»	»	»	»	21	»	»	»	»	13	3,637	»	»	»	2	»	»	»	»	2	14	8,569
»	»	»	»	22	»	»	»	»	14	0,001	»	»	1	»	»	»	»	1	»	22	2,853
»	»	»	»	23	»	»	»	»	14	6,364	»	»	2	»	»	»	»	2	1	20	5,706
»	»	»	1	»	»	»	»	»	15	2,728	»	»	3	»	»	»	»	3	2	18	8,559
»	»	»	2	»	»	»	»	1	10	5,456	»	»	4	»	»	»	»	5	»	17	1,411
»	»	1	»	»	»	»	»	2	5	8,184	»	»	5	»	»	»	»	6	1	15	4,264
»	»	2	»	»	»	»	1	1	11	6,368	»	»	6	»	5	»	»	7	2	13	7,117
»	»	3	»	»	»	»	2	»	17	4,552	»	»	7	»	»	»	1	1	»	11	9,970
»	»	4	»	»	»	»	3	»	3	2,736	»	1	»	»	»	»	1	2	1	10	2,823
»	»	5	»	»	»	»	3	2	9	0,920	»	2	»	»	»	»	2	4	2	20	5,645
»	»	6	»	»	»	»	4	1	14	9,103	»	3	»	»	»	»	3	7	1	6	8,468
»	»	7	»	»	»	»	5	1	»	7,287	»	4	»	»	»	»	5	1	2	17	1,291
»	1	»	»	»	»	»	6	»	6	5,471	»	5	»	»	»	»	6	4	1	3	4,114
»	2	»	»	»	»	1	4	»	13	0,942	»	6	»	»	»	»	7	6	2	13	6,936
»	3	»	»	»	»	2	2	»	19	6,414	»	7	»	»	»	»	9	1	»	23	9,759
»	4	»	»	»	»	3	»	1	6	1,885	»	8	»	»	»	»	10	3	2	10	2,582
»	5	»	»	»	»	3	6	1	12	7,356	»	9	»	»	»	»	11	6	»	20	5,405
»	6	»	»	»	»	4	4	1	19	2,827	»	10	»	»	»	1	1	»	2	6	8,227
»	7	»	»	»	»	5	2	2	5	8,299	»	11	»	»	»	1	2	3	»	17	1,050
»	8	»	»	»	»	6	»	2	12	3,770	1	»	»	»	»	1	3	5	2	3	3,873
»	9	»	»	»	»	6	6	2	18	9,241											
»	10	»	»	»	»	7	5	»	5	4,712											
»	11	»	»	»	»	8	3	»	12	0,184											
1	»	»	»	»	»	9	1	»	18	5,655											

I DATI FONDAMENTALI DEGLI ESPOSTI RAGGUAGLI SONO I SEGUENTI:

Una libbra di Lodi equivale a metriche libbre $0,\frac{32,073.460}{100,000,000}$

Una libbra medicinale di Vienna equivale a metriche libbre $0,\frac{42,000,768}{100,000,000}$

er die Pension erhielt, zurück ziehen kann.

4. Gegenwärtige Uebereinkunft soll unwiderruflich die Kraft eines Staatsvertrages haben, und von dem Tage der Auswechselung der Ratificationen in volle Wirksamkeit treten.

Urkunde dessen haben die beyderseitigen Bevollmächtigten gegenwärtige Uebereinkunft in doppelter Ausfertigung unterschrieben, und ihre Insiegel beygedruckt.

So geschehen zu Verona den neunten Tag des Monaths Dezember im Jahre 1822.

(L. S.) Franz Freyherr von Sardagna.

(L. S.) Feldmarschall-Lieutenant Graf von Neipperg.

4. Finalmente questo trattato dovrà avere irrevocabilmente la forza d' un trattato pubblico, e comincerà ad avere il suo pieno effetto dal giorno del cambio delle ratifiche.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarj hanno firmato il presente trattato fatto in doppio originale e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Verona questo giorno nove del mese di dicembre dell' anno 1822.

(L. S.) Francesco Bar. di Sardagna.

(L. S.) Il T. M. Conte di Neipperg.

(N.° 15.) *Scritti od atti da prodursi nei giudizj della comparazione dei caratteri.*

16 agosto 1823.

N.° 25393-2865 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All'intento d'introdurre e promuovere l'uniformità dei giudizj nei casi in cui occorra il confronto dei caratteri, il supremo tribunale di giustizia di concerto colla commissione aulica in oggetti di legislazione giudiziaria ha trovato di dichiarare:

« Quando una parte provoca la comparazione dei caratteri, essa deve in pari tempo nel trattare la causa produrre, a senso del § 12 del regolamento giudiziario generale, gli scritti o gli atti coi quali debba essere confrontato il documento controverso. Se dopo la pubblicazione della presente norma verrà offerta una prova per comparazione di caratteri senza produrre nell'ordine prescritto anche le carte di confronto, il giudice non vi avrà verun riguardo; ben inteso però che quando le dette carte si

» trovassero presso qualche pubblico ufficio,
» basterà intanto d'indicare questa circostanza
» dando una conveniente descrizione delle
» carte stesse. »

In esecuzione dei superiori ordini si rende pubblica tale dichiarazione per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 16 agosto 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 16.) *AMMESSI i sudditi degli stati d'Austria e di Parma al reciproco godimento dei diritti civili per acquistare e possedere beni stabili.*

25 agosto 1823.

N.° 26122-2954 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo conforme alle relazioni di amicizia e di buon vicinato che sì felicemente sussistono fra gli stati di S. M. l'imperatore d'Austria

e quelli di S. M. l' arciduchessa duchessa di Parma, e conciliabile ad un tempo coll' eseguimento delle leggi vigenti nei due dominj che i sudditi di uno dei due stati siano ammessi al godimento dei diritti civili dell' altro, quest' I. R. governo in virtù di ordini superiori fa conoscere colla presente notificazione che i sudditi dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, i quali hanno le qualità che dalle leggi austriache richieggonsi per acquistare e possedere beni stabili, sono ammessi ad acquistare e possedere beni simili negli stati di S. M. l' imperatore d' Austria non solamente per diritto di successione, ma pur anco a titolo oneroso e per atto fra vivi.

La notificazione corrispondente per parte del governo ducale si eseguisce in Parma questo stesso giorno.

Milano, il 25 agosto 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 17.) *Determinazioni sull' importazione della triaca di Trieste e di Venezia.*

2 settembre 1823.

N.° 9637-1547 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo nella tariffa annessa alla notificazione 1.° giugno 1822 compresa la triaca fra gli oggetti di farmacia, dei quali per viste sanitarie è vietata l' importazione dall' estero, l' eccelsa imperiale regia camera aulica con dispaccio 24 luglio scorso, n.° 29431-3213 ha emanato le seguenti determinazioni:

1. L' importazione della triaca di Trieste e della così detta di Venezia è accordata a favore degli speziali nazionali, qualora ne ottengano il permesso del governo. Le domande relative dovranno indicare la quantità precisa del genere.

2. Se detta triaca è destinata ad uso dei particolari, potrà loro essere rilasciata sulla semplice presentazione di una ricetta emessa da un medico autorizzato.

La direzione delle dogane è incaricata della corrispondente esecuzione.

Milano, il 2 settembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 18.) *Il ribasso del dazio d'importazione per gli zibibbi guasti non potrà aver luogo senza il permesso del governo.*

2 settembre 1823.

N.° 10301-1637 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per virtù d' una recente ordinanza dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale vien dedotto a pubblica notizia ciò che segue:

1. Il ribasso del dazio d' importazione stabilito colla notificazione 16 ottobre 1822 per gli zibibbi guasti ad uso delle fabbriche non potrà aver luogo se prima non se ne ottenga il permesso del governo.

2. Sono confermate del resto tutte le prescrizioni portate dalla suddetta notificazione.

La direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione della presente.

Milano, il 2 settembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 19.) *I creditori di arretrati anteriori al 1.° aprile 1814 per pensioni ecclesiastiche inscritte all'epoca 20 aprile sui registri della cassa pensioni assunte dall' imperiale regia corte dovranno insinuare il proprio credito all' imperiale regia commissione liquidatrice entro sei mesi.*

25 settembre 1823.

N.° 11161-4008 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Avendo l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale disposto con ossequiato decreto 7 dicembre 1822, n.° 47659-2619 che l' imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico del regno lombardo-veneto debba occuparsi della liquidazione di tutti gli arretrati anteriori al primo aprile 1814 per pensioni ecclesiastiche assunte dall' imperiale regia corte di conformità alla relativa tabella pubblicata dalla commissione diplomatica riunita in Milano col suo proclama 14 aprile 1821, onde provvedere alla loro estinzione a norma

della sovrana patente 27 agosto 1820, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

1. Tutti gl' individui dell' uno e dell' altro sesso, loro cessionarj od eredi, creditori in causa di arretrati anteriori al primo aprile 1814 per pensioni ecclesiastiche (fra le quali trovansi comprese ancor quelle de' commendatori di ordini religiosi militari) che erano inscritte all' epoca 20 aprile 1814 sui registri della cassa pensioni del già monte Napoleone, assunte dall' imperiale regia corte, a tenore delle indicazioni e norme espresse nella relativa tabella o prospetto annesso al proclama 14 aprile 1821 della commissione diplomatica riunita, o che si trovassero in attuale corso di pagamento sulle casse di queste provincie, dovranno insinuare il proprio credito al protocollo dell' imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico del regno lombardo-veneto in Milano entro sei mesi dalla data della presente notificazione, mediante ricorso in carta bollata, unendovi una rubrica ossia duplo d' insinuazione.

2. In ciascun ricorso si dovrà indicare il cognome, nome, comune e provincia del petente, e la denominazione della corporazione cui apparteneva l' individuo religioso, spiegando inoltre un domicilio che dovrà scegliersi in Milano.

3. Ciascuna insinuazione specificherà rigorosamente

a) L'annua pensione inscritta;

b) I semestri insoluti;

c) Il credito totale.

4. Si unirà altresì alla petizione il consueto attestato di continuata dimora, pel tempo cui si riferisce il credito, in un comune facente parte del cessato regno d'Italia o del già impero francese.

5. Qualora si tratti di pensionato defunto, oltre l'anzidetto attestato, si dovrà produrre quello di morte, e giustificare legalmente la propria qualità ereditaria ovvero la pertinenza del credito, o dichiarare che le relative prove furono già esibite all'imperiale regia prefettura del monte o ad altro pubblico ufficio.

6. I ricapiti che occorresse di produrre si ritengono esenti dall'obbligo del bollo, e dovranno essere firmati dall'insinuante e descritti in un elenco pure in carta non bollata.

Milano, il 25 settembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 20.) *PAGAMENTO per parte del regio governo dei Paesi Bassi al ragguaglio di un terzo del primitivo importo dei così detti* pains d'abbaye. *I sudditi austriaci graziati di tali vitalizj devono annunziare le loro pretese corredate dei rispettivi documenti al prelodato governo.*

15 ottobre 1823.

N.° 31555-3598 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Il regio governo dei Paesi Bassi nelle negoziazioni all' uopo intavolate dall' imperiale regia corte ha dichiarato di voler pagare per l' avvenire al ragguaglio di un terzo del primitivo importo i così detti *pains d'abbaye*, cioè quei vitalizj che nei tempi passati vennero conceduti dall' amministrazione austriaca dei Paesi Bassi a varj sudditi austriaci, ed erano radicati sopra fondazioni e sopra case ecclesiastiche nei Paesi Bassi medesimi.

Si è pure quel regio governo impegnato di eseguire nell' istessa proporzione anche il pagamento degli arretrati dei *pains d'abbaye*

di cui si tratta, incominciando da quel termine che sarà ulteriormente fissato dai due governi.

Le premesse dichiarazioni partecipate a quest' imperiale regio governo con dispaccio dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita 16 pross.° pass.° settembre, n.° 29321-1395 vengono dedotte a notizia pubblica per norma di quei sudditi austriaci che si trovassero dalle medesime favoriti, coll' avvertenza che tutti gl' individui graziati d' un *pain d'abbaye* sono tenuti ad annunziare le loro pretese corredate dei documenti comprovanti i titoli rispettivi, e che dovranno avere presentate le suppliche relative dirette al prelodato regio governo dei Paesi Bassi nel termine perentoriamente fissato sino all' ultimo dicembre prossimo venturo.

Milano, il 15 ottobre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

CAV. CRESPI, *Consigliere*.

(N.° 21.) *PATENTE sovrana relativa alla nuova monetazione con la tariffa del corso delle monete e le tavole di ragguaglio fra le nuove lire imperiali regie austriache, la moneta di convenzione e le lire italiane.*

1.° novembre 1823.

Wir Franz der Erste,
von Gottes Gnaden
Kaiser von Oestreich;

König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombarden und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oestreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober = und Nieder = Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, rc. rc.

In der Erwägung, daß aus der Verschiedenheit der Grundsätze, nach welchen das Werthsverhältniß der in Unserem Lombardisch-Venetianischen Königreiche circulirenden Münzen festgesetzt worden ist, empfindliche Nachtheile

NOI FRANCESCO I.°
Per la grazia di Dio
IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Considerando che dalla diversità delle massime, giusta le quali venne fissato il valore delle varie monete circolanti nel nostro regno lombardo-veneto, derivano dei pregiudizj sensibili pel pubblico traffico,

für den öffentlichen Verkehr entspringen, und daß der Verband dieses Königreiches mit den übrigen Bestandtheilen Unserer Monarchie ein übereinstimmendes Münzsystem zum Bedürfniße erhebt, haben Wir beschlossen, das in Unseren sämmtlichen Erblanden eingeführte Münzsystem auf Unser Lombardisch-Venetianisches Königreich auszudehnen, jedoch dabey die eigenthümlichen Verhältnisse dieses Reiches gehörig zu berücksichtigen, und bey den daselbst auszuprägenden Münzen die Untertheilung nach dem Decimalfuße, und die dermaligen Bestimmungen über die Legirung und über die Bezeichnung des Gewichtes der Münzen beyzubehalten.

Wir verordnen demnach, daß, vom Tage der Bekanntmachung Unseres gegenwärtigen Patents, nachstehende Vorschriften, und zwar, in so weit Wir dieselben nicht ausdrücklich auf Unser Lombardisch - Venetianisches Königreich beschränken, in dem ganzen Umfange Unserer Monarchie gesetzliche Kraft haben sollen, und Wir erklären zugleich alle früheren Anordnungen über die Ausmünzung und über den Werth der im Umlaufe befindlichen Münzen, in so fern sie nicht mit diesen Vorschriften übereinstimmen, für aufgehoben.

e che l'unione di questo regno colle altre parti della nostra monarchia produce il bisogno di un uniforme sistema monetario, ci siamo determinati ad estendere al nostro regno lombardo-veneto il sistema di monetazione vigente nelle antiche provincie del nostro impero, avuto però riguardo alle sue circostanze particolari, e conservate per le monete da coniarsi nel medesimo le norme che determinano attualmente il titolo ed il peso delle monete, come pure la suddivisione dell' unità monetaria secondo il sistema decimale.

Ordiniamo pertanto che le prescrizioni seguenti aver debbano, dal giorno della pubblicazione di questa nostra patente, forza di legge in tutta l'estensione della nostra monarchia, però in quanto non vengano da noi espressamente circoscritte al nostro regno lombardo-veneto; e dichiariamo in pari tempo che rimangono abrogate tutte le anteriori disposizioni concernenti la monetazione ed il valore delle monete in corso in quanto esse non siano uniformi alle disposizioni della presente patente.

§ 1. Der für die Ausprägung von Silbermünzen angenommene Conventionsfuß, und das in Unseren Erblanden bestehende gesetzliche Werthsverhältniß des Goldes und des Kupfers hat von nun an auch ausschließend die Grundlage der Ausprägung und der Werthsbestimmungen für die in Unserem Lombardisch-Venetianischen Königreiche circulirenden Gold-, Silber- und Kupfermünzen zu bilden.

§ 2. Zum Behufe der Anwendung dieses Münzfußes auf das metrische Gewicht, welches für die Ausprägung in Unserem Lombardisch-Venetianischen Königreiche beybehalten wird, setzen Wir folgendes aus genauen Vergleichungen erhobene Verhältniß des metrischen Gewichtes zu dem Wiener Gewichte fest:

Ein metrisches Pfund wird drey Marken, neun Lothen und acht und vierzig Richtpfenningen des Wiener Markgewichtes gleichgehalten, und eine Wiener Mark wird zwey Oncien, acht Grossi, sechs Gran und vier und vierzig Hunderttheilen eines Granes des metrischen Gewichtes gleich erklärt.

§ 3. Diesem gemäß wird das metrische Pfund auf allen Unseren Münzstätten mit nachstehendem Werthe ausgeprägt werden:

§ 1. Il sistema di convenzione adottato per la fabbricazione delle monete d'argento, ed il legale valore ragguagliato dell'oro e del rame vigenti nelle antiche provincie del nostro impero formeranno pure d'ora innanzi esclusivamente la base della monetazione e della determinazione del valore per le monete d'oro, d'argento e di rame circolanti nel nostro regno lombardo-veneto.

§ 2. Per l'applicazione a questo sistema monetario del peso metrico, che viene conservato nel nostro regno lombarbo-veneto per la monetazione, noi abbiamo stabilita tra il peso metrico ed il peso di Vienna la seguente proporzione desunta da precisi confronti:

Una libbra metrica corrisponde a tre *Mark*, nove *Loth* e quarantotto *Richtpfenning* del peso di Vienna, ed un *Mark* di Vienna a due once, otto grossi, sei grani e quarantaquattro centesimi di un grano del peso metrico.

§ 3. In conformità di ciò in tutte le nostre zecche una libbra metrica di metallo sarà convertita in monete colle norme seguenti:

a) Das feine Gold zu 1307 Gulden 20 Kreuzern, oder 3922 neuen östreichischen Liren;

b) Das feine Silber zu 85 Gulden und 31 Kreuzern, oder zu 256 neuen östreichischen Liren und 55 Hunderttheilen;

c) Das Kupfer zu Einem Gulden 54 $^{284}/_{1000}$ Kreuzern, oder 5 neuen östreichischen Liren und 71 $^{42}/_{100}$ Centesimi.

§ 4. Die Einheit der in Unserem Lombardisch-Venetianischen Königreiche auszuprägenden Münzen wird aus einer Silbermünze mit der Benennung « Oestreichische Lira » bestehen, welche ein metrisches Gewicht von vier Denar, 3 Gran und 30 $^{25}/_{27}$ Hunderttheile eines Granes erhält, und aus neun Zehentheilen feinem Silber und einem Zehentheile Kupferzusatze zusammengesetzt wird. Sie wird in Hunderttheile (Centesimi) getheilt, und ihr verglichener Werth wird zu den conventionsmäßig ausgeprägten Münzen auf zwanzig Kreuzer, und zu der bisherigen italienischen Währung auf sieben und achtzig Centesimi des italienischen Münzfußes festgesetzt.

§ 5. Nebst den östreichischen Gold- und Silbermünzen und der so eben erwähnten Münzein-

a) Una libbra metrica d'oro fino in monete del valore di fiorini 1307, carantani 20, ovvero lire nuove austriache 3922.

b) Una libbra metrica d' argento fino in monete del valore di fiorini 85, carantani 31, ovvero lire nuove austriache 256, cent. 55.

c) Una libbra metrica di rame in monete del valore di un fiorino, carantani 54 $^{284}/_{1000}$, ovvero lire nuove austriache 5, centesimi 71 $^{42}/_{100}$.

§ 4. Una moneta d'argento, denominata *lira austriaca*, del peso di metrici denari quattro, grani tre, centesimi 30 $^{25}/_{27}$ di un grano, ed al titolo di nove decimi di fino e di un decimo di lega di rame, sarà l' unità delle monete da coniarsi nel nostro regno lombardo-veneto.

Essa si dividerà in cento parti denominate centesimi, ed il suo valore corrisponderà a venti carantani di monete coniate colle norme del sistema di convenzione, ed a centesimi ottantasette del sistema italiano finora in corso.

§ 5. Oltre le monete d'oro e d' argento austriache e la testè menzionata unità monetaria

heit unter der Benennung der Lira werden in Unserem Lombardisch-Venetianischen Königreiche nachstehende Münzen ausgeprägt werden:

An Goldmünzen:

1) Der Souverain, im Werthe von 13 Fl. 20 Kr., oder 40 Liren, mit einem Gewichte von 11 Denar, 3 Gran, 32 $^{10}/_{146}$ Hunderttheilen eines Granes;

2) Der halbe Souverain, im Werthe von 6 Fl. 40 Kr., oder 20 Liren, mit einem Gewichte von 5 Denar, 6 Gran, 66 $^{5}/_{146}$ Hunderttheilen eines Granes.

An Silbermünzen:

1) Der Scudo von zwey Gulden oder sechs Liren, mit einem Gewichte von 25 Denar, 9 Gran, 85 $^{15}/_{27}$ Hunderttheilen eines Granes;

2) Der halbe Scudo von einem Gulden oder drey Liren, mit einem Gewichte von 12 Denar, 9 Gran, 92 $^{21}/_{27}$ Hunderttheilen eines Granes;

3) Die halbe Lira von zehen Kreuzern oder 50 Centesimi mit einem Gewichte von 2 Denar, 1 Gran, 65 $^{25}/_{54}$ Hunderttheilen eines Granes;

denominata lira, verranno coniate nel nostro regno lombardo-veneto le monete seguenti:

Monete d'oro.

1.° La sovrana, del valore di 13 fiorini, 20 carantani, ovvero lire 40, del peso di denari 11, grani 3 e centesimi 32 $^{10}/_{146}$ di un grano.

2.° La mezza sovrana, del valore di 6 fiorini, 40 carantani, ovvero lire 20, del peso di denari 5, grani 6, centesimi 66 $^{5}/_{146}$ di un grano.

Monete d'argento.

1.° Lo scudo, del valore di 2 fiorini, ovvero lire 6, del peso di denari 25, grani 9, centesimi 85 $^{15}/_{27}$ di un grano.

2.° Il mezzo scudo, del valore di 1 fiorino, ovvero lire 3, del peso di denari 12, grani 9, centesimi 92 $^{21}/_{27}$ di un grano.

3.° La mezza lira, del valore di 10 carantani, ovvero 50 centesimi, del peso di denari 2, grani 1, centesimi 65 $^{25}/_{54}$ di un grano.

4) Die Viertel-Lira von fünf Kreuzern oder 25 Centesimi mit einem Gewichte von 1 Denar, 6 Gran, 24 $^{21}/_{216}$ Hunderttheilen eines Granes.

An Kupfermünzen:

1) Der Soldo von Einem Kreuzer oder 5 Centesimi mit einem Gewichte von 8 Denar, 7 $^{1}/_{2}$ Gran;

2) Das Dreycentesimi-Stück von $^{3}/_{5}$ Kreuzern, mit einem Gewichte von 5 Denar, 2 $^{1}/_{2}$ Gran;

3) Der Centesimo von $^{1}/_{5}$ Kreuzern, mit einem Gewichte von 1 Denar, 7 $^{1}/_{2}$ Gran.

§ 6. Die so eben aufgezählten Gold- und Silbermünzen werden mit einem Gehalte von neun Zehentheilen feinem Metalle und einem Zehentheile Kupferzusatze ausgeprägt werden; nur die Viertel-Lira wird einen Feinhalt von sechs Zehentheilen Silber und vier Zehentheilen Kupferzusatz erhalten, damit ihr Umfang nicht zu klein entfalle.

§ 7. Bey der Ausprägung der Gold- und Silbermünzen wird keine Abweichung (Toleranz) von dem im vorstehenden Absatze angegebenen Feinhalte gestattet. In Ansehung des Gewichtes darf nur in so fern eine Abweichung (Toleranz) eintre-

4.° Il quarto di lira, del valore di 5 carantani, ovvero centesimi 25, del peso di denari 1, grani 6, centesimi 24 $^{21}/_{216}$ di un grano.

Monete di rame.

1.° Il soldo, del valore di 1 carantano, o centesimi 5, del peso di denari 8 e grani 7 $^{1}/_{2}$.

2.° Il pezzo da centesimi 3, del valore di $^{3}/_{5}$ di carantano, del peso di denari 5 e grani 2 $^{1}/_{2}$.

3.° Il centesimo, del valore di $^{1}/_{5}$ di carantano, del peso di denari 1 e grani 7 $^{1}/_{2}$.

§ 6. Le sopra indicate monete d'oro e d'argento saranno coniate al titolo di nove decimi di metallo fino e di un decimo di lega di rame; il quarto di lira soltanto avrà sei decimi d'argento fino e quattro decimi di lega di rame, affinchè il suo volume non riesca troppo piccolo.

§ 7. Nella fabbricazione delle monete d'oro e d'argento non si ammetterà alcuna tolleranza riguardo al titolo indicato nel precedente paragrafo.

Rispetto al peso potrà aver luogo una tolleranza, la quale però tanto in più, quanto in

ten, als der Ueberschuß oder Abgang bey Ein hundert Stück Goldmünzen den achten Theil eines Goldstückes von derselben Münzgattung, und bey Ein hundert Stück Silbermünzen den vierten Theil eines Silberstückes von derselben Münzgattung nicht übersteigt. Bey der Ausprägung der Kupfermünzen wird ein Gewichtsüberschuß oder Abgang mit dem hundertsten Theile ihres Gewichtes zugelassen.

§ 8. Die neu auszuprägenden Münzen werden folgende Durchmesser im metrischen Maße erhalten:

Der Souverain	25	Atome
Der halbe Souverain	20	»
Der Scudo	38	»
Der halbe Scudo	30	»
Die Lira	22	»
Die halbe Lira	18	»
Die Viertel-Lira	16	»
Der Soldo	24	»
Das Dreycentesimi-Stück	22	»
Der Centesimo	18	»

§ 9. Alle aufgezählten Münzen werden im Ringe, und zwar die beyden Goldmünzen, dann der ganze und halbe Scudo mit dem in den Rand eingegrabenen Wahlspruche: «JVSTITIA REGNORVM FVNDAMENTVM»; die übrigen Silber- und Kupfermünzen aber mit glattem Rande ausgeprägt werden.

meno non eccederà per le monete d'oro un ottavo di un pezzo sopra cento pezzi della stessa specie, e per le monete d'argento un quarto di un pezzo egualmente sopra cento pezzi della specie medesima.

Nella fabbricazione delle monete di rame si ammetterà una tolleranza di peso dell'uno per cento così in più, come in meno.

§ 8. Le nuove monete da coniarsi avranno i seguenti diametri a misura metrica:

La sovrana	atomi	25
La mezza sovrana	»	20
Lo scudo	»	38
Il mezzo scudo	»	30
La lira	»	22
La mezza lira	»	18
Il quarto di lira	»	16
Il soldo	»	24
Il pezzo da 3 centesimi	»	22
Il centesimo	»	18

§ 9. Tutte le sopra indicate monete saranno coniate nell'anello. Le due monete d'oro, lo scudo ed il mezzo scudo avranno incavata nel contorno la leggenda «JVSTITIA REGNORVM FVNDAMENTVM.» Il contorno delle altre monete d'argento e di quelle di rame sarà liscio.

§ 10. Die Gold- und Silbermünzen werden auf der Vorderseite Unser Brustbild zur Linken gewendet, ferner die Umschrift « FRANCISCVS I. D. G. AVSTRIAE IMPERATOR » führen. Die Kehrseite der Goldmünzen, dann des Scudo, des halben Scudo und der Lira, wird den kaiserlichen Adler mit der darüber schwebenden Kaiserkrone, und als Brustschild desselben das Wapen Unseres Lombardisch-Venetianischen Königreiches darstellen. Dabey wird auf den Goldmünzen, dem Scudo und halben Scudo die Umschrift « HVNG. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX A. A. »; auf der Lira aber die Umschrift « LOMB. ET VEN. REX A. A. », und in dem Zwischenraume derselben werden die Worte: « LIRA AVSTRIACA » angebracht werden. Auf der Kehrseite der halben und Viertel-Lira wird bloß das Lombardisch-Venetianische Wapen mit der eisernen und der darüber schwebenden Kaiserkrone, und mit den in dem Zwischenraume der Umschrift angebrachten Worten « ½ LIRA » « ¼ LIRA » erscheinen. Die Kupfermünzen erhalten auf der Vorderseite die eiserne Krone mit der darüber schwebenden Kaiserkrone, und mit der Umschrift « REGNO LOMBARDO-VENETO »; auf der Kehrsei-

§ 10. Le monete d' oro e d' argento avranno sul *diritto* la nostra effigie rivolta alla parte sinistra, colla leggenda in giro « FRANCISCVS I. D. G. AVSTRIAE IMPERATOR. » Sul *rovescio* le monete d' oro, lo scudo, il mezzo scudo e la lira avranno l' aquila imperiale sormontata dalla corona imperiale. Nel petto dell' aquila vi sarà lo stemma del nostro regno lombardo-veneto.

Le monete d' oro, lo scudo ed il mezzo scudo avranno in giro la leggenda « HVNG. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX A. A. » La lira avrà in giro la leggenda « LOMB. ET VEN. REX A. A. », e nell' esergo si leggerà « LIRA AUSTRIACA. » La mezza lira ed il quarto di lira avranno sul *rovescio* soltanto lo stemma del regno lombardo-veneto, colla corona di ferro sormontata dalla corona imperiale, e colla leggenda in giro eguale a quella della lira. Nell' esergo vi saranno le parole ½ LIRA, ¼ LIRA. Le monete di rame avranno sul *diritto* la corona di ferro sormontata dalla corona imperiale, colla leggenda in giro « REGNO LOMBARDO-VENETO », e sul *rovescio* l' indicazione del loro valore, cioè 5 CENTESIMI, 3 CENTESIMI, 1 CENTESIMO.

te aber die Angabe ihres Werthes, nähmlich: « 5 CENTESIMI » « 3 CENTESIMI » « I CENTESIMO ». Ueberdieß wird bey allen Münzen auf der Vorderseite der Anfangsbuchstabe des Münzamtes, von welchem sie ausgeprägt wurden, und auf der Kehrseite das Jahr der Ausprägung angebracht werden.

Oltre di ciò, tutte le monete avranno nell' esergo *del diritto* la lettera iniziale della zecca nella quale furono coniate, e nell'esergo *del rovescio* l'anno della loro fabbricazione.

Die dem Patente beygefügten Zeichnungen stellen die hier beschriebene Form der auszuprägenden Münzen mit Genauigkeit dar.

I disegni annessi a questa patente rappresentano con esattezza le forme suddescritte delle monete da coniarsi.

§ 11. Die bisher aufgeführten Gold- und Silbermünzen, dann alle östreichischen Gold- und Silbermünzen, ferner die von fremden Regierungen nach dem Conventionsfuße ausgeprägten Silbermünzen haben von nun an in Unserem Lombardisch-Venetianischen Königreiche, so wie in dem ganzen Umfange Unserer Monarchie die gesetzliche Landesmünze zu bilden. Sie sind in der ersten Abtheilung des dem gegenwärtigen Patente angehängten Tarifes mit der genauen Angabe ihres gesetzlichen Werthes nach der Währung des Conventionsfußes, und nach der neuen Währung Unseres Lombardisch-Venetianischen Königreiches aufgeführt.

§ 11. Le monete d'oro e d' argento di sopra menzionate, come pure tutte le monete d'oro e d' argento austriache, e parimente le monete d' argento coniate da governi esteri secondo il sistema di convenzione saranno d' ora in avanti le monete legali dello stato nel nostro regno lombardo-veneto e in tutta l'estensione della nostra monarchia. Esse sono annoverate nella prima sezione della tariffa annessa a questa patente coll'indicazione precisa del loro valore legale, giusta le norme del sistema di convenzione e le nuove del nostro regno lombardo-veneto.

§ 12. Außer diesen Münzen gestatten Wir den in der zweyten Abtheilung des bezogenen

§ 12. Oltre le accennate monete, noi concediamo che continuino ad avere corso legale nel

Tariffes benannten Münzen noch ferner nach den in diesem Tariffe ausgedrückten Werthsbestimmungen in Unserem Lombardisch-Venetianischen Königreiche den gesetzlichen Umlauf, behalten Uns jedoch vor, in dieser Anordnung diejenigen Aenderungen vorzunehmen, welche die Umstände erheischen werden.

§ 13. Die in dem fünften Absatze benannten Kupfermünzen, und die im Jahre 1816 ausgeprägten östreichischen Kupferkreuzer sind die gesetzliche Scheidemünze des Lombardisch-Venetianischen Königreiches, und unter den weiter folgenden Beschränkungen zu den erforderlichen Ausgleichungen bey den Zahlungen bestimmt.

§ 14. Alle in beyden Abtheilungen des Tariffes aufgeführten Gold- und Silbermünzen können in Unserem Lombardisch-Venetianischen Königreiche nach ihrem gesetzlichen Werthsverhältniße zu den Zahlungen an öffentliche Cassen und an Private verwendet, und müssen eben so in allen Zahlungen, welche von öffentlichen Cassen oder Privaten geleistet werden, von Jedermann angenommen werden. Ueber die Vollwichtigkeit der Goldmünzen, sind dem Tariffe die näheren Bestimmungen beygefügt, nach welchen sich sowohl die öffentlichen Cassen

nostro regno lombardo-veneto le monete indicate nella seconda sezione della mentovata tariffa col valore in essa fissato. Ci riserviamo però di fare a questa disposizione quei cambiamenti che le circostanze esigeranno.

§ 13. Il soldo, il pezzo da 3 centesimi ed il centesimo menzionati nel § 5, ed i carantani di rame austriaci coniati nell' anno 1816 saranno la legale moneta di rame del regno lombardo-veneto destinata, colle restrizioni che si diranno in appresso, agli occorrenti pareggi nei pagamenti.

§ 14. Di tutte le monete d' oro e d' argento comprese in ambedue le sezioni della tariffa potrà farsi uso nel nostro regno lombardo-veneto al loro legale valore nei pagamenti da farsi alle casse pubbliche ed ai privati, e nello stesso modo dovranno essere accettate in ogni pagamento che verrà eseguito dalle casse pubbliche e da' privati.

Riguardo all' esattezza del peso delle monete d' oro sono aggiunte alla tariffa le norme precise alle quali debbono attenersi nell' accettarle tanto le casse pubbliche, come i privati.

als Private bey der Annahme von Goldmünzen zu benehmen haben.

§ 15. Die in dem Tariffe nicht ausdrücklich genannten, ferner die durch Beschneidung, Durchlöcherung oder Unkenntlichmachung des Gepräges verunstalteten Gold- und Silbermünzen, endlich die nach den Bestimmungen des Tariffes nicht mit dem gesetzlichen Gewichte versehenen Goldmünzen, sind von dem gesetzlichen Umlaufe und von der Annahme bey den öffentlichen Cassen ausgeschlossen.

§ 16. Es bleibt dem Uebereinkommen der Privaten überlassen, auch die von dem gesetzlichen Umlaufe ausgeschlossenen Münzen zu Zahlungen zu verwenden, und besondere Bestimmungen in Ansehung des Werthes der in dem Tariffe aufgeführten Münzen zu verabreden.

§ 17. Zur Annahme der Kupfermünzen sind die öffentlichen Cassen und Privaten nur in so fern gehalten, als die damit geleisteten Zahlungen den Betrag von 25 Centesimi nicht übersteigen.

§ 18. Vom Tage der Bekanntmachung des gegenwärtigen Patentes werden alle Staatseinnahmen und Ausgaben in Unserem Lombardisch-Venetianischen Königreiche auf die neue Währung übertragen, alle Rech-

§ 15. Sono escluse dal corso legale e dall' accettazione alle pubbliche casse tutte le monete d' oro e d' argento non comprese nella tariffa, come pure le monete tosate, forate o sfigurate in modo che non sia più riconoscibile il loro impronto, e finalmente le monete d' oro mancanti del peso legale secondo le prescrizioni della tariffa.

§ 16. Resta però in arbitrio de' privati di usare di comune intelligenza ne' particolari loro pagamenti anche delle monete escluse dal corso legale, e di stabilire de' patti speciali intorno al valore delle monete comprese nella tariffa.

§ 17. Le casse pubbliche ed i privati non sono obbligati ad accettare ne' pagamenti monete di rame oltre l' ammontare di 25 centesimi.

§ 18. Dal giorno della pubblicazione di questa patente tutte le esazioni e tutti i pagamenti dello stato nel nostro regno lombardo-veneto saranno calcolati secondo il nuovo sistema di monetazione; tutti i conti

nungen der öffentlichen Cassen und Aemter nur in dieser Währung geführt, und in allen öffentlichen Bekanntmachungen wird ausschließend die neue Währung ausgedrückt werden.

§ 19. Den Privaten bleibt es unbenommen, in ihren Verträgen die neue Währung, oder eine der früher bestandenen gesetzlichen Währungen auszudrücken. Wo jedoch keine bestimmte Währung benannt ist, tritt in Ansehung der Verträge, welche, von der Bekanntmachung des gegenwärtigen Patentes anzufangen, geschlossen werden, die gesetzliche Vermuthung für die neu eingeführte Währung ein, wenn nicht durch rechtskräftige Beweise die Absicht, sich einer anderen Währung zu bedienen, dargethan werden kann.

§ 20. Als gesetzlichen Vergleichungsmaßstab zwischen der neuen und den früher bestandenen gesetzlichen Währungen setzen Wir fest, daß Einhundert östreichische Lire 87 italienischen Liren, oder 113 9/32 Mailänder Liren, oder 169 59/64 venetianischen Liren gleich zu achten sind. Zum Behufe der leichteren Vergleichung der früheren Währung des italienischen Königreiches und der neuen gesetzlichen werden dem gegenwärtigen Patente Reductionstafeln beygefügt, welche

delle casse ed uffici pubblici saranno tenuti nell' egual modo, ed in tutte le notificazioni al pubblico si esprimerà esclusivamente la valuta nuova.

§ 19. Rimane in facoltà dei privati di esprimere ne' loro contratti le somme in valuta nuova, oppure in una delle valute legali preesistenti. Quando però non sia espressa la valuta, avrà luogo pei contratti conchiusi dopo la pubblicazione di questa patente la presunzione legale in favore della valuta nuova, a meno che non si possa far constare con prove legali che si sia avuta da' contraenti un' altra intenzione.

§ 20. Per norma legale del ragguaglio fra la valuta nuova e le valute legali preesistenti, noi determiniamo che *cento* lire austriache sono da ritenersi eguali a lire italiane 87, a lire milanesi 113 9/32, ed a lire venete 169 59/64.

Per agevolare il ragguaglio tra la valuta anteriore del regno d' Italia e la nuova valuta legale si uniscono a questa patente delle tavole compilate colla massima esattezza, alle quali si dovrà attenersi in tutti i casi

mit der größten Genauigkeit verfertigt sind, und nach welchen sich in allen Fällen, wo öffentliche Behörden eine Reduction vorzunehmen haben, zu achten ist.

che dalle pubbliche autorità si abbia da eseguire una riduzione.

§ 21. Wenn in Verträgen zwischen Privaten eine bestimmte Münzsorte ausgedrückt ist, welche sich zur Zeit der Zahlung nicht mehr im Umlaufe befindet, so ist sich nach dem § 989 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches zu benehmen, wornach der Schuldner den Gläubiger mit zunächst ähnlichen Geldstücken in solcher Zahl und Art zu befriedigen verbunden ist, daß derselbe den zur Zeit des Darlehens bestandenen inneren Werth dessen, was er gegeben hat, erhalte.

§ 21. Se ne' contratti tra privati è espressa una determinata specie di monete la quale all'epoca del pagamento non esista in circolazione, si dovrà attenersi alle prescrizioni del § 989 del codice civile austriaco, in forza del quale il debitore è tenuto di soddisfare il creditore con monete che prossimamente si avvicinino alle specie convenute in numero e qualità, per modo che il creditore consegu isca il valore intrinseco che la suddetta specie convenuta aveva all'epoca del contratto.

§ 22. Um der Circulation in Unserem Lombardisch-Venetianischen Königreiche schneller den Bedarf an den gesetzlichen Zahlungsmitteln zuzuführen, werden Unsere Münzämter daselbst die Einlösung von Gold und Silber, und die Ausprägung der ihnen überbrachten Metalle in Münzen der neuen gesetzlichen Währung besorgen. Die näheren Bestimmungen hierüber werden durch besondere Bekanntmachungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden.

§ 22. Per provvedere con maggiore prontezza alla circolazione nel nostro regno lombardo-veneto degli occorrenti mezzi legali di pagamento, le nostre zecche di Milano e Venezia sono incaricate di ricevere paste ed effetti d'oro e d'argento per convertirli in monete nuove. Le ulteriori disposizioni in questo particolare verranno dedotte a pubblica notizia per mezzo di apposite notificazioni.

§ 23. Das Einschmelzen der in der ersten Abtheilung des Münztariffes aufgeführten Münzen ist den Privaten unter der Strafe der Erlegung des Drittheiles von dem Werthe der eingeschmolzenen Münzen untersagt, und auch Unsere Münzämter werden solche Münzen nur in dem Falle zur Einschmelzung übernehmen, als sie dergestalt beschädigt oder abgenützt wären, daß sie nach den vorausgeschickten Vorschriften zur Verwendung bey Zahlungen nicht geeignet sind.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien den ersten November im Eintausend Achthundert und drey und zwanzigsten, Unserer Regierung im zwey und dreyßigsten Jahre.

Franz.

(L. S.)

Franz Graf von Saurau,
oberster Kanzler.

Peter Graf von Goes.

Joh. N. Freyherr v. Geißlern.

Nach Sr. k. k. Apost. Majestät höchst eigenem Befehle,

Johann Freyherr von Metzburg.

§ 23. È vietato ai privati di fondere le monete indicate nella prima sezione della tariffa. I contravventori saranno soggetti alla multa della terza parte del valore delle monete da essi fuse.

Le nostre zecche non accetteranno tali monete per fonderle se non nel caso che fossero danneggiate o calanti in modo che a norma delle precedenti prescrizioni non potessero più servire ne' pagamenti.

Dato dalla nostra capitale e residenza di Vienna il 1.° novembre dell' anno mille ottocento ventitrè, trentesimosecondo del nostro impero.

FRANCESCO.

(L. S.)

FRANCESCO C.te DI SAURAU,
Supremo Cancelliere.

PIETRO CONTE DI GOES.

GIO. NEP. B.ne DI GEISSLERN.

Per espresso e supremo comando di S. M. I. R. A.,

GIOVANNI BARONE DI METZBURG.

Impronti

delle nuove monete descritte nel § 10.

Sovrana da lire quaranta

IVSTITIA REGNORVM FVNDAMENTVM

Mezza sovrana da lire venti

IVSTITIA REGNORVM FVNDAMENTVM

Scudo da lire sei

JVSTITIA REGNORVM FVNDAMENTVM

Mezzo scudo da lire tre

JVSTITIA REGNORVM FVNDAMENTVM

FRANCISCVS I·D·G·AVSTRIAE IMPERATOR·
M
REX·A·A·1822·LOMB·ET VEN·
LIRA AUSTRIACA·
LIRA

REGNO LOMBARDO VENETO.
M
5
CENTESIMI.
1822.

REGNO LOMBARDO VENETO.
M
3
CENTESIMI.
1822.

REGNO LOMBARDO VENETO.
M
1
CENTESIMO
1822.

TARIFFA DELLE MONETE

PEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

	QUALITÀ DELLE MONETE.	PESO D' OGNI PEZZO				VAL. DI CIASCUN PE					
		a peso di zecchino austriaco calcolati 60 grani per un zecchino		* a peso metrico.		in nuove lire austriache			in mon di convenzi a 20 fio il marc		
		Z.	Gr.	D.	$\frac{1}{1000}$	L.	C.	M.	F.	C.	$\frac{1}{5}$
	I. SEZIONE.										
	MONETE LEGALI DELLO STATO.										
	A. MONETE D' ORO.										
Imp. regie austriache.	Zecchini doppj	2	—	6	982	27	—	—	9	—	
	Detti semplici	1	—	3	491	13	50	—	4	30	
	Sovrane d' oro d' antico conio	3	11	11	112	40	—	—	13	20	
	Mezze detto detto	1	35 $\frac{1}{2}$	5	556	20	—	—	6	40	
	Sovrane d' oro di nuovo conio	3	14 $\frac{6}{8}$	11	332	40	—	—	13	20	
	Mezze detto detto	1	37 $\frac{3}{8}$	5	666	20	—	—	6	40	
	B. MONETE D' ARGENTO.										
Imp. regie austriache ed altre di convenzione.	Talleri austriaci ed altri di convenzione					6	—	—	2	—	-
	Mezzi Talleri ossia Fiorini					3	—	—	1	—	-
	Mezzo Fiorino					1	50	—	—	30	-
	Quarto di Fiorino ossia pezzo di 15 carantani					—	75	—	—	15	-
	Pezzi austriaci ed altri di 20 carantani battuti secondo il sistema di convenzione					1	—	—	—	20	-
	Detti di 10 carantani					—	50	—	—	10	-
	Pezzi di 5 carantani					—	25	—	—	5	-
	Detti di 3 carantani					—	15	—	—	3	-
	Scudo delle corone o Crocione					6	60	—	2	12	-
	Mezzo detto					3	30	—	1	6	-
	Quarto detto					1	65	—	—	33	-
	Scudo					6	—	—	2	—	-
	Mezzo Scudo					3	—	—	1	—	-
	Lira (lira austriaca)					1	—	—	—	20	-
	Mezza Lira					—	50	—	—	10	-
	Quarto di Lira					—	25	—	—	5	-
	C. MONETE DI RAME.										
Imp. regie austriache.	Carantano dell' anno 1816					—	5	—	—	1	-
	Pezzo di 5 centesimi ossia Soldo					—	5	—	—	1	-
	Detto di 3 centesimi					—	3	—	—	—	
	Detto di 1 centesimo					—	1	—	—	—	

QUALITÀ DELLE MONETE.		PESO D'OGNI PEZZO: a peso di zecchino austriaco calcolati 60 grani per un zecchino		PESO D'OGNI PEZZO: a peso metrico.		VAL. DI CIASCUN PEZZO: in nuove lire austriache			VAL. DI CIASCUN PEZZO: in moneta di convenzione a 20 fiorini il marco.		
		Z.	Gr.	D.	$\frac{1}{1000}$	L.	C.	M.	F.	C.	$\frac{1}{5}$ C.
II. SEZIONE. MONETE CHE SI RITENGONO IN CORSO LEGALE OLTRE LE MONETE LEGALI DELLO STATO.											
A. MONETE D'ORO.											
Di Baviera	Zecchino	1	—	3	491	13	40	—	4	28	—
Di Bologna	Doppia	1	34	5	469	19	40	—	6	28	—
	La sua metà in proporzione.										
	Zecchino	—	58 $\frac{3}{4}$	3	417	13	20	—	4	24	—
	La sua metà in proporzione.										
Di Francia	Pezzo di 40 franchi	3	42	12	903	45	50	—	15	10	—
	Detto di 20 franchi	1	51	6	452	22	75	—	7	35	—
	Luigi doppio, dall'anno 1785 in avanti.	4	22	15	244	53	55	—	17	51	—
	Detto semplice detto	2	11	7	622	26	75	—	8	55	—
Di Firenze	Zecchino ossia Gigliato	1	—	3	491	13	60	—	4	32	—
Di Genova	Doppia di 96 lire	7	13	25	193	89	75	—	29	55	—
	I suoi spezzati in proporzione.										
D' Italia	Pezzo di 40 lire	3	42	12	903	45	50	—	15	10	—
	Detto di 20 lire	1	51	6	452	22	75	—	7	35	—
Di Milano	Doppia	1	48	6	283	22	40	—	7	28	—
	Zecchino	1	—	3	491	13	60	—	4	32	—
Di Parma	Doppia	2	2	7	98	24	60	—	8	12	—
	Pezzo di 40 lire, dall'an. 1815 in avanti	3	42	12	903	45	50	—	15	10	—
	Detto di 20 lire detto	1	51	6	452	22	75	—	7	35	—
Del Piemonte e di Savoja	Doppia dell'anno 1787 ed antecedenti	2	37	9	134	32	20	—	10	44	—
	Pezzo di 80 lire, dall'an. 1821 in avanti	7	24	25	806	91	—	—	30	20	—
	Detto di 40 lire detto	3	42	12	903	45	50	—	15	10	—
	Detto di 20 lire, dall'an. 1816 in avanti	1	51	6	452	22	75	—	7	35	—
Di Roma	Doppia	1	34	5	469	19	40	—	6	28	—
	La sua metà in proporzione.										
	Zecchino	—	58 $\frac{3}{4}$	3	417	13	20	—	4	24	—
	La sua metà in proporzione.										

	QUALITÀ DELLE MONETE.	VAL. DI CIASCUN PEZZO					
		in nuove lire austriache			in moneta di convenzione a 20 fiorini il marco.		
	B. MONETE D' ARGENTO.	L.	C.	M.	F.	C.	$\frac{1}{5}$ C.
i Baviera	Crocione o delle due spade	6	60	—	2	12	—
i Bologna	Scudo della Madonna	6	17	—	2	3	2
	Scudo di 10 paoli	6	11	—	2	2	1
i Firenze	Francescone ossia Pisis	6	30	—	2	6	—
i Francia	Pezzo di 5 franchi	5	74	—	1	54	4
	» di 2 detti	2	29	6	—	45	4 $\frac{6}{10}$
	» di 1 franco	1	14	8	—	22	4 $\frac{8}{10}$
	» di $\frac{3}{4}$ detto	—	86	1	—	17	1 $\frac{1}{10}$
	» di $\frac{1}{2}$ detto	—	57	4	—	11	2 $\frac{4}{10}$
	» di $\frac{1}{4}$ detto	—	28	7	—	5	3 $\frac{7}{10}$
i Genova	Scudo nuovo	7	45	—	2	29	—
D' Italia	Pezzo di 5 lire	5	74	—	1	54	4
	» di 2 dette	2	29	6	—	45	4 $\frac{6}{10}$
	» di 1 lira	1	14	8	—	22	4 $\frac{8}{10}$
	» di $\frac{3}{4}$ detta	—	86	1	—	17	1 $\frac{1}{10}$
	» di $\frac{1}{2}$ detta	—	57	4	—	11	2 $\frac{4}{10}$
	» di $\frac{1}{4}$ detta	—	28	7	—	5	3 $\frac{7}{10}$
i Milano	Scudo	5	29	—	1	45	4
	La sua metà in proporzione.						
	Lira anteriore e posteriore all'anno 1778	—	88	—	—	17	3
	La sua metà in proporzione.						
i Modena	Scudo di Francesco III	6	37	—	2	7	2
	Scudo di Ercole III dell'anno 1782	6	43	—	2	8	3
i Parma	Ducato	5	77	—	1	55	2
	Pezzo di 5 lire, dall' anno 1815 in avanti	5	74	—	1	54	4
	» di 2 dette detto	2	29	6	—	45	4 $\frac{6}{10}$
	» di 1 lira detto	1	14	8	—	22	4 $\frac{8}{10}$
	» di $\frac{1}{2}$ detta detto	—	57	4	—	11	2 $\frac{4}{10}$
	» di $\frac{1}{4}$ detta detto	—	28	7	—	5	3 $\frac{7}{10}$

QUALITÀ DELLE MONETE.		VAL. DI CIASCUN PEZZO					
		in nuove lire austriache.			in moneta di convenzione a 20 fiorini il marco.		
	Seguono le monete d' argento.	*L.*	*C.*	*Mill.*	*F.*	*C.*	$\frac{1}{5}$ *C.*
Del Piemonte e di Savoja	Scudo	8	—	—	2	40	—
	Scudo nuovo di 5 lire, dall' anno 1816 in avanti.	5	74	—	1	54	4
Di Roma	Scudo di 10 paoli	6	11	—	2	2	1
Di Spagna	Pezza ossia Colonnato, vecchia e nuova	6	15	—	2	3	—
Di Venezia	Ducatone o Scudo della croce	7	65	—	2	33	—
	Giustina	6	73	—	2	14	3
	In tutte le provincie dipendenti dall' I. R. governo di Venezia e nelle provincie di Brescia, Bergamo e Crema. — Lirazza veneta ossia Petizza	—	68	—	—	13	3
	In tutte le provincie dipendenti dall' I. R. governo di Venezia e nelle provincie di Brescia, Bergamo e Crema. — Pezzo veneto di 15 soldi	—	33	—	—	6	3
	Nelle sole provincie dipendenti dall' I. R. governo di Venezia. — Pezzo di 2 lire provinciali	—	56	—	—	11	1
	Detto di 1 lira provinciale	—	28	—	—	5	3
	Detto di 30 soldi di nuovo conio.	—	75	—	—	15	—
	Detto di 20 soldi detto	—	50	—	—	10	—
	Detto di 10 soldi detto	—	25	—	—	5	—
	C. MONETE DI RAME.						
D' Italia	Pezzo di 5 centesimi	—	5	$7\frac{1}{2}$	—	1	$\frac{15}{20}$
	» di 3 centesimi	—	3	$4\frac{1}{2}$	—	—	$3\frac{9}{20}$
	» di 1 centesimo	—	1	$1\frac{1}{2}$	—	—	$1\frac{3}{20}$
Di Milano	Sesino	—	2	3	—	—	$2\frac{6}{20}$
	Quattrino	—	1	$1\frac{1}{2}$	—	—	$1\frac{3}{20}$

AVVERTENZE.

Prima. Tutte le monete d'oro indicate in questa tariffa debbono essere di giusto peso. Saranno considerate di giusto peso soltanto quelle monete le quali pesate coll' aggiunta di un grano dello zecchino austriaco, oppure coll' aggiunta di 58 centesimi di un grano metrico, arriveranno al peso precisato nella tariffa stessa.

Seconda. Le monete d' argento comprese in questa tariffa saranno accettate alle pubbliche casse, e da queste emesse secondo il valore ad esse attribuito nella stessa tariffa. I privati hanno l' obbligo di accettarle allo stesso valore.

Terza. I pezzi di 20 carantani detti di Montfort e quelli aventi la forma di un mezzo fiorino con figura quadrata in direzione obbliqua, già coniati in alcuni stati dell' Impero germanico, essendo da gran tempo fuori di corso, non saranno accettati ne' pagamenti.

Quarta. Tutte le monete d'oro e d'argento che non sono menzionate in questa tariffa, come anche le monete d'oro di non giusto peso, e così pure le monete d'oro e d'argento tosate, forate, logorate o danneggiate nell' impronto in modo che non sia più riconoscibile, non saranno accettate come monete ne' pagamenti che si fanno alle casse pubbliche, ma verranno acquistate come paste dalle II. RR. zecche e dagli uffici di concambio dell'oro e dell'argento a norma delle relative prescrizioni.

Vienna, il 1.° novembre 1823.

I. TAVOLA DI RIDUZIONE

delle nuove Lire austriache *in* Lire italiane *ed in* Moneta di convenzione, *sul dato che una lira austriaca di* 100 *centesimi equivale a* 87 *centesimi italiani ossia ad un pezzo di* 20 *carantani moneta di convenzione.*

Lire nuove austriache.		Lire italiane.				Moneta di convenzione.			
Lire.	Centesimi.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.	Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Parti 10.li di Pf.
—	01	—	00	8	7	—	—	–	8
—	02	—	01	7	4	—	—	1	6
—	03	—	02	6	1	—	—	2	4
—	04	—	03	4	8	—	—	3	2
—	05	—	04	3	5	—	1	–	–
—	06	—	05	2	2	—	1	–	8
—	07	—	06	0	9	—	1	1	6
—	08	—	06	9	6	—	1	2	4
—	09	—	07	8	3	—	1	3	2
—	10	—	08	7	0	—	2	–	–
—	11	—	09	5	7	—	2	–	8
—	12	—	10	4	4	—	2	1	6
—	13	—	11	3	1	—	2	2	4
—	14	—	12	1	8	—	2	3	2
—	15	—	13	0	5	—	3	–	–
—	16	—	13	9	2	—	3	–	8
—	17	—	14	7	9	—	3	1	6
—	18	—	15	6	6	—	3	2	4
—	19	—	16	5	3	—	3	3	2
—	20	—	17	4	0	—	4	–	–
—	21	—	18	2	7	—	4	–	8
—	22	—	19	1	4	—	4	1	6
—	23	—	20	0	1	—	4	2	4
—	24	—	20	8	8	—	4	3	2
—	25	—	21	7	5	—	5	–	–
—	26	—	22	6	2	—	5	–	8

Lire nuove austriache.		Lire italiane.				Moneta di convenzione.			
Lire.	Centesimi.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.	Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Parti 10.li di Pf.
——	27	——	23	4	9	——	5	1	6
——	28	——	24	3	6	——	5	2	4
——	29	——	25	2	3	——	5	3	2
——	30	——	26	1	0	——	6	–	–
——	31	——	26	9	7	——	6	–	8
——	32	——	27	8	4	——	6	1	6
——	33	——	28	7	1	——	6	2	4
——	34	——	29	5	8	——	6	3	2
——	35	——	30	4	5	——	7	–	–
——	36	——	31	3	2	——	7	–	8
——	37	——	32	1	9	——	7	1	6
——	38	——	33	0	6	——	7	2	4
——	39	——	33	9	3	——	7	3	2
——	40	——	34	8	0	——	8	–	–
——	41	——	35	6	7	——	8	–	8
——	42	——	36	5	4	——	8	1	6
——	43	——	37	4	1	——	8	2	4
——	44	——	38	2	8	——	8	3	2
——	45	——	39	1	5	——	9	–	–
——	46	——	40	0	2	——	9	–	8
——	47	——	40	8	9	——	9	1	6
——	48	——	41	7	6	——	9	2	4
——	49	——	42	6	3	——	9	3	2
——	50	——	43	5	0	——	10	–	–
——	51	——	44	3	7	——	10	–	8
——	52	——	45	2	4	——	10	1	6
——	53	——	46	1	1	——	10	2	4
——	54	——	46	9	8	——	10	3	2
——	55	——	47	8	5	——	11	–	–
——	56	——	48	7	2	——	11	–	8
——	57	——	49	5	9	——	11	1	6
——	58	——	50	4	6	——	11	2	4
——	59	——	51	3	3	——	11	3	2
——	60	——	52	2	0	——	12	–	–
——	61	——	53	0	7	——	12	–	8

LIRE NUOVE AUSTRIACHE.		LIRE ITALIANE.				MONETA DI CONVENZIONE.			
Lire.	Centesimi.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.	Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Parti 10.mi di Pf.
—	62	—	53	9	4	—	12	1	6
—	63	—	54	8	1	—	12	2	4
—	64	—	55	6	8	—	12	3	2
—	65	—	56	5	5	—	13	–	–
—	66	—	57	4	2	—	13	–	8
—	67	—	58	2	9	—	13	1	6
—	68	—	59	1	6	—	13	2	4
—	69	—	60	0	3	—	13	3	2
—	70	—	60	9	0	—	14	–	–
—	71	—	61	7	7	—	14	–	8
—	72	—	62	6	4	—	14	1	6
—	73	—	63	5	1	—	14	2	4
—	74	—	64	3	8	—	14	3	2
—	75	—	65	2	5	—	15	–	–
—	76	—	66	1	2	—	15	–	8
—	77	—	66	9	9	—	15	1	6
—	78	—	67	8	6	—	15	2	4
—	79	—	68	7	3	—	15	3	2
—	80	—	69	6	0	—	16	–	–
—	81	—	70	4	7	—	16	–	8
—	82	—	71	3	4	—	16	1	6
—	83	—	72	2	1	—	16	2	4
—	84	—	73	0	8	—	16	3	2
—	85	—	73	9	5	—	17	–	–
—	86	—	74	8	2	—	17	–	8
—	87	—	75	6	9	—	17	1	6
—	88	—	76	5	6	—	17	2	4
—	89	—	77	4	3	—	17	3	2
—	90	—	78	3	0	—	18	–	–
—	91	—	79	1	7	—	18	–	8
—	92	—	80	0	4	—	18	1	6
—	93	—	80	9	1	—	18	2	4
—	94	—	81	7	8	—	18	3	2
—	95	—	82	6	5	—	19	–	–
—	96	—	83	5	2	—	19	–	8

Lire nuove austriache.		Lire italiane.				Moneta di convenzione.			
Lire.	Centesimi.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.	Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Parti 10 ii di Pf.
—	97	—	84	3	9	—	19	1	6
—	98	—	85	2	6	—	19	2	4
—	99	—	86	1	3	—	19	3	2
1	00	—	87	0	0	—	20	–	–
2	00	1	74	0	0	—	40	–	–
3	00	2	61	0	0	1	—	–	–
4	00	3	48	0	0	1	20	–	–
5	00	4	35	0	0	1	40	–	–
6	00	5	22	0	0	2	—	–	–
7	00	6	09	0	0	2	20	–	–
8	00	6	96	0	0	2	40	–	–
9	00	7	83	0	0	3	—	–	–
10	00	8	70	0	0	3	20	–	–
11	00	9	57	0	0	3	40	–	–
12	00	10	44	0	0	4	—	–	–
13	00	11	31	0	0	4	20	–	–
14	00	12	18	0	0	4	40	–	–
15	00	13	05	0	0	5	—	–	–
16	00	13	92	0	0	5	20	–	–
17	00	14	79	0	0	5	40	–	–
18	00	15	66	0	0	6	—	–	–
19	00	16	53	0	0	6	20	–	–
20	00	17	40	0	0	6	40	–	–
21	00	18	27	0	0	7	—	–	–
22	00	19	14	0	0	7	20	–	–
23	00	20	01	0	0	7	40	–	–
24	00	20	88	0	0	8	—	–	–
25	00	21	75	0	0	8	20	–	–
26	00	22	62	0	0	8	40	–	–
27	00	23	49	0	0	9	—	–	–
28	00	24	36	0	0	9	20	–	–
29	00	25	23	0	0	9	40	–	–
30	00	26	10	0	0	10	—	–	–
31	00	26	97	0	0	10	20	–	–
32	00	27	84	0	0	10	40	–	–

Lire nuove austriache.		Lire italiane.				Moneta di convenzione.			
Lire.	Centesimi.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.	Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Parti 10.li di Pf.
33	00	28	71	0	0	11	—	–	–
34	00	29	58	0	0	11	20	–	–
35	00	30	45	0	0	11	40	–	–
36	00	31	32	0	0	12	—	–	–
37	00	32	19	0	0	12	20	–	–
38	00	33	06	0	0	12	40	–	–
39	00	33	93	0	0	13	—	–	–
40	00	34	80	0	0	13	20	–	–
41	00	35	67	0	0	13	40	–	–
42	00	36	54	0	0	14	—	–	–
43	00	37	41	0	0	14	20	–	–
44	00	38	28	0	0	14	40	–	–
45	00	39	15	0	0	15	—	–	–
46	00	40	02	0	0	15	20	–	–
47	00	40	89	0	0	15	40	–	–
48	00	41	76	0	0	16	—	–	–
49	00	42	63	0	0	16	20	–	–
50	00	43	50	0	0	16	40	–	–
51	00	44	37	0	0	17	—	–	–
52	00	45	24	0	0	17	20	–	–
53	00	46	11	0	0	17	40	–	–
54	00	46	98	0	0	18	—	–	–
55	00	47	85	0	0	18	20	–	–
56	00	48	72	0	0	18	40	–	–
57	00	49	59	0	0	19	—	–	–
58	00	50	46	0	0	19	20	–	–
59	00	51	33	0	0	19	40	–	–
60	00	52	20	0	0	20	—	–	–
61	00	53	07	0	0	20	20	–	–
62	00	53	94	0	0	20	40	–	–
63	00	54	81	0	0	21	—	–	–
64	00	55	68	0	0	21	20	–	–
65	00	56	55	0	0	21	40	–	–
66	00	57	42	0	0	22	—	–	–
67	00	58	29	0	0	22	20	–	–

Lire nuove austriache.		Lire italiane.				Moneta di convenzione.			
Lire.	Centesimi.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.	Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Parti 10.mi di Pf.
68	00	59	16	0	0	22	40	-	-
69	00	60	03	0	0	23	—	-	-
70	00	60	90	0	0	23	20	-	-
71	00	61	77	0	0	23	40	-	-
72	00	62	64	0	0	24	—	-	-
73	00	63	51	0	0	24	20	-	-
74	00	64	38	0	0	24	40	-	-
75	00	65	25	0	0	25	—	-	-
76	00	66	12	0	0	25	20	-	-
77	00	66	99	0	0	25	40	-	-
78	00	67	86	0	0	26	—	-	-
79	00	68	73	0	0	26	20	-	-
80	00	69	60	0	0	26	40	-	-
81	00	70	47	0	0	27	—	-	-
82	00	71	34	0	0	27	20	-	-
83	00	72	21	0	0	27	40	-	-
84	00	73	08	0	0	28	—	-	-
85	00	73	95	0	0	28	20	-	-
86	00	74	82	0	0	28	40	-	-
87	00	75	69	0	0	29	—	-	-
88	00	76	56	0	0	29	20	-	-
89	00	77	43	0	0	29	40	-	-
90	00	78	30	0	0	30	—	-	-
91	00	79	17	0	0	30	20	-	-
92	00	80	04	0	0	30	40	-	-
93	00	80	91	0	0	31	—	-	-
94	00	81	78	0	0	31	20	-	-
95	00	82	65	0	0	31	40	-	-
96	00	83	52	0	0	32	—	-	-
97	00	84	39	0	0	32	20	-	-
98	00	85	26	0	0	32	40	-	-
99	00	86	13	0	0	33	—	-	-
100	00	87	00	0	0	33	20	-	-
200	00	174	00	0	0	66	40	-	-
300	00	261	00	0	0	100	—	-	-

Lire nuove austriache.		Lire italiane.				Moneta di convenzione.			
Lire.	Centesimi.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.	Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Parti 10.li di Pf.
400	00	348	00	0	0	133	20	–	–
500	00	435	00	0	0	166	40	–	–
600	00	522	00	0	0	200	—	–	–
700	00	609	00	0	0	233	20	–	–
800	00	696	00	0	0	266	40	–	–
900	00	783	00	0	0	300	—	–	–
1000	00	870	00	0	0	333	20	–	–
2000	00	1740	00	0	0	666	40	–	–
3000	00	2610	00	0	0	1000	—	–	–
4000	00	3480	00	0	0	1333	20	–	–
5000	00	4350	00	0	0	1666	40	–	–
6000	00	5220	00	0	0	2000	—	–	–
7000	00	6090	00	0	0	2333	20	–	–
8000	00	6960	00	0	0	2666	40	–	–
9000	00	7830	00	0	0	3000	—	–	–
10000	00	8700	00	0	0	3333	20	–	–
20000	00	17400	00	0	0	6666	40	–	–
30000	00	26100	00	0	0	10000	—	–	–
40000	00	34800	00	0	0	13333	20	–	–
50000	00	43500	00	0	0	16666	40	–	–
60000	00	52200	00	0	0	20000	—	–	–
70000	00	60900	00	0	0	23333	20	–	–
80000	00	69600	00	0	0	26666	40	–	–
90000	00	78300	00	0	0	30000	—	–	–
100000	00	87000	00	0	0	33333	20	–	–
200000	00	174000	00	0	0	66666	40	–	–
300000	00	261000	00	0	0	100000	—	–	–
400000	00	348000	00	0	0	133333	20	–	–
500000	00	435000	00	0	0	166666	40	–	–
600000	00	522000	00	0	0	200000	—	–	–
700000	00	609000	00	0	0	233333	20	–	–
800000	00	696000	00	0	0	266666	40	–	–
900000	00	783000	00	0	0	300000	—	–	–
1000000	00	870000	00	0	0	333333	20	–	–

II. TAVOLA DI RIDUZIONE

Della Moneta di convenzione *in* Lire nuove austriache *ed in* Lire italiane, *sul dato che un pezzo di 20 carantani moneta di convenzione equivale ad una lira nuova austriaca ossia a 87 centesimi italiani.*

Moneta di convenzione.			Lire nuove austriache.				Lire italiane.			
Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.
—	—	1	—	01	2	5	—	01	0	8 75/100
—	—	2	—	02	5	0	—	02	1	7 50/100
—	—	3	—	03	7	5	—	03	2	6 25/100
—	1	-	—	05	0	0	—	04	3	5
—	2	-	—	10	0	0	—	08	7	0
—	3	-	—	15	0	0	—	13	0	5
—	4	-	—	20	0	0	—	17	4	0
—	5	-	—	25	0	0	—	21	7	5
—	6	-	—	30	0	0	—	26	1	0
—	7	-	—	35	0	0	—	30	4	5
—	8	-	—	40	0	0	—	34	8	0
—	9	-	—	45	0	0	—	39	1	5
—	10	-	—	50	0	0	—	43	5	0
—	11	-	—	55	0	0	—	47	8	5
—	12	-	—	60	0	0	—	52	2	0
—	13	-	—	65	0	0	—	56	5	5
—	14	-	—	70	0	0	—	60	9	0
—	15	-	—	75	0	0	—	65	2	5
—	16	-	—	80	0	0	—	69	6	0
—	17	-	—	85	0	0	—	73	9	5
—	18	-	—	90	0	0	—	78	3	0
—	19	-	—	95	0	0	—	82	6	5
—	20	-	1	00	0	0	—	87	0	0
—	21	-	1	05	0	0	—	91	3	5
—	22	-	1	10	0	0	—	95	7	0
—	23	-	1	15	0	0	1	00	0	5

Moneta di convenzione.			Lire nuove austriache.				Lire italiane.			
Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.
—	24	—	1	20	0	0	1	04	4	0
—	25	—	1	25	0	0	1	08	7	5
—	26	—	1	30	0	0	1	13	1	0
—	27	—	1	35	0	0	1	17	4	5
—	28	—	1	40	0	0	1	21	8	0
—	29	—	1	45	0	0	1	26	1	5
—	30	—	1	50	0	0	1	30	5	0
—	31	—	1	55	0	0	1	34	8	5
—	32	—	1	60	0	0	1	39	2	0
—	33	—	1	65	0	0	1	43	5	5
—	34	—	1	70	0	0	1	47	9	0
—	35	—	1	75	0	0	1	52	2	5
—	36	—	1	80	0	0	1	56	6	0
—	37	—	1	85	0	0	1	60	9	5
—	38	—	1	90	0	0	1	65	3	0
—	39	—	1	95	0	0	1	69	6	5
—	40	—	2	00	0	0	1	74	0	0
—	41	—	2	05	0	0	1	78	3	5
—	42	—	2	10	0	0	1	82	7	0
—	43	—	2	15	0	0	1	87	0	5
—	44	—	2	20	0	0	1	91	4	0
—	45	—	2	25	0	0	1	95	7	5
—	46	—	2	30	0	0	2	00	1	0
—	47	—	2	35	0	0	2	04	4	5
—	48	—	2	40	0	0	2	08	8	0
—	49	—	2	45	0	0	2	13	1	5
—	50	—	2	50	0	0	2	17	5	0
—	51	—	2	55	0	0	2	21	8	5
—	52	—	2	60	0	0	2	26	2	0
—	53	—	2	65	0	0	2	30	5	5
—	54	—	2	70	0	0	2	34	9	0
—	55	—	2	75	0	0	2	39	2	5
—	56	—	2	80	0	0	2	43	6	0
—	57	—	2	85	0	0	2	47	9	5
—	58	—	2	90	0	0	2	52	3	0

MONETA DI CONVENZIONE.			LIRE NUOVE AUSTRIACHE.				LIRE ITALIANE.			
Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.
——	59	–	2	95	0	0	2	56	6	5
1	—	–	3	00	0	0	2	61	0	0
2	—	–	6	00	0	0	5	22	0	0
3	—	–	9	00	0	0	7	83	0	0
4	—	–	12	00	0	0	10	44	0	0
5	—	–	15	00	0	0	13	05	0	0
6	—	–	18	00	0	0	15	66	0	0
7	—	–	21	00	0	0	18	27	0	0
8	—	–	24	00	0	0	20	88	0	0
9	—	–	27	00	0	0	23	49	0	0
10	—	–	30	00	0	0	26	10	0	0
11	—	–	33	00	0	0	28	71	0	0
12	—	–	36	00	0	0	31	32	0	0
13	—	–	39	00	0	0	33	93	0	0
14	—	–	42	00	0	0	36	54	0	0
15	—	–	45	00	0	0	39	15	0	0
16	—	–	48	00	0	0	41	76	0	0
17	—	–	51	00	0	0	44	37	0	0
18	—	–	54	00	0	0	46	98	0	0
19	—	–	57	00	0	0	49	59	0	0
20	—	–	60	00	0	0	52	20	0	0
21	—	–	63	00	0	0	54	81	0	0
22	—	–	66	00	0	0	57	42	0	0
23	—	–	69	00	0	0	60	03	0	0
24	—	–	72	00	0	0	62	64	0	0
25	—	–	75	00	0	0	65	25	0	0
26	—	–	78	00	0	0	67	86	0	0
27	—	–	81	00	0	0	70	47	0	0
28	—	–	84	00	0	0	73	08	0	0
29	—	–	87	00	0	0	75	69	0	0
30	—	–	90	00	0	0	78	30	0	0
31	—	–	93	00	0	0	80	91	0	0
32	—	–	96	00	0	0	83	52	0	0
33	—	–	99	00	0	0	86	13	0	0
34	—	–	102	00	0	0	88	74	0	0

MONETA DI CONVENZIONE.			LIRE NUOVE AUSTRIACHE.				LIRE ITALIANE.			
Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.
35	—	-	105	00	0	0	91	35	0	0
36	—	-	108	00	0	0	93	96	0	0
37	—	-	111	00	0	0	96	57	0	0
38	—	-	114	00	0	0	99	18	0	0
39	—	-	117	00	0	0	101	79	0	0
40	—	-	120	00	0	0	104	40	0	0
41	—	-	123	00	0	0	107	01	0	0
42	—	-	126	00	0	0	109	62	0	0
43	—	-	129	00	0	0	112	23	0	0
44	—	-	132	00	0	0	114	84	0	0
45	—	-	135	00	0	0	117	45	0	0
46	—	-	138	00	0	0	120	06	0	0
47	—	-	141	00	0	0	122	67	0	0
48	—	-	144	00	0	0	125	28	0	0
49	—	-	147	00	0	0	127	89	0	0
50	—	-	150	00	0	0	130	50	0	0
51	—	-	153	00	0	0	133	11	0	0
52	—	-	156	00	0	0	135	72	0	0
53	—	-	159	00	0	0	138	33	0	0
54	—	-	162	00	0	0	140	94	0	0
55	—	-	165	00	0	0	143	55	0	0
56	—	-	168	00	0	0	146	16	0	0
57	—	-	171	00	0	0	148	77	0	0
58	—	-	174	00	0	0	151	38	0	0
59	—	-	177	00	0	0	153	99	0	0
60	—	-	180	00	0	0	156	60	0	0
61	—	-	183	00	0	0	159	21	0	0
62	—	-	186	00	0	0	161	82	0	0
63	—	-	189	00	0	0	164	43	0	0
64	—	-	192	00	0	0	167	04	0	0
65	—	-	195	00	0	0	169	65	0	0
66	—	-	198	00	0	0	172	26	0	0
67	—	-	201	00	0	0	174	87	0	0
68	—	-	204	00	0	0	177	48	0	0
69	—	-	207	00	0	0	180	09	0	0

Moneta di convenzione.			Lire nuove austriache.				Lire italiane.			
Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.
70	—	—	210	00	0	0	182	70	0	0
71	—	—	213	00	0	0	185	31	0	0
72	—	—	216	00	0	0	187	92	0	0
73	—	—	219	00	0	0	190	53	0	0
74	—	—	222	00	0	0	193	14	0	0
75	—	—	225	00	0	0	195	75	0	0
76	—	—	228	00	0	0	198	36	0	0
77	—	—	231	00	0	0	200	97	0	0
78	—	—	234	00	0	0	203	58	0	0
79	—	—	237	00	0	0	206	19	0	0
80	—	—	240	00	0	0	208	80	0	0
81	—	—	243	00	0	0	211	41	0	0
82	—	—	246	00	0	0	214	02	0	0
83	—	—	249	00	0	0	216	63	0	0
84	—	—	252	00	0	0	219	24	0	0
85	—	—	255	00	0	0	221	85	0	0
86	—	—	258	00	0	0	224	46	0	0
87	—	—	261	00	0	0	227	07	0	0
88	—	—	264	00	0	0	229	68	0	0
89	—	—	267	00	0	0	232	29	0	0
90	—	—	270	00	0	0	234	90	0	0
91	—	—	273	00	0	0	237	51	0	0
92	—	—	276	00	0	0	240	12	0	0
93	—	—	279	00	0	0	242	73	0	0
94	—	—	282	00	0	0	245	34	0	0
95	—	—	285	00	0	0	247	95	0	0
96	—	—	288	00	0	0	250	56	0	0
97	—	—	291	00	0	0	253	17	0	0
98	—	—	294	00	0	0	255	78	0	0
99	—	—	297	00	0	0	258	39	0	0
100	—	—	300	00	0	0	261	00	0	0
200	—	—	600	00	0	0	522	00	0	0
300	—	—	900	00	0	0	783	00	0	0
400	—	—	1200	00	0	0	1044	00	0	0
500	—	—	1500	00	0	0	1305	00	0	0

Moneta di convenzione.			Lire nuove austriache.				Lire italiane.			
Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.	Lire.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.
600	—	–	1800	00	0	0	1566	00	0	0
700	—	–	2100	00	0	0	1827	00	0	0
800	—	–	2400	00	0	0	2088	00	0	0
900	—	–	2700	00	0	0	2349	00	0	0
1000	—	–	3000	00	0	0	2610	00	0	0
2000	—	–	6000	00	0	0	5220	00	0	0
3000	—	–	9000	00	0	0	7830	00	0	0
4000	—	–	12000	00	0	0	10440	00	0	0
5000	—	–	15000	00	0	0	13050	00	0	0
6000	—	–	18000	00	0	0	15660	00	0	0
7000	—	–	21000	00	0	0	18270	00	0	0
8000	—	–	24000	00	0	0	20880	00	0	0
9000	—	–	27000	00	0	0	23490	00	0	0
10000	—	–	30000	00	0	0	26100	00	0	0
20000	—	–	60000	00	0	0	52200	00	0	0
30000	—	–	90000	00	0	0	78300	00	0	0
40000	—	–	120000	00	0	0	104400	00	0	0
50000	—	–	150000	00	0	0	130500	00	0	0
60000	—	–	180000	00	0	0	156600	00	0	0
70000	—	–	210000	00	0	0	182700	00	0	0
80000	—	–	240000	00	0	0	208800	00	0	0
90000	—	–	270000	00	0	0	234900	00	0	0
100000	—	–	300000	00	0	0	261000	00	0	0
200000	—	–	600000	00	0	0	522000	00	0	0
300000	—	–	900000	00	0	0	783000	00	0	0
400000	—	–	1200000	00	0	0	1044000	00	0	0
500000	—	–	1500000	00	0	0	1305000	00	0	0
600000	—	–	1800000	00	0	0	1566000	00	0	0
700000	—	–	2100000	00	0	0	1827000	00	0	0
800000	—	–	2400000	00	0	0	2088000	00	0	0
900000	—	–	2700000	00	0	0	2349000	00	0	0
1000000	—	–	3000000	00	0	0	2610000	00	0	0

III. TAVOLA DI RIDUZIONE

***Delle* Lire italiane *in* Lire nuove austriache *ed in* Moneta di convenzione**, *sul dato che* 87 *centesimi equivalgono ad una lira nuova austriaca e ad un pezzo di* 20 *carantani moneta di convenzione.*

LIRE ITALIANE.		LIRE NUOVE AUSTRIACHE.			MONETA DI CONVENZIONE.			
Lire.	Centesimi.	Lire.	Centesimi.	Parti 87.ᵉ di C.	Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Parti 87.ᵉ di Pf.
—	01	—	01	13	—	—	—	80
—	02	—	02	26	—	—	1	73
—	03	—	03	39	—	—	2	66
—	04	—	04	52	—	—	3	59
—	05	—	05	65	—	1	—	52
—	06	—	06	78	—	1	1	45
—	07	—	08	4	—	1	2	38
—	08	—	09	17	—	1	3	31
—	09	—	10	30	—	2	—	24
—	10	—	11	43	—	2	1	17
—	11	—	12	56	—	2	2	10
—	12	—	13	69	—	2	3	3
—	13	—	14	82	—	2	3	83
—	14	—	16	8	—	3	—	76
—	15	—	17	21	—	3	1	69
—	16	—	18	34	—	3	2	62
—	17	—	19	47	—	3	3	55
—	18	—	20	60	—	4	—	48
—	19	—	21	73	—	4	1	41
—	20	—	22	86	—	4	2	34
—	21	—	24	12	—	4	3	27
—	22	—	25	25	—	5	—	20
—	23	—	26	38	—	5	1	13
—	24	—	27	51	—	5	2	6
—	25	—	28	64	—	5	2	86
—	26	—	29	77	—	5	3	79

Lire italiane.		Lire nuove austriache.			Moneta di convenzione.			
Lire.	Centesimi.	Lire.	Centesimi.	Parti 87.e di C.	Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Parti 87.e di Pf.
—	27	—	31	3	—	6	–	72
—	28	—	32	16	—	6	1	65
—	29	—	33	29	—	6	2	58
—	30	—	34	42	—	6	3	51
—	31	—	35	55	—	7	–	44
—	32	—	36	68	—	7	1	37
—	33	—	37	81	—	7	2	30
—	34	—	39	7	—	7	3	23
—	35	—	40	20	—	8	–	16
—	36	—	41	33	—	8	1	9
—	37	—	42	46	—	8	2	2
—	38	—	43	59	—	8	2	82
—	39	—	44	72	—	8	3	75
—	40	—	45	85	—	9	–	68
—	41	—	47	11	—	9	1	61
—	42	—	48	24	—	9	2	54
—	43	—	49	37	—	9	3	47
—	44	—	50	50	—	10	–	40
—	45	—	51	63	—	10	1	33
—	46	—	52	76	—	10	2	26
—	47	—	54	2	—	10	3	19
—	48	—	55	15	—	11	–	12
—	49	—	56	28	—	11	1	5
—	50	—	57	41	—	11	1	85
—	51	—	58	54	—	11	2	78
—	52	—	59	67	—	11	3	71
—	53	—	60	80	—	12	–	64
—	54	—	62	6	—	12	1	57
—	55	—	63	19	—	12	2	50
—	56	—	64	32	—	12	3	43
—	57	—	65	45	—	13	–	36
—	58	—	66	58	—	13	1	29
—	59	—	67	71	—	13	2	22
—	60	—	68	84	—	13	3	15
—	61	—	70	10	—	14	–	8

Lire italiane		Lire nuove austriache.			Moneta di convenzione.			
Lire.	Centesimi.	Lire.	Centesimi.	Parti 87.^e di C.	Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Parti 87.^e di Pf.
—	62	—	71	23	—	14	1	1
—	63	—	72	36	—	14	1	81
—	64	—	73	49	—	14	2	74
—	65	—	74	62	—	14	3	67
—	66	—	75	75	—	15	—	60
—	67	—	77	1	—	15	1	53
—	68	—	78	14	—	15	2	46
—	69	—	79	27	—	15	3	39
—	70	—	80	40	—	16	—	32
—	71	—	81	53	—	16	1	25
—	72	—	82	66	—	16	2	18
—	73	—	83	79	—	16	3	11
—	74	—	85	5	—	17	—	4
—	75	—	86	18	—	17	—	84
—	76	—	87	31	—	17	1	77
—	77	—	88	44	—	17	2	70
—	78	—	89	57	—	17	3	63
—	79	—	90	70	—	18	—	56
—	80	—	91	83	—	18	1	49
—	81	—	93	9	—	18	2	42
—	82	—	94	22	—	18	3	35
—	83	—	95	35	—	19	—	28
—	84	—	96	48	—	19	1	21
—	85	—	97	61	—	19	2	14
—	86	—	98	74	—	19	3	7
—	87	1	00	—	—	20	—	—
—	88	1	01	13	—	20	—	80
—	89	1	02	26	—	20	1	73
—	90	1	03	39	—	20	2	66
—	91	1	04	52	—	20	3	59
—	92	1	05	65	—	21	—	52
—	93	1	06	78	—	21	1	45
—	94	1	08	4	—	21	2	38
—	95	1	09	17	—	21	3	31
—	96	1	10	30	—	22	—	24

Lire italiane.		Lire nuove austriache.			Moneta di convenzione.			
Lire.	Centesimi.	Lire.	Centesimi.	Parti 87.e di C.	Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Parti 87.e di Pf.
—	97	1	11	43	—	22	1	17
—	98	1	12	56	—	22	2	10
—	99	1	13	69	—	22	3	3
1	00	1	14	82	—	22	3	83
2	00	2	29	77	—	45	3	79
3	00	3	44	72	1	8	3	75
4	00	4	59	67	1	31	3	71
5	00	5	74	62	1	54	3	67
6	00	6	89	57	2	17	3	63
7	00	8	04	52	2	40	3	59
8	00	9	19	47	3	3	3	55
9	00	10	34	42	3	26	3	51
10	00	11	49	37	3	49	3	47
11	00	12	64	32	4	12	3	43
12	00	13	79	27	4	35	3	39
13	00	14	94	22	4	58	3	35
14	00	16	09	17	5	21	3	31
15	00	17	24	12	5	44	3	27
16	00	18	39	7	6	7	3	23
17	00	19	54	2	6	30	3	19
18	00	20	68	84	6	53	3	15
19	00	21	83	79	7	16	3	11
20	00	22	98	74	7	39	3	7
21	00	24	13	69	8	2	3	3
22	00	25	28	64	8	25	2	86
23	00	26	43	59	8	48	2	82
24	00	27	58	54	9	11	2	78
25	00	28	73	49	9	34	2	74
26	00	29	88	44	9	57	2	70
27	00	31	03	39	10	20	2	66
28	00	32	18	34	10	43	2	62
29	00	33	33	29	11	6	2	58
30	00	34	48	24	11	29	2	54
31	00	35	63	19	11	52	2	50
32	00	36	78	14	12	15	2	46

Lire italiane.		Lire nuove austriache.			Moneta di convenzione.			
Lire.	Centesimi.	Lire.	Centesimi.	Parti 87.e di C.	Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Parti 87.e di Pf.
33	00	37	93	9	12	38	2	42
34	00	39	08	4	13	1	2	38
35	00	40	22	86	13	24	2	34
36	00	41	37	81	13	47	2	30
37	00	42	52	76	14	10	2	26
38	00	43	67	71	14	33	2	22
39	00	44	82	66	14	56	2	18
40	00	45	97	61	15	19	2	14
41	00	47	12	56	15	42	2	10
42	00	48	27	51	16	5	2	6
43	00	49	42	46	16	28	2	2
44	00	50	57	41	16	51	1	85
45	00	51	72	36	17	14	1	81
46	00	52	87	31	17	37	1	77
47	00	54	02	26	18	—	1	73
48	00	55	17	21	18	23	1	69
49	00	56	32	16	18	46	1	65
50	00	57	47	11	19	9	1	61
51	00	58	62	6	19	32	1	57
52	00	59	77	1	19	55	1	53
53	00	60	91	83	20	18	1	49
54	00	62	06	78	20	41	1	45
55	00	63	21	73	21	4	1	41
56	00	64	36	68	21	27	1	37
57	00	65	51	63	21	50	1	33
58	00	66	66	58	22	13	1	29
59	00	67	81	53	22	36	1	25
60	00	68	96	48	22	59	1	21
61	00	70	11	43	23	22	1	17
62	00	71	26	38	23	45	1	13
63	00	72	41	33	24	8	1	9
64	00	73	56	28	24	31	1	5
65	00	74	71	23	24	54	1	1
66	00	75	86	18	25	17	–	84
67	00	77	01	13	25	40	–	80

Lire italiane.		Lire nuove austriache.			Moneta di convenzione.			
Lire.	Centesimi.	Lire.	Centesimi.	Parti 87.e di C.	Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Parti 87.e di Pf.
68	00	78	16	8	26	3	–	76
69	00	79	31	3	26	26	–	72
70	00	80	45	85	26	49	–	68
71	00	81	60	80	27	12	–	64
72	00	82	75	75	27	35	–	60
73	00	83	90	70	27	58	–	56
74	00	85	05	65	28	21	–	52
75	00	86	20	60	28	44	–	48
76	00	87	35	55	29	7	–	44
77	00	88	50	50	29	30	–	40
78	00	89	65	45	29	53	–	36
79	00	90	80	40	30	16	–	32
80	00	91	95	35	30	39	–	28
81	00	93	10	30	31	2	–	24
82	00	94	25	25	31	25	–	20
83	00	95	40	20	31	48	–	16
84	00	96	55	15	32	11	–	12
85	00	97	70	10	32	34	–	8
86	00	98	85	5	32	57	–	4
87	00	100	00	—	33	20	–	—
88	00	101	14	82	33	42	3	83
89	00	102	29	77	34	5	3	79
90	00	103	44	72	34	28	3	75
91	00	104	59	67	34	51	3	71
92	00	105	74	62	35	14	3	67
93	00	106	89	57	35	37	3	63
94	00	108	04	52	36	—	3	59
95	00	109	19	47	36	23	3	55
96	00	110	34	42	36	46	3	51
97	00	111	49	37	37	9	3	47
98	00	112	64	32	37	32	3	43
99	00	113	79	27	37	55	3	39
100	00	114	94	22	38	18	3	35
200	00	229	88	44	76	37	2	70
300	00	344	82	66	114	56	2	18

Lire italiane.		Lire nuove austriache.			Moneta di convenzione.			
Lire.	Centesimi.	Lire.	Centesimi.	Parti 87.ª di C.	Fiorini.	Carantani.	Pfennig.	Parti 87.ª di Pf.
400	00	459	77	1	153	15	1	53
500	00	574	71	23	191	34	1	1
600	00	689	65	45	229	53	-	36
700	00	804	59	67	268	11	3	71
800	00	919	54	2	306	30	3	19
900	00	1034	48	24	344	49	2	54
1000	00	1149	42	46	383	8	2	2
2000	00	2298	85	5	766	17	-	4
3000	00	3448	27	51	1149	25	2	6
4000	00	4597	70	10	1532	34	-	8
5000	00	5747	12	56	1915	42	2	10
6000	00	6896	55	15	2298	51	-	12
7000	00	8045	97	61	2681	59	2	14
8000	00	9195	40	20	3065	8	-	16
9000	00	10344	82	66	3448	16	2	18
10000	00	11494	25	25	3831	25	-	20
20000	00	22988	50	50	7662	50	-	40
30000	00	34482	75	75	11494	15	-	60
40000	00	45977	01	13	15325	40	-	80
50000	00	57471	26	38	19157	5	1	13
60000	00	68965	51	63	22988	30	1	33
70000	00	80459	77	1	26819	55	1	53
80000	00	91954	02	26	30651	30	1	73
90000	00	103448	27	51	34482	45	2	6
100000	00	114942	52	76	38314	10	2	26
200000	00	229885	05	65	76628	21	-	52
300000	00	344827	58	54	114942	31	2	78
400000	00	459770	11	43	153256	42	1	17
500000	00	574712	64	32	191570	52	3	43
600000	00	689655	17	21	229885	3	1	69
700000	00	804597	70	10	268199	14	-	8
800000	00	919540	22	86	306513	24	2	34
900000	00	1034482	75	75	344827	35	-	60
1000000	00	1149425	28	64	383141	45	2	86

(N.° 22.) *Tassa personale e tasse per l'esercizio delle arti e del commercio ridotte a nuova moneta.*

1.° novembre 1823.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione del § 18 della sovrana patente 1.° novembre 1823, colla quale venne introdotto un nuovo sistema monetario in questo regno lombardo-veneto, prescrivente che dal giorno della sua promulgazione in avanti tutte le rendite dello stato si abbiano da ridurre e da esigere nella nuova valuta, si deduce a pubblica notizia che la tassa personale competente all'imperiale regio erario, la quale, come fu pubblicato colla notificazione governativa 14 settembre p.° p.°, n.° 32104-2663 P., dovrà essere nell'anno camerale 1824 esatta nella stessa misura che fu riscossa nel corrente anno, cioè in lire 3. 20 italiane per ciascun individuo collettabile, viene ragguagliata nella nuova valuta a lire tre e centesimi sessantotto, lire 3. 68, e sarà esatta in questa misura.

Il pagamento delle tasse per l'esercizio delle arti e del commercio si effettuerà in nuova valuta a norma della tariffa ragguagliata posta a piedi della presente.

Le imperiali regie delegazioni provinciali disporranno quanto occorre per l'esecuzione.

Milano, il 1.° novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

TARIFFA pel pagamento delle tasse per l'esercizio delle arti e del commercio.

GLASSI.		Grado 1.°		Grado 2.°		Grado 3.°	
		Lir.	*Cent.*	*Lir.*	*Cent.*	*Lir.*	*Cent.*
		287	36	201	15	137	93
		229	89	160	92	114	94
PRIMA		183	91	137	93	91	95
		137	93	91	95	68	97
		91	95	68	97	45	98
		137	93	....	....	....	....
Ricevitori dell' imposta diretta	provinciali	....	....	91	95	....	....
		....	....	....	....	68	97
		28	74	....	....	....	....
	comunali	....	....	13	79	....	....
		....	....	....	....	6	90
		103	45	86	21	57	47
		86	21	68	97	45	98
SECONDA		74	71	57	47	36	78
		57	47	36	78	20	69
		39	08	20	69	13	79
		57	47	45	98	34	48
		45	98	34	48	22	99
TERZA		40	23	28	74	17	24
		32	18	20	69	13	79
		22	99	17	24	9	20
		45	98	34	48	22	99
		40	23	28	74	17	24
QUARTA		28	74	22	99	13	79
		22	99	17	24	10	34
		17	24	11	49	8	05
		40	23	28	74	17	24
		27	59	20	69	13	79
QUINTA		22	99	17	24	11	49
		18	39	13	79	9	20
		13	79	9	20	6	90
		91	95	68	97	34	48
		80	46	57	47	28	74
SESTA		57	47	40	23	22	99
		40	23	28	74	18	39
		28	74	18	39	13	79
		13	79	11	49	8	05
		11	49	8	05	6	90
SETTIMA		8	05	6	90	5	75
		6	90	5	75	4	60
		4	60	3	45	2	30

(N.° 23.) *Tariffe dei dazj d'entrata, d'uscita e di transito ragguagliate colla nuova moneta.*

1.° novembre 1823.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Prescrivendo la sovrana patente del primo novembre di quest' anno sulla nuova monetazione del regno lombardo-veneto che tutte le rendite dello stato si esigeranno nella nuova valuta, si deduce a pubblica notizia che i dazj d' entrata, d' uscita e di transito attualmente in vigore dal giorno della pubblicazione della presente saranno esatti secondo la quì unita tariffa disposta in ordine alfabetico e comprendente le precedenti parziali tariffe ragguagliate colle nuove monete.

Milano, il 1.° novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

COLLEZIONE ALFABETICA

delle vigenti tariffe d' entrata, d' uscita e di transito coi rispettivi diritti ridotti in lire austriache.

AVVERTENZE.

1. Il dazio d' entrata è dovuto e si percepisce sul peso netto quando nella tariffa non è espressamente dichiarata la percezione a peso lordo.

   Il dazio d' uscita si paga indistintamente a peso brutto, sia o non sia indicato il modo dell' applicazione.

2. Le merci, la cui importazione non è concessa che per uso e consumo esclusivo de' particolari mediante una speciale licenza dell' imperiale regio governo, e così pure quelle, la cui esportazione non può verificarsi senza apposito permesso governativo, sono nella presente collezione contraddistinte colla parola « *proibita* » posta nella colonna del dazio d' entrata e rispettivamente d' uscita di contro al rispettivo articolo. Il dazio d' entrata e d' uscita espresso immediatamente sotto la parola « *proibita* » si avrà da esigere nel caso di concessione ottenuta come sopra.

3. Le merci di composizione mista di oggetti vietati e permessi in commercio si considerano come proibite per l' entrata tanto nel caso che le parti principali appartengano a materie proibite, quanto se le parti accessorie proibite sorpassino in valore le parti principali non proibite. Nel caso opposto le accennate merci si ammettono all' introduzione.

4. In massima è da ritenersi per ragione del dazio imposto sul carico delle bestie d' attiraglio, che la portata d' ogni bestia da tiro è stata computata di 5 centinaja di Vienna, corrispondenti a quintali metrici 2,80.

   Trasportandosi per la via d' acqua generi tariffati in ragione d' un tanto per ogni bestia da tiro, si esigerà per ogni quintale metrico un terzo del dazio prescritto per ogni bestia da tiro.

Nel caso che i detti generi vengano portati da un cavallo o da altra bestia da soma, si pagherà per ogni cavallo o bestia da soma la metà del dazio fissato per ogni bestia da tiro. Il sesto di questo dazio si avrà da esigere se simili generi sono condotti da un uomo con carretto a mano o portati sulle spalle.

5. Le suppellettili nuove ed usate, come pure biancheria usata, forniture da letto nuove ed usate, le vesti ed abiti usati che portano seco i viaggiatori, e parimente le vesti ed abiti nuovi che hanno presso di sè i viaggiatori stranieri sono esenti dal pagamento del dazio tanto nell' introduzione, quanto nell' uscita, semprechè detti articoli siano stati riconosciuti proporzionati al proprio bisogno ed adattati al proprio uso e condizione. Lo stesso è da osservarsi riguardo agli scialli usati e fazzoletti ad uso di scialli, in quanto siano proprj alla foggia di vestire all' orientale e che corrispondano al più stretto bisogno.

   Si accorda parimente ai forestieri che intendono di stabilirsi nello stato la libera introduzione dei mobili ed utensili che sono adattati alle loro circostanze, quando ne abbiano preventivamente presentata una specifica ed ottenuto il permesso d' introduzione dall' autorità competente.

6. Riguardo al commercio tra l' Ungheria (compresa anche la Transilvania) e le altre provincie della monarchia austriaca viene stabilito che le merci provenienti dall' Ungheria, per le quali nella presente non si trova indicato un dazio d' entrata particolare, se sono di permessa importazione pagano la metà, e se sono di quelle poste fuori di commercio, la sesta parte del dazio fissato per l' importazione dall' estero.

   Le merci che dalle altre provincie austriache sortono all' Ungheria, se nella presente non è fissato per le medesime un dazio particolare, sono soggette al pagamento del dazio stabilito per l' uscita all' estero.

   Per provare la nazionalità d' una merce ungherese basterà che la medesima sia accompagnata da una bolletta d' uscita dall' Ungheria in cui sia aggiunta al rispettivo articolo l' espressione: *ungherese*.

Diritti pei manifesti, licenze, ecc., tasse di magazzinaggio e per apposizione di piombi, suggelli e bolli, ridotti alla nuova moneta di lire austriache.

	Lire.	Cent.
1. Pel diritto di manifesto si paga,		
Se vale per uno o due colli .... lir.	—	45
——— tre o quattro colli .... »	—	89
——— qualsivoglia maggior quantità........... »	1	33
2. Per ogni licenza principale d'ammasso per traffico......... »	1	77
3. Per ogni licenza di giro per ammasso .... »	—	89
4. Per ogni taglio di bolletta o licenza non ispecificata si continua a pagare oltre il dazio, se ha luogo .... »	—	11
5. Per ogni taglio di ritorno .... »	—	11
6. Per la tassa del magazzinaggio (dopo il primo mese gratuito) si pagheranno per ogni quintale di peso e per ogni collo di qualunque sorta anche minore di un quintale, per ciascun mese anche soltanto incominciato .... »	—	46
Annotazione. Questa tassa dovrà esigersi nel caso ancora che le mercanzie consegnate nei magazzini fossero riconosciute guaste, e che il valore di esse fosse inferiore all' importare della tassa medesima.		
Dopo un anno dal giorno dell' arrivo la mercanzia dovrà essere ritirata dai magazzini mediante la suddetta retribuzione, e non ritirandola, dovrà pagarsi la tassa già maturata. Tale prescrizione vale allo spirar del secondo, del terzo e d' ogni altro anno susseguente, continuando la mercanzia a restare depositata.		
7. Per ciascun piombo da apporsi ai colli di mercanzie estere di transito o spediti con manifesto si esigeranno indistintamente tanto nelle dogane interne, che di confine .... »	—	17
8. Pei suggelli o marchette apposti alle mercanzie destinate per uscita all' estero si pagheranno per ogni collo, qualunque ne sia il numero .... »	—	09
9. Per simili apposti ai generi destinati a circolazione, qualunque egualmente sia il numero di essi, per ogni collo .... »	—	05
10. Per ogni lamina di rame da apporsi alle mercanzie si pagheranno .... »	—	07

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
A							
Abbigliamenti. *V. Merci ed articoli d' abbigliamento.*							
Abiti. *V. Vesti.*							
Acciarini. *V. Armi.*							
Acciajo. *V. Ferro.*							
Acciughe. *V. Pesci all' art. Salpe, naselli, ecc.*							
Aceto comune nelle botti . . . . *per*	*quintale peso sporco*	1	96	4	—	08	9
—— —— per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	–	—	08	9
—— di lusso preparato con erbe, frutti, ecc. per servirsene ne' cibi, *per fiasco*	. . . .	—	30	–	—	01	3
—— *simile* per l' Ungheria . . . . *idem*	. . . .	—	—	–	—	01	3
—— aromatico che non sia ad uso di condimento di cibi. *V. Profumeria.*							
Acidi. *V. Spiriti.*							
Acqua di Colonia e di fiori d' arancio . . . »	*libbra p. s.*	1	07	1	—	04	5
Acquavite, spirito di vino, il così detto *Franzbranntwein* e *Lagerbranntwein*, e la feccia di acquavite distillata . . . . »	*quint. p. s.*	26	78	6	1	60	7
—— *simili* per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	–	1	60	7
Acque distillate. *V. Essenza di punch.*							
—— d' odore. *V. Profumeria.*							
—— minerali in fiaschi, bottiglie e casse indistintamente (1). . . . . »	*idem*	3	21	4	—	26	8
Adraganti, gomma. *V. Gomme d' uso nelle arti.*							
Agarico e fungo di sambuco . . . . »	*idem*	18	75	–	1	56	2
—— minerale. *V. Creta montana.*							
Agata, calcedonio e diaspro greggi. . . . . . »	*libbra*	—	80	4	—	06	7
—— *simili* con politura . . . . *per ogni lira del rispettivo valore*	. . . .	—	10	–	—	—	4
—— *simili* ridotti in opere = come = *Chincaglierie.*							

(1) Se le acque minerali sono introdotte in bottiglie o brocche non incassate, per cui sia difficile di poterle pesare, il dazio si paga in ragione di lire 8. 42 per ogni 100 fiaschi; ritenuto in complesso che 100 bottiglie di dette acque diano libbre 262.

Le acque minerali nella loro circolazione fra l' Ungheria e le altre provincie austriache non pagano alcun dazio.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m	lire.	c.	m.
Aghi da cucire indistintamente........ *per*	*libbra*	10	71	4	—	22	3
Aglio...........................»	*quintale*	1	60	7	—	13	4
—— ungherese ....»	*idem*	1	29	5	—	13	4
—— per l' Ungheria.................»	*idem*	—	—	-	—	13	4
Agnelli e capretti. *V. Bestiame.*							
Alabastro greggio....................»	*idem*	—	53	6	—	22	3
——— con politura ....*per ogni lira del rispettivo valore.*	....	—	10	-	—	—	4
——— ridotto in opere (eccettuate quelle da scultore e da tagliapietre tassate a parte = come = *Chincaglierie.*							
——— in opere da scultore e da tagliapietre. *V. Lavori da scultore e da tagliapietre.*							
Alberi, arbusti, piante e simili vivi da piantare, tranne i polloni o piantine di luppoli ....*per ogni bestia da cui è tirato il carico* (1)	....	—	36	-	—	12	5
Alga = come = *Paglia.*							
Alloro, foglie d' alloro. *V. Bacche d'alloro.*							
Allume senza distinzione ....»	*quint. p. s.*	9	64	3	—	40	2
——— ungherese ....»	*idem*	1	07	1	—	40	2
——— di piuma.......................»	*idem*	1	60	7	—	06	7
Aloè senza distinzione ....»	*idem*	26	78	6	—	89	3
—— legno. *V. Legni medicinali.*							
Alveari colle api vive.......*per cadauno.*	....	—	15	-	1	50	—
——— *detti* per l' Ungheria..... *idem*...	....	—	—	-	—	06	3
——— con cera e miele. *V. Miele.*							
Amatita..........................»	*quintale*	3	75	-	—	15	6
Ambra gialla, succino o elettro greggio in pezzi del peso minore di grossi metrici 1,75.................»	*idem*	21	42	8	1	78	6
—— *simili* in pezzi del peso di grossi metrici 1,75 e più............»	*libbra*	10	71	4	—	44	6
—— ridotta in opere tanto legate che non legate = come = *Chincaglierie.*							
—— grigia e nera ....»	*oncia*	6	85	7	—	57	1

(1) Trasportandosi per la via d' acqua questo o qualunque altro genere, nel quale il dazio è fissato in ragione di un tanto per ogni bestia da tiro, si avrà da esigere per ogni quintale metrico un terzo del dazio fissato per ogni bestia da tiro. Nel caso che detti generi vengano portati da un cavallo o da altra bestia da soma, si pagherà per ogni cavallo o bestia da soma la metà del dazio fissato per ogni bestia da tiro. Il sesto di questo dazio si avrà da esigere se simili generi sono condotti da un uomo con carretto a mano o portati sulle spalle.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lire.	c.	m.	DAZIO d' uscita. lire.	c.	m.
Amido . . . . *per*	*quint. p. s.*	10	71	4	—	22	3
Ancore. *V. Ferro ridotto in opere grosse.*							
Anguille. *V. Pesci.*							
Anici . . . . »	*idem*	3	21	4	—	26	8
—— stellati . . . . »	*idem*	17	14	3	—	71	4
Animali imbalsamati (1) = come = *Pitture.*							
—— o bestie che sogliono esporsi alla vista del pubblico (2) . . . *per ogni lira del rispettivo valore.*	. . . .	—	20	—	—	—	4
Anime (gomma). *V. Gomme medicinali.*							
Anitre. *V. Volatili domestici.*							
Antimonio crudo e purificato, come pure regolo d' antimonio . . . . »	*idem*	8	03	6	—	22	3
—— *simile* ungherese . . . . »	*idem*	2	00	9	—	22	3
Arancia (scorze d'). *V. Scorze di cedro.*							
—— (il frutto). *V. Melagrane.*							
Aratri. *V. Ferro ridotto in opere grosse.*							
Argento (3) in verghe, in lastre, in grana; argento di filati o stoffe abbruciate o sfilate, paste d' argento e rottami d' argento usato . . . . »	*libbra*	—	17	9	*proibita*		
—— dall' Ungheria	. . . .	*esente*			—	—	—
—— per l' Ungheria	. . . .	—	—	—	*esente*		
—— Filo d' argento, lamette, lustrini, fogliette, filati, galloni, cordoni, fiocchi, trine e simili d' argento fino, come anche argento battuto in piccoli fogli . . . . *per ogni lira del rispettivo valore.*	. . . .	*proibita* —	60	—	—	—	4
—— battuto in fogli lunghi più di metrici diti 7, atomi 2 ¹/₂, e larghi più di metrici diti 6, atomi 2 ¹/₄, non compreso il libretto . . . . »	*idem*	2	58	9	1	07	1
—— vasellame ed utensili lisci, tirati al martello, ossia battuti e di							

(1) Vedi il disposto nell' annotazione alla rubrica *Pitture* applicabile anche a quest' articolo.

(2) Se sono destinati per collezioni private, non pagano per l' entrata che l' uno per cento del loro valore, quando però vengano introdotti col previo permesso del governo.

Se appartengono a pubblici stabilimenti, sono esenti dal pagamento del dazio d' entrata.

(3) È proibita tanto l' importazione, quanto l' esportazione dell' argento *fulminante.*

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO					
		d'entrata.			d'uscita.		
		lire.	c.	m	lire.	c.	m.
Argento = *Continuazione.* getto, indorati e senza doratura, come tondi o piatti, posate, candellieri, caffettiere, zuppiere ed altre simili manifatture grosse di argento, nelle quali il valore dell'opera sia inferiore a quello del metallo.................... *per*	*libbra*	64	28	6	1	33	9
——— tutte le altre manifatture d'argento comprese quelle legate in argento, oppure con riporti d'argento od ornate d'argento = come = *Chincaglierie.*							
——— macinato = come = *Filo, lamette, lustrini, ecc. d'argento.*							
Argento vivo. *V. Mercurio.*							
Argilla (1).............*per ogni bestia da cui è tirato il carico.*	....	—	07	5	—	02	5
——— inglese. *V. Terre per majolica.*							
Aringhe. *V. Pesci all' articolo Salpe, naselli, ecc.*							
Armi (2) d'ogni specie e parti componenti le medesime ad uso privato e militare, cioè fucili, schioppi, pistoni, moschettoni, archibugi rigati per tirare al bersaglio, pistole, terzaruoli, canne da schioppo e da pistola, acciarini, sciabole, spade, lame da sciabola e da spada, come pure fioretti e lame da fioretti.... *per ogni lira del rispettivo valore.*	....	—	20	—	—	—	4
Arnesi (3) mobili, masserizie di casa usate e nuove. *V. ai rispettivi articoli il dazio particolarmente stabilito per le differenti specie di esse.*							
Arrac e rum in botti ....»	*quint. p. s.*	71	51	8	1	49	6
——— ——— in bottiglie, casse o ceste.»	*idem*	53	57	1	1	11	6

(1) Pel trasporto dell' argilla per la via d'acqua vedi l'annotazione all' articolo *Alberi, piante, ecc.*

(2) Armi ad uso militare non si possono esportare senza previa licenza.

(3) Le suppellettili nuove ed usate che seco portano i viaggiatori per uso proprio e che sono adattate ai loro bisogni ed alla condizione loro, sono esenti da dazio sì nell' entrata che nell' uscita. Si accorda parimente ai forestieri che intendono di stabilirsi nello stato la libera introduzione dei mobili ed utensili che sono adattati alle loro circostanze, quando ne abbiano preventivamente presentata una specifica, ed ottenuto il permesso d' introduzione dall' autorità competente.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Arsenico, minerale d' arsenico, come pure arsenico detto veleno per le mosche, cobalto e minerale di cobalto (1) . . . *per*	*quint. p. s.*	6	69	6	—	55	8
Articoli d' abbigliamento. *V. Merci ed articoli d' abbigliamento.*							
Asini. *V. Bestiame.*							
Assa. *V. Gomme e resine medicinali.*							
Assette da spazzola. *V. Mercerie.*							
Astucci di cartone. *V. Carta e cartoni in opere.*							
Avena. *V. Grani.*							
Avignone (grana). *V. Grana d'Avignone.*							
Avorio, denti d' elefante intieri, in pezzi o in tavolette . . . . »	*quintale*	6	42	8	2	67	9
—— in lavori o manifatture. *V. Chincaglierie.*							
—— Raschiature d' avorio . . . . »	*quint. p. s.*	3	83	9	—	15	6
Azzurro montano. } *V. Colori.*							
—— e rosso di Berlino. } *V. Colori.*							
—— regio. } *V. Colori.*							
—— minerale. } *V. Colori.*							
B							
Baccalà e merluzzo. *V. Pesci all' art. Salpe, naselli, ecc.*							
Bacche o coccole e foglie d' alloro . . . . . . »	*idem*	5	62	5	—	15	6
—— di ginepro . . . . »	*idem*	—	80	4	—	13	4
Bachi da seta (semenza di). *V. Semenza.*							
Badili. *V. Ferro ridotto in opere grosse.*							
Balena (osso di). *V. Osso di balena.*							
—— (bianco di). *V. Spermaceti.*							
Balsamo senza distinzione, come balsamo del Copai, balsamo della Mecca, balsamo del Perù, balsamo del Tolù . . . . »	*libbra p. s.*	2	14	3	—	08	9
Bambagia ad uso d' imbottire detta ovata. *V. Cotone in manifatture non miste.*							
Bambagine. *V. Manifatture di cotone.*							
Banda, tola, latta di ferro nera. } *V. Ferro.*							
—— di ferro bianca. } *V. Ferro.*							

(1) Qualora venisse introdotto *regolo di cobalto calcinato*, non si esigerà che il dazio d' entrata di centesimi 53. 6 per quintale. Si userà però tutta l' avvertenza, affinchè sotto questa denominazione non s' introduca cobalto od arsenico.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m	lire.	c.	m.
Banda = *Continuazione.*							
—— d' ottone. *V. Ottone.*							
—— di rame cilindrata. *V. Rame.*							
—— in manifatture non verniciate. *V. Ferro in opere ordinarie da chiavajuolo.*							
—— in manifatture verniciate. *V. Chincaglierie.*							
Barbi. *V. Pesci all' art. Gobbi, capogrossi, ecc.*							
Barboni. *V. Pesci all' art. Branzini, boseghe, ecc.*							
Bastoni di legno. *V. Canne d' India.*							
Battifuoco. *V. Ferro ridotto in opere grosse.*							
Bedelio (gomma). *V. Gomme per medicina.*							
Belletto. *V. Colori.*							
Berrette di feltro. *V. Cappelli di feltro.*							
—— di filugello, bavella, roccadino. *V. Filugello sotto Seta.*							
—— di lana. *V. Panni ordinarj sotto Lana.*							
—— di paglia. *V. Merci ed articoli di abbigliamento.*							
—— di pelle = come = *Manifatture da guantajo o da pellicciajo.*							
—— di seta. *V. Seta in manifatture.*							
Bestiame (1).							
Agnelli e capretti . . . *per cadauno*	. . . .	—	22	5	—	22	5
—— —— per l'Ungheria. *idem*	. . . .	—	—	–	—	05	–
Asini . . . . *idem*	. . . .	—	75	–	1	50	–
—— dall' Ungheria . . . . . . *idem*	. . . .	—	37	5	1	50	–
—— per l' Ungheria . . . . . *idem*	. . . .	—	—	–	—	12	5
Buoi e tori . . . . *idem*	. . . .	6	—	–	6	—	–
—— —— dalle altre provincie per l' Ungheria . . . . *idem*	. . . .	—	—	–	—	50	–

(1) Il bestiame, che proveniente dall' Ungheria passa le altre provincie della monarchia per andare all' estero, paga il dazio suindicato; e qualora si volesse tradurre nuovamente all' estero quel bestiame che fosse stato introdotto dall' Ungheria o dall' estero, e per cui si avesse già pagato il diritto di entrata, in tal caso è conceduto d' imputare nel pagamento del dazio d' esportazione il dazio d' entrata già pagato, quando la parte possa provare colla rispettiva bolletta tale effettuato pagamento.

Il bestiame da macello proveniente dall' Ungheria colla destinazione per le altre provincie della monarchia austriaca paga l' intero dazio d' entrata indicato nella presente per l' introduzione dall' estero.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m	*lire.*	c.	m.
Bestiame = *Continuazione.*							
Cavalli senza differenza, *per cadauno*	....	4	50	–	9	—	–
—— dall' Ungheria e dalla Transilvania....... *idem*	....	2	25	–	—	—	–
—— per l' Ungheria e Transilvania .... *idem*	....	—	—	–	—	37	5
Muli.................... *idem*	....	3	—	–	6	—	–
—— dall' Ungheria....... *idem*	....	1	50	–	6	—	–
—— per l' Ungheria ..... *idem*	....	—	—	–	—	50	–
(1) Pecore, montoni, capre, caproni e castrati.. *idem*	....	—	45	–	—	45	–
——— *detti* per l'Ungheria *idem*	....	—	—	–	—	05	–
Porchetti da latte......... *idem*	....	—	08	8	—	08	8
——— per l' Ungheria ... *idem*	....	—	—	–	—	01	3
Porci ingrassati (2)....... *idem*	....	2	25	–	2	25	–
———— per l' Ungheria.. *idem*	....	—	—	–	—	18	8
Porci non ingrassati, compresi i così detti temporali o siano quelli al di sotto d'un anno *idem*	....	—	75	–	—	75	–
——— per l'Ungheria. ... *idem*	....	—	—	–	—	07	5
(3) Vacche e vitelli al di là di un anno, manzetti e civetti . *idem*	....	3	—	–	3	—	–
——— per l' Ungheria ... *idem*	....	—	—	–	—	25	–
Vitelli al di sotto d'un anno. *idem*	....	1	05	–	1	05	–
——— per l' Ungheria ... *idem*	....	—	—	–	—	05	–
Biacca ossia cerussa .... *per*	*quint. p. s.*	27	85	7	—	58	–
Biancheria usata. *V. Annotazione all' art. Vesti ed abiti.*							
Bindelli e galloni di lino e canapa. *V. Lino.*							
——— *simili* di lana. *V. Lana.*							

(1) Conducendo all' estero pecore colla lana, cioè non tosate, si pagheranno come diritto di esportazione della lana centesimi 15 per ogni pecora, oltre il dazio d' uscita stabilito quì sopra.

Lo stesso diritto di centesimi 15 si pagherà per ogni pecora lanuta che sorte a pascolare nell' estero, o che vi ritorna dai pascoli interni.

(2) Per porci ingrassati s' intendono quelli atti al macello e più specialmente quelli il cui peso eccede libbre 100 di Vienna, corrispondenti a metriche libbre 56.

(3) Per le vacche ed i vitelli che s' introducono non per macellarli, ma per allevarli ad altro uso, oppure per cavarne il latte, si paga solamente il quarto del suindicato dazio d' introduzione, semprechè si produca un certificato delle rispettive autorità locali comprovante il numero ed il bisogno di essi. Detti certificati sono da ritirarsi dagli uffizj ove si paga il dazio per essere uniti ai rispettivi conti di essi.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Birra in botti .... *per*	*quint. p. s.*	4	28	6	—	08	9
—— in fiaschi .... *per fiasco*	....	*proibita* —	90	-	—	01	3
Biscotto. *V. Pane.*							
——— dolce = come = *Confettura.*							
Bismutte ossia marchesetta .... »	*quintale*	64	28	6	1	33	9
Bissate. *V. Pesci all' art. Calamari.*							
Bollini. *V. Paste.*							
Bolo armeno. *V. Terre coloranti.*							
Borace .... »	*quint. p. s.*	13	39	3	2	23	2
Bordure di paglia. *V. Merci ed articoli d' abbigliamento.*							
Bozzoli di seta. *V. Seta.*							
Branzini, boseghe. *V. Pesci.*							
Bronzo. *V. Ottone vecchio, ecc.*							
——— in manifatture. *V. Chincaglierie.*							
Budelli, cioè budelli di pecora ecc. *per ogni lira del rispettivo valore*	....	—	01	-	—	20	-
——— per l' Ungheria ...... *idem*......	....	—	—	—	—	—	4
——— salati di pesce .... »	*idem*	3	21	4	—	26	8
Buoi. *V. Bestiame.*							
Butirro fresco e salato .... »	*idem*	5	62	5	—	46	9
——— —— ungherese .... »	*idem*	2	81	2	—	46	9
——— —— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	46	9
——— cotto, grasso d' oca e grasso di porco ossia strutto .... »	*idem*	6	69	6	—	55	8
——— —— ungherese .... »	*idem*	3	34	8	—	55	8
——— —— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	55	8
C							
Caccao e mondiglie di caccao .... »	*quintale*	75	—	—	1	56	2
Caffè .... »	*idem*	75	—	—	1	56	2
—— illegittimo, falso o surrogato, come caffè di cicoria, di cipero e simili ..... »	*quint. p. s.*	*proibita*			—	44	6
Calamari. *V. Pesci.*							
Calamita non legata .... *per ogni lira del rispettivo valore*	....	—	10	-	—	—	4
——— legata = come = *Chincaglierie.*							
Calce (1) *per ogni bestia da cui è tirato il carico*	....	—	10	-	—	30	-
—— per l' Ungheria	....	*esente*					

(1) Pel trasporto della calce per la via d' acqua vedi l' annotazione all' articolo *Alberi, piante, ecc.*

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Calcedonio. *V. Agata.*							
Calze di filugello, di bavella, di roccadino. *V. Filugello sotto Seta.*							
—— di cotone. *V. Cotone* } *in manifatture.*							
—— di lana. *V. Lana* } *in manifatture.*							
—— di lino. *V. Lino* } *in manifatture.*							
—— di seta. *V. Seta* } *in manifatture.*							
Campane senza distinzione . . . . *per*	*quintale*	*proibita*					
		321	42	9	2	23	2
Campeggio. *V. Legni per tintorie.*							
Campioni (1) di merci destinati per l' imitazione ad uso delle arti e professioni, *per ogni lira del rispettivo valore*	. . . .	—	01	—	—	—	4
Canapa greggia non pettinata. . . . . »	*quint. p. s.*	1	07	1	*proibita*		
					21	42	8
—— —— diretta all' Ungheria . . . . . »	*idem*	—	—	—	—	44	6
—— pettinata . . . . »	*idem*	4	01	8	32	14	2
—— —— diretta all' Ungheria . . . . . »	*idem*	—	—	—	—	67	—
—— Filo di canapa. } *V. Lino.*							
—— in erba colle radici. } *V. Lino.*							
—— in manifatture. } *V. Lino.*							
—— Stoppa di canapa. *V. Stoppa.*							
Candele di sevo. *V. Sevo.*							
—— di cera. *V. Cera.*							
—— di spermaceti ossia di grasso di balena = come = *Candele di cera.*							
Candellieri d' argento. *V. Argento.*							
—— di ferro. *V. Ferro in opere grosse.*							
—— d'ottone e di tombacco. *V. Ottone.*							
Canfora . . . . »	*libbra p. s.*	—	08	9	—	04	5
Canne da pipa. *V. Mercerie.*							
—— d' India non montate, *per ogni lira del rispettivo valore*	. . . .	—	20	—	—	—	4
—— montate, come pure bambus e bastoni di legno con pomo e puntale e senza . . . . *idem* . . .	. . . .	*proibita*					
		—	60	—	—	—	4

(1) Per campioni s' intendono quei pezzi di merci o manifatture che per sè stessi non possono servire ad alcun altro uso, fuorchè a quello di campione. Se questi formano un intero che da sè solo può esser atto ad uso diverso dal predetto, come per esempio i fazzoletti ecc., e se fanno parte di mercanzie la di cui importazione è vietata, allora non potranno introdursi sotto il titolo di campioni che in un pezzo per cadauna specie, e ciò soltanto previa licenza del governo e pel canale di una dogana, pagando a titolo di dazio il 20 per 100 dell' effettivo loro valore. I campioni ad uso dei pubblici stabilimenti sono esenti dal dazio d' entrata, come lo sono i modelli.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lire	c.	m.	DAZIO d' uscita. lire	c.	m.
Canne = *Continuazione.*							
—— da lavori d' intreccio (canne per seggiole) . . . . *per*	*quint. p. s.*	11	78	6	—	49	1
—— per pettini da tessitore . . . . »	*idem*	—	53	6	—	22	3
—— comuni, canne di palude = come = *Paglia.*							
—— da schioppo e da pistola. *V. Armi.*							
Cannella. . . . . »	*libbra p. s.*	5	35	7	—	11	2
—— bianca (corteccia di). *V. Cortecce per medicina.*							
—— gariofilata o garofanata. *V. Cassia lignea.*							
Cantarelle o cantaridi. . . . . »	*idem*	—	33	5	—	06	7
Capelli. . . . . »	*idem*	2	67	9	—	22	3
—— ridotti in manifatture da parrucchiere. *V. Lavori da parrucchiere.*							
Cappelli di castoro . . . . *per cadauno*	. . . .	*proibita* 9	—	—	—	06	3
—— d' ogni altra qualità di feltro, e berrette di feltro. . . . . . *idem*. .	. . . .	*proibita* 1	80	—	—	01	3
—— *simili* ungheresi . . . . *idem*. .	. . . .	—	30	—	—	01	3
—— Ritagli di cappello . . . . »	*quintale*	*proibita*			—	89	3
—— —— *detti* dall' Ungheria . . . . . . »	*idem*	21	42	8	—	89	3
—— di paglia, di legno e di cortecce d' albero. *V. Merci ed articoli d' abbigliamento.*							
Capperi . . . . »	*quint. p. s.*	13	39	3	—	55	8
Capre e caproni. } *V. Bestiame.*							
Capretti. } *V. Bestiame.*							
Caprioli, cervi e camosci. *V. Salvaggiume.*							
Caratteri per istampare o ad uso di tipografia = come = *Composizioni di metalli ignobili.*							
—— *detti* vecchi non più atti all' uso di tipografia = come = *Ottone vecchio.*							
—— matrici di detti caratteri. *V. Matrici.*							
Carbone di legna (1). . *per ogni bestia da cui è tirato il carico*	. . . .	—	22	5	2	25	—

(1) In tutte le provincie ove non è concessa l' esportazione delle legne senza la licenza, il carbon vegetabile non potrà parimente esportarsi se non dopo d' averne ottenuto il permesso.

In quanto al trasporto del carbone per la via d' acqua vedi l' annotazione all' articolo *Alberi*, *piante*, ecc.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Carbone = *Continuazione.*							
—— di legna per l'Ungheria, *per ogni bestia da cui è tirato il carico*	....	—	—	–	—	10	–
—— fossile .... *idem*.....	....	—	06	3	—	06	3
—— per l'Ungheria	....	—	—	–	—	01	3
—— ad uso di disegnare = come = *Droghe non nominate a parte, lett.* b.							
Carciofi. *V. Legumi ed erbaggi.*							
Cardamomo senza distinzione col guscio e senza .... *per*	*libbra*	—	26	8	—	04	5
Cardi.............................. »	*quintale*	1	60	7	—	67	–
Carmino. *V. Colori.*							
Carne fresca........................ »	*quint. p. s.*	—	35	7	—	15	6
—— insaccata, come salami, salsicce, lucaniche e simili............. »	*idem*	64	28	6	1	33	9
—— *simile* dall'Ungheria............ »	*idem*	16	07	1	1	33	9
—— —— per l'Ungheria.......... »	*idem*	—	—	–	—	67	–
—— salata, nella salamoja, fumicata... »	*idem*	13	39	3	—	55	8
—— *simile* per l'Ungheria.......... »	*idem*	—	—	–	—	55	8
Carobe di Dalmazia (frutto dell'albero detto di Giuda) = come = *Medicinali non nominati a parte.*							
Carpioni d'acqua dolce. *V. Pesci all'art. Gobbi, capograssi, ecc.*							
Carpioni marini. *V. Pesci all'art. Branzini, boseghe, ecc.*							
Carri ordinarj e slitte rurali, cioè pel trasporto di grani, fieno, legna, ecc., e parimente carri e barre di commercio, cioè destinati al trasporto di mercanzie, *per ogni lira del ris. val.*	....	—	05	–	—	—	4
—— tutti gli altri carri, slitte, carrozze, sedie, carrettini e simili... *idem.*	....	—	20	–	—	—	4
Carrube............................ »	*idem*	2	14	3	—	08	9
Carta (1) da scrivere e da stampare ordinaria (Concept — e Kanzley — Papier) di qualunque forma, qualità e denominazione, tanto con colla che senza colla, compresa la carta da musica tanto rigata, quanto non rigata; carta da invogli; carta per forme; carta asciugante; carta di seta e quella ad uso dei battiloro; carta bianca detta elefante....... »	*quintale*	40	17	8	—	55	8
—— *simile* ungherese .... »	*idem*	8	75	–	—	55	8

(1) E proibita l'importazione della carta da fumo ad use d'uccidere gl'insetti.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lire.	c.	m.	DAZIO d'uscita. lire.	c.	m.
Carta = *Continuazione.*							
—— fina (*Postpapier*) e la così detta velina tanto con colla che senza colla, di qualunque forma, qualità e denominazione, compresa anche la carta per ventagli, quella ad uso di disegnare e per le stampe d'incisioni in rame, come pure carta di colore non lisciata ad uso di disegnare, nominata anche carta naturale . . . . *per*	*quintale*	107	14	3	2	23	2
—— colorata, liscia e fiorata o stampata a varj colori, come pure dorata od inargentata, vellutata, bambagina, non meno che la così detta carta *turchese* e quella colorata a pennello . . . . »	*idem*	*proibita*					
		241	07	1	1	67	4
—— pesta in opere (*Papier mâché*) ornate di pitture o d'argento o d'oro fino = come = *Chincaglierie.*							
—— pesta in opere d'ogni altra qualità = come = *Mercerie.*							
—— rigata semplicemente o punteggiata a colori ad uso di ricamare. *V. Immagini o figure stampate, ecc.*							
—— Cartacce o così dette *maculature* . . . »	*idem*	—	26	8	*proibita*		
					5	35	7
—— —— per l'Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	08	9
—— Carte da giuoco (1) . . . *per dozzina*	. . . .	*proibita*					
		5	40	—	—	03	8
—— —— geografiche e topografiche (2). »	*idem*	40	17	8	3	34	8
—— Carta e cartoni ridotti in opere, come astucci, ecc. . . . . . . *per ogni lira del rispettivo valore*	. . . .	*proibita*					
		—	60	—	—	—	4
—— Cartoni . . . . »	*idem*	10	71	4	2	67	9
—— —— per l'Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	22	3
—— —— per soppressar panni . . . . . »	*idem*	1	87	5	—	78	1
—— Immagini stampate o disegnate sulla carta. *V. Immagini.*							

(1) In quanto alla circolazione delle carte da giuoco (di fabbricazione nazionale) tra il regno lombardo-veneto e le altre provincie della monarchia austriaca dovrà osservarsi quanto prescrive la sovrana patente del 15 marzo 1818.

(2) Le piante in disegno ad uso dell'imperiale regio militare sono da daziarsi come le carte geografiche e topografiche.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Carta = *Continuazione.*							
—— Libri. *V. Libri.*							
—— Tappezzerie di carta. *V. Tappezzerie.*							
Cartamo per tinte. *V. Colori.*							
Cascami di seta. *V. Filugello sotto Seta.*							
Cascarilla (cortecce). *V. Cortecce per medicina.*							
Cassette da viaggio per bottiglie con assortimenti e senza. *V. Mercerie.*							
Cassia in canna . . . . per	*libbra*	—	26	8	—	02	2
—— lignea, ossia cannella gariofilata o garofanata . . . . »	*libbra p. s.*	—	58	—	—	02	2
—— garofanata (cortecce di). *V. Cortecce per medicina.*							
—— (fiori di). *V. Fiori.*							
Castagne e marroni . . . . »	*quint. p. s.*	1	60	7	—	13	4
—— —— ungheresi . . . . »	*idem*	—	80	4	—	13	4
Castori e lontre . . . . »	*libbra*	—	80	4	—	02	2
Castorio senza distinzione . . . . »	*idem*	5	89	3	—	49	1
Castrati. *V. Bestiame.*							
Catene di ferro. *V. Ferro ridotto in opere grosse.*							
Catrame. *V. Pece.*							
Cavalletti di ferro. *V. Detto.*							
Cavalli. *V. Bestiame.*							
Caviale. *V. Uova di storione.*							
Cavoli freschi e salati. *V. Legumi ed erbaggi freschi ed acconciati.*							
Cazze, cazzuole di ferro. *V. Ferro ridotto in opere grosse.*							
Ceci. *V. Grani e legumi.*							
Cedri. *V. Limoni.*							
Cedro (scorze di). *V. Scorze di cedro.*							
—— dette confettate. *V. Confetture.*							
Ceneri (1), cenere comune tanto domestica che raccolta nei boschi, cenere di sermenti, cenere ricotta delle fabbriche di sapone e ad uso di concime, come pure cenere di carbon fossile »	*quint. p. s.*	—	02	2	*proibita*		
—— *simili* dall'Ungheria . . . . »	*idem*	—	02	2	—	—	—
—— —— per l'Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	02	2

(1) Qualora in vista di particolari circostanze fosse da accordarsi l'uscita delle ceneri, in tal caso si dovrà invocarne il permesso dell'imp. regia camera aulica generale. Il governo è autorizzato ad accordare il permesso per l'uscita della cenere ricotta delle fabbriche di sapone e ad uso di concime.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Ceneri di rame, di piombo, di stagno o d'altri metalli.................... *per*	*quint. p. s.*	9	37	5	—	78	1
Cera gialla non imbiancata (1).........»	*idem*	13	39	3	26	78	6
—— *simile* per l'Ungheria ....»	*idem*	—	—	—	2	23	2
—— bianca od imbiancata ....»	*idem*	64	28	6	6	42	8
—— *simile* per l'Ungheria ....»	*idem*	—	—	—	2	67	9
—— lavorata, come candele di cera, torce e simili, come pure cera molle colorata.......................»	*libbra*	1	51	8	—	02	2
—— lavorata in figure. *V. Figure o statue di marmo, ecc.*							
—— lacca..........................»	*idem*	*proibita* 6	42	8	—	04	5
Cervi, caprioli. *V. Salvaggiume.*							
Cerussa. *V. Biacca.*							
Ceste di legno. *V. Legname.*							
China (radice). *V. Radice di china.*							
Chinachina. *V. Cortecce medicinali.*							
Chincaglierie, cioè ogni sorta di lavori d'oro e d'argento (2), d'agata, d'alabastro, di diaspro, di cristallo e di altre pietre; come pure d'avorio, di madreperla, di tartaruga e simili, come non meno tutte le manifatture legate in oro od in argento, oppure ornate d'oro o d'argento con pitture od altro; lavori di composizione, manifatture lastrate d'oro o d'argento (*Argent-haché* e *Argent-plaqué*); manifatture di bronzo, di smalto od inverniciate, e così pure manifatture composte di varie materie, le cui parti principali appartengono già per sè stesse agli oggetti posti fuori di commercio; finalmente ogni sorta di oriuoli, eccettuati quelli di legno con movimento di metallo o di legno nominati a parte............ *per ogni lira del rispettivo valore.*	....	*proibita* —	60	—	—	—	4
Chiodi o brocche di garofano, o garofano fiore»	*libbra p. s.*	3	75	—	—	08	9
——— di ferro. *V. Ferro ridotto in opere grosse.*							

(1) La cera gialla proveniente dall'Ungheria continua ad esser soggetta al dazio d'entrata suindicato.

(2) Tranne il vasellame ed altri consimili lavori massicci d'argento, pei quali vedi sotto argento l'articolo *Vasellame ed utensili.*

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m	*lire.*	c.	m.
Chiodi d'ottone. *V. Ottone.*							
——— di rame. *V. Rame.*							
Cibi preparati, come gelatine di carne e di ossa, pasticci freddi, ecc... *per ogni lira del rispettivo valore.*	....	—	20	—	—	—	4
Cicoria (caffè di). *V. Caffè illegittimo.*							
——— (radici di). *V. Radici comuni.*							
Cinabro. *V. Colori.*							
Cinguattole. *V. Pesci all'art. Branzini, ecc.*							
Cioccolato .... *per*	*libbra*	*proibita* 11	25	—	—	08	9
Ciottoli = come = *Pietre da fabbrica.*							
Cipero (caffè di). *V. Caffè illegittimo.*							
Cipolle .... »	*quint. p. s.*	2	14	3	—	17	9
——— ungheresi .... »	*idem*	1	69	6	—	17	9
——— per l'Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	17	9
——— di fiori = come = *Semi.*							
Citriuoli freschi ed in concia. *V. Legumi ed erbaggi freschi ed acconciati.*							
Civetti. *V. Bestiame.*							
Cobalto. *V. Arsenico.*							
Cocciniglia. *V. Colori.*							
Coccole d'alloro. *V. Bacche d'alloro.*							
Colla comune .... »	*quintale*	13	39	3	—	55	8
——— di pesce .... »	*libbra*	—	80	4	—	06	7
Colloquintida .... »	*libbra p. s.*	—	26	8	—	04	5
Colofonia. *V. Pece.*							
Colori e materie coloranti, cioè:							
Azzurro montano .... »	*idem*	1	07	1	—	04	5
——— e rosso di Berlino .... »	*quint. p. s.*	*proibita* 482	14	3	3	34	8
——— minerale .... »	*liblra p. s.*	—	64	7	—	02	2
——— regio .... »	*idem*	4	01	8	—	33	5
Belletto rosso (1)... *per ogni lira del rispettivo valore.*	....	*proibita* —	60	—	—	—	4
Carmino .... »	*oncia p. s.*	6	85	7	—	28	6
Cartamo per tinte, zaffrone (2)... »	*quint. p. s.*	6	69	6	1	11	6
Cinabro senza distinzione .... »	*idem*	*proibita* 562	50	—	3	90	6
——— dall'Ungheria.......... »	*idem*	93	75	—	3	90	6

(1) L'importazione del *belletto bianco* è proibita, e non si concede il permesso d'introdurlo neppure per uso particolare de' privati.

(2) Resta proibita l'introduzione del così detto *fluminel*, specie di fiore, col quale si può facilmente ingannare a motivo della sua somiglianza col cartamo e col zafferano.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Colori = *Continuazione.*							
Cocciniglia (1) . . . . *per*	*libbra p. s.*	—	84	8	—	35	7
Curcuma in radici . . . . »	*quint. p. s.*	2	14	3	5	35	7
——— *simili* macinate . . . . »	*idem*	53	57	1	1	11	6
Giallo regio, giallo minerale ossia imperiale, giallo d' Olanda e giallo di Napoli . . . . »	*idem*	13	39	3	1	11	6
Inchiostro della China, colore di seppia, come pure ogni altro colore ridotto ad uso di miniature »	*libbra p. s.*	5	35	7	—	22	3
Indaco e guado senza distinzione . »	*quint. p. s.*	120	53	6	10	04	5
Lacca . . . . »	*idem*	241	07	1	6	69	6
——— in lagrime, in palle o globi, o grumi e in tavolette . . . . »	*idem*	88	39	3	2	45	5
Laccamuffa . . . . »	*idem*	5	35	7	—	89	3
Minio . . . . »	*idem*	15	—	-	—	31	2
Nero di Francoforte e nero per le stampe d' incisioni in rame . . . . »	*idem*	10	71	4	—	44	6
Nero di fumo, tuzia ed ogni altra sorta di fuliggine senza distinzione . . . . »	*idem*	2	67	9	—	22	3
Oltremare . . . . »	*oncia p. s.*	8	57	1	—	35	7
Oriana o terra oriana . . . . »	*quint. p. s.*	8	03	6	3	34	8
Oricello crudo . . . . »	*idem*	2	67	9	1	11	6
——— preparato (persio) . . . . . . »	*idem*	40	17	8	1	11	6
Radici di robbia . . . . »	*idem*	6	69	6	3	34	8
——— *dette* macinate . . . . »	*idem*	21	42	8	—	89	3
——— per l'Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	-	—	55	8
Rosso detto di Vienna o rosso di Offenheimer . . . . »	*libbra p. s.*	21	42	8	—	44	6
simile per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	-	—	44	6
Saffra, zaffera, compresavi zaffera soprafina e smaltino da usarsi coll' amido, e soluzione di smaltino . . . . »	*quint. p. s.*	*proibita* 128	57	1	—	89	3
Tornasole . . . . »	*libbra*	1	07	1	—	02	2
Verdegiglio . . . . »	*quint. p. s.*	26	78	6	2	23	2
Verde montano . . . . »	*idem*	*proibita* 160	71	4	1	11	6
simile ungherese . . . . »	*idem*	11	16	1	1	11	6
Verderame non cristallizzato o comune »	*quintale*	26	78	6	2	23	2
detto cristallizzato . . . . »	*libbra*	2	00	9	—	06	7

(1) È vietata l' importazione del così detto *silvester*, ch' è una qualità di cocciniglia contraffatta o falsificata con una specie di terra.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m	lire.	c.	m.
Colori = *Continuazione.*							
Vernice o colore dell' America settentrionale (materia colorante atta a preservare l' oggetto coloritone contro l'attacco del fuoco) *per*	*quint. p. s.*	10	71	4	—	45	–
—— dall' Ungheria......... »	*idem*	5	36	3	—	—	–
—— per l' Ungheria......... »	*idem*	—	—	–	—	45	–
Colori e materie coloranti non nominati a parte ...*per ogni lira del rispett. valore.*	....	—	05	–	—	—	4
Coltelli grandi ordinarj. *V. Ferro in opere grosse.*							
—— d' altre qualità. *V. Ferro in opere minute.*							
Comino........................... »	*idem*	3	21	4	—	13	4
Compassi di ferro. *V. Ferro ridotto in opere minute.*							
Composizioni di metalli ignobili (1) ridotte in lamette, lustrini, fogliette, filati, galloni, cordoni, fiocchi, trine e simili di Lione, ossia d' oro o d' argento falso, come pure velo d' oro o d' argento falso detto anche di Lione ..*per ogni lira del rispettivo valore.*	....	*proibita*					
		—	60	–	—	—	4
———— macinate per dorare od inargentare in falso, compreso l' involto immediato della merce.................. »	*liblra*	1	07	1	—	08	9
———— Oro cantarino............ »	*idem*	—	67	–	—	02	2
Conchiglie. *V. Minerali.*							
———— commestibili. *V. Ostriche.*							
———— delle perle ossia madreperla greggia.......................... »	*quintale*	13	39	3	1	11	6
Concime (letame) (2) ...*per ogni bestia da cui è tirato il carico.*	....	—	02	5	—	60	–
—— per l' Ungheria.......... *idem*	....	—	—	–	—	01	3

(1) Le composizioni di metalli ignobili gregge, in pani, in barre, in lama, banda e rotoli, come pure le limature e raschiature di dette composizioni saranno da trattarsi come ottone greggio, in pani e barre; ottone in banda, lama e rotoli; ottone in ischegge, in polvere.

(2) Il gesso destinato a concimare si considera nell' introduzione come il concime stesso, quando sia provato con certificati della rispettiva autorità che deve esclusivamente servire al suddetto uso.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lire.	c.	m.	DAZIO d'uscita. lire.	c.	m.
Confettura fina e ordinaria o comune, come anche frutta, semi e radici confette e rivestite di zucchero senza distinzione.... *per ogni lira del rispett. valore.*	....	*proibita* —	60	—	—	—	4
——— Scorze d' arancia e di cedro confette con zucchero, come pure zucchero d' orzo bianco e giallo.................. *per*	*libbra p. s.*	1	07	1	—	02	2
Conserve o gelatine di frutta cotte senza zucchero indistintamente ...... »	*quint. p. s.*	5	35	7	—	22	3
——— di frutta fatte con zucchero = come = *Confettura.*							
Conterie. *V. Vetri.*							
Contrajerva o vincetossico (radice di). *V. Radici fine.*							
Copal (resina) *V. Gomme per arti.*							
Coperte (1) da letto, coperte da cavallo, gualdrappe — come = *Vesti ed abiti.*							
Copparosa verde, azzurra, bianca. *V. Vitrioli.*							
Coppelle e loro coperchi. *V. Terra cotta.*							
Coralli fini bianchi e rossi, rotti ...... »	*libbra*	1	07	1	—	04	5
detti lavorati, tagliati a faccette, uniti in fili o vezzi, come pure frutta rosse elastiche così dette coralli di frutta, *per ogni lira del rispettivo valore.*	....	*proibita* —	60	—	—	—	4
Corallina. *V. Elminto-corton.*							
Corame. *V. Pelli.*							
Corbelle. *V. Pesci all' art. Branzini, boseghe, ecc.*							
Corde di budelli...................... »	*idem*	8	03	6	—	67	—
——— di lino, di canapa. *V. Lino.*							
——— di metallo per istrumenti musicali. *V. quel metallo di cui sono composte.*							
Coriandro......................... »	*quint. p. s.*	3	21	4	—	26	8
Cornici da specchio e da quadri. *V. Mercerie.*							
Corniola e lapislazzuli greggi........... »	*libbra*	2	67	9	—	23	3
detti con politura....... *per ogni lira del rispettivo valore.*	....	—	10	—	—	—	4
detti ridotti in opere = come = *Chincaglierie.*							

(1) Eccettuate quelle di lana nominate a parte sotto *Lana in manifatture.*

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Corno di cervo in pezzi e raschiature, per	quintale	10	71	4	2	67	9
—— *simili* per l'Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	44	6
—— bruciato .... »	*quint. p. s.*	19	28	6	—	40	2
—— di bue, di vacca, di caprone, di capra, come pure punte e tavolette di detti corni .... »	*quintale*	1	60	7	*proibita* 32	14	3
—— *simili* per l'Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	67	—
—— in raschiature e torniture. *V. Ritagli di cui non è fatta menzione negli articoli del genere da cui derivano.*							
Cortecce o scorze medicinali, cioè scorza di china (corteccia peruviana o chinachina) (1) .... »	*libbra p. s.*	—	26	8	—	04	5
—— di tutte le altre qualità che usansi in medicina, come cascarilla, cortecce di cannella bianca, corteccia winterana o magellanica, cortecce di quassia, di cassia garofanata e simili .... »	*quint. p. s.*	8	03	6	—	44	6
—— che usansi nelle tintorie, come di quercitrone .... »	*idem*	1	33	9	—	55	8
—— di tutte le altre qualità d'uso nelle tintorie, quando non siano tassate a parte.... *per ogni lira del rispettivo valore.*	....	—	05	—	—	—	4
—— di quercia, di betulla e di pino macinate e non macinate (2), *per ogni bestia da cui è tirato il carico.*	....	—	22	5	4	50	—
—— *simili* per l'Ungheria ..... *idem.*	....	—	—	—	—	10	—
Coti, coti d'arruotare. *V. Mole d'arruotare.*							
—— per affilare le falci, le falciole o messore............. *per* 100 *pezzi.*	....	—	95	—	—	10	—
—— per uso degli orefici ...... *idem...*	....	—	05	—	—	02	5
—— d'ogni altra qualità .... *idem...*	....	1	80	—	—	15	—
Cotogne *V. Melagrane.*							
Cotone greggio battuto .... »	*quintale*	18	75	—	1	56	2
—— filato bianco estero nominato *mule-twist* sino al n.° 50 inclusivamente, compreso anche il filato di cotone bianco turco .... »	*idem*	*proibita* 433	92	8	4	46	4

(1) Viene proibita l'importazione della corteccia d'*angostura* e della così detta *china nuova*, l'uso delle quali è nocivo alla salute.

(2) In quanto all'introduzione delle cortecce di quercia, di betulla, ecc. per la via d'acqua vedi l'annotazione all'articolo *Alberi, arbusti, piante*, ecc.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Cotone = *Continuazione.*							
——— filato bianco estero nominato *water-twist* sino al n.° 12 inclusivamente .... per	quintale	{ *proibita* 321	42	8	4	46	4
——— (1) tutte le altre qualità di filati di cotone bianchi, vale a dire *mule-twist* all' insù del n.° 50, come anche *water-twist* all' insù del n.° 12 ....»	*idem*	160	71	4	4	46	4
——— tutte le qualità di filati di cotone coloriti, compreso anche il filato rosso turco. ....»	*idem*	160	71	4	4	46	4
——— Filato di cotone bianco d' Ungheria senza riguardo alla diversità dei numeri, sempre però verso la prescritta legittimazione all' entrata ....»	*idem*	*esente*			4	46	4
——— colorito d' Ungheria egualmente verso la prescritta legittimazione. »	*idem*	80	35	7	4	46	4
——— in manifatture (2) *non miste* con altre stoffe di qualunque qualità tessute, lavorate a maglia sul telajo od all' ago, cioè vapeur, toul, mussolina, petinet, madripas, cambrade, cotonine, croisée, kittai, veli e mollettoni, come pure ovata di bambagia ossia bambagia ad uso d'imbottire »	*libbra*	*proibita*			—	02	2
simili ungheresi ....»	*idem*	3	21	4	—	02	2

(1) I filati di cotone, di cui è permessa l'importazione, non potranno per ora (in quanto al territorio soggetto al governo di Milano) essere daziati se non negli uffici seguenti, cioè nel dazio grande di Milano, negli emporj doganali di Mantova, di Cremona, di Lodi, di Pavia, di Brescia, di Como e di Bergamo; ed in quanto al territorio del governo veneto, in quelli di Venezia, Verona ed Udine.

Tra i filati di cotone esteri dei numeri permessi in introduzione non potranno essere mischiati degli altri che a tenore del loro numero sono inibiti, e ciò sotto pena della confiscazione sì degli uni che degli altri.

(2) Nel caso che dal governo venisse accordata l' importazione di manifatture di cotone ad uso privato, se ne avrà da esigere il dazio in ragione del 60 per 100 sul loro valore. Nel peso, dietro il quale deve regolarsi ed esigersi il dazio fissato in questa tariffa per l' importazione ed esportazione delle manifatture di cotone, si avrà da comprendere il filo, la carta e le assi sopra le quali saranno piegate.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Cotone = *Continuazione.*							
—— in manifatture *miste* con oro od argento fino .... *per*	*libbra*	*proibita*			—	26	8
simili ungheresi .... »	*idem*	10	71	4	—	26	8
—— in manifatture *miste* con filo di lino o con lana, ed anche con oro ed argento falso, come bambagine, piqué, nankini, nankinetti, rigatini, gianette, pelli di diavolo, spinatini, velluti di qualunque qualità, come pure fustagni .... »	*idem*	*proibita*			—	04	5
simili ungheresi .... »	*idem*	4	82	1	—	04	5
Cremortartaro o tartaro purgato o cristallizzato .... »	*quint. p. s.*	53	57	1	1	11	6
———— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	26	8
Creta, creta comune, come anche creta veneta .... »	*idem*	1	33	9	—	11	2
—— montana o agarico minerale...... »	*quintale*	—	26	8	—	02	2
—— di Bologna .... »	*quint. p. s.*	2	67	9	—	22	3
Crini di cavallo senza distinzione .... »	*quintale*	2	14	3	5	35	7
—— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	89	3
—— ridotti in stoffe .... »	*libbra*	5	35	7	—	11	2
—— Fondi da crivello di crini .... »	*idem*	—	42	4	—	06	7
Cristallo di rocca greggio .... »	*quintale*	5	35	7	—	44	6
—— con politura ... *per ogni lira del rispettivo valore.*	....	—	10	—	—	—	4
—— ridotto in opere = come = *Chincaglierie.*							
Cristalli. *V. Vetri.*							
Crivelli. *V. Lavori da crivellajo.*							
—— Fondi da crivello di crini. *V. Crini.*							
Crogiuoli. *V. Terra cotta.*							
Cromo .... »	*idem*	17	14	3	7	14	3
Crusca senza distinzione .... »	*quint. p. s.*	—	11	2	—	04	5
Cubebe .... »	*quintale*	48	21	4	2	00	9
Cucchiai di legno. *V. Manifatture da tornitore*							
—— di ottone e di tombacco, *V. Ottone.*							
Cuojo. *V. Pelli.*							
Curcuma. *V. Colori.*							
Cuscinetti aromatici. *V. Profumeria.*							
—— per cucire, di ferro. *V. Ferro ridotto in opere minute.*							

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
D							
Damaschi. *V. Seta in manifatture.*							
Datteri . . . . *per*	*quint. p. s.*	16	07	1	—	44	6
Dentali. *V. Pesci all' art. Branzini, boseghe, ecc.*							
Denti o punte da erpice. *V. Ferro ridotto in opere grosse.*							
—— per pettini ad uso delle arti. *V. Pettini.*							
Denti d' elefante. *V. Avorio.*							
—— d' ippopotamo, di narvalle (specie di balena) e di luccio. . . . . »	*libbra*	1	07	1	—	08	9
Diaspro. *V. Agata.*							
Diatesseron (teriaca per gli animali). *V Mitridate.*							
Disegni e pitture sulla carta. *V. Immagini.*							
Ditali d' ottone. *V. Ottone.*							
—— d' ogni altra sorta. *V. Mercerie.*							
Dittamo cretico (foglie di). *V. Foglie.*							
Dragante. *V. Gomme per le arti.*							
Droghe e spezierie non nominate a parte, se							
a) ad uso di farmacia o tintoria, *per ogni lira del rispettivo valore.*	. . . .	—	05	—	—	—	4
b) d' ogni altra qualità . . . . *idem.* .	. . . .	—	10	—	—	—	4
E							
Edera (gomma d'). *V. Gomme ecc. per medicina.*							
Eiderdunen. *V. Piume.*							
Elemi (gomma). *V. Gomme ecc. per medicina.*							
Elettro. *V. Ambra gialla.*							
Elminto-corton o corallina. . . . . »	*quintale*	26	78	6	1	11	6
Erbaggi freschi e salati. *V. Legumi ed erbaggi.*							
Erbe, fiori e foglie medicinali e ad uso di tintorie non nominati a parte, senza distinzione. . . . . »	*quint. p. s.*	1	60	7	—	67	—
Esca da fuoco. . . . . »	*quintale*	5	35	7	—	22	3
Essenza di punch e tutt'i liquori ed acque distillate indist., se in botti, bottiglie, casse o ceste. . . . *per ogni lira del rispettivo valore*	. . . .	*proibita* —	 60	 —	1 *per qu. p. s.*	07	1

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire	*c.*	*m*	*lire.*	*c.*	*m.*
Essenza, liquori in botti dall'Ungheria, *per*	*quint. p. s.*	31	25	–	1	07	1
——— ——— in bottiglie *idem* . . . . »	*idem*	23	43	7	1	07	1
Euforbio (resina). *V. Gomme ecc. per medicina.*							
F							
Fagiuoli. *V. Grani e legumi.*							
Falci. *V. Ferro ridotto in opere grosse.*							
Fanioli. *V. Pesci all' art. Branzini, boseghe, ecc.*							
Farfalle (1), scarafaggi disseccati e simili = come = *Pitture.*							
Farina senza distinzione (di grani e legumi) »	*idem*	1	07	1	—	08	9
——— dalle altre provincie austriache per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	–	—	08	9
——— Tritello . . . . »	*idem*	3	61	6	—	29	–
——— *detto* dalle altre provincie austriache per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	–	—	29	–
Farine di zucchero. *V. Zucchero.*							
——— derivanti da panelli di ravizzone e di semi di lino. *V. Focacce.*							
Fava bucari o tunca, o fava aromatica . . »	*libbra*	1	07	1	—	04	5
Fave. *V. Grani e legumi.*							
Fazzoletti di lino e canapa. *V. Lino.*							
——— di seta. *V. Seta.*							
Feccia d' acquavite distillata. *V. Acquavite.*							
——— di vino . . . . »	*quintale*	—	44	6	—	89	3
——— per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	–	—	04	5
Felpe di lana. *V. Lana.*							
——— di seta. *V. Seta.*							
Feltri per pulire . . . . »	*libbra*	—	04	5	—	02	2
Fermagli e scarpe da ruota. *V. Ferro in opere grosse.*							
Fermento o lievito della birra . . . . »	*quint. p. s.*	—	26	8	—	53	6
——— per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	–	—	02	2
——— secco . . . . »	*idem*	32	14	3	—	67	–
Fernambucco (legno). *V. Legni per tintorie.*							
Ferro, miniera ossia minerale di ferro (2), *per ogni bestia da cui è tirato il carico.*	. . . .	{ *proibita* 4	50	–	{ *proibita* 1	50	–
——— per l' Ungheria	. . . .	—	—	–	—	03	7

(1) Il disposto nell' annotazione all' art. *Pitture* è applicabile anche a questi oggetti.
(2) In quanto al minerale di ferro condotto sopra navigli vedi l' annotazione all' articolo *Alberi, arbusti, piante, ecc.*

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata lire.	c.	m	DAZIO d' uscita lire	c.	m.
Ferro = *Continuazione.*							
— crudo in massa, in rosetta, in pani, cioè semplicemente colato nelle fonderie, e che non ha subito una seconda fusione .... *per*	*quintale*	*proibita* 12	85	7	*proibita* 4	28	6
— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	01	9
— purgato a metà od a perfezione, cioè il ferro che ha ricevuto una seconda fusione o purgatura, ma che non è ancor ridotto al maglio, come il così detto ferro ladino .... »	*idem*	*proibita* 22	50	—	—	15	6
— Acciajo crudo (Mock) .... »	*idem*	*proibita* 32	14	3	5	35	7
— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	89	3
— — semplicemente tirato o battuto in verghe, lastre e simili di qualunque dimensione...... »	*idem*	*proibita* 38	57	1	—	26	8
— — temperato o raffinato anche in verghe, lastre e simili, come pure lamine o lamiere d' acciajo, acciajo da cilindri e da viti.................. »	*idem*	18	75	—	—	78	1
— Banda, tola, latta di ferro nera .. »	*quint. p. s.*	*proibita* 51	42	9	—	35	7
— — bianca o stagnata (1) ...... »	*idem*	*proibita* 83	57	1	—	58	—
— Filo di ferro e di acciajo d' ogni sorta, comprese le corde d' acciajo per istrumenti musicali .... »	*quintale*	*proibita* 64	28	6	—	44	6
— — *simile* dall' Ungheria .... »	*idem*	8	92	9	—	44	6
— vecchio e rottami (2) .... »	*idem*	*proibita* 12	85	7	—	08	9
— di getto ossia ghisa lavorata in stufe, caldaje e simili........... »	*idem*	*proibita* 28	92	9	—	20	1
— — dall' Ungheria............ »	*idem*	4	82	1	—	20	1

(1) A favore dei fabbricatori del così detto *moiré métallique* mediante preventivo permesso da ottenersi dall' imperiale regio governo si accorda in quantità proporzionata ai loro bisogni l' importazione delle bande di ferro bianche inglesi verso il pagamento del 20 per 100 sul loro valore.

(2) Ai fabbricatori di filo di ferro e d' altri simili articoli può accordarsi dal governo d' anno in anno e solo per la quantità corrispondente al puro bisogno di ciascun fabbricatore l' introduzione del ferro vecchio e dei rottami verso il pagamento del dazio di lire 1, 07. 1 per quintale metrico.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire	c.	m	lire.	c.	m.
Ferro = *Continuazione.*							
—— ladino, cioè battuto al *maglio*, in verghe, lastre e simili .... *per*	*quintale*	*proibita* 32	14	3	—	22	3
—— dall' Ungheria .... »	*idem*	4	28	6	—	22	3
—— ridotto in opere grosse e semplici da fabbro-ferrajo per uso d' agricoltura e di fabbrica, utensili domestici e per le arti, come pure ad uso di carri e carrozze, come ancore, aratri, badili, battifuoco, candellieri, catene, cavalletti, cazze, cazzuole, cerchj di ferro, chioderia, coltelli grandi ordinarj, conj, denti o punte da erpice, falci, ferri da cavallo, forbicioni da tagliar metalli, legno e simili, forche, forchette ordinarie, graticole, grattuge, incudini, lime ordinarie, lucerne, mannaje, marre, martelli, mazze mazzeranghe, morse, morsetti, padelle, palette, perni, pestelli, pezzi per macchine, pialle, rastrelli, scarpe da ruota, scarpelli, scuri, seghe, smoccolatoi ordinarj, spiedi, striglie, tanaglie, treppiedi, tritapaglia, trivelle, tubi da mantice, uncini, viti, vomeri, zappe e simili .... »	*idem*	*proibita* 64	28	6	—	44	6
—— dall' Ungheria .... »	*idem*	8	57	1	—	44	6
—— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	44	6
—— lavorato in opere minute fine, come piccoli torni di ferro, macchinette per orologi, tanagliette, compassi, cuscinetti per cucire, fibbiette, tirastivali e similj, come pure manifatture fine da chiavajuolo, manifatture da coltellinajo ossia fabbricatore di coltelli, temperini, rasoi, forbici e simili indistintamente, ed in generale ogni sorta di manifatture d' acciajo con brunitura ossia pulite, eccettuate quelle nominate a parte .... *per ogni lira del rispettivo valore*	....	*proibita* —	60	—	—	—	4

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Ferro == *Continuazione.*							
—— lavorato in opere da chiavajuolo e da speronaro ordinarie, lisce ed anche stagnate, come molle da carrozza, fornimenti ed ornati per porte, finestre, armadj, serrature e simili, come pure manifatture di latta non verniciate . . . . *per*	*quintale*	*proibita*					
		321	42	8	2	23	2
—— Scaglie di ferro, marogna ossia scoria, limature di ferro, *per ogni bestia da cui è tirato il carico*	. . . .	*proibita*					
		36	—	—	—	25	—
—— dall' Ungheria . . . . *idem*	. . . .	6	—	—	—	25	—
—— per l' Ungheria . . . . *idem*	. . . .	—	—	—	—	25	—
—— Lime fine per le arti, comprese anche le lime così dette d' ago e d' astuccio, come pure le raspe e seghe fine . . . . »	*libbra*	1	07	1	—	02	2
Fichi secchi . . . . »	*quint. p. s.*	2	14	3	—	17	9
Fieno e paglia (1). . *per ogni bestia da cui è tirato il carico.*	. . . .	—	12	5	—	05	—
Figure o immagini stampate o dipinte sulla carta *V. Immagini.*							
—— o statue di marmo, d' alabastro e di simili pietre; figure intagliate in legno. *V. Lavori da scultore.*							
—— o statue di cera o di gesso == come == *Pitture* (2).							
Filati di cotone. *V. Cotone.*							
—— di lino o di canapa. *V. Lino.*							
—— di seta e di filugello. *V. Seta o filugello.*							
—— non torti e non tinti di pelo di capra, d' angora e di cammello. . . . . »	*quintale*	9	64	3	24	10	7
—— *detti* tinti e torti . . . . »	*libbra*	1	33	9	—	06	7
—— di pelo e di lana sciolti ed in matasse (*Harrassenes* e *Dockengarn*), compresa la carta e lo spago, e filati di lana bianchi. . . . . »	*quintale*	66	96	3	2	79	—
—— *simili* dall' Ungheria . . . . »	*idem*	*esente*			2	79	—

(1) In quanto al fieno ed alla paglia condotti sopra navigli vedi l' annotazione all' art. *Alberi, arbusti, piante* e simili.

(2) Il disposto nell' annotazione all' art. *Pitture* è applicabile anche alle figure o statue di marmo, d' alabastro e di altre pietre, alle figure intagliate in legno, ed alle figure o statue di cera e di gesso.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Filati = *Continuazione.*							
—— di pelo di bue. *V. Pelo.*							
—— Filo d' ortica = come = *Filo di lino sopraffino detto* Lothgarn.							
—— d' oro e d' argento fino. *V. Oro od argento.*							
—— d' oro e d' argento falso. *V. Composizioni di metalli ignobili.*							
Filo di ferro e d' acciajo. *V. Ferro.*							
—— di rame. *V. Rame.*							
—— *detto* dorato ed inargentato = come = *Chincaglierie.*							
—— d' oro e d' argento. *V. Oro od argento.*							
—— d' ottone *V. Ottone.*							
Filugello greggio. } *V. Seta.*							
——— filato. } *V. Seta.*							
——— in manifatture. } *V. Seta.*							
Finocchio .... *per*	*quint. p. s.*	5	35	7	—	44	6
Fiore di zolfo. *V. Zolfo.*							
Fiori fini, cioè balaustre o fiori di melagrano, fiori d' arancio, rose, fiori di cassia .... »	*libbra p. s.*	—	80	4	—	04	5
—— comuni, cioè fiori d'altea, di camomilla selvatica e romana, di papavero selvatico, di lavanda, di malva, di rosmarino, di meliloto, di verbasco e di arnica .... »	*quint. p. s.*	1	60	7	—	67	-
—— di noci moscate *V. Macis.*							
—— medicinali e per tintorie non nominati a parte. *V. Erbe e foglie medicinali.*							
—— finti. *V. Merci ed articoli d' abbigliamento.*							
Flanelle. *V. Lana.*							
Focacce o panelli, residui della preparazione degli olj, come panello di ravizzone, panello di semi di lino, e farine derivanti da simili panelli. . »	*idem*	—	80	4	—	13	4
Foderi d' ogni sorta. *V. Mercerie.*							
Foglie di dittamo cretico e foglie di sena senza distinzione .... »	*idem*	24	10	7	2	00	9
—— d' alloro. *V. Bacche d' alloro.*							
—— medicinali e per tintorie non nominate a parte. *V. Erbe e fiori medicinali.*							

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Fogliette d'oro e d'argento fino. *V. Oro od argento.*							
——— d'oro e d'argento falso. *V. Composizioni di metalli ignobili.*							
Fondacci di sevo. *V. Sevo.*							
Fondi da crivello di crini. *V. Crini di cavallo.*							
——— di legno flessibile, lavoro non ancor finito = come = *Merci di legno ordinarie.*							
——— *simili*, lavoro finito = come = *Lavori da crivellajo.*							
Forbici, coltelli e simili lavori da coltellinajo indistintamente. *V. Ferro in opere minute.*							
——— o cesoje da tosare le pecore . . . *per*	*quintale*	37	50	–	—	78	1
——— ——— ——— da tosare i panni, *per ogni forbice*	. . . .	6	—	–	—	25	–
Forbicioni da tagliar metalli, banda, legno e simili. *V. Ferro in opere grosse.*							
Forche, forchette grandi ordinarie. *V. Ferro in opere grosse.*							
Formaggi . . . . »	*quin*t. *p. s.*	*proibita* 160	71	4	1	11	6
——— della Svizzera ordinarj, freschi e non stagionati, provenienti dalla Svizzera direttamente nel regno lombardo-veneto, i quali sono conosciuti volgarmente sotto la denominazione di formaggiuoli di vacca e di pecora, mascarpa, ricotta fresca e salata, di sbrinzo, battelmatto ed orsera, esclusane ogni qualità scelta e fina. . . . . »	*idem*	13	79	3	—	—	–
——— salati di Morea e Morlacchia . . »	*idem*	13	79	3	—	—	–
——— di vacca o di pecora ungheresi, in vasi (1) . . . . »	*idem*	2	67	9	—	22	3
——— per l' Ungheria. . . . . »	*idem*	—	—	–	—	22	3
Formento / Formentone. } *V. Grani.*							
Fornimenti ed ornati di ferro per porte, finestre, ecc. *V. Ferro in opere da chiavajuolo ordinarie.*							

(1) Trattandosi di formaggi in forme nel traffico fra l' Ungheria e le altre provincie, si paga lo stesso dazio a peso netto.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	*c.*	*m.*	*lire.*	*c.*	*m.*
Forniture da letto nuove ed usate. *V. Vesti ed abiti.*							
Fosforo . . . . *per*	*oncia p. s.*	—	71	4	—	07	1
Fossili. *V. Minerali.*							
Fraina ossia grano saraceno. *V. Grani.*							
Frange d' ogni sorta *V. Merci ed articoli d' abbigliamento.*							
Frise di lana. *V. Lana.*							
Frutta confette. *V. Confettura.*							
——— ordinarie fresche (1) . . . . *per ogni bestia da cui è tirato il carico.*	. . . . .	—	90	—	—	07	5
——— *dette* portate o condotte con carretti a mano . . . . »	*quint. p. s.*	—	40	2	—	04	5
——— secche senza distinzione . . . . »	*idem*	3	21	4	—	13	4
——— *dette* ungheresi . . . . »	*idem*	1	60	7	—	13	4
——— rosse elastiche dette coralli di frutta. *V. Coralli.*							
Funghi freschi per mangiare . . . . »	*idem*	—	53	6	—	04	5
——— secchi o nella salamoja . . . . »	*idem*	40	17	8	1	11	6
Fungo di sambuco. *V. Agarico.*							
Funi. *V. Manifatture da cordajuolo sotto Lino.*							
Fusi. *V. Manifatture da tornitore.*							
Fustagni. *V. Cotone in manifatture.*							
Fustik (legno). *V. Legni per tintorie.*							
G							
Galanga (radice di). *V. Radici volgari.*							
Galbano (gomma). *V. Gomme medicinali*							
Galla senza distinzione . . . . »	*idem*	4	01	8	1	67	4
Gallettame macerato e bucato. *V. Filugello sotto Seta.*							
Gallette o siano bozzoli di seta. *V. Seta.*							
Galloni ed ogni altra qualità di lavori da fabbricatore di galloni detti volgarmente *passamanterie* indistintamente, non avuto riguardo alla materia onde sono composti (eccettuati quelli di lana e di lino nominati a parte sotto lana e lino) . . *per ogni lira del risp. valore.*	. . . . .	*proibita* —	60	–	—	—	4

(1) In quanto alle frutta fresche condotte sopra navigli vedi l' annotazione all' art. *Alberi, arbusti*, ecc.

Anche per le frutta fresche o disseccate condotte in Ungheria si paga il dazio suindicato.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Gamberi comuni e rane. *V. Pesci.*							
——— di mare. *V. Pesci all' art. Branzini.*							
Garofano, fiore. *V. Chiodi di garofano.*							
Gedda (gomma). *V. Gomme per le arti.*							
Gelatine di frutta. *V. Conserve.*							
——— di carne e di ossa. *V. Cibi preparati.*							
Gemme, gioje. *V. Pietre preziose.*							
Gengiovo. *V. Zenzero.*							
Gesso senza distinzione (1) . . . *per ogni bestia da cui è tirato il carico*	. . . .	1	50	—	—	12	5
——— in figure o statue = come = *Pitture.*							
Ghiozzi *V. Pesci all' art. Gobbi, capogrossi, ecc.*							
Ghisa. *V. Ferro di getto.*							
Giallamina o pietra calaminare . . . . . *per*	*quint. p. s.*	1	07	1	—	22	3
——— per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	08	9
Giallo regio, giallo minerale, giallo d' Olanda, ecc. *V. Colori.*							
——— d' ocra. *V. Terre coloranti.*							
Giuggiole . . . . »	*idem*	3	21	4	—	13	4
Giulebbe di zucchero. *V. Sciroppo.*							
Gobbi. *V. Pesci.*							
Gomme, resine e gommoresine *d' uso della medicina*, come gomma ammoniaca, gomma anime, assa senza distinzione, gomma elemi, gomma lecce o gomma d' ulivo, gomma d' edera, resina euforbio, resina di guajaco o di legno santo, gomma galbano, gomma karanna, gomma ladano o laudano, gomma bedelio, mastice, mirra, gomma oppoponace, gomma sagapeno, sarcocolla, storace, tacamahaca, e le rimanenti altre gomme, resine e gommoresine usitate nella medicina, in quanto non siano esse già tassàte a parte . . »	*idem*	34	82	1	2	90	2
——— Resina di scialappa . . . . »	*libbra p. s.*	4	01	8	—	22	3
——— Oppio . . . . »	*idem*	5	89	3	—	49	1
——— Resina di scamonea . . . . »	*idem*	1	60	7	—	06	7
——— Magisterio di detta resina . . . »	*idem*	3	21	4	—	13	4

(1) Circa il gesso che s' introduce per uso di concimazione vedi l' annotazione all' art. *Concime.*

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	*c.*	*m.*	*lire.*	*c.*	*m.*
Gomme — *Continuazione.*							
——— Resine e gommoresine *d'uso nelle arti o nelle diverse fabbriche*, come gomma arabica, gomma affricana, gomma gedda, gommagotta, gomma del Senegal, gomma di ceraso, resina copal, sandracca vegetabile, resina di ginepro, gommalacca, dragante, gomma adraganti o tragacanta, e le rimanenti altre gomme, resine e gommoresine in uso nelle arti o nelle fabbriche, le quali non siano tassate a parte. . *per*	*quint. p. s.*	10	71	4	1	78	6
——— Gomma elastica . . . . »	*libbra p. s.*	1	20	5	—	04	5
——— Sangue di drago in canna o in giunchi o senza involto . . . »	*libbra*	1	60	7	—	06	7
——— Olibano od incenso fino o nobile e salvatico o comune . . . . . »	*quint. p. s.*	40	17	8	1	11	6
Grafite. *V. Piombaggine.*							
Grana delle Indie o del Levante, grana kermes, semi di ricino o catapuzza medica . . . . »	*idem*	26	78	6	1	11	6
——— d'Avignone . . . . »	*idem*	8	03	6	3	34	8
Granate fine orientali ed altre non nazionali, gregge . . . . »	*libbra*	6	42	8	—	13	4
——— ——— nazionali gregge . . *per ogni lira del rispettivo valore*	. . . . .	—	—	-	—	20	-
——— ——— *simili* per l'Ungheria . . *idem*	. . . . .	—	—	-	—	—	4
——— ——— con politura, senza distinzione, *per ogni lira del risp. val.*	. . . . .	—	20	-	—	—	4
——— di vetro. *V. Vetri.*							
Granchi di mare. *V. Pesci all' art. Branzini, boseghe, ecc.*							
Grani e legumi (1), cioè:							
Avena . . . . »	*quint. p. s.*	—	49	1	—	04	5
detta brillata . . . . »	*idem*	1	78	6	—	15	6
Fagiuoli, fave e ceci . . . . »	*idem*	—	60	3	—	04	5
Formento . . . . »	*idem*	1	00	4	—	08	9

(1) Le granaglie sopra specificate (eccettuato il riso ed il grano tallito) provenienti dall'Ungheria colla destinazione per le altre provincie austriache pagano il dazio d'entrata suindicato, e viceversa le granaglie che dalle altre provincie austriache si traducono in Ungheria sono sottoposte al dazio d'uscita indicato qui sopra.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	*m*	*lire.*	c.	*m.*
Grani = *Continuazione.*							
Formento misto con segale .... *per*	*quint. p. s.*	—	71	4	—	06	7
Grano saraceno (fraina) .... »	*idem*	—	58	-	—	04	5
detto brillato .... »	*idem*	1	09	4	—	08	9
Grano turco .... »	*idem*	—	75	9	—	06	7
Miglio e panico .... »	*idem*	—	75	9	—	06	7
detti brillati .... »	*idem*	1	09	4	—	08	9
Orzo .... »	*idem*	—	67	-	—	04	5
detto brillato .... »	*idem*	1	78	6	—	15	6
Piselli e lenticchie .... »	*idem*	1	45	1	—	11	2
Riso .... »	*idem*	2	41	1	—	20	1
Segale .... »	*idem*	—	71	4	—	06	7
Spelta .... »	*idem*	—	67	-	—	04	5
detta brillata .... »	*idem*	1	00	4	—	08	9
Tritello. *V. Farina.*							
Vecce .... »	*idem*	—	55	8	—	04	5
Grano macinato. *V. Farina.*							
—— tallito per far birra .... »	*idem*	—	53	6	—	04	5
Grassi medicinali, come grasso d' ombrina, di castoro, di lepre, di vipera, sevo di cervo e simili .... »	*idem*	53	57	1	2	23	[illegible]
Grasso composto per ugnere gli assi dei carri. *V. Sugna.*							
—— d' oca, di porco ossia strutto. *V. Butirro cotto.*							
Grassoni o grattoni. *V. Sugna.*							
Grattapuge di filo di metallo. *V. Mercerie.*							
Grattuge e graticole. *V. Ferro ridotto in opere grosse.*							
Guado. *V. Colori.*							
Guajaco (resina di). *V. Gomme per medicina.*							
Gualdrappe = come = *Vesti ed abiti.*							
Guanti di filugello., di bavella, di roccadino. *V. Filugello sotto Seta.*							
—— di lana. *V. Lana.*							
—— di seta. *V. Seta.*							
I							
Idromele .... »	*idem*	9	82	1	—	15	6
—— ungherese .... »	*idem*	4	91	1	—	15	6
—— per l' Ungheria................ »	*idem*	—	—	-	—	15	6
Imbuti di legno. *V. Manifatture da tornitore.*							

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m	lire.	c.	m.
Immagini o figure stampate o dipinte sulla carta, cioè stampe d' incisioni in rame o in legno, o di litografia, miniate, non miniate e stampate con colori; disegni e pitture sulla carta; carta rigata semplicemente o punteggiata a colori ad uso di ricamare (1) . . . . *per*	*libbra*	4	82	1	—	08	9
——— stampate ordinarie per distribuzione nelle scuole o dottrine, anche quelle ornate di stoffe e foglie di metallo, *per ogni lira del rispettivo valore.*	. . . .	*proibita*					
		—	60	–	—	—	4
Incenso. *V. Gomme.*							
Inchiostro della China. *V. Colori.*							
Incudini. *V. Ferro ridotto in opere grosse.*							
Indaco e guado. *V. Colori.*							
Ipecacuana (radici d'). *V. Radici fine.*							
Ippopotamo (denti d'). *V. Denti d' ippopotamo.*							
K							
Karanna (gomma). *V. Gomme per medicina.*							
Kermes (grana). *V. Grana delle Indie o del Levante.*							
Kirschwasser. *V. Acquavite.*							
L							
Lacca. *V. Colori.*							
——— in lagrime e in tavolette. *V. Colori.*							
Laccamuffa. *V. Colori.*							
Ladano o laudano (gomma). *V. Gomme per medicina.*							
Lambicchi per acquavite e simili di rame. *V. Rame.*							
Lame da spada. *V. Armi.*							

(1) Simili oggetti, quando sono destinati per pubblici istituti d' arti liberali, sono esenti da dazio.
Debbono però rispetto ai medesimi essere osservate rigorosamente le prescrizioni di censura.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m	lire.	c.	m.
Lamette e lustrini d' argento e d' oro fino. *V. argento ed oro.*							
—— —— d' oro e d' argento falso. *V. Composizioni di metalli ignobili.*							
Lamprede. *V. Pesci.*							
Lana pecorina . . . . *per*	*quint. p. s.*	2	67	9	5	35	7
—— per l' Ungheria.	. . . .	—	—	—	*esente*		
—— Filati di lana bianchi. / —— *detti* di lana misti con pelo. } *V. Filati di pelo e di lana misti, ecc.*							
—— in manifatture (1) *non miste* con altre stoffe di qualunque qualità, come saje, berrette, guanti, calzette, fettucce, bindelli, felpe, coperte, galloni, cordelle, schiavine, tappeti, flanella, panni, mollettoni, rattine e frise. . . . . »	*libbra*	*proibita*			—	04	5
—— *simili* ungheresi . . . . »	*idem*	2	14	3	—	04	5
—— Panni ordinarj e mezzo fini, buratto, stamigne, berrette ordinarie di lana, calze, guanti ordinarj. . . . . »	*quintale*	*proibita*			4	46	4
—— *detti* dall' Ungheria . . . . »	*idem*	85	71	4	4	46	4
—— Panni-lana (*Loden*), come anche i così detti panni d' Alina e flanelle ordinarie . . . . »	*idem*	*proibita*			—	89	3
—— *detti* dall' Ungheria . . . . »	*idem*	21	42	8	—	89	3
—— in manifatture *miste* con filo di lino, come guanti, calzette anche con pelo di lepre e simili, comprese le manifatture miste con pelo di bue, di capra o d' altri animali . . . . »	*idem*	*proibita*			—	02	2
—— *simili* ungheresi . . . . »	*idem*	1	07	1	—	02	2
—— Scialli senza differenza . . . . »	*idem*	*proibita*			—	89	3
—— *detti* usati. *V. Annotazione all' art. Vesti ed abiti.*							
Lanterne d' ogni sorta. *V. Mercerie.*							

(1) Nel caso che dal governo venisse accordata l' importazione di manifatture di lana per uso privato, si dovrà esigere il dazio in ragione del 60 per 100 sul loro valore. Nel peso, dietro il quale deve regolarsi ed esigersi il dazio fissato in questa tariffa per l' importazione ed esportazione delle manifatture di lana, si avrà da comprendere il filo, la carta, le assi e tavolette, come pure il piombo e la fodera di tela con cui sono coperte.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lire.	c.	m.	DAZIO d' uscita. lire.	c.	m.
Lapis di qualunque specie o composizione ad uso di disegnare o di scrivere, tanto montati in legno che non montati, eccettuato il lapis rosso e l' amatita nominati a parte (1) . . *per*	*libbra*	*proibita* 25	71	4	—	17	9
—— ungheresi ordinarj montati in legno dolce . . . . »	*idem*	—	22	3	—	02	2
—— ordinarj dalle altre provincie compre-se nella linea daziaria austriaca per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	–	—	02	2
—— ungheresi fini montati in legno forte, come di cedro, di ciriegio, ecc. . »	*idem*	2	67	9	—	17	9
—— fini dalle altre provincie comprese nella linea daziaria austriaca per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	–	—	17	9
—— rosso o matita rossa in pezzi. . . . . . »	*quint. p. s.*	2	14	3	1	07	1
—— per l' Ungheria	. . . .	—	—	–	—	17	9
—— *detta* montata in legno . . . . »	*libbra p. s.*	1	87	5	—	04	5
Lapislazzuli. *V. Corniola.*							
Lardo . . . . »	*quint. p. s.*	4	28	6	—	35	7
—— ungherese . . . . »	*idem*	2	14	3	—	35	7
Lastre d' acciajo. *V. Acciajo.*							
—— di ferro. *V. Ferro.*							
—— di rame incise. *V. Rame.*							
—— di vetro. *V. Vetri.*							
Latta. *V. Banda.*							
Latte . . *per ogni lira del rispettivo valore.*	. . . .	—	—	8	—	—	4
Lavagna, tavole o punte di lavagna (ardesia) per iscrivere . . . . »	*quintale*	8	57	1	—	35	7
Lavori e manifatture, cioè:							
—— da armajuolo. *V. Armi.*							
—— da borsajo, da coreggiajo e da sellajo (eccettuate la carrozze, sedie e simili). . . . . . *per ogni lira del rispettivo valore.*	. . . .	—	20	–	—	—	4
—— da bottajo = come = *Lavori ordinarj da falegname sotto Legname.*							
—— da calzolajo di pelle, di feltro e di stoffe. . . . . *per ogni lira del rispettivo valore.*	. . . .	—	20	–	—	—	4
—— dall' Ungheria . . . . *idem*. . .	. . . .	—	04	2	—	—	4

(1) Il lapis comune di falegname non paga per l'esportazione che centesimi 2 . 2 la libbra, quando perviene in separati imballaggi agli uffici di dogana.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m	lire.	c.	m.
Lavori e manifatture == *Continuazione.*							
—— da chiavajuolo *fine. V. Ferro in opere minute fine.*							
—— —— *ordinarie. V. Ferro in opere ordinarie da chiavajuolo.*							
—— da coltellinajo. *V. Ferro in opere minute fine*							
—— da cordajuolo di lino e canapa e di corteccia d'albero. *V. lino in manifatture da cordajuolo.*							
—— da crivellajo. . . . *per ogni lira del rispettivo valore*	....	—	20	–	—	—	4
—— da fabbricatore di galloni. *V. Galloni.*							
—— da fabbricatore di spazzole. *V. Setole.*							
—— da falegname. *V. Legname in lavori da falegname.*							
—— da guantajo indistintamente . . . *per ogni lira del rispettivo valore*	....	{ *proibita*					
		—	60	–	—	—	4
—— da parrucchiere .... *idem.* . . .	....	—	20	–	—	—	4
—— da pellicciajo ossia pelliccerie finite (1), *per ogni lira del risp. valore*	....	—	20	–	—	—	4
—— da scultore (2) (tranne le cornici da quadro e da specchio, e le piccole figure di marmo, d'alabastro e simili da riferirsi alle chincaglierie, ed eccettuati i lavori per trastullo de' fanciulli compresi sotto mercerie) . . . . . *per ogni lira del rispettivo valore*	....	—	20	–	—	—	4
—— da sellajo *V. Lavori da borsajo.*							
—— da spadajo. *V. Armi.*							
—— da tagliapietre . . . *per ogni lira del rispettivo valore*	....	—	20	–	—	—	4
—— da tappezziere == come == *Vesti ed abiti.*							

(1) Per manifatture da pellicciajo o pelliccerie finite s' intendono i lavori e le merci ultimate dal pellicciajo senza l' opera d'altro manifattore, come pellicce di volpe e di agnello, berrette di pelliccia, manicotti o manicce e simili. — Vesti ed abiti foderati o guerniti di pelliccia sono da trattarsi come vesti ed abiti nuovi ed usati.

(2) Per le opere di scultura considerate come oggetti d'arte vedi l'annotazione all' articolo *Figure.*

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m	lire.	c.	m.
Lavori e manifatture = *Continuazione.*							
—— da tornitore di corno e d' osso, come pure di legno *fine, per ogni lira del rispet. val.*	....	*proibita*					
		—	60	—	—	—	4
—— ——— di legno *ordinarie*, come spine, fusi, imbuti, strettoi e torchi d' ogni sorta, ruote ad uso di filare, cucchiai, taglieri, scodelle e piombini ad uso di far trine e simili. *per ogni lira del rispettivo valore*	....	—	20	—	—	—	4
—— di acciajo con brunitura. *V. Ferro in opere minute fine.*							
—— di agata, d' alabastro e d' avorio. *V. Chincaglierie.*							
—— di bronzo. *V. Chincaglierie.*							
—— di crini. *V. Crini.*							
—— di latta verniciate. *V. Chincaglierie.*							
—— ——— non verniciate. *V. Ferro in opere ordinarie da chiavajuolo.*							
—— di legno, d' osso e di metallo per trastullo de' fanciulli. *V. Mercerie.*							
—— di madreperla. *V. Chincaglierie.*							
—— di metallo giallo e bianco conosciute sotto la denominazione di *Gürtler-waare* = come = *Ottone in manifatture.*							
—— d' oro e d' argento (eccettuati quelli nominati a parte sotto oro ed argento). *V. Chincaglierie.*							
—— d'osso di balena = come = *Mercerie.*							
—— d' ottone. *V. Ottone.*							
—— di paglia, cioè berrette, bordure, cappelli. *V. Merci ed articoli d' abbigliamento.*							
—— ——— di giunchi, di corteccia d' albero non riferibili agli articoli d' abbigliamento (eccettuate le stuoje, le trecce di paglia, il traliccio di corteccia d' albero ed i tessuti di paglia nominati a parte) = come = *Merci di legno ordinarie.*							
—— di rame. *V. Rame.*							

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			d'uscita.		
		lire.	c.	m	lire.	c.	m
Lavori e manifatture = *Continuazione.*							
—— di smalto. *V. Chincaglierie.*							
—— di stagno. *V. Stagno.*							
—— di vetro. *V. Vetro.*							
—— e manifatture lastrate d'oro o d'argento. *V. Chincaglierie.*							
—— —— legate in oro od in argento, oppure ornate d'oro o d'argento con pitture od altro. *V. Chincaglierie.*							
Lazzeruole e pomi d'Adamo o pomi d'oro, *per*	*quint. p. s.*	26	78	6	1	11	6
Lecce (gomma). *V. Gomme per medicina*							
Legname (1), legna da fuoco e legname da costruzione in tronchi, ceppi, legne spaccate, somè, travi, puntelli, assi, assicelle (correnti), scandole e simili, schegge, segature, trucioli, legname sgrossato da carradore, legname per costruzione di navi ed antenne, legname ordinario da legnajuolo di acero, faggio, quercia, ceraso, noce, abete e simili . . *per ogni lira del rispettivo valore*	. . . .	—	—	4	—	05	—
—— *simili* dall' Ungheria . . *idem* . . .	. . . .	—	—	4	—	—	—
—— —— per l' Ungheria . . . *idem* . . .	. . . .	—	—	—	—	—	4
—— Legni di sorta più nobile da falegname, come martello e cedro	*quintale*	2	00	9	—	33	5

(1) Sono state soppresse tutte le tasse parziali pei legnami che si osservavano in diverse provincie prima dell' attivazione delle tariffe state pubblicate in conformità del dispaccio della camera aulica del 22 aprile 1822, e ch' erano comprese nella categoria dei dazj, senza però derogare ai dazj di consumo vigenti nelle medesime ed' alle gabelle locali.

Continuano ad essere in vigore i dazj d'uscita di minor entità di quelli portati dalla presente tariffa in quelle provincie ove sono stati stabiliti, onde promuovere il commercio del legname.

In tutte le provincie ove non ha luogo, senza una particolare licenza, l' esportazione della legna e del legname specificato qui sopra, si osserverà bensì la stessa disciplina anche per l' avvenire, ma la licenza si accorderà esente di tassa e di bollo.

Rispetto alle navi ed ai bastimenti è da notarsi che continuano ad essere in vigore le tasse che nelle diverse provincie della monarchia austriaca erano in vigore prima della pubblicazione succennata.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m	lire.	c.	m.
Legname = *Continuazione.*							
——— Legni d'ebano, noce d'India (Fikatin), mohagoni, legno di ulivo, di Rodi, sucadon, di nocciuolo turco e simili, *per*	*quintale*	10	04	5	—	55	8
——— ——— di sughero . . . . »	*idem*	4	55	3	—	37	9
——— ——— turaccioli e suole di sughero »	*idem*	8	03	6	—	67	—
——— Lavori da falegname ordinarj, di acero, di faggio, di quercia, di ceraso, di noce, d' abete e simili intarsiati e non intarsiati, *per ogni lira del rispettivo valore*	. . . .	—	20	—	—	—	4
——— ——— fini di legno più nobile intarsiati e non intarsiati, ornati di pitture, guerniti d'oro, d'argento o d'altri metalli = come = *Chincaglierie.*							
——— ——— da tornitore di legno. *V. Lavori da tornitore.*							
——— Panieri, ceste ed altri lavori da panierajo . . . . *per ogni lira del rispettivo valore*	. . . .	—	20	—	—	—	4
——— Scatole d'imballaggio d'ogni sorta *id.*	. . . .	—	20	—	—	—	4
——— Merci di legno ordinarie, come doghe, fondi da botte, botti, mastelli, pale, rastrelli, carretti a mano, strumenti agrarj, finalmente cerchj di legno senza distinzione . . . . *per ogni lira del rispettivo valore*	. . . .	—	05	—	—	—	4
Legni medicinali, come legno d'aloè, legno santo, legno di sandalo bianco e citrino, di sassafrasso e simili in pezzi »	*idem*	1	60	7	4	01	8
——— *simili* tagliati a minuti pezzetti, in raschiatura e pesti o franti . . . . . . »	*quint. p. s.*	48	21	4	1	00	4
——— per tintorie, come campeggio, fernambucco, legno rosso di Bimaas, legno del Giappone, di S. Martin, del Sapan e Siam, sandalo rosso, legno citrino d'Olanda, legno fustik e simili in pezzi. . . . . »	*quintale*	1	07	1	2	67	9
——— per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	-	—	44	6
——— *simili* tagliati a pezzetti minuti, in raschiatura, pesti o franti. . . . . . . »	*quint. p. s.*	42	85	7	—	89	3

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	*c.*	*m.*	*lire.*	*c.*	*m.*
Legumi. *V. Grani.*							
Legumi e qualunque erbaggio non compresi sotto l' art. di granaglie, di legumi e frutta, e non nominati a parte, *freschi* nello stato naturale, come carciofi, cavoli, pomi di terra, citriuoli, rape, ecc. . . *per ogni lira del rispettivo valore*	....	—	—	8	—	—	4
——— dall' Ungheria . . . . *idem*. . .	....	—	—	8	—	—	—
——— *simili* acconciati con sale, aceto e cose simili, come citriuoli in concia, cavoli salati (Sauerkraut), rape salate, ecc. . . . . *idem*. . .	....	—	05	–	—	—	4
Lenticchie. *V. Grani e legumi.*							
Lepri colla pelle . . . . *per cadauna*	....	—	15	–	1	50	–
——— per l' Ungheria . . . . *idem*. . . .	....	—	—	–	—	02	5
Letame. *V. Concime.*							
Libri (1) tanto vecchi, quanto nuovi legati con cartoni . . . . *per*	*quintale*	26	78	6	1	11	6
——— sciolti e legati alla rustica, come pure musica tanto scritta, quanto stampata »	*idem*	13	39	3	1	11	6
Lievito della birra. *V. Fermento.*							
Limatura di ferro. *V. Ferro.*							
Lime fine. *V. Ferro*							
——— ordinarie. *V. Ferro ridotto in opere grosse.*							
Limoni e cedri (2). . . . . »	*quint. p. s.*	5	35	7	—	22	3
Lino, lino e canapa *in erba colle radici* (piante di lino e di canapa (3)), *per ogni bestia da cui è tirato il carico*	....	—	30	–	*proibita*		
——— *detti per ogni carrettino tirato da una persona*	....	—	15	–	*proibita*		
——— *detti per ogni carretto a mano e per ogni carico o fardello portato*	....	—	07	5	*proibita*		

(1) I libri ebraici e i libri di preghiere e di religione stampati fuori degli stati di S. M. sono compresi nel divieto d' importazione; e dei libri in lingue illirica e valaca non è permessa l' importazione se non contro una *carta di passo*: salvo senz' alcuna distinzione le prescrizioni di censura.

(2) Qualora i limoni fossero stati imballati coi portogalli o con altri agrumi, allora si pagherà pel detto collo il dazio d' entrata fissato per quella specie di agrumi che ha il dazio maggiore e che si trova unita ai suddetti. Perciò debbono le casse o le botti a richiesta degli uffici daziarj essere totalmente aperte, onde verificarne il contenuto.

(3) Circa l' introduzione del lino e della canapa in erba per la via d' acqua vedi l' annotazione all' articolo *Alberi, piante*, ecc.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Lino = *Continuazione.*							
— greggio non pettinato .... *per*	*quint. p. s.*	1	33	9	11	20	6
— *detto* diretto all' Ungheria........ »	*idem*	—	—	—	—	55	8
— pettinato .... »	*idem*	4	68	7	10	51	6
— *detto* diretto all' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	78	1
— Stoppa di lino. *V. Stoppa.*							
— Filo di lino e di canapa non imbiancati, compreso il filo da tessere... »	*quintale*	22	50	—	45	—	—
— *detti* diretti all' Ungheria......... »	*idem*	—	—	—	1	87	5
— Filo di lino e di canapa imbiancati... »	*idem*	26	78	6	13	39	3
— *detti* diretti all'Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	2	23	2
— Filo di lino e di canapa tinti ...... »	*idem*	66	96	4	6	51	8
— *detti* diretti all' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	2	67	9
— Filo di lino soprafino (1) detto *Lothgarn* .... »	*libbra*	4	01	8	—	33	5
— Refe della più fina qualità (refe da pizzi) (2) .... »	*idem*	13	39	3	1	11	6
— *detto* d' ogni altra qualità senza distinzione della materia prima, greggio ed imbiancato .. .. »	*idem*	—	71	4	—	02	2
— *detto* tinto .... »	*idem*	2	14	3	—	04	5
— Manifatture (3) di lino e di canapa lavorate e tessute a maglia d' ogni qualità .... »	*idem*	*proibita* 32	14	3	—	04	5
— *dette* ungheresi .... »	*idem*	5	35	7	—	04	5
— *dette* tessute, come tele battiste (4). »	*idem*	*proibita* 32	14	3	—	04	5
— *dette* dirette all' Ungheria e Transilvania .... »	*idem*	—	—	—	—	04	5
— Veli .... »	*idem*	*proibita* 96	42	7	—	04	5
— *detti* diretti all' Ungheria e Transilvania .... »	*idem*	—	—	—	—	04	5

(1) Per filo di lino soprafino, detto *Lothgarn*, qui s' intende la qualità di filo di tale finezza, che 4 matasse di esso unite non arrivino al peso di un loth di Vienna, corrispondente a grossi 1, denari 7 e grani 5 peso metrico, e che ogni matassa contenga almeno 59 mazzetti, ognuno di fila 19.

(2) Per refe da pizzi qui s' intende unicamente quello di cui 88 mazzetti ognuno di 100 fila, contenenti tutti insieme fila 8800, non oltrepassino il peso di 1 libbra viennese, corrispondente a metriche once 5 e grossi 6.

(3) Presentandosi manifatture di lino e di canapa miste con seta, cotone o lana, saranno trattate come le manifatture di seta, di lana e di cotone miste.

(4) Le tele battiste miste con cotone appartengono alle manifatture di cotone miste con altre materie, e sono quindi come tali poste fuori di commercio.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Lino = *Continuazione.*							
—— Bindelli, nastri e galloni indistintamente, compresa la carta, le assi o tavolette sopra le quali sono avvolti . . . . *per*	*libbra*	*proibita*					
		13	39	3	—	02	2
—— dall' Ungheria . . . . »	*idem*	2	23	2	—	02	2
—— Tela fina (1), e così pure stoffa fina per tovaglie e biancheria da tavola, e fazzoletti fini d' ogni qualità . »	*idem*	*proibita*					
		17	90	2	—	04	5
—— *dette* manifatture ungheresi . . . . »	*idem*	1	33	9	—	04	5
—— Tele (2) d' ogni altra qualità, imbiancate, colorite, lisce e rigate, come tela da lenzuoli, da paglericci, tele con colla, tralicci da sacchi, da fodere di letti, da tende o padiglioni, tele a righe dette *gratl* o *rigatini* non miste con seta, ed altre simili tele anche operate . . »	*idem*	*proibita*					
		2	94	6	—	02	2
—— *dette* ungheresi . . . . »	*idem*	—	49	1	—	02	2
—— Tele da vele e per maniche di trombe »	*idem*	1	60	7	—	02	2
—— Tele da moscajuole e simili garze . »	*idem*	*proibita*					
		4	37	5	—	02	2

(1) Per tele di lino fine e stoffe fine per tovaglie qui s' intendono unicamente quelle di cui 12 pezze ciascuna di braccia viennesi 50, corrispondenti a metri 38; palmi 9, diti 6 di misura metrica; o 20 schok, ognuno di braccia viennesi 42, corrispondenti a metri 32, palmi 7, diti 2 di misura metrica; o 16 forniture da tavola di stoffa per tovaglie non oltrepassino il peso di viennesi libbre (Pfund) 100, corrispondenti a metriche libbre 56.

Quando vengono esportate tele *non imbiancate*, si esige il dazio d' uscita di centesimi 62 5 per ogni libbra metrica sulle fine d'ogni sorta, ed il dazio di cent. 13. 4 per ogni libbra metrica sopra tutte le altre qualità. Questa disposizione non si estende a quella specie di tele che non sono solite d' essere imbiancate, e perciò le tele da paglericcio e da sacco (Rupfleinwand), e qualunque altra specie di tela che si mette in commercio soltanto in istato greggio sono soggette al dazio stabilito di sopra. Per le tele da paglericcio si avrà da pagare nell' uscita per l' Ungheria cent. 26. 8 per ogni quintale metrico.

(2) Agl' individui della classe povera, come sarebbero lavoranti d' artigiani, operai ed altri della classe stessa, quando viaggiano è concesso d' introdurre con sè *tela ordinaria* in piccola quantità, cioè al più libbre 5, once 6 peso metrico, contro il pagamento del dazio di centesimi 96. 2 per ogni libbra.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lire.	c.	m.	DAZIO d' uscita. lire.	c.	m.
Lino = *Continuazione.*							
—— Tele incerate d' ogni colore indistintamente . . . . *per*	libbra	{ *proibita* 2	23	2	—	02	2
—— *dette* ungheresi . . . . »	idem	—	37	2	—	02	2
—— Manifatture da cordajuolo, come corde, funi, cinture, spaghi, comprese la miccia e le manifatture da cordajuolo di corteccia d' albero »	quintale	{ *proibita* 96	42	8	—	67	—
—— *dette* ungheresi . . . . »	idem	16	07	1	—	67	—
—— Pizzi e merletti d' ogni qualità senza distinzione della materia prima, *per ogni lira del risp. val.*	. . . .	{ *proibita* —	60	—	—	—	4
—— Reti da cacciatore e da pescatore . »	idem	80	35	7	1	67	4
—— Panello di semi di lino. *V. Focacce.*							
Liquirizia (sugo di). *V. Sugo di liquirizia.*							
———— (radice di). *V. Radici volgari.*							
Liquori esteri. *V. Essenza di punch.*							
Lisciva delle fabbriche di sapone = come = *Cenere comune.*							
Litargirio . . . . »	quint. p. s.	{ *proibita* 35	35	7	—	24	6
———— dall' Ungheria . . . . »	idem	5	45	1	—	24	6
———— per l' Ungheria . . . . »	idem	—	—	—	—	24	6
Lizze. *V. Pesci all' art. Branzini, boseghe, ecc.*							
Lontre. *V. Castori.*							
Lucaniche. *V. Carne insaccata.*							
Lucci, luccioperche. *V. Pesci agli articoli Gobbi, anguille.*							
Lucerne di ferro. *V. Ferro ridotto in opere grosse.*							
Lumache . . . . »	idem	2	67	9	—	22	3
Luppoli . . . . »	idem	8	03	6	—	67	—
——— per l' Ungheria . . . . »	idem	—	—	—	—	67	—
——— salvatici della Croazia . . . . »	idem	1	29	5	—	13	4
——— polloni o piantine di luppoli . *per ogni lira del risp. val.*	. . . .	—	—	8	} *proibita* —	20	—
——— *simili* per l' Ungheria . . . *idem* .	. . . .	—	—	—	—	—	4

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			d'uscita.		
		lire	c.	m.	lire	c.	m.
M							
Maccheroni. *V. Paste.*							
Macchine (1) e parti di macchina, in quanto non siano soggette a tassa speciale. . . *per ogni lira del rispettivo valore*	....	—	10	—	—	—	4
Macchinette per orologi. *V. Ferro in opere minute.*							
Macis e noci moscate . . . . *per*	*libbra p. s.*	1	20	5	—	06	7
Madreperla greggia. *V. Conchiglie delle perle.*							
——— incisa = come = *Chincaglierie.*							
——— in lavori. *V. Chincaglierie.*							
Magnesia senza distinzione . . . . »	*idem*	1	07	1	—	02	2
Majolica. *V. Terraglia.*							
——— Terra. *V. Terre atte a far majolica.*							
Mandorle con guscio e senza, comprese le mandorle di persiche . . . . . »	*quint. p. s.*	16	07	1	—	67	—
Manganese . . . . »	*quintale*	1	33	9	—	11	2
Manifatture di cotone. *V. Cotone*							
——— di lana. *V. Lana.*							
——— di lino e canapa. *V. Lino.*							
——— di seta e filugello. *V. Seta o filugello.*							
——— altre manifatture *V. Lavori.*							
Manna senza distinzione . . . . »	*quint. p. s*	6	69	6	1	11	6
Mannaje. *V. Ferro ridotto in opere grosse.*							
Manteche o pomate. *V. Profumeria.*							
Manzetti. *V. Bestiame.*							
Marchesetta. *V. Bismutte.*							
Marmo greggio . . . . »	*quintale*	—	04	5	—	02	2
——— con politura . . . *per ogni lira del rispettivo valore*	....	—	10	—	—	—	4
——— ridotto in opere (eccettuate quelle da scultore e da tagliapietre) = come = *Chincaglierie.*							
——— in opere da tagliapietre. *V. Lavori da tagliapietre.*							
——— in opere da scultore. *V. Lavori da scultore.*							

(1) Sono esenti dal dazio d'entrata le macchine non ancora conosciute nella monarchia. Ne sono pure esenti le macchine e loro parti componenti che sono introdotte da coloro che vengono a stabilirsi nel paese, come pure in generale i modelli di macchine, purchè siasi ottenuta la licenza d'introduzione dall'autorità competente.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Marogna o scoria di ferro. *V. Ferro.*							
Marre. *V. Ferro in opere grosse.*							
Marroni. *V. Castagne.*							
Martelli. *V. Ferro in opere grosse.*							
Mascarpa. *V. Formaggi.*							
Maschere. *V. Mercerie.*							
Mastice. *V. Gomme per medicina.*							
Matita. *V. Amatita.*							
Matita rossa. *V. Lapis rosso.*							
Matrici per caratteri ad uso di tipografia, *per*	*quintale*	32	14	3	—	67	—
Mattoni comuni cotti e tegole cotte. *V. Terra cotta.*							
——— neri. *V. Terra cotta.*							
Mazze di ferro. } *V. Ferro in opere grosse.*							
Mazzeranghe di ferro. } *V. Ferro in opere grosse.*							
Medicinali (1) o generi di farmacia non nominati a parte, *per ogni lira del rispettivo valore*	....	—	05	—	—	—	4
Melagrane, melarance ossia portogalli, cotogne, mele così dette di rosmarino e simili . . . . »	*quint. p. s.*	8	03	6	—	33	5
——— Scorze di melagrana. *V. Scorze di cedro.*							
Mercerie o siano articoli da merciajuolo, cioè manifatture ordinarie composte di una o più materie proprie del minuto traffico da merciajuolo e non nominate a parte, come portafogli indistintamente, grattapuge di filo di metallo, spazzole inverniciate, assette da spazzola, ditali d' ogni sorta (eccettuati quelli d' ottone nominati a parte), cassette da viaggio per bottiglie con assortimenti e senza, foderi d' ogni sorta, maschere, lanterne d' ogni sorta, ombrelle, paravento, parafuoco, cornici da specchio e da quadro, lavori e manifatture d' ogni sorta di legno,							

(1) L' importazione dei medicinali composti non può aver luogo che contro speciale licenza del rispettivo governo, da accordarsi ai soli farmacisti per la vendita, ed ai privati soltanto pel proprio proporzionato consumo. In caso d' importazione accordata dal governo, i medicinali composti pagano il dazio fissato qui sopra.

L' importazione dei medicinali composti provenienti dall' Ungheria non è sottoposta alla premessa limitazione.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d' uscita		
		lire	c.	m	lire.	c.	m.
d' osso e di metallo per trastullo de' fanciulli ; tabacchiere, pipe (eccettuate le pipe così dette di Colonia o siano di terra bianca), e così pure canne da pipa indistintamente . . *per ogni lira del rispettivo valore*	....	{ *proibita* —	 60	 -	 —	 —	 4
Merci ed articoli d' abbigliamento da uomo e da donna indistintamente ; lavori di piume per ornamenti, ricami e frange d' ogni sorta, cappelli di paglia, di legno e di corteccia d' albero, così pure le altre manifatture di paglia, come berrette, bordure, paglia attortigliata e simili (eccettuate le trecce di paglia ed il traliccio di corteccia d' albero), fiori finti e perle false indistintamente == come == *Chincaglierie.*							
—— di paglia, di giunchi, di corteccia d' albero non riferibili agli articoli d' abbigliamento (eccettuate le stuoje, le trecce di paglia ed il traliccio di corteccia d' albero == come == *Merci di legno ordinarie.*							
—— di terra cotta. *V. Terra cotta.*							
Mercurio ossia argento vivo crudo . . . *per*	*quint. p. s.*	{ *proibita* 482	 14	 3	 3	 34	 8
——— dall' Ungheria . . . . »	*idem*	24	10	7	3	34	8
——— per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	3	34	8
——— preparato d' ogni qualità, come precipitato rosso e dolce o sublimato . . . . »	*libbra p. s.*	{ *proibita* 6	 42	 8	 —	 04	 5
——— dall' Ungheria . . . . »	*idem*	1	07	1	—	04	5
Merletti. *V. Pizzi.*							
Merluzzo. *V. Pesci all' art. Salpe, baccalà, ecc.*							
Metallo giallo. *V. Ottone.*							
Mica o talco di Moscovia o di Mileto (Katzensilber) == come == *Minerali non tassati a parte.*							
Miccia. *V. Lino in manifatture da cordajuolo.*							

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Miele non purificato: sotto ciò si comprendono anche gli alveari riempiti di miele e di cera . . . . *per*	*quint. p. s.*	2	14	3	8	57	1
—— *detto* ungherese . . . . »	*idem*	—	71	4	8	57	1
—— *detto* per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	71	4
—— purificato . . . . »	*idem*	12	85	7	3	21	4
—— *detto* ungherese . . . . »	*idem*	3	39	3	3	21	4
—— *detto* per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	53	6
Miglio. *V. Grani.*							
Minerale di piombo. *V. Piombo.*							
Minerali (1), fossili, conchiglie, petrificati e tutte le pietre e i minerali non tassati a parte, greggi, *per ogni lira del rispettivo valore*	. . . .	—	05	—	—	—	4
——— *simili* con politura od appianati *idem*	. . . .	—	10	—	—	—	4
——— *detti* ridotti in opere (eccettuate quelle da scultore e da tagliapietre) = come = *Chincaglierie.*							
——— d' arsenico. } *V. Arsenico.*							
——— di cobalto. } *V. Arsenico.*							
Miniera di ferro. *V. Ferro.*							
Minio. *V. Colori.*							
Mirra. *V. Gomme per medicina.*							
Mitridate e teriaca (2) . . . . »	*libbra p. s.*	*proibita* 4	82	1	—	04	5
——— *detta* diatesseron, sorta di teriaca per le malattie degli animali . »	*quint. p. s.*	*proibita* 144	64	3	1	00	4
Mobili. *V. Arnesi.*							
Modelli di macchine. *V. Annotazione all'art. Macchine.*							
*Mole da mulino . . . . *per cadauna*	. . . .	—	60	—	—	05	—
—— da mulini a mano . . . . *idem* . . .	. . . .	—	15	—	—	01	3
—— o pietre d' arruotare . . . *idem* . . .	. . . .	—	47	5	—	10	—
Molle da carrozza. *V. Ferro in opere da chiavajuolo ordinarie.*							
Mollettoni di lana. *V. Lana.*							
——— di seta. *V. Seta.*							
——— di cotone. *V. Cotone.*							

(1) È vietata l' esportazione dei minerali d' oro e d' argento.

(2) L' importazione della triaca di Trieste e della così detta di Venezia è accordata a favore degli speziali nazionali, qualora ne ottengano il permesso del governo. Le domande relative dovranno indicare la quantità precisa del genere.

Se detta triaca è destinata ad uso de' particolari, potrà loro essere rilasciata sulla semplice presentazione di una ricetta emessa da un medico autorizzato.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			d' uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Mondiglie di caccao. *V. Caccao.*							
Montoni. *V. Bestiame.*							
Morchie d' olio. *V. Olio.*							
Mordenti. *V. Spiriti e acidi.*							
Morse, morsetti. *V. Ferro in opere grosse.*							
Mostarda. *V. Senape.*							
Mosto = come = *Vino.*							
Mostre d' orinolo. *V. Orinoli, parti componenti l' orinolo.*							
Muli. *V. Bestiame.*							
Mummie (1) = come = *Pitture.*							
Muschio in vesciche e senza, come pure zibetto . . . . *per*	*oncia p. s.*	10	28	6	—	57	1
Musco (erba) = come = *Paglia.*							
Musica tanto scritta che stampata. *V. Libri.*							
Mussolina. *V. Cotone in manifatture.*							
N							
Nafta bianca e rossa (olio di). *V. Olj essenziali infimi.*							
Nankini e nankinetti. *V. Cotone in manifatture.*							
Naselli. *V. Pesci all' art. Salpe, baccalà, ecc.*							
—— salati. *V. Pesci all' art. Naselli salati.*							
Nastri. *V. Bindelli.*							
Nero di Francoforte, nero per stampe d' incisioni in rame. *V. Colori.*							
—— di fumo. *V. Colori.*							
Nitro, salnitro (2) . . . . »	*quint. p. s.*	20	08	9	1	67	4
—— in forme, in tavolette ed in pani »	*quintale*	48	21	4	2	00	9
Noci comuni . . . . »	*quint. p. s.*	1	33	9	—	11	2
—— *dette* per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	11	2
—— moscate. *V. Mucis.*							
—— vomiche (occhi di gru) . . . . . . »	*idem*	8	03	6	—	67	[illegible]
Nocciuole . . . . »	*idem*	2	67	9	—	22	3
—— per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	22	3

(1) V. l' annotazione alla rubrica *Pitture* applicabile anche a quest' articolo.

(2) Tanto l' importazione, quanto l' uscita del nitro non può essere effettuata che contro una licenza particolare da rilasciarsi dall' imperiale regia direzione generale d' artiglieria, e nel regno lombardo-veneto dai rispettivi governi di Milano e di Venezia.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lire.	c.	m	DAZIO d'uscita. lire.	c.	m.
O							
Occhi di gambero intieri . . . . *per*	*quint. p. s.*	26	78	6	2	23	2
—— pesti . . . . »	*idem*	107	14	3	2	23	2
—— di gru. *V. Noci vomiche*							
Occhiali. *V. Vetri.*							
Oche. *V. Volatili domestici.*							
Olibano od incenso fino. *V. Gomme.*							
Olj, olio d'oliva e morchie di detto olio »	*idem*	21	42	8	—	89	3
—— di canevosa ossia di seme di canapa, di linosa ossia di seme di lino e di ravizzone . . . . »	*idem*	13	39	3	—	55	8
—— nero di pece, olio di sasso o petrolio, olio di trementina, come pure olio di corno di cervo. . . . . »	*idem*	10	71	4	—	44	6
—— essenziali, olj d'odore aromatico ed essenze oliose di bergamotto, di limone, di cedro, di gelsomino, di lavanda, di millefiori, d'arancia, di timo; olio di noce moscata (sugo espresso dalle noci moscate, e sugo distillato dalle dette noci), olio di macis, olio d'erisicetro, olio di legno rodino od olio di legno di Rodi, olio di garofani, olio di fiori d'arancio, olio od essenza di rose, olio di cannella . . . . »	*libbra p. s.*	7	50	—	—	15	6
—— Altri olj essenziali aromatici di qualità inferiore, come olio di succino o d'ambra, d'anici, di cajaput o cajeput, di cardamomo, di cubebe, di aneto, di finocchio, di calamo aromatico, di camomilla, di menta crespa, di menta pipiritide, di cumino, di maggiorana, di mastice, di melissa o citronella, di mirra, di puleggio, di ruta, di abrotano, di salvia, di sassafrasso, di sabina, di spiconardo, di spermaceti, di semi di catapuzza o di ricino, di cera, d'assenzio od absinzio, d'origano e d'isopo . . »	*idem*	1	60	7	—	06	7
—— Altri olj essenziali di odore aromatico, ma d'infima qualità, come olio di pino montano, di bacche d'alloro, di mandorle, di semi di papavero,							

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	d'ent[illegible]			
Mondiglio di caccao. *V. Caccao.*					
Montoni. *V. Bestiame.*					
Morchie d' olio. *V. Olio.*					
Mordenti. *V. Spiriti e acidi.*					
Morse, morsetti. *V. Ferro in opere grosse.*					
Mostarda. *V. Senape.*					
Mosto = come = *Vino.*					
Mostre d' orinolo. *V. Orinoli, parti componenti l' orinolo.*					
Muli. *V. Bestiame.*					
Mummie (1) = come = *Pitture.*					
Muschio in vesciche e senza, come pure zibetto . . . . *per*	*oncia p. s.*	10	[illegible]		
Musco (erba) = come = *Paglia.*					
Musica tanto scritta che stampata. *V. Libri.*					
Mussolina. *V. Cotone in manifatture.*					
N					
Nafta bianca e rossa (olio di). *V. Olj essenziali infimi.*					
Nankini e nankinetti. *V. Cotone in manifatture.*					
Naselli. *V. Pesci all' art. Salpe, baccalà, ecc.*					
—— salati. *V. Pesci all' art. Naselli salati.*					
Nastri. *V. Bindelli.*					
Nero di Francoforte, nero per stampe d' incisioni in rame. *V. Colori.*					
—— di fumo. *V. Colori.*					
Nitro, salnitro (2) . . . . »	*quint. p. s.*	20	08	9	
—— in forme, in tavolette ed in pani »	*quintale*	48	21	4	
Noci comuni . . . . »	*quint. p. s.*	1	33	9	-
—— *dette* per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	-
—— moscate. *V. Macis.*					
—— vomiche (occhi di gru) . . . . . »	*idem*	8	03	6	-
Nocciuole . . . . »	*idem*	2	67	9	-
—— per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	-	-

(1) V, l' annotazione alla rubrica *Pitture* applicabile anche a quest' ar[ticolo]

(2) Tanto l' importazione, quanto l' uscita del nitro non può essere [...] che contro una licenza particolare da rilasciarsi dall' imperiale re[...] zione generale d' artiglieria, e nel regno lombardo-veneto dai [...] governi di Milano e di Venezia.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Olj = *Continuazione.*							
di noci, di rosmarino, nafta bianca e rossa, olio di ginepro e olio laterino o dei filosofi . . . . *per*	*libbra p. s.*	—	26	8	—	02	2
—— d'ogni altra qualità che vengono usati in medicina . . . . »	*idem*	1	33	9	—	06	7
Olio di pesce, olio di balena . . . . . . »	*quint. p. s.*	1	60	7	—	67	—
—— di tartaro. } *V. Spiriti.*							
—— di vitriolo. }							
Olive fresce, come anche le nere nella salamoja e le secche (1) . . . . »	*idem*	1	33	9	—	11	2
—— verdi in concia . . . . »	*idem*	8	03	6	—	22	3
Oltremare. *V. Colori.*							
Ombra o terra d'ombra. *V. Terre coloranti.*							
Ombrelle. *V. Mercerie.*							
Opali. *V. Pietre preziose.*							
Oppio. *V. Gomme e resine medicinali.*							
Oppoponace (gomma). *V. Gomme per medicina.*							
Orate. *V. Pesci all' art. Branzini, boseghe, ecc.*							
Oriana o terra oriana. *V. Colori.*							
Oricello. *V. Colori.*							
Oriuoli di legno con movimento di metallo o di legno, *per ogni lira del ris. val.*	. . . .	—	20	—	—	—	4
—— tutte le altre specie d'oriuoli = come = *Chincaglierie.*							
—— Parti componenti l'oriuolo, cioè catene, molle e spire dette spirali (2) . . *per ogni lira del ris. val.*	. . . .	—	10	—	—	—	4
—— tutte le altre, compresi i quadranti o siano mostre di smalto . . *idem*	. . . .	{ *proibita* —	60	—	—	—	4
Oro (3) in massa ed in verghe, oro di filati o stoffe abbruciate o sfilate, paste d'oro e rottami d'oro usato . . . . »	*libbra*	—	53	6	*proibita*		
—— proveniente dall' Ungheria	. . . .	*esente*			—	—	—
—— per l' Ungheria	. . . .	—	—	—	*esente*		

(1) Le olive fresche saranno daziate secondo il peso netto, quelle nella salamoja e le disseccate secondo il peso sporco.

(2) Gli strumenti da oriuolajo e da fabbricatore di castelli (casse) d'oriuolo possono introdursi con licenza del rispettivo governo e contro pagamento del 10 per 100 del loro valore.

(3) È proibita tanto l' importazione, quanto l' esportazione dell' oro fulminante.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	*c.*	*m*	*lire.*	*c.*	*m.*
Oro = *Continuazione.*							
— Filo d'oro, lamette, lustrini e fogliette d'oro, fogliette d'oro da una parte, e dall'altra d'argento; filati, galloni, cordoni, fiocchi, trine e simili d'oro fino . . *per ogni lira del ris. val.*	. . . .	*proibita* —	60	—	—	—	4
— Vasellami, utensili, bijouterie e simili, come anche tutte le manifatture legate in oro, oppure con riparti d'oro od ornate d'oro = come = *Chincaglierie.*							
— macinato = come = *Filo d'oro, lamette, ecc.*							
— cantarino. *V. Composizioni di metalli ignobili.*							
Orpimento (Realgar) . . . . *per*	*quint. p. s.*	12	58	9	1	04	9
Orzo. *V. Grani.*							
Ossi, ossa d'animali d'ogni specie . . . . . »	*quintale*	—	26	8	5	35	7
— per l'Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	11	2
— abbruciate e polverizzate . . . . »	*idem*	1	34	—	26	78	5
— Raschiature e segature d'ossa d'ogni sorta — come = *Raschiature d'avorio.*							
— in lavori da tornitore. *V. Manifatture da tornitore.*							
Osso di balena indistintamente . . . . »	*libbra*	*proibita* 3	21	4	—	02	2
— in manifatture = come = *Mercerie.*							
— *Ale di balena o barbiglioni*, da cui si taglia l'osso di balena . . . . »	*quintale*	8	03	6	—	67	—
— di seppia ad uso degli orefici . . . . . »	*idem*	—	37	9	—	15	6
Ostie o bollini. *V. Paste di farina.*							
Ostriche e conchiglie di mare . . . . »	*quint. p. s.*	10	71	4	—	22	3
— cavate dal guscio. . . . . »	*libbra*	1	07	1	—	02	2
Ottone (metallo giallo, tombacco, princisbecco) greggio, in pani e barre. »	*quintale*	*proibita* 141	42	8	—	98	2
— in banda, lama e rotoli . . . . »	*idem*	*proibita* 244	28		1	69	6
— (1) in manifatture, cioè candellieri, smoccolatoi, cucchiai e simili senza distinzione . . . . »	*idem*	*proibita* 321	42	8	2	23	2
— in filo indistintamente, eccettuato il seguente . . . . »	*idem*	*proibita* 233	03	6	1	60	7

(1) Tutte le manifatture di tombacco e di princisbecco sono trattate come quelle di ottone alle rispettive rubriche.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Ottone = *Continuazione.*							
—— in filo ad uso di strumenti di musica, compreso il legno ..... *per*	*quintale*	89	28	6	1	87	5
—— in chiodi, spilli, ditali e simili anche se fossero stagnati .... »	*idem*	*proibita* 321	42	8	2	23	2
—— in strumenti di chirurgia, d'ottica e matematici. *V. Strumenti di chirurgia, ecc.*							
—— —— musicali. *V. Strumenti musicali.*							
—— vecchio e rotto in ischegge e polvere, come pure bronzo .... »	*quint. p. s.*	8	57	1	17	14	3
—— per l'Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	71	4
Ovata di bambagia. *V. Cotone in manifatture.*							
—— di seta o filugello. *V. Filugello sotto Seta.*							
P							
Padelle di ferro. *V. Ferro in opere grosse.*							
Paglia. *V. Fieno.*							
—— ad uso di fabbricar cappelli (1).							
—— Berrette, bordure, cappelli e paglia attortigliata. *V. Merci ed articoli d'abbigliamento.*							
—— Trecce di paglia e traliccio di cortecce d'albero per esser ridotti in opere finite, col permesso del governo, ma senza carta di passo (2), *per ogni lira del risp. valore*	....	—	20	—	—	—	4
Palette di ferro. *V. Ferro in opere grosse.*							
Palle e pallini di piombo. *V. Piombo.*							
Palme, cioè rami di palma e d'ulivo .... »	*quintale*	42	85	7	—	89	3
Pane comune .... »	*quint. p. s.*	—	67	—	—	11	2
—— dolce, come quello d'Ulma, biscotto ed il così detto *Kletzenbrod* ossia panettone con frutta secche ... »	*idem*	26	78	6	—	55	8

(1) La paglia ad uso di fabbricar cappelli paga per importazione centesimi 10 per ogni lira del rispettivo valore.

(2) Nell'istesso modo e con eguali condizioni è permessa anche l'introduzione de' *tessuti di paglia*, comprendendovi però unicamente quelli nei quali la paglia forma la materia principale, e la seta non è che una parte accessoria, in maniera che tali tessuti siano atti da sè soli alla fabbricazione di cappelli di paglia. Resta pertanto espressamente da tale favore esclusa la *paglia attortigliata* che serve a guernire i cappelli.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Panpepato denominato *Lebzelten* . . . . per	*quint. p. s.*	53	57	1	1	11	6
——— *detto* ungherese . . . . . »	*idem*	13	39	3	1	11	6
Panelli di ravizzone, di semi di lino, ecc. *V. Focacce, ecc.*							
Panico. *V. Grani.*							
Panieri. *V. Legname.*							
Panni di lana. *V. Lana.*							
Paprica. *V. Pepe d' India.*							
Parafuoco e paravento. *V. Mercerie.*							
Parrucchiere (lavori da). *V. Lavori da parrucchiere.*							
Parti componenti l' oriuolo. *V. Oriuoli.*							
Passamanteria. *V. Galloni.*							
Passeri marini. *V. Pesci all'articolo Salpe, baccalà, ecc.*							
Paste di farina, come maccheroni e simili, comprese le ostie o bollini . . . »	*idem*	*proibita* / 64	28	6	—	44	6
Pasticci freddi. *V. Cibi preparati.*							
Pece bianca e nera, e ragia comune di pino, d'abete e simili alberi, come pure colofonia e catrame . . . . »	*idem*	—	73	7	1	47	3
——— *simili* per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	13	4
Pecore. *V. Bestiame.*							
Pelli.							

I. Pelli crude compresa la pellicceria.

La parola « *crude* » apposta agli articoli di questo titolo marca tutte quelle pelli che non hanno subíto preparazione alcuna, sia ch' esse vengano destinate col loro pelo ad esser convertite in pellicceríe, sia che dovessero essere camosciate o ridotte in cuojo o corame. La parola « *conciate* » aggiunta a questi articoli comprende esclusivamente le pelli le quali hanno avuto la sola concia per esser ridotte in pellicceria, essendochè le altre pelli spelate che hanno subíto una maggior preparazione trovansi nel titolo seguente:

——— di agnello. *V. Pelli di pecora.*

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	*c.*	*m.*	*lire.*	*c.*	*m.*
Pelli — *Continuazione.*							
—— di alce. *V. Pelli di cervo.*							
—— » alcione. *V. Pelli di cigno.*							
—— » Angora. } *V. Pelli di pecora.*							
—— » Astrakan. } *V. Pelli di pecora.*							
—— » bue .... *per cadauna*	....	—	27	5	5	40	—
—— » —— per l' Ungheria ... *idem* ...	....	—	—	—	—	11	3
—— » camoscia. *V. Pelli di cervo.*							
—— » cane .... *per*	*quintale*	9	10	7	182	14	3
—— » —— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	3	79	5
—— » —— marino. *V. Pelli di foca.*							
—— » capra e di caprone .... »	*idem*	4	59	8	92	14	3
—— » ———— per l' Ungheria .. »	*idem*	—	—	—	1	92	—
—— » capretto. *V. Pelli di pecora.*							
—— » capriolo. *V. Pelli di cervo.*							
—— » castoro con pelo ... *per cadauna*	....	—	20	—	3	90	—
—— » —— per l' Ungheria .... *idem.*	....	—	—	—	—	08	8
—— » cavallo e di poledro ..... *idem.*	....	—	07	5	1	50	—
—— » —— *simili* per l'Ungheria. *idem.*	....	—	—	—	—	03	8
—— » cervo e di alce, come pure pelli di capriolo e di camoscia ..... »	*idem*	8	03	6	160	71	4
—— » *simili* per l'Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	3	34	8
—— » chagrin. *V. Pelli di pesce.*							
—— » cigno, d' oca e di alcione ..... »	*libbra*	—	44	6	8	83	9
—— » *simili* per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	17	9
—— » conigli comuni, crude .... »	*quintale*	32	14	3	6	42	8
—— » —— *dette* per l' Ungheria ... »	*idem*	—	—	—	1	33	9
—— » —— conciate e ridotte ad uso di fodere (*) .... »	*idem*	80	35	7	1	67	4
—— » —— fine, cioè di color argentino e grigio, crude .. »	*libbra*	1	07	1	—	04	5
—— » —— *simili* conciate .... »	*idem*	2	67	9	—	06	7
—— » criceto (Hamster) ridotte ad uso di fodere .... »	*quintale*	142	83	5	2	96	9
—— » ermellino grandi e piccole (Laschitzen), crude .... »	*libbra*	5	71	4	—	24	6
—— » *simili* conciate .... »	*idem*	14	28	6	—	29	—
—— » faina. *V. Pelli di martora.*							
—— » foca o vitello marino o cane marino, crude .... »	*quintale*	17	85	7	—	73	7
—— » *dette* conciate .... »	*idem*	44	64	3	—	93	7

(*) Nelle provincie ov' è attualmente in vigore il regolamento daziario austriaco del 1788, le pelli nominate agli articoli segnati con (*) non sono soggette alle prescrizioni contenute nel detto regolamento dal § 49 al § 61.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Pelli — *Continuazione.*							
— di gatto nere, crude .... *per*	*libbra*	—	67	—	—	13	4
— » — — *dette* per l' Ungheria . »	*idem*	—	—	—	—	02	2
— » — — conciate (*) .... »	*idem*	2	99	1	—	06	7
— » — tutte le altre pelli di gatto, crude .... »	*quintale*	14	28	6	2	85	7
— » — *simili* per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	60	3
— » — *dette* conciate (*)........ »	*idem*	35	71	4	—	73	7
— » — cerviere. *V. Lupo cerviere.*							
— » ghiottone, orso ghiotto od orso moltivoro .... *per cadauna*	....	1	50	—	—	03	8
— » hamster. *V. Pelli di criceto.*							
— » lepre comune, crude .... »	*idem*	6	85	3	{ *proibita* / 137	14	3
— » — — *dette* per l'Ungheria. »	*idem*	—	—	—	2	85	7
— » — *simili* conciate .... »	*idem*	85	71	4	42	85	7
— » — — *dette* per l'Ungheria . »	*idem*	—	—	—	3	57	1
— » — bianche, crude .... »	*idem*	48	92	8	2	03	1
— » *simili* conciate e ridotte ad uso di fodere .... »	*idem*	122	36	6	2	54	5
— » lince *V. Pelli di lupo cerviere.*							
— » lione, di pantera e di tigre, *per cadauna*	....	9	—	—	—	18	8
— » lontra, crude .... »	*libbra*	3	99	5	—	80	4
— » — *dette* per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	15	6
— » — conciate (*) .... »	*idem*	10	—	—	—	20	1
— » — di palude, crude .... »	*idem*	4	28	6	—	17	9
— » — — conciate .... »	*idem*	10	71	4	—	22	3
— » lupo, crude .... *per cadauna*	....	—	60	—	—	12	5
— » — *dette* per l' Ungheria. . *idem*	....	—	—	—	—	02	5
— » — conciate (*) .... *idem*	....	1	50	—	—	03	8
— » — cerviere o lince e di gatto cerviere, crude .... »	*idem*	1	65	2	—	33	5
— » — *simili* per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	06	7
— » — *simili* conciate, come pure dossi e pance di detti animali (*) .... »	*idem*	4	10	7	—	08	9
— » manzetti. *V. Pelli di vacca.*							
— » marmotta, crude .... »	*idem*	—	42	4	—	08	9
— » — *dette* per l' Ungheria . »	*idem*	—	—	—	—	02	2
— » — conciate (*) .... »	*idem*	1	07	1	—	02	2
— » martora dell' America settentrionale, crude, come anche code di detta martora .. »	*idem*	5	35	7	—	22	3

(*) Vedi l' annotazione all' articolo *Pelli di conigli conciate.*

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m	lire.	c.	m.
Pelli — *Continuazione.*							
— di martora conciate . . . . *per*	*libbra*	13	39	3	—	29	—
— » — di altri paesi, faina ecc., crude e code di detti animali (*) . . . . »	*idem*	3	57	1	—	71	4
— » — *simili* per l' Ungheria . . »	*idem*	—	—	–	—	15	6
— » — *simili* conciate (*) . . . . . »	*idem*	8	92	8	—	17	9
— » montone. *V. Pelli di pecora.*							
— » oca. *V. Pelli di cigno.*							
— » orso, crude . . . . *per cadauna*	. . . .	1	80	–	—	35	–
— — — per l' Ungheria . . . *idem*	. . . .	—	—	–	—	07	5
— » — conciate (*) . . . . *idem*	. . . .	4	80	–	—	10	–
— » — ghiotto o moltivoro. *V. Pelli di ghiottone.*							
— » pantera. *V. Pelli di lione.*							
— » pecora e di montone, come anche d' agnello e di capretto (Zmascheln) comuni, crude . . . . »	*quintale*	3	88	4	77	67	8
— » — *simili* per l' Ungheria. . . »	*idem*	—	—	–	1	62	9
— » — *simili* conciate e ridotte ad uso di fodere (*) . . . »	*idem*	85	71	4	1	78	6
— salate d' agnelli comuni . . . . . . »	*idem*	42	85	7	1	78	6
— » pecora fine, crude, come pelli fine di capretto e di agnello, *simili* di capretto e di agnello non nato, astrakan, senza distinzione del colore, pelli di pecora d' Angora e di capra dell' Asia »	*idem*	191	25	–	7	96	9
— » — *simili* conciate e ridotte ad uso di fodere . . . . »	*libbra*	4	77	7	—	08	9
— » pesce, chagrin (Zapp) . . . . »	*idem*	—	17	9	3	43	7
— » poledro. *V. Pelli di cavallo.*							
— » porco. . . . . »	*quintale*	2	14	3	42	85	7
— » — per l' Ungheria. . . . . »	*idem*	—	—	–	—	89	3
— » puzzola della Virginia o delle Indie, crude, come anche code di detto animale . . »	*libbra*	1	40	6	—	66	7
— » — conciate . . . . »	*idem*	3	37	–	—	66	7
— » — comune, crude, come pure code di puzzola comune »	*idem*	1	25	–	—	26	8
— » — *simili* per l' Ungheria . . »	*idem*	—	—	–	—	04	5

(*) Vedi l' annotazione all' articolo *Pelli di conigli conciate.*

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Pelli == *Continuazione.*							
—— di puzzola conciate (*) .... *per*	*libbra*	2	85	7	—	06	7
—— » scojattolo, code. *V. Code di vajo.*							
—— » sorcio moscardino (ghiro), crude »	*idem*	—	33	5	—	06	7
—— » —— per l' Ungheria ....»	*idem*	—	—	-	—	02	2
—— » —— conciate ....»	*idem*	—	84	8	—	02	2
—— squamose, crude, come pure code simili................»	*quintale*	77	56	7	3	23	7
—— ———— conciate ....»	*idem*	193	92	8	4	04	–
—— di talpa, ridotte ad uso di fodere (*). »	*libbra*	2	67	9	—	06	7
—— » tasso, crude ....»	*quintale*	51	42	8	10	26	8
—— » —— per l' Ungheria...........»	*idem*	—	—	-	2	14	3
—— » —— conciate (*) ....»	*idem*	128	57	1	2	67	9
—— » tigre. *V. Pelli di lione.*							
—— » vacca e di manzetti o civetti, *per cadauna*	....	—	15	–	3	—	–
—— » —— *simili* per l' Ungheria. . *idem*	....	—	—	-	—	06	3
—— » vajo, crude ....»	*libbra*	2	67	9	—	11	2
—— » —— conciate, come pure dossi e pance di vajo ....»	*idem*	14	28	6	—	29	–
—— » —— code di vajo e di scojattolo »	*idem*	—	33	5	—	06	7
—— » —— *simili* per l' Ungheria ....»	*idem*	—	—	-	—	02	2
—— » vitello ....»	*quintale*	7	23	2	144	64	3
—— » —— per l' Ungheria..........»	*idem*	—	—	-	3	01	3
—— » —— marino. *V. Pelli di foca.*							
—— » volpi bleu, bianche e della croce, crude ....»	*libbra*	5	13	4	—	22	3
—— » —— *simili* conciate ....»	*idem*	13	70	5	—	29	–
—— » —— nere crude.... *per cadauna*	....	6	—	–	—	25	–
—— » —— *simili* conciate ... *idem*....	....	15	—	–	—	31	3
—— » —— comuni, crude ....»	*quintale*	53	43	7	14	24	1
—— » —— per l' Ungheria ....»	*idem*	—	—	–	2	96	9
—— » —— *simili* conciate (*) ....»	*idem*	111	31	7	3	70	5
—— » —— dossi, pance, nuche e gole di volpe (1) in pezzi e riquadrate ....»	*idem*	304	48	7	10	15	6

(*) Vedi l' annotazione all' articolo *Pelli di conigli conciate.*

(1) A questa categoria si riferiscono le gole, dossi, pance e nuche di volpe, le quali si offrono in commercio a numero sciolte ed unite in mazzetti, ed alla seguente categoria sono da riportarsi le pance di volpe, che sogliono mettersi in commercio in tavole o sacchi formati di 15 a 20 pezzi uniti insieme. Delle prime si richiede un minor numero di pezzi per formar un quintale comparativamente alle seconde, le quali sono di minor valore delle prime.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Pelli = *Continuazione.*							
—— di volpi, pance di volpi ridotte ad uso di fodere .... *per*	*quintale*	557	96	9	18	59	4
—— » —— piedi ó zampe di volpi ... »	*idem*	42	85	7	8	57	1
—— » —— *simili* per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	1	78	6
—— » —— code di volpi........... »	*idem*	44	64	3	8	92	9
—— » —— —— per l' Ungheria ..... »	*idem*	—	—	—	1	85	3
—— » zibellino e code di zibellino .... »	*libbra*	128	57	1	2	67	9
—— » zibetto, crude .... »	*quintale*	41	13	8	1	71	9
—— » ——— conciate .... »	*idem*	102	85	7	2	14	3
—— » zibola, piccole pelli che hanno la pancia bianca e bruna come le talpe, crude.. »	*libbra*	1	29	5	—	04	5
—— » ——— conciate .... »	*idem*	3	21	4	—	06	7
Pellicceria, manifatture da pellicciajo ossia pelliccerie finite. *V. Lavori da pellicciajo.*							
II. Pelli conce senza pelo.							
a) *Pelli camosciate gialle e bianche preparate con allume, cioè:*							
Pelli di bufalo, di bue e di vacca ..... »	*quintale*	107	14	3	2	23	2
—— » capra, di caprone, di camoscia e di capriolo .... »	*libbra*	10	71	4	—	22	3
—— » cervo e di alce .... »	*quintale*	353	57	1	7	36	6
—— » pecora, di montone e di capretto senza distinzione .... »	*libbra*	3	75	—	—	08	9
—— » vitello .... »	*quintale*	642	85	7	13	39	3
b) *Pelli conce con cortecce d'alberi, con erbe, con knopern, con galle, cioè:*							
—— Bulgari .... »	*idem*	85	71	4	1	78	6
—— ——— della Russia............. »	*idem*	42	85	7	1	78	6
—— di cane di color naturale e nere, come pure gambiere per istivali, rivolte da stivali, tomaje e simili di dette pelli .... »	*idem*	214	28	6	4	46	4
—— » capra, di caprone, di pecora, di agnello e di capretto .... »	*idem*	75	—	—	1	56	2

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Pelli *conce con cortecce d'alb. ecc.* = *Contin.*							
—— turche dette *mescinen* colorate o non colorate, senza distinzione (1). *per*	*quintale*	58	92	8	2	45	5
—— di cavallo e d' ippopotamo o cavallo marino, come anche gambiere per istivali, rivolte da stivali, tomaje e simili di dette pelli .... »	*idem*	85	71	4	1	78	6
—— Cuojo grosso ad uso di suola ..... »	*idem*	74	99	8	1	56	2
Pelli di porco .... »	*idem*	142	50	—	2	96	9
—— » vacca o vacchette e pelli di manzetti .... »	*idem*	80	35	7	1	67	4
—— » vitello di color naturale e nere, come anche gambiere per istivali, rivolte da stivali, tomaje e simili di dette pelli .... »	*idem*	198	21	4	4	12	9
c) *Pelli colorite e verniciate, cioè:*							
Pelli dorate, dipinte e soppressate a disegni per uso di tappezzeria, senza distinzione .... »	*libbra*	2	85	7	—	06	7
—— Marrocchini, cordoani e basane, comprese le pelli nere di capra e di pecora dette sommacco, pelli colorate in cremisi e pelli di chagrin (Zappa) .... »	*idem*	4	28	6	—	08	9
—— Pergamena o carta pecora .... »	*idem*	6	42	8	—	13	4
—— Ritagli di pelle ad uso di farne colla, come pure pelli di castoro ..... »	*quintale*	—	44	6	8	57	1
—— *simili* per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	17	9
—— verniciate senza distinzione .... »	*libbra*	4	28	6	—	08	9
—— di vitello .... »	*quintale*	367	72	3	7	65	6
Manifatture da calzolajo di pelle, di feltro e di stoffe. *V. Lavori da calzolajo.*							
———— da guantajo. *V. Lavori da guantajo.*							
Pelli di diavolo. *V. Cotone in manifatture.*							

(1) Per pelli turche dette *mescinen* s' intendono tutte quelle specie di pelli di becco, di capra, di pecora, d' agnello e di capretto conciate colle erbe, in quanto che siano effettivamente preparate colle erbe soltanto, e possano quindi riguardarsi come conciate a metà ossia a mezza concia, avvertendo che per tali non possono esser ritenuti i cordoani e sommacchi, perchè questi hanno una confezione ossia conciatura affatto finita.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	*c.*	*m.*	*lire.*	*c.*	*m.*
Pelo di capra d' Angora e d' altre capre orientali, come anche pelo di cammello . . . . *per*	*quint. p. s.*	6	42	8	16	07	1
—— di castoro . . . . »	*libbra p. s.*	1	33	9	13	34	8
—— *detto* per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	55	8
—— di lepre e di coniglio . . . . »	*idem*	—	31	2	{ *proibita* 5	89	3
—— *detto* per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	11	2
—— di vacca e di capriolo . . . . »	*quint. p. s.*	1	33	9	—	67	—
—— *detto* per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	11	2
—— *detto* ridotto a feltro, e filati di pelo di bue . . . . »	*idem*	2	14	3	—	17	9
—— di capra comune non assortito e pelo di cane . . . . »	*idem*	1	07	1	2	67	9
—— *detto* per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	44	6
—— —— assortito . . . . »	*idem*	53	57	1	2	23	2
—— filato. *V. Filati.*							
Penne da scrivere senza distinzione . . *per mille pezzi*	. . . .	3	—	—	—	12	5
Pennelli. *V. Setole.*							
Pepe, pepe lungo, bianco; nero, tutte spezie o della Giamaica, e pimento o spezie inglesi, ed inoltre pepe genuino in polvere, spezie comuni »	*idem*	107	14	3	2	23	2
—— d' India, pepe rosso e peperoni in polvere detto anche (ossia conosciuto in Ungheria col nome di) paprica. »	*idem*	32	14	3	—	67	—
Perle fine. *V. Pietre preziose.*							
—— false. *V. Merci ed articoli d' abbigliam.*							
—— di vetro. *V. Vetro.*							
Perni. *V. Ferro in opere grosse.*							
Pesci (1).							
—— Acciughe. *V. Salpe.*							

(1) Qualunque specie di pesci che dalle altre provincie austriache si condurrà nell' Ungheria è sottoposta al dazio indicato nella presente. (Lo stoccofisso ascendendo sino alla quantità di cento libbre di Vienna può essere daziato in tutti gli uffici o posti daziarj di confine; e le aringhe si possono daziare fino alla quantità di 250 libbre di Vienna.)

È permessa l' introduzione esente da ogni dazio tanto di pesci freschi, quanto de' crostacei indigeni del mare Adriatico e nominatamente del golfo di Venezia, quando gli uni e gli altri vengano introdotti da pescatori nazionali: tali pesci e crostacei sono nominatamente tutti quelli descritti agli articoli *Branzini*, *boseghe*, *barboni*, ecc. *Calamari*, *bissate*, *razze*, ecc., le *sardelle fresche*, le *ostriche* e *conchiglie di mare*.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lire.	c.	m.	DAZIO d'uscita. lire.	c.	m.
Pesci = *Continuazione.*							
— (1) Anguille, salamoni, trote d'ogni specie, temoli, luccioperche e simili pesci fini d'acqua dolce, siano vivi o morti, freschi o nella salamoja, oppure fumicati o marinati, *per*	*quint. p. s.*	42	85	7	—	89	3
— Aringhe. — Baccalà. } *V. Salpe, baccalà, ecc.*							
— Barbi. *V. Gobbi, capogrossi, ecc.*							
— Barboni. *V. Branzini, boseghe, ecc.*							
— Bissate. *V. Calamari, bissate, ecc*							
— Branzini, boseghe, barboni, carpioni, dentali, corbelle, granchi, cinguattole e sfoglie, lizze, orate, pesci-spada, rombi, scarpini, sporcelle, storioni, fanioli, volpini ed altri pesci fini di mare vivi o morti, freschi, disseccati, salati, fumicati o marinati, non che tutte le specie di granchi di mare e gamberi di mare........................»	*idem*	13	39	3	1	11	6
— Calamari, bissate (2), razze, sgomberi, sippe, tonnine ed altri pesci comuni di mare vivi o morti, freschi, salati, disseccati, fumicati e marinati....................»	*idem*	4	28	6	—	35	7
— Capogrossi. *V. Gobbi.*							
— Carpioni d'acqua dolce. *V. Gobbi, capogrossi, ecc.*							
— — di mare. — Cinguattole di mare. } *V. Branzini, boseghe, ecc.*							
— Conchiglie di mare. *V. Ostriche.*							
— Corbelle. — Dentali. } *V. Branzini, boseghe, ecc.*							
— Fanioli. *V. come sopra.*							
— Gamberi comuni e rane ... *per ogni lira del rispettivo valore*	....	—	20	—	—	—	4
— Gamberi di mare. *V. Branzini, boseghe, ecc.*							
— Ghiozzi *V. Gobbi.*							

(1) Per le anguille di mare vedi l'annotazione seguente.
(2) Come bissate si considerano e pagano dazio le anguille d'inferiore qualità. Le anguille di mare non ordinarie pagano il dazio come branzini.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			d'uscita.		
		lire.	*c.*	*m.*	*lire.*	*c.*	*m.*
Pesci = *Continuazione.*							
—— Gobbi, capogrossi, carpioni, lucci, barbi, tinche, ghiozzi ed altri pesci simili comuni d' acqua dolce, siano vivi o morti, freschi, fumicati, salati o marinati .... *per*	*quint. p. s.*	4	01	8	—	33	5
—— —— *simili* pesci vivi provenienti dall' Ungheria (1), *per ogni bestia atta al carro*	....	1	68	8	—	27	5
—— —— *detti* morti dall' Ungheria *idem*	....	3	37	5	—	55	—
—— Granchi e gamberi di mare. *V. Branzini, boseghe, ecc.*							
—— Lamprede...................... »	*idem*	77	14	3	1	60	7
—— Lizze. *V. Branzini, boseghe, ecc.*							
—— Lucci. *V. Gobbi, capogrossi, ecc.*							
—— Luccioperche. *V. Anguille, salamoni, ecc.*							
—— Merluzzo. } *V. Salpe, baccalà, ecc.*							
—— Naselli non salati. } *V. Salpe, baccalà, ecc.*							
—— —— salati e salpe salate (Labberdon) »	*idem*	26	78	6	—	55	8
—— Orate. *V. Branzini, boseghe, ecc.*							
—— Ostriche. *V. Ostriche.*							
—— Passeri marini. *V. Salpe, baccalà, ecc.*							
—— Pesce-spada. *V. Branzini, boseghe, ecc.*							
—— Pesci fini d' acqua dolce. *V. Anguille, salamoni, ecc.*							
—— —— *simili* di mare. *V. Branzini, boseghe, ecc.*							
—— —— comuni d' acqua dolce. *V. Gobbi, capogrossi, ecc.*							
—— —— *simili* di mare. *V. Calamari, bissate, ecc.*							
—— Razze. *V. Calamari, bissate, ecc.*							
—— Rombi. *V. Branzini, boseghe, ecc.*							
—— Salamoni. *V. Anguille, salamoni, ecc.*							
—— Salpe ossia stoccofissi, baccalà, merluzzo, naselli (Gadus morrhua), passeri marini, soglie, aringhe, acciughe e spratti tanto nella salamoja, quanto secchi ed affumicati. »	*idem*	10	71	4	—	44	6
—— Salpe salate. *V. Naselli salati.*							
—— Sardelle e sardelloni freschi, salati o marinati...................... »	*idem*	6	69	6	—	55	8

(1) In quanto al trasporto per la via d' acqua dei suddetti pesci provenienti dall' Ungheria vedi l' annotazione all' articolo *Alberi*, ecc.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire.	c.	m	lire.	c.	m.
Pesci = *Continuazione.*							
—— Scarpini. } *V. Branzini, boseghe, ecc.*							
—— Sfoglie. }							
—— Sgomberi. } *V. Calamari, bissate, ecc.*							
—— Sippe. }							
—— Soglie. } *V. Salpe, baccalà, ecc.*							
—— Spratti. }							
—— Sporcelle. *V. Branzini, boseghe, ecc.*							
—— Stoccofissi. *V. Salpe, baccalà, ecc.*							
—— Storioni di fiume. *V. Usoni.*							
—— —— di mare. *V. Branzini, boseghe, ecc.*							
—— Temoli. *V. Anguille, salamoni, ecc.*							
—— Tinche. *V. Gobbi, capogrossi, ecc.*							
—— Tonnine. *V. Calamari, bissate, ecc.*							
—— Trote d' ogni specie. *V. Anguille, salamoni, ecc.*							
—— Volpini. *V. Branzini, boseghe, ecc.*							
—— Usoni, usoni barbati e storioni di fiume freschi, fumicati o salati . *per*	*quint. p. s.*	16	07	1	—	44	6
Petenuzzo. *V. Filugello.*							
Petrificati. *V. Minerali.*							
Petrolio nero od olio di sasso. *V. Olj.*							
Pettini da testa indistintamente = come = *Mercerie o chincaglierie.*							
—— da lino, da canapa, ecc. senza distinzione .... »	*idem*	5	35	7	—	89	3
—— d' acciajo per le arti .... *per ogni lira del rispettivo valore*	....	—	05	—	—	—	4
—— Denti d' acciajo per simili pettini »	*libbra*	3	21	4	—	26	8
Piante. *V. Alberi.*							
Piantine di luppoli. *V. Luppoli.*							
Piedi di pecora per farne della colla .... »	*quintale*	—	80	4	{ *proibita*		
					{ 16	07	1
—— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	33	5
Pietra calaminare. *V. Giallamina.*							
—— infernale .... »	*libbra p. s.*	8	57	1	—	71	4
—— serpentina. *V. Serpentino.*							
Pietre da fabbrica, comprese le pietre di cava, come anche sabbia da fabbrica (1), *per ogni bestia da cui è tirato il carico*	....	—	06	3	—	06	3
—— per l' Ungheria	....	—	—	—	*esente*		

(1) Circa il trasporto per la via d' acqua vedi l'annotazione all' articolo *Alberi, arbusti*, ecc.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m	lire.	c.	m.
Pietre = *Continuazione.*							
—— focaje . . . . *per*	*quintale*	5	35	7	—	22	3
—— preziose, gioje, gemme, perle fine, opali tanto legati che non legati, *per ogni lira del rispettivo valore*	. . . .	—	—	8	—	—	4
Pignoli ovvero pinocchi, compresi i pinocchi salvatici . . . . »	*quint. p. s.*	32	14	3	—	67	-
Pimento o spezie inglesi. *V. Pepe.*							
Piombaggine o grafite (1) . . . . »	*idem*	6	42	8	—	53	6
Piombini ad uso di far trine. *V. Manifatture da tornitore.*							
Piombo crudo in pani, in massa, come pure piombo vecchio e rottami . . . . . »	*quintale*	*proibita* 33	75	-	—	24	6
——— dall' Ungheria . . . . »	*idem*	5	62	5	—	24	6
——— per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	-	—	24	6
——— fuso in palle e pallini . . . . »	*idem*	*proibita* 38	57	1	—	26	8
——— dall' Ungheria . . . . »	*idem*	6	42	8	—	26	8
——— tirato o disteso, come piombo da tetti, da finestre, o ridotto in canne e foglie . . . . »	*quint. p. s.*	*proibita* 45	—	-	—	31	2
——— dall' Ungheria . . . . »	*idem*	7	50	-	—	31	2
——— Minerale di piombo, cioè polve di piombo per vernici (2) . . . . . . »	*idem*	5	35	7	—	11	2
Pipe, eccettuate le così dette di Colonia ossia di terra bianca. *V. Mercerie.*							
—— così dette di Colonia. *V. Terra cotta.*							
Piquet. *V. Cotone.*							
Piselli. *V. Grani e legumi.*							
Pistacchi, compresi i pistacchi salvatici . . »	*idem*	107	14	3	2	23	2
Pistole. *V. Armi.*							
Pitture (3), eccettuate le pitture sulla carta, *per ogni lira del rispet. valore*	. . . .	—	20	-	—	—	4
——— sulla carta. *V. Immagini.*							

(1) Vasellame di grafite dovrà essere trattato come merci di terra cotta; in quanto al lapis piombino vedi *Lapis piombino.*

(2) L' esportazione del minerale di piombo è permessa unicamente mediante certificato dell' ufficio delle miniere.

(3) I capi d' arte, cioè di pittura e di scultura, non pagano nell' entrata che l' uno per cento del loro valore quando siansi riconosciuti dal governo per tali produzioni e siasene perciò accordato il permesso d' introduzione.
Tali opere destinate per gli stabilimenti pubblici sono esenti dal dazio d' entrata. L' uscita di questi oggetti d' arte, quando siano produzioni

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Piumaccini odorosi. *V. Profumeria.*							
Piume, piuma da letto ordanaria mondata e non mondata............ *per*	*quint. p. s.*	13	39	3	1	11	6
—— Piumini, cioè piume fine da ripieno»	*idem*	53	57	1	2	23	2
—— —— ungheresi............»	*idem*	21	42	8	2	23	2
—— d' oca del Nord (Eiderdunen)..»	*libbra p. s.*	5	35	7	—	11	2
—— di pavone, di struzzo, d'airone e simili appartenenti ai lavori da piumajo, non preparate... *per ogni lira del rispet. valore*	....	—	20	—	—	—	4
—— *simili* preparate (lavori da piumajo) = come = *Merci d'abbigliamento.*							
Pizzi e merletti di lino. *V. Lino.*							
Platina = come = *Oro.*							
—— in manifatture = come = *Manifatture d' oro.*							
Polli. *V. Volatili domestici.*							
Polloni ossia piantine di luppoli. *V. Luppoli.*							
Polvere da schioppo (1) senza distinzione.»	*quintale*	*proibita* 128	57	1	—	89	3
—— di Cipro....................»	*quint. p. s.*	*proibita* 77	14	3	—	53	6
Polveri odorose. *V. Profumeria.*							
Pomate o manteche. *V. Profumeria.*							
Pomi di terra. *V. Legumi ed erbaggi freschi.*							
—— d'oro ossia di Adamo. *V. Lazzeruole.*							
Pomice...........................»	*quintale*	1	60	7	—	13	4
Porcellana in merci o manifatture.... *per ogni lira del rispettivo valore*	....	*proibita* —	60	—	—	—	4
—— terra....................»	*quint. p. s.*	—	17	9	—	17	9
—— per l' Ungheria............	....	—	—	—	*esente*		
Porchetti, porci. *V. Bestiame.*							
Portabottiglie di paglia = come = *Merci di legno ordinarie.*							
Portafogli indistintamente. *V. Mercerie.*							
Portogalli. *V. Melagrane.*							

di artisti defunti, non si accorda, a tenore delle determinazioni pubblicate in conformità del decreto 28 dicembre 1818, se non col permesso del governo.

Le premesse disposizioni sono applicabili anche alle figure o statue di cera e di gesso, alle mummie, agli animali imbalsamati, alle farfalle ed agli scarafaggi disseccati.

(1) L' entrata e l' uscita della polvere da schioppo non è permessa senza licenza dell' autorità competente.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lire.	c.	m.	DAZIO d'uscita. lire.	c.	m.
Potassa . . . . *per*	*quint. p. s.*	3	21	4	6	42	8
——— ungherese . . . . »	*idem*	—	64	7	6	42	8
——— per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	–	—	26	8
Pozzolana (terra). *V. Terre.*							
Precipitato rosso e dolce. *V. Mercurio.*							
Princisbecco. *V. Ottone.*							
Profumeria (oggetti o generi di), cioè acque di odore, pomate o manteche, polveri, saponette, cuscinetti aromatici o piumaccini ripieni d' erbe odorose secche e simili, e così pure aceto aromatico che non sia ad uso di condimento di cibi. . *per ogni lira del rispettivo valore*	. . . .	*proibita* —	60	–	—	—	4

Q

Quadranti ossia mostre d' oriuolo di smalto. *V. Oriuoli, parti componenti l' oriuolo.*							
Quassia (corteccia di). *V. Cortecce per medicina.*							
Quercitrone (corteccia di). *V. Cortecce per tintorie.*							

R

Rabarbaro (radici di). *V. Radici fine.*							
Radici confettate. *V. Confettura.*							
——— fine, cioè d' ipecacuana, di contrajerva o vincetossico, di scialappa, di rabarbaro, di rapontico, salep, salsapariglia, seneka, serpentaria, zedoaria. . . . . »	*idem*	26	78	6	4	46	4
——— volgari o comuni, come di enula campana, di cicoria, di genziana, di galanga, di ermodattilo, di polipodio, di liquirizia e simili, come pure di valeriana silvestre officinale e celtica (Valeriana silvestris officinalis et celtica). . . . . »	*idem*	2	67	9	—	44	6
——— di china . . . . »	*idem*	2	00	9	—	33	5
——— di ninfea o nenufar o loto dell' Egitto, tanto intiere, che tagliate a pezzetti . . . . »	*quintale*	—	31	2	—	13	4
——— di robbia. *V. Colori.*							
Ragia comune di pino. *V. Pece.*							

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lire.	c.	m.	DAZIO d'uscita. lire.	c.	m.
Rame greggio o rame crudo, in pane, in rosetta, in pezzi e simili, compresevi le valute di rame fuori di corso.................... *per*	*quintale*	26	78	6	2	67	9
—— *simile* dall' Ungheria ....»	*idem*	13	39	2	2	67	9
—— per l' Ungheria.................»	*idem*	—	—	—	1	11	6
—— Filo di rame.....................»	*idem*	*proibita* 273	21	4	1	89	7
—— Lastre di rame incise ....*per ogni lira del rispettivo valore.*	....	—	20	—	—	—	4
—— Merci di rame semplicemente cavato ossia che abbia ottenuto la prima forma sotto il maglio o sotto il martello, come pure banda di rame cilindrata......................»	*idem*	*proibita* 176	78	6	2	45	5
—— vecchio, rame rotto o rottami di rame ....»	*idem*	19	28	6	1	92	—
—— per l' Ungheria.................	....	—	—	—	—	80	4
—— Utensili di rame, come anche lambicchi per acquavite e simili, chioderia di rame ....»	*idem*	*proibita* 212	14	3	1	47	3
—— *simili* dall' Ungheria.............»	*idem*	35	35	7	1	47	3
—— Miniera di rame. *V. Minerali non tassati a parte.*							
—— in manifatture dorate od inargentate, compreso il filo di rame dorato od inargentato = come = *Chincaglierie.*							
—— in manifatture stagnate = come = *Utensili di rame.*							
Rane. *V. Pesci all' art. Gamberi comuni.*							
Rape fresche e salate. *V. Legumi ed erbaggi.*							
Rapontico (radici di). *V. Radici fine.*							
Raschiatura d' avorio. *V. Avorio.*							
———— di corno di cervo. *V. Corno di cervo.*							
———— di ossa. *V. Ossi.*							
Rasoi. *V. Ferro lavorato in opere minute.*							
Raspe fine. *V. Lime fine.*							
Rasperella ....»	*idem*	1	74	1	—	29	—
Rastrelli di ferro. *V. Ferro in opere grosse.*							
Rattine. *V. Lana in manifatture.*							
Razze. *V. Pesci all' art. Calamari.*							
Realgar. *V. Orpimento.*							
Refe. *V. Lino.*							

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lire	c.	m.	DAZIO d'uscita. lire.	c.	m.
Regolo d' antimonio. *V. Antimonio.*							
Resine. *V. Gomme.*							
Reti da cacciatore e da pescatore. *V. Lino.*							
Ricami. *V. Merci ed articoli d' abbigliamento.*							
Ricino (semi di). *V. Grana delle Indie.*							
Ricotta fresca e salata. *V. Formaggi.*							
Rigatini di lino e di canapa. *V. Lino.*							
——— di cotone. *V. Cotone.*							
Riso. *V. Grani.*							
Rivagni di panno = come = *Panni-lani e flanelle ordinarie.*							
Ritagli, di cui non è fatta menzione negli articoli del genere da cui derivano, come scorie, raschiatura e tornitura di corno e simili (1), *per ogni bestia da cui è tirato il carico*	....	—	02	5	—	01	3
——— di cappello. *V. Cappelli.*							
Robbia (radici di). *V. Colori.*							
Roccadino. *V. Filugello.*							
Rombi. *V. Pesci all' art. Branzini, boseghe, ecc.*							
Rosso angelico. *V. Terre coloranti.*							
—— di Berlino. } *V. Colori.*							
—— di Vienna o di Offenheimer. } *V. Colori.*							
Rum. *V. Arrac.*							
Ruote ad uso di filare. *V. Lavori da tornitore.*							
S							
Sabbia ordinaria ad uso di cancelleria. . *per*	*quintale*	—	26	8	—	02	2
——— fina colorita e quella di splendore metallico .... »	*idem*	8	03	6	—	33	5
——— da fabbrica. *V. Pietre da fabbrica.*							
Saffra. *V. Colori.*							
Sagapeno (gomma). *V. Gomme per medicina.*							
Sago o sagù d' India .... »	*quint. p. s.*	8	03	6	—	67	-
Saje. *V. Lana.*							
Salami e salsicce. *V. Carne insaccata.*							
Salep (radici di). *V. Radici fine.*							

(1) Pel trasporto per via d' acqua vedi l' annotazione all' articolo *Alberi, piante*, ecc.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	*c.*	*m*	*lire.*	*c.*	*m.*
Sali (1)							
Sal ammoniaco .... *per*	*libbra p. s.*	—	80	4	—	04	5
— di Glauber crudo e calcinato ... »	*quint. p. s.*	3	57	1	—	89	3
— ——— cristallizzato .... »	*idem*	5	71	4	—	11	2
— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	–	—	13	4
— di latte. *V. Zucchero di latte.*							
— di succino .... »	*libbra p. s.*	6	96	4	—	29	–
— di acetosella .... »	*idem*	3	34	8	—	13	4
— di Saturno .... »	*quint. p. s.*	64	28	6	1	33	9
— dall' Ungheria .... »	*idem*	13	39	3	—	—	–
— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	–	1	33	9
— di ogni altra qualità medicinali non tassati a parte .... »	*idem*	32	14	3	1	33	9
— in uso nella tintoria o per l' imbiancamento non tassatti a parte. *V. Spiriti e acidi.*							
Salnitro. *V. Nitro.*							
Salpe. *V. Pesci.*							
Salsapariglia (radici di). *V. Radici fine.*							
Salvaggiume tanto quadrupede che volatile (2), *per ogni lira del risp. valore.*	....	—	05	–	—	—	4
——— dall' Ungheria .... *idem.*	....	—	05	–	—	—	–
——— per l' Ungheria .... *idem.*	....	—	—	–	—	—	4
Sandalo bianco e citrino (legno). *V. Legni medicinali.*							
——— rosso. *V. Legni ad uso di tintoria.*							
Sandracca vegetabile. } *V. Gomme per arti.*							
Sangue di drago. } *V. Gomme per arti.*							
Sangue bovino, *per ogni lira del risp. val.*	....	—	05	–	—	—	4
Sapone comune e sapone fatto con olio per manifatture indistintamente ..... »	*idem*	13	39	3	—	55	8
——— *detto* ungherese .... »	*idem*	6	69	6	—	55	8
Saponette. *V. Profumeria.*							
Sarcocolla. *V. Gomme per medicina.*							

(1) L' importazione del sal minerale, del sal gemma o sal fossile e del sal di mare è proibita.

(2) Qualora vengano esportati dei cervi, dei caprioli e dei camosci, cui non sia stata tolta la pelle, sarà pagato anche il dazio d' uscita di lire 3. 58 5 per ogni pelle di cervo, e di centesimi 89. 6 per ogni pelle di capriolo e di camoscia.

Questa disposizione non è applicabile alle dette pelli che sortono dall' Ungheria, poichè nel commercio coll' Ungheria esse non sono soggette che al dazio d' uscita di $^5/_{12}$ per 100.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Sardelle. } *V. Pesci.*							
Sardelloni. }							
Sassafrasso (legno). *V. Legni medicinali.*							
Sauerkraut ossia cavoli salati. *V. Legumi ed erbaggi.*							
Scaglie di ferro. *V. Ferro.*							
Scamonea. *V. Gomme per medicina.*							
Scarafaggi. *V. Farfalle e scarafaggi disseccati.*							
Scardassi .... *per*	*libbra*	—	67	—	—	11	2
Scarpelli. *V. Ferro in opere grosse.*							
Scarpini. *V. Pesci all' art. Branzini, boseghe, ecc.*							
Schiavine. *V. Lana.*							
Schioppi, fucili. *V. Armi.*							
Schiuma di mare greggia ed in pezzi.... »	*libbra p. s.*	—	26	8	—	02	2
Scialappa (radici). *V. Radici fine.*							
——— (resina). *V. Gomme per medicina.*							
Scialli. *V. Lana.*							
Scinco o scinco comune.... *per cadauno.*	....	—	20	—	—	01	3
Sciroppo o sciloppo o giulebbe di zucchero .... »	*quint. p. s.*	32	14	3	—	67	—
——— di capelvenere .... »	*libbra p. s.*	—	53	6	—	02	2
Scodelle di legno. *V. Lavori da tornitore.*							
Scope di melica e di palme, *per 100 capi.*	....	3	60	—	—	15	—
——— di salice, di betula ed altro *idem.*	....	—	33	8	—	02	5
Scoria di ferro. *V. Ferro.*							
Scorie. *V. Ritagli.*							
Scorza di china. *V. Cortecce medicinali.*							
Scorze di cedro, come pure scorze d'arancia e di melagrana .... »	*quintale*	5	35	7	—	22	3
——— *simili* confettate con zucchero. *V. Confetture.*							
——— medicinali. *V. Cortecce medicinali.*							
Scuri. *V. Ferro in opere grosse.*							
Segale. *V. Grani.*							
Segature d' ossa. *V. Ossi.*							
Seghe ordinarie. *V. Ferro in opere grosse.*							
——— fine. *V. Lime fine.*							
Selenite (*Glacies Mariæ*) .... »	*idem*	4	82	1	—	20	1
Sementi confette. *V. Confettura.*							
Semenza di bachi da seta ossia di bigatti. »	*libbra p. s.*	—	71	4	3	54	9
——— per l' Ungheria	....	—	—	—	*esente*		

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Semi, cioè semi medicinali, semenze d'ortaglia e da giardino, e semi ad uso delle tintorie, come pure semenze da prato e da bosco senza distinzione, eccettuate le granaglie .... per	quint. p. s.	1	60	7	—	67	—
—— di ricino. *V. Grana delle Indie.*							
Sena (foglie di). *V. Foglie di dittamo.*							
Senape in granelli ed in farina .... »	idem	34	82	1	2	90	2
—— in infusione o mostarda .... »	idem	53	57	1	1	11	6
—— *detto* per l'Ungheria .... »	idem	—	—	—	1	11	6
Seppia (colore). *V. Colori.*							
Serpentino o pietra serpentina greggia, *per ogni lira del rispettivo valore.*	....	—	10	—	—	—	4
—— ridotto in opere .... *idem.*	....	—	20	—	—	—	4
Seta, gallette ossia bozzoli di seta ...... »	quintale	1	42	9	*proibita*		
—— greggia non filatojata (1) .... »	idem	3	48	2	346	16	1
—— filatojata in trame, orsoi e simili .. »	idem	272	32	1	173	08	—
—— purgata e tinta in trame, orsoi e simili (2) .... »	idem	339	24	1	138	48	2
—— bianca o tinta da cucire, ricamare e da far lavori a maglia .... »	idem	815	75	9	23	08	—
—— bello d'oro e d'argento .... »	idem	214	28	6	44	55	3
—— Filugello greggio od in fiocco e tutti i cascami di seta, strusa curata ed incurata, gallettame macerato e bucato, roccadino, petenuzzo, strazza ... »	idem	1	16	1	34	64	3
—— filato greggio { *a.* comune. »	idem	10	71	4	8	03	6
—— filato greggio { *b.* di qualità la più fina, cioè affatto bianco detto *fantaisie* ... »	idem	42	85	7	8	03	6

(1) Nel peso, dietro il quale sono da regolarsi e da esigersi i diritti d'importazione e d'esportazione fissati in questa tariffa per la seta e per le manifatture di seta, si avrà da comprendere il filo, la carta e le assi sopra le quali saranno piegate.

(2) La seta veronese purgata e tinta paga nell'uscita come seta bianca o tinta da cucire, ricamare, ecc. Nell'applicazione delle sete alle diverse rubriche non devesi aver riguardo alle forme sotto le quali esse si presentano, ma bensì alle qualità distinte nelle rubriche.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lire.	c.	m.	DAZIO d' uscita. lire.	c.	m.
Seta = *Continuazione*.							
—— Filugello filato purgato ed anche tinto (1) . . . . *per*	*quintale*	115	85	7	6	07	1
——— Calzette, berrette, guanti e simili di filugello, di bavella e roccadino senza distinzione, come pure ovata di seta ossia filugello ad uso d' imbottire . . . . »	*libbra*	*proibita* 38	57	1	—	13	4
——— *simili* dall' Ungheria . . . . »	*idem*	6	42	8	—	13	4
—— in manifatture *miste*, come tessuti di seta con oro e con argento, come pure simili velluti, abiti e sottane. . . . . »	*idem*	*proibita* 128	57	1	—	53	6
—— in altre manifatture *miste*, come stoffe, mollettoni, felpe e fazzoletti . . . . »	*idem*	*proibita* 19	28	6	—	08	9
—— *simili* ungheresi . . . . »	*idem*	3	21	4	—	08	9
—— in manifatture *non miste*, cioè stoffe, fazzoletti broccati, operati, miniati, colorati e ricamati, come anche velluti miniati ed operati, sottane ed abiti bardati e ricamati. »	*idem*	*proibita* 77	14	3	—	13	4
—— *simili* lisce, puntate e rigate, cioè stoffe, fazzoletti, damaschi, velluti lisci, mollettoni di seta e felpe, lavori a rete, calzette, guanti, berrette e simili . . . . »	*idem*	*proibita* 57	85	7	—	13	4
—— *simili* ungheresi . . . . »	*idem*	9	64	3	—	13	4
Setole . . . . »	*quint. p. r.*	2	67	9	6	69	6
—— per l' Ungheria. . . . . »	*idem*	—	—	-	1	11	6
—— lavori da fabbricatore di spazzole, formati di setole o di peli, non che pennelli, senza distinzione, *per ogni lira del rispettivo valore*.	. . . .	—	20	-	—	—	4
Sevo crudo e purificato . . . . »	*idem*	2	00	9	8	03	6
—— *detto* per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	-	—	35	5
—— Fondacci di sevo o il così detto *Krammel* . . . . »	*idem*	5	35	7	2	67	9
—— per l' Ungheria	. . . .	—	—	-	—	11	2

(1) Le sete nazionali di qualunque sorta non pagano alcun dazio nel loro commercio tra l' Ungheria e le altre provincie della monarchia austriaca.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Sevo = *Continuazione.*							
—— Candele di sevo .... per	*quint. p. s.*	18	21	4	4	55	3
—— *dette* per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	75	9
—— di cervo. *V. Grassi medicinali.*							
Sfoglie. *V. Pesci all' art. Branzini, bose-ghe, ecc.*							
Sgomberi. *V. Pesci all' art. Calamari, bis-sate, ecc.*							
Sidro .... »	*idem*	2	50	—	—	04	5
—— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	04	5
Sipe. *V. Pesci all'art. Calamari, bissate, ecc.*							
Smaltino. *V. Colori.*							
Smeriglio e tripolo in pezzi .... »	*quintale*	—	80	4	2	00	9
——— per l' Ungheria	....	—	—	—	—	33	5
——— *detti* macinati, pesti o contusi »	*quint. p. s.*	10	71	4	—	44	6
Smoccolatoi di ferro ordinarj. *V. Ferro in opere grosse.*							
——— d' ottone. *V. Ottone.*							
Soda, soda d' Alicante e d' Ungheria indi-stintamente .... »	*idem*	—	98	2	—	17	9
Soglie. *V. Pesci all' articolo Salpe, bacca-là, ecc.*							
Solfato di ferro, di rame, di zinco. *V. Vetrioli.*							
Soluzione corrosiva di ferro ad uso di tintoria .... »	*idem*	—	22	3	—	08	9
——— di smaltino. *V. Saffra sotto Colori.*							
Sommacco, erba .... »	*idem*	—	80	4	—	13	4
Songia. *V. Sugna.*							
Spade, sciabole. *V. Armi.*							
Spago. *V. Lino.*							
Spazzole inverniciate. *V. Mercerie.*							
Spelta. *V. Grani.*							
Spermaceti o bianco di balena.......... »	*idem*	8	03	6	3	34	8
Spezierie non nominate a parte. *V. Droghe.*							
Spiedi. *V. Ferro in opere grosse.*							
Spinatini di cotone. *V. Cotone.*							
Spine di legno. *V. Lavori da tornitore.*							
Spire o spirali. *V. Parti componenti l'oriuo-lo sotto Oriuoli.*							
Spiriti, acidi e simili, come spirito di corno di cervo, spirito di sal ammoniaco od ammoniaca, spirito di nitro od acido nitroso, spirito di sale o acido marino o acido muriatico, spirito di solfo o acido							

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
solforoso, olio di vitriolo, olio di tartaro ed altre sostanze spiritose, acide e acri (ad eccezione dello spirito di vino, alkool od acquavite d'ogni sorta); come anche mordenti, sali in uso nella tintoria, sali in uso per l'imbiancamento e simili, qualora non siano sottoposti ad una particolare tassa daziaria....... *per*	*libbra p. s.*	—	80	4	—	02	2
Spirito di vino. *V. Acquavite.*							
Spunghe o spugne..................... »	*libbra*	1	07	1	—	04	5
——— Ritagli di sponghe............. »	*quintale*	12	05	3	2	00	9
Sporcelle. *V. Pesci all' art. Branzini.*							
Spratti. *V. Pesci all'art. Salpe, baccalà, ecc.*							
Spume di vetro. *V. Vetro.*							
Squame di tartaruga. *V. Tartaruga.*							
Stagno crudo.......................... »	*idem*	24	10	7	3	21	4
——— per l' Ungheria................. »	*idem*	—	—	–	1	33	9
——— vecchio, usato in rottami........ »	*idem*	14	73	2	29	46	4
——— *simile* per l' Ungheria........... »	*idem*	—	—	–	1	22	8
——— ridotto in opere, come vasellami, utensili e simili............... »	*idem*	{ *proibita* 289	28	6	2	00	9
Stagnuoli ossia stagno battuto in fogliette »	*idem*	96	42	8	2	00	9
Stampe. *V. Immagini stampate sulla carta.*							
Statue. *V. Figure.*							
Stoccofissi. *V. Pesci all' art. Salpe, baccalà, ecc.*							
Stoffe di crini. *V. Crini.*							
——— di seta. *V. Seta.*							
Stoppa indistintamente................. »	*quint. p. s.*	1	07	1	2	13	7
——— *detta* diretta all' Ungheria........ »	*idem*	—	—	–	—	04	5
——— Filo di stoppa indistintamente imbiancato e non imbiancato, compreso il filo da stoppini......... »	*quintale*	6	69	6	13	39	3
——— *detto* diretto all' Ungheria........ »	*idem*	—	—	–	1	11	6
Storace. *V. Comme per medicina.*							
Storioni di fiume. *V. Pesci all'art. Usoni.*							
——— di mare. *V. Pesci all' art. Branzini, boseghe, ecc.*							
Storte di terra cotta. *V. Terra cotta.*							
Stracci, anche quando servono ad imballare »	*idem*	—	26	8	{ *proibita* 5	35	7
——— diretti all' Ungheria............ »	*idem*	—	—	–	—	08	9
Strame di foglie = come = *Paglia.*							
Strazza di seta. *V. Filugello.*							
Strettoi di legno. *V. Lavori da tornitore.*							

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lire.	c.	m.	DAZIO d'uscita. lire.	c.	m.
Striglie. *V. Ferro in opere grosse.*							
Strumenti di chirurgia, d' ottica e matematici anche d' altra materia che di ottone (tranne i lavori da compassajo di ferro compresi sotto l' articolo *Ferro in opere minute fine*) .... *per ogni lira del rispettivo valore*	....	—	10	–	—	—	4
——— musicali anche d' altra materia che di ottone .... *idem*	....	—	20	–	—	—	4
——— da oriuolajo. *V. Oriuoli, cioè parti componenti l' oriuolo, annotazione.*							
Strusa di seta. *V. Filugello sotto Seta.*							
Strutto. *V. Butirro cotto.*							
Stuoje di canne, di giunchi, di corteccia d' albero e simili .... *per* 100 *pezzi*	....	3	75	–	—	31	3
Succino. *V. Ambra gialla.*							
Sughero. *V. Legno di sughero sotto Legname.*							
Sugna o songia e grassoni o grattoni .. *per*	*quint. p. s.*	2	67	9	—	22	3
——— o grasso composto per ugnere gli assi dei carri .... »	*idem*	4	28	6	—	17	9
Sugo di limone per uso di tintoria ..... »	*idem*	—	26	8	—	11	2
——— di liquirizia o regolizia .... »	*quintale*	21	42	8	—	89	3
Suppellettili. *V. Arnesi, mobili, ecc.*							
T							
Tabacchi *in foglie* americane, del Levante, di Turchia e simili (1) ...... »	*quint. p. s.*	80	35	7	1	33	9
——— d' Ungheria .... »	*idem*	2	67	9	10	71	4
——— di Galizia .... »	*idem*	—	—	–	10	71	4
——— *lavorati da fumo*, come *Konaster* in rotoli o filato e trinciato, ed altri tabacchi da fumo trinciati in barili od in pacchi .... »	*libbra p. s.*	2	67	9	—	04	5

(1) Il tabacco proveniente dalle fabbriche erariali e diretto al Tirolo ed al Vorarlberg gode l' esenzione del dazio d' uscita nelle provincie donde sorte, e del dazio d' importazione nel Tirolo e nel Vorarlberg.

I tabacchi diretti all' Ungheria sono esenti dal dazio d' uscita.

Per l' introduzione de' tabacchi si richiede una special licenza del governo, e si paga, oltre il suddetto dazio d' entrata, il diritto particolare di licenza prescritto dal dispaccio della camera aulica del 5 marzo 1821.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico	DAZIO d'entrata.			DAZIO d' uscita.		
		lire	*c.*	*m*	*lire.*	*c.*	*m.*
Tabacchi = *Continuazione.*							
——— *lavorati* d' Ungheria in fili e trinciati. . . . . *per*	*quint. p. s.*	4	01	8	4	01	8
——— ——— di Galizia *simili*. . . . . »	*idem*	—	—	—	4	01	8
——— ——— *da naso*, di Spagna, Siviglia, Avana e consimili. »	*libbra p. s.*	10	71	4	—	11	2
——— ——— *da naso* di altre qualità estere, come son di Spagna, tongo, trentino, brasile in corda e macinato, rapè di Parigi, S. Omer, S. Vincent, Strasburgo comune e consimili in bastoni e rapati . . . . »	*idem*	3	21	4	—	04	5
——— ——— *da naso* d' Ungheria. . . . . »	*quint. p. s.*	5	35	7	—	44	6
——— ——— *detti* in farina od in polvere »	*idem*	4	01	8	10	71	4
——— ——— *da naso* di Galizia . . . . . . »	*idem*	—	—	—	—	44	6
——— ——— *detti* in farina od in polvere »	*idem*	—	—	—	10	71	4
Tabacchiere. *V. Mercerie.*							
Tacca–mahaca. *V. Gomme per medicina.*							
Tagliapietre (lavori da). *V. Lavori da tagliapietre.*							
Taglieri. *V. Lavori da tornitore.*							
Talco di Moscovia o di Mileto = come = *Minerali non tassati a parte.*							
Tamarindi . . . . »	*idem*	2	14	3	—	17	9
Tanaglie. *V. Ferro in opere grosse.*							
Tanagliette. *V. Ferro in opere minute.*							
Tappezzerie di carta . . . . »	*libbra*	{ *proibita* 6	42	8	—	04	5
——— d' altra qualità. *V. le stoffe di cui sono formate.*							
Tappezziere (lavori da). *V. Lavori da tappezziere.*							
Tartaro crudo o impuro . . . . »	*quint. p. s.*	4	01	8	8	03	6
——— *simile* ungherese. . . . . »	*idem*	—	26	8	8	03	6
——— *detto* purgato o cristallizzato. *V. Cremortartaro.*							
Tartaruga, cioè squame di tartaruga . . . . »	*libbra*	2	41	1	—	40	2
——— in lavori. *V. Chincaglierie.*							
Tartarughe senza distinzione . . . . »	*quint. p. s.*	16	07	1	—	33	5
Tartufi (1) ossia trifole fresche, secche e nella concia d' olio. . . . . »	*idem*	80	35	7	3	34	8
——— dall' Ungheria . . . . »	*idem*	20	08	9	3	34	8

(1) Essendo le trifole fresche, si pagherà il dazio secondo il loro peso netto; essendo disseccate o nella salamoja, secondo il peso sporco.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Tavole di lavagna. *V. Lavagna.*							
Tè .... *per*	*libbra p. s.*	3	21	4	—	06	7
Tegole cotte. *V. Mattoni cotti.*							
Tela di lino. *V. Lino.*							
—— di cotone. *V. Cotone.*							
Telai per tessere tele e panni e per far calze, come pure pettini ed altri utensili da tessitore . . *per ogni lira del rispettivo valore*	....	—	05	-	—	—	4
Temoli. *V. Pesci all' art. Anguille.*							
Temperini. *V. Ferro in opere minute.*							
Teriaca. *V. Mitridate.*							
Terre, terra argilla. *V. Argilla.*							
—— cotta in merci, cioè *nere* resistenti al fuoco, come utensili ed apparati ad uso di fondere, cioè crogiuoli, storte, coppelle e loro coperchj; lastre per focolari, mattoni neri e simili; e così pure i vasellami d'Assia ad uso di fondere ....»	*quint. p. s.*	2	14	3	—	11	2
—— tutte le altre merci di terra cotta tanto invetriate che non invetriate per usi domestici, per le arti e professioni, comprese anche le pipe così dette di Colonia, *per ogni lira del rispettivo valore.*	....	—	20	-	—	—	4
—— *dette* merci ungheresi .... *idem.*	....	—	65	-	—	—	4
—— Mattoni comuni cotti e tegole cotte, *per 1000 pezzi.*	....	—	50	-	—	90	-
—— per l'Ungheria .... *idem....*	....	—	—	-	—	30	-
—— Terra porcellana. *V. Porcellana.*							
—— atte a far majolica, argilla così detta inglese, come pure terra verde detta di Boemia ....»	*idem*	—	17	9	—	17	9
—— coloranti, come terra d'Armenia o bolo armeno, terra bruna di Colonia o terra d'ombra di Colonia, rosso angelico, terra rossa comune, terra verde di Verona o baldogea, terra del Giappone o Catechù, ocra gialla o giallo d'ocra, satinabra, terra di color bruno di rame o di color bajo, e terra di color bruno di castagno, terra sigillata o terra lemnia, altre volte terra tirolese,							

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Terre = *Continuazione.*							
ombra o terra d' ombra, terra bianca di Monaco e simili .... *per*	*quint. p. s.*	—	53	6	—	22	3
—— Terra colorante ungherese .... »	*idem*	—	22	3	—	22	3
—— Terra bianca e gialla di Ratisbona, come pure terra pozzolana ...... »	*idem*	—	04	5	—	02	2
—— Terra oriana. *V. Colori.*							
Terraglia (*Steingut*) e majolica o *faïence* in merci .... »	*idem*	*proibita*					
		160	71	4	1	11	6
—— *simili* ungheresi e vasellami di Hollitsch .... »	*idem*	13	39	3	1	11	6
Tessuti di paglia. *V. Paglia, cioè trecce di paglia, annotazione.*							
Tinche. *V. Pesci all' art. Gobbi, capogrossi, ecc.*							
Tirastivali. *V. Ferro in opere minute.*							
Tola. *V. Banda.*							
Tombacco. *V. Ottone.*							
Tonnine. *V. Pesci all' articolo Calamari, bissate, ecc.*							
Torba e torba di palude (1) . . . *per ogni bestia da cui è tirato il carico.*	....	—	06	3	—	06	3
—— per l' Ungheria	....	—	—	—	*esente*		
Torce a vento di pece .... »	*quintale*	12	85	7	—	26	8
Torchi. *V. Lavori da tornitore.*							
Tori. *V. Bestiame.*							
Tornasole. *V. Colori.*							
Torniture di corno e simili. *V. Ritagli.*							
Tragacanta. *V. Gomme per arti.*							
Traliccio di corteccia d' albero e di paglia. *V. Paglia.*							
—— da sacchi. *V. Lino.*							
Trecce di paglia. *V. Paglia.*							
Trementina senza distinzione .... »	*quint. p. s.*	10	71	4	—	44	6
Treppiedi e tritapaglia. *V. Ferro in opere grosse.*							
Tripolo. *V. Smeriglio.*							
Tritello. *V. Farina.*							
Trivelle. *V. Ferro in opere grosse.*							
Trote. *V. Pesci all' art. Anguille, salamoni, ecc.*							
Tubi da mantice. *V. Ferro in opere grosse.*							

(1) Circa il trasporto della torba per la via d' acqua vedi l' annotazione all' articolo *Alberi, piante*, ecc.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	*c.*	*m*	*lire.*	*c.*	*m.*
Tunca (fava). *V. Fava bucari.*							
Turaccioli di sughero. *V. Legno di sughero.*							
Tuzia. *V. Colori.*							
U							
Uccelli (1) imbalsamati = come = *Pitture.*							
Ulivo (rami d'). *V. Palme.*							
Unghie senza distinzione . . . . *per*	*quint. p. s.*	—	17	9	*proibita* 3	21	4
—— per l'Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	–	—	06	7
Uova . . . *per ogni lira del risp. valore.*	. . . . .	—	—	8	—	—	4
—— dall' Ungheria	. . . . .	—	—	8	—	—	4
—— di storione ovvero caviale . . . . . »	*idem*	107	14	3	2	23	2
—— di carpione e di altri pesci ordinarj »	*idem*	6	69	6	—	73	7
Usoni. *V. Pesci.*							
Utensili. *V. Arnesi, mobili, ecc.*							
Uva passa o secca, come zibibbo (2), uva passa di Corinto . . . . »	*idem*	16	07	1	—	44	6
—— fogliata, cioè commestibile = come = *Frutta fresca.*							
—— da far vino, o raspata o mostosa . . »	*idem*	4	44	2	—	29	8
V							
Vacche. *V. Bestiame.*							
Valeriana. *V. Radici.*							
Vallonea ed i così detti knoppern ossia il calice delle ghiande e le loro farine »	*quintale*	—	28	4	5	84	4
—— per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	-	—	12	2

(1) Vedi il disposto nell' annotazione alla rubrica *Pitture* applicabile anche a quest' articolo.

(2) Il dazio d' importazione per gli zibibbi guasti in modo da non poter più servire di cibo, e perciò destinati per uso delle fabbriche, segnatamente di quelle di biacca, è ridotto a lire 1. 07. 1 per quintale. Questo ribasso non potrà però aver luogo se prima non se ne ottenga il permesso del governo. I fabbricatori sono tenuti sotto propria risponsabilità di notificare che gli zibibbi suddetti sono destinati per uso delle proprie fabbriche. L' importazione dovrà effettuarsi per la strada che mette alla dogana più vicina alla fabbrica per cui sono destinati, e nella stessa dogana sarà da verificarsi che gli zibibbi siano guasti e non più servibili ad uso di cibo. Qualora gli zibibbi venissero adoperati ad un uso diverso da quello per cui fu accordata l' importazione contro il pagamento del dazio ridotto come sopra, il concessionario sarà decaduto per sempre da un simile favore.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Vaniglia . . . . *per*	*libbra*	21	42	8	—	89	3
Vasellame, utensili d'argento. *V. Argento.*							
——— *detti* d'oro. *V. Oro.*							
——— *detti* di stagno. *V. Stagno.*							
——— di Hollitsch. *V. Terraglia.*							
——— d'Assia ad uso di fondere. *V. Terra cotta.*							
Vecce. *V. Grani.*							
Veccia così detta caffè di Svezia (Astragalus bœticus) = come = *Semi, semenza d'ortaglia.*							
Veli di cotone. *V. Cotone.*							
—— di lino. *V. Lino.*							
Velluti di seta. *V. Seta.*							
——— di cotone. *V. Cotone.*							
Verdegiglio, verdemontano, verderame. *V. Colori.*							
Vernice . . . . »	*libbra p. s.*	1	07	1	—	04	5
——— o colore dell'America settentrionale (materia colorante). *V. Colori.*							
Vesti ed abiti nuovi e vecchi od usati, compresi anche quelli foderati di pelliccia, come pure forniture da letto (1). . . . *per ogni lira del rispettivo valore.*	. . . . .	*proibita* —	60	-	—	—	4
—— *simili* dall'Ungheria . . . . . *idem.*	. . . . .	—	10	-	—	—	4
Vetri, manifatture di vetro, cioè lastre e recipienti di vetro senza distinzione . . . . »	*quint. p. s.*	*proibita* 96	42	8	—	67	-
—— tutti gli altri cristalli e vetri fini, brillanti e molati, come pure cristalli da specchio, *per ogni lira del rispettivo valore.*	. . . . .	*proibita* —	60	-	—	—	4
—— Rottami di vetro, come pure vetro detto *Fintglas*, e vetro detto *Kronglas* »	*idem*	—	53	6	2	14	3

(1) Biancheria usata, forniture da letto nuove ed usate, come pure vesti ed abiti usati che portano seco i viaggiatori, e così anche vesti ed abiti nuovi che hanno presso di sè i viaggiatori stranieri sono esenti dal pagamento di dazio tanto nell'introduzione, quanto nell'uscita, semprechè detti articoli siano stati riconosciuti proporzionati al proprio bisogno e convenienti al proprio uso e stato. Lo stesso è da osservarsi riguardo agli scialli usati e fazzoletti ad uso di scialli, in quanto che sono proprj alla foggia di vestire all'orientale, e che corrispondono al più stretto bisogno.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lire.	c.	m.	d' uscita. lire.	c.	m.
Vetri = *Continuazione.*							
—— Occhiali tanto legati che non legati, *per ogni lira del rispett. valore.*	. . . . .	—	20	—	—	—	4
—— per istrumenti ottici ed astronomici. . . . . *idem.*	. . . . .	—	10	—	—	—	4
—— Spuma di vetro . . . . *per*	*quint. p. s.*	2	14	3	—	17	9
—— da smalto d' ogni qualità . . . . . »	*libbra*	*proibita* 3	21	4	—	02	2
—— Perle e granate di vetro bianche e colorate d' ogni qualità, fusioni di vetro lavorate, come pure altri piccoli lavori e manifatture di vetro e di materie vetrificabili (*conterie*) . . . . »	*idem*	*proibita* 6	42	8	—	04	5
Vinacce senza distinzione . . . . »	*quintale*	—	26	8	—	02	2
Vincetossico (radice) *V. Radici fine.*							
Vini, vini di Spagna, di Portogallo, di Francia, della Franconia, del Reno, dell' Italia e del Levante (eccettuati però i vini qui sotto specificati) indistintamente se in botti, bottiglie, casse o ceste, *per ogni lira del rispettivo valore*	. . . . .	*proibita* —	60	—	1	07	1 *per quint.*
—— Vino di Cipro in botti . . . . »	*quint. p. s.*	26	78	6	—	55	8
—— Vino di Cipro in bottiglie, casse o ceste »	*idem*	20	08	9	—	42	4
—— (1) Vini comuni italiani, esteri, compreso anche il vino piccolo, in botti »	*idem*	7	14	3	—	46	9
—— Vino d' Istria o della Dalmazia d' ogni sorta in botti . . . . »	*idem*	2	67	9	—	22	3
—— Vini della Moldavia e della Valachia, ma soltanto quando essi vengono							

(1) Per norma di classificazione dei vini comuni permessi e dei vini di lusso proibiti d' importazione fu stabilito :

1.° Che per comuni ed ammissibili abbiano da ritenersi i vini neri e bianchi degli stati italiani del Piemonte, di Parma, Piacenza e Guastalla, di Modena, di Ferrara e del cantone Ticino elvetico, sempre che i medesimi per l' intrinseca qualità risultino effettivamente comuni, cioè ad uso e consumo della classe volgare.

2.° Che all' opposto si debbano considerare e trattare come di lusso, per escluderne l' importazione a commercio, tutti i vini degli altri stati d' Italia senza eccezione, e così pure i vini comuni degli stati suddetti, quando questi ultimi avessero ricevuto una particolare preparazione, come quella del vino santo, di malvasia o qualunque altra equivalente, oppure che arrivino entro fiaschi o bottiglie.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
Vini = *Continuazione.*							
introdotti nella Buccovina e nella Transilvania, in botti. . . . . . *per*	*quint. p. s.*	2	67	9	—	22	3
—— Vino così detto *Ausbruch* di Tokay, in botti . . . . »	*idem*	18	75	—	1	11	6
—— *detto* in bottiglie, in ceste o casse »	*idem*	10	04	5	—	84	8
—— Vino d' Ungheria così detto *Maschlasch*, in botti . . . . »	*idem*	5	35	7	—	44	6
—— *detto Maschlasch* in bottiglie, casse o ceste . . . . »	*idem*	4	01	8	—	33	5
—— altri vini d' Ungheria detti *Ausbruch* e vini ungheresi bolliti, e così pure il vino d' assenzio, in botti . . . »	*idem*	10	04	5	—	55	8
—— *detti* in bottiglie, casse o ceste . . »	*idem*	7	54	4	—	42	4
—— Vini d' Ungheria comuni in botti . »	*idem*	2	23	2	—	17	9
—— Vini d' ogni qualità degli stati ereditarj diretti all' Ungheria od all' estero . . . . »	*idem*	—	—	—	—	17	9
—— Feccia di vino. *V. Feccia.*							
Vipera (grasso di). *V. Grassi medicinali.*							
Vischio . . . . »	*idem*	10	71	4	—	22	3
Vitelli. *V. Bestiame.*							
Viti di ferro. *V. Ferro in opere grosse.*							
Vitrioli, vitriolo di ferro, copparosa verde, ferro solfato o solfato di ferro, vitriolo di Salisburgo, vitriolo di Admont, vitriolo di Adler e vitriolo verde d' Inghilterra . »	*idem*	6	42	8	—	17	9
—— Vitriolo di rame, copparosa azzurra, vitriolo turchino, vitriolo celeste, vitriolo di Cipro, vitriolo romano od anche rame solfato o solfato di rame . . . »	*idem*	30	—	—	—	62	5
—— Vitriolo di zinco, vitriolo bianco, copparosa bianca, vitriolo di Goslar, zinco solfato o solfato di zinco . . . . »	*idem*	8	03	6	—	33	5
Volatili domestici, come polli, oche, anitre, ecc. . . . *per ogni lira del rispettivo valore*	. . . . .	—	05	—	—	—	4
—— *detti* dall' Ungheria . . . . *idem* .	. . . . .	—	05	—	—	—	—
—— *detti* per l' Ungheria . . . . *idem* .	. . . . .	—	—	—	—	—	4
Volpini. *V. Pesci all' art. Branzini, boseghe, ecc.*							
Vomeri. *V. Ferro in opere grosse.*							

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
		lire.	c.	m.	lire.	c.	m.
W							
Winterana o magellanica (corteccia). *V. Cortecce.*							
Z							
Zafferano . . . . per	libbra. p. s.	6	69	6	—	55	8
Zaffrone. *V. Colori.*							
Zappe. *V. Ferro in opere grosse.*							
Zedoaria. *V. Radici fine.*							
Zelamina. *V. Zinco.*							
Zenzero o gengiovo . . . . »	quint. p. s.	21	42	8	—	44	6
Zibetto. *V. Muschio.*							
Zibibbo. *V. Uva passa.*							
Zinco greggio . . . . »	quintale	3	21	4	—	26	8
—— in lamine . . . . »	idem	21	42	8	—	44	6
—— solfato. *V. Vitriolo di zinco.*							
Zolfo senza distinzione . . . . »	quint. p. s.	12	85	7	—	13	4
—— Fiore di zolfo . . . . »	idem	21	42	8	—	22	3
Zucchero candito bianco e scuro, zucchero candito con viole e zucchero raffinato in pani, in pezzi o tocchi di pane tanto colla carta e collo spago, quanto senza . »	quintale	80	35	7	1	67	4
——— *simile* ridotto in polvere . . . . . »	quint. p. s.	63	21	4	1	31	7
——— Farine di zucchero senza distinzione (1) . . . . »	idem	48	21	4	1	00	4
——— Sciroppo, sciloppo o giulebbe di zucchero. *V. Sciroppo.*							
——— d' orzo. *V. Confetture.*							
——— di latte o sal di latte . . . . . . »	libbra	—	17	9	—	02	2

(1) Per la farina di zucchero *bianca* destinata pel consumo delle raffinerie nazionali si pagano *due terzi* del dazio di entrata fissato quì sopra per le farine di zucchero che s'introducono pel commercio, e *per tutte le altre farine di zucchero* destinate pel consumo delle suddette raffinerie si paga soltanto *un terzo* del detto dazio d' entrata.

COLLEZIONE

Delle tariffe di transito e de' diritti di navigazione e fondi di nave provvisoriamente in osservanza nelle provincie lombarde, colla riduzione del rispettivo loro importo in lire austriache.

REGOLE GENERALI PEL TRANSITO.

1. I confini d'ingresso e d'uscita qualificheranno l'indole del transito e l'applicazione alle seguenti tariffe o del transito in generale o delle appendici, e dei diritti d'acqua e fondi di nave fissati nelle relative tariffe, salve le convenzioni cogli altri stati.
2. Se le merci e gli articoli già ammessi alle professioni daziarie all'ingresso nel regno dovessero retrocedere e ritornare ai luoghi di rispettiva loro provenienza, pagheranno come all'appendice II.
3. La legge del transito non toglie la facoltà al contribuente, qualora meglio convenisse al suo interesse, di professare le merci per entrata e per uscita.
4. Le dogane esistenti nei comuni, le di cui porte sono custodite da uffici daziarj, accordano, fino a nuova dichiarazione del governo, il ribasso di un terzo sopra quelle merci che ivi verranno daziate per transito, escluse però le classi dei grani e legumi, del riso, del tabacco e delle sete e loro dipendenze come alla classe unica.
5. Per le merci e gli articoli di vietata importazione invenzionati si procederà alla loro vendita per asta pubblica, obbligando i compratori di rispedirli all'estero con esenzione del dazio di transito, ma sotto l'osservanza delle consuete cautele.
6. Sono esenti dal diritto di transito quelle merci e generi che professati e muniti di bolletta d'uscita a pagamento per uno stato estero devono nel viaggio attraversare qualche provincia della monarchia per giungere al loro destino.

Modo di esigere in generale.

L'esazione del dazio dovrà farsi a peso lordo in regola della sua precisa quantità; nel caso però di pacchetti od involti, il di cui peso lordo sia al disotto di un decimo di quintale, si esigerà per un decimo intiero: che se tali pacchetti od involti contenessero merci tassate a diverso dazio, l'esazione del decimo intero sarà riferita alla merce tassata al maggior dazio. Per gli articoli tassati a metro cubico mai si esigerà meno del quarto di metro.

In tutti i casi però dovrà sempre descriversi tanto nel registro delle dichiarazioni in dettaglio, che nelle bollette di transito la precisa quantità, sia a peso lordo che a peso netto.

Mercanzie componenti la classe unica.

Sete e loro manifatture senza distinzione: dipendenze della seta tanto naturali, quanto manifatturate, semplici o miste.

Mercanzie componenti la I classe.

Argento ed oro filato o massiccio in qualunque opera: oriuoli da tasca, pizzi ossia trine, coralli, perle buone, cristalli di rocca e pietre preziose tanto semplici, come in qualunque manifattura.

Mercanzie componenti la II classe.

Drogherie, spezierie, tintorie e loro uniti: porcellane, refe, fiori finti d'ogni materia: oro ed argento falso filato o manifatturato: lana, bambagia, pelli, pellicce e loro dipendenti manifatture tanto semplici, come unite.

Mercanzie componenti la III classe.

Tutte le altre merci non nominate nelle precedenti classi e che non sono specificate a parte.

TARIFFA

DEL TRANSITO IN GENERALE.

		DAZIO di transito a lire austriache.	
		lire	*cent.*
Classe unica (1) . . . . *per*	*quintale*	16	22
Classe I . . . . »	*idem*	16	22
Classe II . . . . »	*idem*	8	13
Classe III . . . . »	*idem*	5	41
Tabacco, quando si ottenga dall' imperiale regio governo la previa licenza . . . . »	*idem*	129	57
Aceto e vino comune . . . . »	*idem*	—	80
Acquavite greggia . . . . »	*idem*	5	41
Agrumi e frutta di riviera . . . . »	*idem*	2	71
Agnelli, capre, capretti, castrati, pecore e porci lattanti »	*cadauno*	—	05
Buoi, muli, porci temporali e grassi, tori e vacche »	*idem*	1	33
Cavalli (pagato una volta il diritto, possono liberamente transitare per qualunque confine della monarchia) . . »	*idem*	—	75
Civetti, manzetti, vitelli ed asini . . . . »	*idem*	—	67
Calcina, gessi, sabbia, sassi, pietre, marmi d' ogni qualità, loro opere d' ogni sorta, vasi, mattoni ed ogni altra opera di terra cotta non vetrificata . . »	*metro cub.*	1	36
Carrozze, calessi, sedie e simili . . . . »	*cadauno*	8	83
Grani grossi e minuti, loro farine, legumi, lupini, linosa, noci, nocciuole, castagne, avena, spelta, semola e simili . . . . »	*quintale*	1	23
Legname lavorato, anche ferrato, della classe delle opere gregge ordinarie . . . . »	*idem*	2	03
Legname d' opera e tutte le legne e legnami lavorati in vasellami, navazze, tine e simili, come pure il carbone e la carbonella . . . . »	*metro cub.*	2	72
Lisca e supi lavori, stuoje, fieno, strame, canne, letame e simili . . . . »	*idem*	2	05
Ortaglia e frutta fresca, compresa l' uva . . . . . . »	*quintale*	—	43
Riso, risone e risina . . . . »	*idem*	1	66
Uova, polleria, selvaggiume e pesce fresco . . . . . »	*idem*	2	03

(1) Qualora il transito delle seterie e dipendenze si effettui entro il territorio di Lombardia, cioè entrando da uno dei confini lombardi, e sortendo per altro confine di Lombardia coll' estero, in tal caso ha luogo la riduzione dei due terzi accordata con decreto 7 dicembre 1817, n.° 58666–2483 dell' eccelsa camera aulica generale, e quindi non si deve esigere pel detto transito che sole lire 5. 41.

APPENDICE PRIMA.

Dall' Elvezia, dai Grigioni e dal Tirolo per gli stati di Parma e Piacenza ed estensi, e viceversa.
Dal Tirolo per lo stato sardo, e viceversa.

		DAZIO di transito a lire austriache.	
		lire.	cent.
Classe unica (1) . . . . per	quintale	16	22
Classe I . . . . »	idem	8	13
Classe II . . . . »	idem	5	41
Classe III . . . . »	idem	2	71
Tabacco, quando si ottenga dall' imperiale regio governo la previa licenza . . . . »	idem	129	57
Aceto e vino comune . . . . »	idem	—	80
Acquavite greggia . . . . »	idem	4	89
Agrumi e frutta di riviera . . . . »	idem	2	71
Agnelli, capre, capretti, castrati, pecore e porci lattanti »	cadauno	—	05
Buoi, muli, porci temporali e grassi, tori e vacche »	idem	1	33
Cavalli (pagato una volta il diritto, possono liberamente transitare per qualunque confine della monarchia). »	idem	—	75
Civetti, manzetti, vitelli ed asini . . . . »	idem	—	67
Calcina, gessi, sabbia, sassi, pietre, marmi d' ogni qualità, loro opere d'ogni sorta, vasi, mattoni ed ogni altra opera di terra cotta non vetrificata . . »	metro cub	1	02
Carrozze, calessi, sedie e simili . . . . »	cadauno	7	06
Grani grossi e minuti, loro farine, legumi, lupini, linosa, noci, nocciuole, castagne, avena, spelta semola e simili . . . . »	quintale	1	23
Legname lavorato, anche ferrato, della classe delle opere gregge ordinarie . . . . »	idem	1	37
Legname d' opera e tutte le legne e legnami lavorati in vasellami, navazze, tine e simili, come pure il carbone e la carbonella . . . . »	metro cub.	2	05
Lisca e suoi lavori, stuoje, fieno, strame, canne, letame e simili . . . . »	idem	1	70
Ortaglie e frutta fresca, compresa l' uva . . . . . »	quintale	—	36
Riso, risone e risina . . . . »	idem	1	66
Uova, polleria, selvaggiume e pesce fresco . . . . »	idem	2	03

(1) Qualora il transito delle seterie e dipendenze si effettui entro il territorio di Lombardia, cioè entrando da uno dei confini lombardi, e sortendo per altro confine di Lombardia coll' estero, in tal caso ha luogo la riduzione dei due terzi accordata con decreto 7 dicembre 1817, n.° 58666-2483 dell' eccelsa camera aulica generale, e quindi non si deve esigere pel detto transito che sole lire 5. 41.

APPENDICE SECONDA.

Dall' Elvezia e dai Grigioni per lo stato sardo, pei confini di terra o del littorale veneto, Tirolo, e viceversa.
Dal Tirolo pei confini di terra e del littorale veneto, e viceversa.
Dai confini di terra o del littorale veneto, dal Ferrarese per gli stati estensi, di Parma e Piacenza, sardi, e viceversa.
Dagli estensi, da Parma e Piacenza per lo stato sardo, e viceversa.
Da una frazione ad un' altra d' un medesimo stato, o di retrocessione per la stessa via e stato.

		DAZIO di transito a lire austriache.	
		lire.	*cent.*
Classe unica (1) . . . . *per*	*quintale*	16	22
Classe I . . . . »	*idem*	4	08
Classe II . . . . »	*idem*	2	71
Classe III . . . . »	*idem*	1	37
Tabacco, quando si ottenga dall' imperiale regio governo la previa licenza . . . . »	*idem*	64	86
Aceto e vino comune . . . . »	*idem*	—	63
Acquavite greggia . . . . »	*idem*	3	28
Agrumi e frutta di riviera . . . . »	*idem*	2	03
Agnelli, capre, capretti, castrati, pecore e porci lattanti »	*cadauno*	—	05
Buoi, muli, porci temporali e grassi, tori vacche . »	*idem*	—	89
Cavalli (pagato una volta il diritto, possono liberamente transitare per qualunque confine della monarchia) »	*idem*	—	75
Civetti, manzetti, vitelli ed asini . . . . »	*idem*	—	45
Calcina, gessi, sabbia, sassi, pietre, marmi d' ogni qualità, loro opere d' ogni sorta, vasi, mattoni ed ogni altra opera di terra cotta non vetrificata. »	*metro cub.*	1	02
Carrozze, calessi, sedie e simili . . . . »	*cadauno*	5	30
Grani grossi e minuti, loro farine, legumi, lupini, linosa, noci, nocciuole, castagne, avena, spelta, semola e simili . . . . »	*quintale*	1	23
Legname lavorato, anche ferrato, della classe delle opere gregge ordinarie . . . . »	*idem*	1	02
Legname d' opera e tutte le legne e legnami lavorati in vasellami, navazze, tine e simili, come pure il carbone e la carbonella . . . . »	*metro cub.*	2	05
Lisca e suoi lavori, stuoje, fieno, strame, canne, letame e simili . . . . »	*idem*	1	36
Ortaglia e frutta fresca, compresa l' uva . . . . . . »	*quintale*	—	28
Riso, risone e risina . . . . »	*idem*	1	66
Uova, polleria, selvaggiume e pesce fresco . . . . »	*idem*	1	37

(1) Qualora il transito delle seterie e dipendenze si effettui entro il territorio di Lombardia, cioè entrando da uno dei confini lombardi, e sortendo per altro confine di Lombardia coll' estero, in tal caso ha luogo la riduzione dei due terzi accordata con decreto 7 dicembre 1817, n.° 58666-2483 dell' eccelsa camera aulica generale, e quindi non si deve esigere pel detto transito che sole lire 5. 41.

TARIFFA

DEI DIRITTI D'ACQUA SOPRA IL FIUME PO.

		IMPORTO dei diritti a lire austriache.	
		lire.	*cent.*
Classe unica e I . . . . *per*	*quintale*	—	28
Classe II e III . . . . »	*idem*	—	14
Aceto e vino comune . . . . »	*idem*	—	31
Acquavite greggia e raffinata . . . . . »	*idem*	1	20
Canne, legna da fuoco e pali da vite . . . . »	*metro cub.*	—	17
Calcina in sassi o colata, gesso in pietra, macinato o lavorato, sabbia d' ogni qualità, beole, coppi, marmi, sarizzi ed ogni altro sasso tanto greggio come lavorato, vasi ed ogni altra opera di terra cotta non vetrificata . . . . »	*idem*	—	03
Carbone e carbonella . . . . »	*idem*	—	17
Fieno, lisca e suoi lavori, letame, paglia, paglietta, strame e stuoje . . . . »	*idem*	—	17
Frumento ed altri grani tanto grossi che minuti in natura ed in farina, crusca, legumi, linosa, noci, nocciuole, castagne, avena, spelta e simili . . . »	*quintale*	—	74
Frutta di riviera . . . . »	*idem*	—	14
Legname d' opera . . . . »	*idem*	—	17
Legname lavorato . . . . »	*idem*	—	14
Ortaglia e frutta fresca, compresa l' uva . . . . »	*idem*	—	28
Riso, risone e risina . . . . »	*idem*	—	84
Uova, polleria e selvaggiume . . . . . . »	*idem*	—	14

AVVERTENZA.

I diritti d' acqua descritti in questa tariffa si esigeranno una volta sola sulle merci di transito alle quali occorrerà di toccare le acque del Po tra Casalmaggiore e le Quatrelle.

Detti diritti si pagheranno in aggiunta al dazio di transito della mercanzia nella dogana o ricevitoria a cui incumberà di fare l' esazione di questo ultimo.

Le robe che nel loro ingresso nello stato non saranno state scaricate dalla nave ed immagazzinate, quand' anche avessero pagati i dazj d' entrata e d' uscita, dovranno ritenersi come per transito, e quindi sottoposte ai mentovati diritti d' acqua.

TARIFFA

PEI FONDI DI NAVE.

	IMPORTO dei diritti a lire austriache.	
	lire.	*cent.*
Barca grande della tenuta da quattrocentonovanta quintali metrici in su	3	53
Mezzana della tenuta da centosessantatrè quintali metrici a quattrocentonovanta esclusivamente	1	77
Piccola della tenuta da centosessantatrè quintali metrici esclusivamente in giù	—	89

AVVERTENZA.

I diritti di fondi di nave descritti in questa tariffa si pagheranno una volta sola per ogni viaggio di barca carica che navigherà sopra le acque del Po per ingresso nello stato, o per uscita, o per transito.

Il pagamento dei detti diritti dovrà farsi alla prima delle dogane o ricevitorie che s' incontrerà nel viaggio, e mediante la presentazione della correlativa bolletta non potrà farsi alcun' altra esazione a detto titolo.

(N.° 24.) *Tariffe dei prezzi di vendita dei tabacchi, dei sali, dei nitri e delle polveri ardenti ridotte alla nuova moneta.*

1.° novembre 1823.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Prescrivendosi nel § 18 della sovrana patente oggi pubblicata, colla quale venne stabilito un nuovo sistema monetario pel regno lombardo-veneto, che tutte le rendite dello stato saranno, dal giorno della promulgazione della sullodata sovrana patente, ridotte nella nuova valuta, si deducono quindi a notizia del pubblico quì annesse le tariffe dei prezzi di vendita dei *tabacchi*, dei *sali*, dei *nitri* e delle *polveri ardenti*, ridotte dalla valuta italiana nella nuova moneta lombardo-veneta, che dovranno da oggi in avanti servire di norma nella vendita dei summentovati generi di regia privativa.

Milano, il 1.° novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

TARIFFA DEI TABACCHI.

		Qualita' dei tabacchi.	Quantita'.	All'ingrosso l.	c.	Al minuto l.	c.
Da fumare.		Pacchi del serraglio	*il pacco d'onc.* $1 \frac{1}{2}$	2	30	1	67
		Detti di Virginia uso Inghilterra rizzo	*idem*	1	72	1	29
		Detti del Levante	*idem*	1	38	1	03
		Detti del moro, tre re ordinario	*idem*	—	98	—	75
		Zigare d'Avana e Virginia . .	*al cento*	6	90	—	08
		Dette di Levante	*idem*	5	17	—	07
		Dette del moro	*idem*	4	48	—	06
		Trito e foglia trinciata . . .	*la libbra*	3	79	—	46
Caradà ed Ingé.		Ingé di lusso	*il vaso d'once* 5	5	29	1	22
		Caradà di lusso	*idem*	3	97	—	90
		Detto prima sorta.	*la libbra*	6	21	—	71
		Detto seconda sorta	*idem*	5	06	—	58
Radiche.		Albanía prima sorta	*idem*	6	21	—	71
		Detta seconda sorta	*idem*	5	75	—	66
		Radica macinata e foglietta .	*idem*	4	37	—	51
		Costa, scaglia e bergamasco preparati	*idem*	2	30	—	30
Fermentati.		Fermentato sceltissimo . . .	*il vaso d'once* 5	7	70	1	72
		Detto sopraffino	*la libbra*	11	95	1	38
		Detto fino	*idem*	9	77	1	09
		Detto mezzano e pizzichino	*idem*	6	99	—	79
Rapè.		Bastoni rapè Parigi	*idem*	13	79	1	55
		Detti rapè montagna e fusi S. Vincent	*idem*	13	79	1	55
	In vasi	Parigi	*il vaso d'once* 5	5	75	1	29
		Virginia naturale scagliata	*idem*	5	75	1	32
		Olanda, S. Vincent e S. Omer	*idem*	3	56	—	81
		Punta Virginia	*idem*	3	56	—	81
		Natural vero	*idem*	2	99	—	69
		Violetto scelto	*idem*	1	49	—	35
	Sciolti	Virginia	*la libbra*	6	44	—	75
		Naturale	*idem*	5	52	—	63
		Violetto	*idem*	2	30	—	30

Segue la *TARIFFA DEI TABACCHI.*

	Qualita' dei tabacchi.	Quantita'.	All'ingrosso l.	All'ingrosso c.	Al minuto l.	Al minuto c.
DIVERSI.	Son di Spagna	*il vaso d' once* 5	6	90	1	55
	Siviglia e Spagna	*idem*	29	89	6	58
	Sardegna	*idem*	6	32	1	41
	Brasile dolce	*idem*	5	75	1	29
	Detto in corda	*la libbra*	10	35	1	20
	Tabacchi che si vendono solamente nelle provincie dipendenti dal governo di Venezia.					
RADICHE.	Nostrana umida	*idem*	7	13	–	81
	S. Giustina, bozzon e padovana	*idem*	8	97	1	01
	Detta sceltissima	*idem*	10	23	1	14
LAVORATI.	Tabacco uso S. Giustina . .	*idem*	10	23	1	14
	Nostran campese fino, nostran comune scagliato umido. .	*idem*	8	10	–	89
	Padovan sottofino	*idem*	6	78	–	78
	Detto fino	*idem*	8	62	–	97
	Detto sopraffino uso Mestre	*idem*	9	71	1	09
	Santi padri ed Orto	*idem*	6	44	–	71
	Detti ordinario . . .	*idem*	3	51	–	40
	S. Giustina ad uso dilettanti.	*idem*	11	95	1	36
	Detto sopraffino . . .	*idem*	14	02	1	56
	Detto bozzon dilettanti d' Udine	*idem*	17	47	1	90
	Rapè fini d' ogni specie all' uso veneto	*il vaso d' once* 5	4	37	–	–
	Detto violetto fino all' uso veneto	*idem*	2	07	–	–
	Albanía prima sorta non melata	*la libbra*	7	70	–	92
	Detta seconda sorta non melata	*idem*	7	01	–	83

TARIFFA PEI SALI.

		Per ogni libbra metrica.	
Nella Lombardia e nel Veneto.	Sale bianco granito raffinato *lir.*	—	86
	Detto non raffinato . . . . »	—	64
	Detto pei comuni beneficiati »	—	53
Nel solo Veneto.	Sale nero misto . . . . »	—	55
	Detto pei comuni beneficiati »	—	41

TARIFFA DELLE POLVERI E DEI NITRI.

		Per ogni libbra metrica.	
Nitro raffinato . . . . *lir.*		2	76
Detto greggio da gradi 80 . . . . »		2	18
Polvere da caccia o da bersaglio soprafina . . . . »		5	06
Detta mezzana . . . . »		4	71
Detta da cannone e da moschetto pel militare senza imballaggio . . . . »		3	56
Detta detto coll' imballaggio . . . . »		3	68
Detta per gli armatori nazionali	da moschetto . . »	2	70
	da cannone. . . »	2	47
Detta da mina . . . . »		2	76

(N.° 25.) *Tariffa dei prezzi di vendita dei tabacchi in quantità minori di un' oncia metrica e delle polveri da caccia al minuto permessa ai postieri dei generi di privativa a nuova moneta.*

1.° novembre 1823.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La tariffa dei prezzi di vendita dei tabacchi, dei sali, dei nitri e delle polveri ardenti ridotti nella nuova valuta, che viene pubblicata con altra notificazione di questo giorno, comprendendo soltanto i prezzi di vendita dei tabacchi al disopra del peso di un' oncia metrica, si trova perciò opportuno di dedurre a pubblica notizia anche i prezzi di vendita dei tabacchi al disotto del detto peso di un' oncia metrica e quelli eziandio di vendita al minuto della polvere da caccia stata permessa ai postieri dei generi di privativa nel forense colla notificazione 14 febbrajo 1817, ridotti nella nuova valuta ed apparenti dalla tabella posta a piedi della presente.

Milano, il 1.° novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere.*

TABELLA dei prezzi di vendita de' tabacchi in quantità ı
permessa ai postieri dei generi di pri

QUALITÀ DEI TABACCHI.		
Da fumare.....		Pacchi del serraglio ....
		Detti di Virginia uso Inghilterra rinzo.............
		Detti del Levante................................
		Detti del moro, tre ra ordinario ....
		Zigare d' Avana e Virginia ....
		Dette di Levante ....
		Dette del moro ....
		Trito e foglia trinciata............................
Caradà ed ingé		Ingé di lusso ....
		Caradà di lusso ....
		Detto prima sorta................................
		Detto seconda sorta..............................
Radiche.......		Albanía prima sorta ....
		Detta seconda sorta..............................
		Radica macinata e foglietta........................
		Costa, scaglia e bergamasco preparati..............
Fermentati.....		Fermentato sceltissimo ....
		Detto soprafino ....
		Detto fino.......................................
		Detto mezzano e pizzichino ....
Rapè.........		Bastoni rapè Parigi ....
		Detti rapè montagna e fusi S. Vincent...........
	In vasi	Parigi..
		Virginia naturale scagliata........................
		Olanda, S. Vincent e S. Omer ....
		Punta Virginia....................................
		Natural vero ....
		Violetto scelto ....
	Scielti.	Virginia ....
		Naturale..
		Violetto ....
Diversi		Son di Spagna.....................................
		Siviglia e Spagna.................................
		Sardegna..
		Brasile dolce.....................................
		Detto in corda..................................

POLV

Soprafina................
Mezzanella...............

di un' oncia metrica e delle polveri da caccia al minuto dalla governativa notificazione 14 *febbrajo* 1817.

All' oncia prezzo portato dalla tariffa.		AL GROSSO									
		5.		3.		2.		1.		1/2.	
Lire.	*Cent.*	*Lire.*	*Cent.*	*Lire.*	*Cent.*	*Lire.*	*Cent.*	*Lire.*	*Cent.*	*Lire.*	*Cent.*
1	67	—	84	—	51	—	33	—	17	—	09
1	29	—	64	—	39	—	26	—	13	—	07
1	03	—	52	—	31	—	21	—	11	—	06
—	75	—	38	—	23	—	15	—	08	—	04
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	06
—	46	—	23	—	14	—	09	—	05	—	03
1	22	—	61	—	37	—	25	—	13	—	07
—	90	—	45	—	28	—	18	—	09	—	05
—	71	—	36	—	22	—	15	—	08	—	04
—	58	—	29	—	17	—	12	—	06	—	03
—	71	—	36	—	22	—	15	—	08	—	04
—	66	—	33	—	21	—	14	—	07	—	04
—	51	—	25	—	16	—	10	—	05	—	03
—	30	—	15	—	09	—	07	—	04	—	02
1	72	—	86	—	52	—	34	—	17	—	08
1	38	—	69	—	41	—	28	—	14	—	07
1	09	—	55	—	33	—	22	—	11	—	06
—	79	—	40	—	24	—	16	—	08	—	04
1	55	—	78	—	47	—	31	—	16	—	08
1	55	—	78	—	47	—	31	—	16	—	08
1	29	—	64	—	39	—	26	—	14	—	07
1	32	—	67	—	40	—	26	—	14	—	07
—	81	—	40	—	24	—	16	—	08	—	04
—	81	—	40	—	24	—	16	—	08	—	04
—	69	—	34	—	21	—	14	—	07	—	04
—	35	—	17	—	10	—	07	—	03	—	02
—	75	—	38	—	23	—	15	—	08	—	04
—	63	—	32	—	20	—	13	—	07	—	04
—	30	—	15	—	09	—	07	—	04	—	02
1	55	—	78	—	47	—	31	—	16	—	08
6	58	3	29	1	98	1	32	—	67	—	34
1	41	—	71	—	43	—	29	—	15	—	08
1	29	—	64	—	39	—	26	—	14	—	07
1	20	—	60	—	37	—	24	—	13	—	07

DA CACCIA.

lir. — 59 }
» — 55 } per ogni oncia metrica.

(N.° 26.) *Tariffa dei dazj di consumo nei comuni aperti e nelle città murate ridotta a nuova moneta.*

1.° novembre 1823.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione del § 18 della sovrana patente oggi pubblicata, colla quale venne stabilito un nuovo sistema monetario pel regno lombardo-veneto, prescrivente che tutte le rendite dello stato saranno, dal giorno della promulgazione della sullodata sovrana patente, ridotte nella nuova valuta, si deducono a notizia del pubblico quì annesse le tariffe pel pagamento dei *dazj di consumo* tanto nei comuni e territorj aperti, quanto nelle città murate, ridotte dalla valuta italiana nella nuova moneta lombardo-veneta, che dovranno da oggi in avanti servire di norma pel pagamento succennato.

Milano, il 1.° novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

TARIFFA dei dazj di consumo nei comuni e territorj aperti.

		Lire.	Cent.
Farine di frumento non abburattate...........	al quintale metrico	2	18
Dette abburattate...........................		2	53
Le farine di frumento miste con farine d' altro grano, con tritello, roggiolo e roggiolino pagano come le farine di frumento non abburattate.			
Il pane e le paste di pura farina di frumento pagano come le farine di frumento abburattate.			
Il pane e le paste di farina di frumento miste con altre farine pagano come le farine di frumento non abburattate.			
Manzi e buoi................................	per ciascuno	13	79
Vacche e tori...............................		10	35
Vitelli......................................		5	17
Manzetti e civetti...........................		7	82
Porci..		3	45
Pecore, capre, castrati, montoni ed agnelli maggiori in peso di libbre 16..............		—	46
Capretti ed agnelli non eccedenti il peso di libb. 16.		—	23
Pei pezzi di carne minori della metà d' una bestia si paga per una metà.			
Pei pezzi di carne maggiori della metà d' una bestia si paga per una bestia intera.			
Quando non sia riconoscibile la precisa qualità delle carni, si paga il dazio maggiore nella specie delle bestie bovine, suine o lanute cui le carni si possono riferire.			
Carni salate, affumicate ed in qualunque altro modo preparate che s' introducono dai salsamentarj nel locale dell' esercizio............	al quintale metrico	7	24
Vino per la minuta vendita..................		2	18
Acquavite per la minuta vendita..............		5	29
Detta raffinata a gradi 22 o più, spiriti di vino e liquori composti d' acquavite e di spiriti.....		7	93

TARIFFA dei dazj di consumo nelle città murate.

Categoria	Oggetto	Unità	In Milano. L.	In Milano. C.	In Brescia. L.	In Brescia. C.	In Mantova, Como, Cremona e Bergamo. L.	In Mantova, Como, Cremona e Bergamo. C.	In Pavia, Lodi e Crema. L.	In Pavia, Lodi e Crema. C.
Vino e liquori.	Vino, mosto, mezzovino, posca, aceto, birra, agresto	al quintale metrico	2	64	1	84	1	61	1	26
	Uva		1	84	1	15	—	98	—	81
	L' uva non eccedente il peso di libbre cinque è esente.									
	Acquavite tanto greggia che raffinata, rosolj, rhum e liquori		13	79	11	38	10	75	10	29
Farine, grani e legumi.	Farine di frumento abburattate	al quintale metrico	3	79	3	33	3	10	2	99
	Dette non abburattate		3	22	2	76	2	64	2	41
	Farine miste con farine di frumento		3	22	2	76	2	64	2	41
	Il tritello, roggiolo e roggiolino sono esenti.									
	Pane e paste di pura farina di frumento		3	79	3	33	3	10	2	99
	Pane e paste di farina di frumento mista con altre farine		3	22	2	76	2	64	2	41
	Farine, paste e pane di qualsivoglia altra specie che di frumento		1	32	—	81	—	75	—	69
	Frumento che entra nei mulini esistenti nel recinto dei comuni murati calcolato libbre 100 di frumento pesato col sacco per libbre 98		3	22	2	76	2	64	2	41
	Grani di qualsivoglia altra specie che di frumento entrando nei mulini esistenti nel recinto dei comuni murati pesati col sacco senza deduzione		1	03	—	69	—	63	—	52
	Riso		2	76	2	07	1	61	1	38
	Risone		1	38	1	03	—	81	—	69
	Il risino è esente.									
	Legumi secchi tanto con tega, che senza		2	30	1	61	1	15	—	63
	I legumi verdi tanto con tega, che senza sono esenti.									

Segue la ***TARIFFA dei dazj di consumo ecc.***

			In Milano.		In Brescia.		In Mantova, Como, Cremona e Bergamo.		In Pavia, Lodi e Crema.	
			L.	*C.*	*L.*	*C.*	*L.*	*C.*	*L.*	*C.*
Carni e bestie da macello.	Buoi e manzi	*per testa.*	20	69	17	24	16	09	14	94
	Vacche e tori		15	52	12	07	10	92	9	77
	Manzetti e civetti		12	99	9	08	8	28	7	70
	Vitelli		6	90	4	89	4	60	4	31
	Porci		8	05	5	75	5	17	4	60
	Pecore, capre, castrati, montoni ed agnelli maggiori in peso di libbre 16		—	58	—	40	—	35	—	29
	Capretti, agnelli non eccedenti il peso di libbre 16		—	35	—	23	—	17	—	14
	Carne in genere, cioè testa, cervella, lingue, fegato, animelle, cuori, coratelle, panere e simili parti interiori delle bestie	*al quintale metrico*	15	86	9	48	7	93	7	24
	Grassine, lardo, salami, presciutti, salsiccia, lingue e carni salate affumicate		13	22	9	25	7	82	7	13
Articoli diversi.	Pelli verdi di bestie bovine o di cavallo che s' introducono ne' comuni murati		8	28	6	32	5	29	4	66
	Dette di bestie lanute		4	25	3	22	2	70	2	18
	Altre qualsivogliano		2	18	1	32	1	03	—	81
	Pelli secche di bestie bovine o di cavallo		12	41	9	48	7	93	7	01
	Dette di bestie lanute		6	38	4	83	4	08	3	28
	Altre qualsivogliano		3	28	2	01	1	55	1	21
	Pelli verdi di bestie bovine o di cavallo macellate ne' comuni murati		4	14	3	16	2	64	2	36
	Dette di bestie lanute		2	13	1	61	1	38	1	09
	Altre qualsivogliano		1	09	—	69	—	52	—	40
	Candele di cera		5	29	3	32	2	53	1	61
	I rottami e moccoli non servibili sono esenti.									
	Candele di sego, grasso bianco o strutto di porco		2	13	1	21	1	03	—	86
	Il sego di bue, castrato, pecora, ecc. è esente.									
	Cipria		5	29	2	99	2	07	1	72

Segue la *TARIFFA* dei dazj di consumo ecc.

			In Milano.		In Brescia.		In Mantova, Como, Cremona e Bergamo.		In Pavia, Lodi e Crema.	
			L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
Articoli diversi.	Pesce fresco d' ogni qualità		6	67	5	29	4	02	2	76
	Pesce salato, cotto, secco, marinato, affumicato d' ogni qualità, caviale, gamberi di mare, ostriche, grancevole e crostacei	*al quintale metrico*	2	76	1	61	1	38	1	15
	Olio d' oliva		4	71	2	99	2	53	2	07
	Olio di linosa, noci, ravizzone, oliazzo ed altro		2	87	2	30	1	72	1	15
	Gli olj medicinali e la morchia d' olio sono esenti.									
	Olive		1	38	1	03	—	69	—	35
	Le olive con concia sono esenti.									
	Linosa, semenza di ravizzoni, canapa, noci senza guscio e simili per far olio		—	81	—	46	—	23	—	12
	Noci con guscio		—	58	—	35	—	17	—	09
	Dette colla scorza		—	41	—	28	—	14	—	07
	Butirro		1	78	1	49	1	44	1	32
	Formaggio e stracchini		5	75	4	71	4	14	3	45
	Robbiole e simili composte di latte di qualunque sorta		2	87	2	36	2	07	1	72
	La mascarpa fresca e salata è esente.									
	Fieno secco, spelta, avena e biada da cavallo		—	86	—	69	—	46	—	35
	Fieno in erba		—	29	—	23	—	17	—	12
	Paglia, stoppia, mezzaroba, strame e mischiata		—	35	—	29	—	23	—	17
	Legnami d' opera greggi e pali di qualunque sorta		—	52	—	41	—	28	—	10
	Detti segati o squadrati in qualunque modo e forma		—	86	—	58	—	35	—	17
	Le bacchette per far cavagni ed i salici verdi sono esenti.									
	Legna da fuoco		—	29	—	17	—	12	—	06
	Carbone, carbonella, brasca e simili		—	46	—	40	—	35	—	29
	Calcina e gesso cotto		—	40	—	23	—	17	—	12
	Mattoni, quadrelli, tegole e pietre cotte	*per ogni cento*	—	35	—	23	—	17	—	12
	I mattoni, quadrelli, tegole e pietre crude sono esenti.									

(N.° 27.) *Prezzi delle carte bollate e relativi diritti ridotti a nuova moneta.*

1.° novembre 1823.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Dovendo, a termini del § 18 della sovrana patente oggi pubblicata, colla quale venne stabilito un nuovo sistema monetario pel regno lombardo-veneto, tutte le rendite dello stato essere dal giorno della promulgazione della sullodata sovrana patente ridotte nella nuova valuta, e quindi anco i prezzi e diritti che sono in vigore pei diversi bolli delle carte, si deducono a pubblica notizia le seguenti relative disposizioni:

1. I prezzi delle carte bollate da fornirsi dall' amministrazione ed i diritti del bollo sulle carte da bollarsi straordinariamente, contemplati dall' art. 20 del decreto 21 maggio 1811, si pagheranno nella nuova valuta suddetta come segue:

Pel foglio del gran registro o di maggior dimensione *una lira e settantacinque centesimi* . . . lir. 1. 75
Pel foglio della carta grande *una lira e quindici centesimi* . . . . » 1. 15
Pel foglio della carta mezzana *ottantacinque centesimi* . . . . » — 85
Pel foglio della carta piccola *sessanta centesimi* » — 60
Pel mezzo foglio della stessa carta piccola e per ogni altra carta di minore dimensione *trenta centesimi* . . . . » — 30

2. Il diritto del bollo fisso o di dimensione per gli affissi, determinato dall' art. 54 del

decreto suddetto, sarà di *cinque centesimi* della nuova valuta per ogni foglio di venticinque palmi quadrati di superficie, e di *tre centesimi* per ogni mezzo foglio della medesima sorta.

L' aumento pei detti affissi in carta più grande di venticinque palmi quadrati per foglio intero sarà di *un centesimo* dell' eguale valuta di più del diritto di sopra indicato per ogni cinque palmi quadrati di eccedenza.

3. Il diritto del bollo fissato dall' art. 58 del citato decreto per gli avvisi ed annunzj stampati, qualunque ne sia l' oggetto, che si pubblicano e si distribuiscono per le strade e luoghi pubblici, o che si fanno circolare in qualunque altra maniera, sarà di *cinque centesimi* della nuova valuta per ogni foglio ordinario di stampa al di sotto di trenta palmi quadrati; di *tre centesimi* pel mezzo foglio e al di sotto; di *nove centesimi* pel foglio di trenta palmi quadrati e al di sopra; e di *cinque centesimi* pel mezzo foglio suddetto.

4. Per le carte da giuoco le tasse di bollo portate dall' art. 6 della sovrana patente 15 marzo 1818 si pagheranno nella nuova valuta con *settanta centesimi* per ogni giuoco di così dette carte da tarocco, e con *quaranta centesimi* per ciascun giuoco di ogni altra specie di carte.

5. Il diritto di bollo delle gazzette stabilito dall' art. 2 della notificazione governativa 26 novembre 1819 si pagherà nella nuova valuta con *cinque centesimi* per le gazzette che vengono stampate negli stati imperiali austriaci, le quali non occupino un foglio intiero; con *dieci centesimi* per quelle stampate nei predetti

stati che occupano o sorpassano un foglio intiero, e per le gazzette stampate e procedenti dall' estero che non occupano un foglio intiero; e con *quindici centesimi* per quelle stampate e procedenti dall' estero, le quali occupino od oltrepassino un foglio intiero.

6. Con particolare avviso dell' imperiale regia direzione del demanio, bollo, tasse, ecc. saranno fatti conoscere al pubblico gl' impronti dei nuovi bolli, coll' indicazione dei prezzi e diritti in nuova moneta di sopra precisati, che d' ora innanzi si apporranno alle varie specie di carte e stampe summenzionate. Potranno però fino ad altro ordine essere, come per l'addietro, liberamente usate le carte che si trovano già munite de' bolli finora legittimamente in corso.

7. Nulla sarà innovato quanto ai bolli per le cambiali, i biglietti a ordine, pagherò o vaglia ed altri *effetti* negoziabili o parificati a questi, e continuerà il diritto graduato in ragione delle somme espresse negli *effetti* medesimi ad essere pagato nelle precise misure stabilite dagli art. 21 e 23 del decreto 21 maggio 1811; ma i valori indicati nei detti articoli, tanto pei diritti di bollo, quanto per le somme alle quali i diritti stessi vengono applicati, s' intenderanno d' ora in poi della nuova moneta.

Milano, il 1.° novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

TORDORÒ, *Consigliere*.

(N.° 28.) *Tariffa dei diritti per la verificazione dei pesi e delle misure ridotti a nuova moneta.*

1.° novembre 1823.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO

NOTIFICAZIONE.

In coerenza al § 18 della sovrana patente oggi pubblicata, colla quale venne stabilito un nuovo sistema monetario pel regno lombardo-veneto, dovendo tutte le rendite dello stato, dal giorno della promulgazione della sullodata sovrana patente, essere ridotte nella nuova valuta, si deduce a pubblica notizia che anco i *diritti per la verificazione dei pesi e delle misure*, che si esigono a termini degli articoli 16, 19 e 25 del decreto 29 gennajo 1811, saranno da oggi in avanti da pagarsi nella nuova moneta suddetta in conformità della tariffa ridotta quì sotto riportata.

Milano, il 1.° novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

TARIFFA dei diritti per la verificazione dei pesi e delle misure di ciascuna specie.

DIRITTI DI CONFRONTO PER CIASCHEDUNA SPECIE.	*Lire.*	*Cent.*
Misure lineari.		
Dal palmo fino al metro	—	6
Al disopra del metro al doppio metro inclusivamente	—	8
idem del doppio metro ai dieci metri *idem* .	—	14
idem dei dieci metri fino a qualunque maggior misura	—	29
Se snodate od a cerniera, escluse le itinerarie a catena, pagheranno il doppio dei diritti di confronto attribuiti a ciascuna specie.		
Se a cubo, il quadruplo.		
Misure di capacità pei grani ed altre materie secche.		
Dal coppo sino alla pinta.	—	6
Al disopra della pinta alla mezza mina inclusivamente	—	8
idem della mezza mina alla mina *idem* . . .	—	12
idem della mina alla mezza soma *idem* . . .	—	17
idem della mezza soma alla soma	—	29
Misure di capacità pei liquidi.		
Dal coppo sino alla pinta	—	8
Al disopra della pinta alla mezza mina inclusivamente	—	14
idem della mezza mina alla mina *idem* . . .	—	17
idem della mina alla mezza soma *idem* . . .	—	29
idem della mezza soma alla soma *idem* . . .	—	43
idem della soma alle cinque some *idem* . . .	—	58
Per le altre misure al disopra delle cinque some si pagheranno per ogni soma di eccedente . . .	—	17
Pesi.		
Dal grano e sue frazioni sino alla mezza libbra .	—	6
Al disopra della mezza libbra sino al mezzo rubbo .	—	6

Segue la *TARIFFA dei diritti ecc.*

DIRITTI DI CONFRONTO PER CIASCHEDUNA SPECIE.	*Lire.*	*Cent.*
Pesi.		
Al disopra del mezzo rubbo al doppio rubbo. . .	—	14
idem del doppio rubbo a qualunque maggior peso si pagheranno per ogni rubbo di eccedente senza frazioni .	—	12
Marchi delle monete compresa la coequatura . . .	—	6
I campioni ad uso dell' arte pagheranno il quadruplo della tassa di confronto.		
I pesi fini pagheranno il doppio della suddetta tassa.		
Stadere.		
Della portata d'un rubbo al disotto	—	17
Al disopra del rubbo senza calcolare le frazioni per ogni rubbo di eccedente	—	12
Al disopra de' rubbi cinquanta sarà riscossa per ogni rubbo di eccedente la tassa di	—	6
Essendo di una sola levata, pagheranno la metà delle tasse.		
Se per carichi voluminosi, si pagherà per ogni stadera la tassa di	3	45
Bilance.		
Bilancino e bilancette d' equilibrio da mano . . .	—	12
Bilancia fissa d' equilibrio con asta di palmi otto .	—	29
Bilancione d' equilibrio con asta di qualunque estensione	—	58
Oltre i suespressi diritti di confronto, si pagherà per qualunque specie di misure e di pesi un diritto di bollo di.	—	6
AVVERTENZA.		
Nel caso dell' articolo 15 del citato decreto 29 gennajo 1811 e ogni volta che gli agenti della verificazione fossero chiamati dai negozianti ad eseguire delle verificazioni nei negozj e fondachi, oltre i suddetti diritti, si pagheranno . . .	2	30

(N.° 29.) *Diritti fissi d'ipoteca e diritti proporzionali ridotti a nuova moneta.*

1.° novembre 1823.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Stante l'attivazione del nuovo sistema monetario determinato dalla sovrana patente 1.° novembre 1823, dovendo i *diritti fissi d'ipoteca* stabiliti nel titolo I del decreto 21 maggio 1811 essere ragguagliati e riscossi in nuova valuta, si deduce a pubblica notizia che dal detto giorno 1.° novembre corrente anno in avanti si esigeranno

Pei diritti fissi di centesimi 20 *italiani*, centesimi 23 di nuova valuta;

Pei diritti fissi di centesimi 25 *italiani*, centesimi 29 di nuova valuta;

Pei diritti fissi di una lira italiana, lire 1. 15 di nuova valuta.

Rispetto ai *diritti proporzionali* in ragione dell'uno per mille, trattandosi d'*iscrizione*, e dell'uno per cento, trattandosi di *trascrizione*, sull'ammontare del valore rispettivo dell'ente soggetto al diritto, si esigeranno

nella stessa misura finora in corso, ma si calcoleranno in valuta nuova tanto i diritti, quanto i valori sui quali i diritti stessi verranno esatti.

Milano il 1.° novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 30.) *Tasse per le licenze da caccia coll'archibugio e per gli altri generi di caccia da pagarsi in nuova valuta.*

1.° novembre 1823.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione del § 18 della sovrana patente oggi pubblicata, colla quale viene stabilito un nuovo sistema monetario pel regno lombardo-veneto, prescrivente che tutte le rendite dello stato saranno, dal giorno della promulgazione

della sullodata sovrana patente, ridotte nella nuova valuta, si deduce a pubblica notizia che la tassa per le licenze da caccia coll' archibugio, da valere per tutta l' estensione delle provincie soggette a quest' imperiale regio governo, verrà pagata da oggi in avanti con *lire dodici* e *centesimi sessantaquattro* della nuova valuta per ciascuna licenza e per ogni anno, e che le tasse per le licenze degli altri generi di caccia verranno pagate in nuova valuta per ciascuna licenza e per ogni anno come segue:

Per la caccia con roccoli e tese, dette volgarmente passate, *lire dieci* e *centesimi cinquantanove.*

Per la caccia con altre reti appostate, con preparazione del sito, *lire cinque* e *centesimi ventinove.*

Per la caccia con reti portatili, con giuochi, con lacci, ecc., *lire due* e *centesimi sessantacinque.*

Milano, il 1.° novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 31.) *Tariffa pel porto delle lettere e per la posta dei cavalli ridotta a nuova moneta.*

1.° novembre 1823.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A termini del § 18 della sovrana patente oggi pubblicata, colla quale venne stabilito un nuovo sistema monetario pel regno lombardo-veneto, dovendo tutte le rendite dello stato, dal giorno della promulgazione della sullodata sovrana patente, essere ridotte nella nuova valuta, si deduce a pubblica notizia che tale riduzione, rispetto alla *tariffa pel porto delle lettere* annessa alla notificazione governativa 14 giugno 1819, avrà luogo mediante il pagamento in nuova valuta delle tasse di porto stabilite nella menzionata tariffa, senza alterazione alcuna dell' attuale misura delle tasse medesime, e quindi con un notabile ribasso del rispettivo attuale loro importo, per essere minore il valore della nuova *lira austriaca* in confronto di quello della lira italiana.

In quanto alla *tariffa per la posta de' cavalli*, viene la medesima ridotta nella nuova valuta come segue:

Prezzo della corsa per ogni due cavalli e per ogni posta, *lire sei* e *centesimi trentadue*, lir. 6. 32.

Mancia di ciascun postiglione, *una lira e centesimi settantadue*, lir. 1. 72.

Prezzo da pagarsi per ogni posta dai privati agli uffici postali	*Per ispedizioni di staffette*	Nello stato, *lire quattro e cent. sessanta*, lir. 4. 60.
		Fuori, *lire cinque e cent. settantacinque*, lir. 5. 75.
	Per ispedizioni di corrieri straordinarj	Nello stato, *lire dieci e cent. novantadue*, lir. 10. 92.
		Fuori, *lire tredici e centesimi ventidue*, lir. 13. 22.

Mancia pel postiglione compresa nel prezzo per ispedizioni di staffette, *lire una e centesimi quindici*, lir. 1. 15.

Nolo pei legni scoperti a due ed a quattro ruote da somministrarsi dal mastro di posta, *centesimi quarantasei*, lir. — 46.

Simile pei legni coperti a due ed a quattro ruote, *centesimi novantadue*, lir. — 92.

Milano, il 1.° novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 32.) *Tariffa dei diritti di consegna e di porto pel danaro, gli effetti di valore e le merci che vengono trasportate pel mezzo della posta, ridotta alla nuova moneta.*

1.° novembre 1823.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Prescrivendosi nel § 18 della sovrana patente oggi pubblicata, colla quale venne stabilito un nuovo sistema monetario pel regno lombardo-veneto, che tutte le rendite dello stato saranno, dal giorno della promulgazione della sullodata sovrana patente, ridotte nella nuova valuta, si deduce quindi a notizia del pubblico quì annessa la *tariffa dei diritti di consegna e di porto* pel danaro, gli effetti di valore e le merci che vengono trasportate per mezzo della posta, ridotta dalla valuta italiana nella nuova moneta lombardo-veneta, che da oggi in avanti dovrà servire di norma pel pagamento dei diritti succennati.

Milano, il 1.° novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

– GUICCIARDI, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere*.

TARIFFE pei diritti di consegna e porto pei gruppi di danaro e pacchi di merci tanto circolanti nello stato che provenienti dall' estero, o all' estero diretti, giusta il decreto 2 gennajo 1808 e la notificazione 15 marzo 1819.

TARIFFA A.

PEI DIRITTI DI CONSEGNA.	MONETA NUOVA.	
	lire.	*cent.*
Per ogni gruppo di danaro dalla più piccola somma sino alle lire 50 italiane (lir. 57. 47 nuove)	—	23
Per ogni gruppo di somma maggiore di lire 50 (lir. 57. 47 nuove) sino alle lire 200 (lir. 229. 89 nuove)	—	46
Per ogni somma maggiore di lire 100 in lire 100 (lir. 114. 94 nuove) si accrescono	—	12
Per ogni pacco di merci sino al peso lordo di libbre dieci inclusive	—	46
Per ogni peso maggiore di libbre cinque in libbre cinque si accrescono	—	06

	INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI.
Pei gruppi d' oro e d' argento	Gruppi d' oro e d' argento dalla più piccola somma sino alle lire 50 italiane inclusive (lir. 57. 47 nuove) . . . .
	Detti dalle lire 50 (lir. 57. 47) alle lire 300 inclusive (lir. 344. 83 nuove) per ogni aumento di lire 50 in lire 50 (lir. 57. 47 nuove) . . . .
	Per ogni somma maggiore di lire 100 in 100 (lir. 114. 94 nuove) si accrescono . . . . { se in oro . / se in argento
Gioje . .	Diamanti sciolti , per ogni oncia , peso lordo , e il peso minore in proporzione . . . .
	Perle , pietre preziose e diamanti legati , peso lordo . . . .
Merci . .	Merletti fini , per ogni oncia , peso lordo . . . .
	Nessun pacco paga meno d' un' oncia.
	Orologeria e bigiotterie, per ogni libbra d' once 12, peso lordo . .
	Nessun pacco paga meno d' una libbra.
	Merci d' ogni genere non comprese nelle precedenti classificazioni, peso c. s. . . . .
	Commestibili e liquori , il porto dei quali si paga dallo speditore, peso c. s. . . . .
	Merci in casse o pacchetti voluminosi e leggieri , che vengono ridotte al peso comune mediante la misura cubica , come è di metodo . . . .

TASSA IN MONETA NUOVA.											
Per l' interno in ragione delle distanze stabilite col decreto 12 gennajo 1807.								Da e per l' estero.			
1 e 2 distanza		3 e 4 distanza		5 e 6 distanza		7 e 8 distanza		1 classe.		2 classe.	
lire.	*cent.*	*lire.*	*cent.*	*lire.*	*cent.*	*lire.*	*cent.*	*lire.*	*cent.*	*lire.*	*cent.*
—	09	—	12	—	14	—	16	—	21	—	25
—	07	—	09	—	12	—	14	—	18	—	23
—	12	—	16	—	21	—	25	—	35	—	44
—	23	—	32	—	41	—	51	—	69	—	87
2	30	3	16	4	02	4	89	6	32	8	05
1	44	2	30	3	16	4	02	5	17	6	61
—	12	—	17	—	23	—	29	—	40	—	52
—	23	—	46	—	69	—	92	1	38	1	84
—	14	—	28	—	41	—	55	—	69	1	10
—	17	—	35	—	52	—	69	1	03	1	38
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	—	58	. . .	. .

(N.° 33.) *Tassa di raccomandazione delle lettere stabilita nella nuova moneta.*

1.° novembre 1823.

N.° 10055-2419 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione delle superiori determinazioni comunicate al governo con ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale in data 10 agosto prossimo passato, n.° 27793-620, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

1. A titolo di tassa di raccomandazione delle lettere dovrà l' impostante, da oggi in avanti, pagare *sei* soldi di nuova valuta all'atto della impostazione della lettera raccomandata, senza riguardo alcuno al peso della medesima ed alla distanza del luogo della destinazione.

2. Quando l' impostante volesse che, oltre la bolletta d' ufficio provante l' impostazione della lettera raccomandata, gli fosse rilasciata anche una ricevuta dalla parte alla quale la lettera è diretta, allora dovrà il medesimo

pagare altri *dodici* soldi a titolo di porto per questa ricevuta così detta di ritorno.

3. La parte che riceve la lettera raccomandata deve, all' atto che questa le viene consegnata, pagare *due* soldi.

4. Resta in vece abolita la doppia tassa di porto finora esatta per le lettere raccomandate, e si pagherà soltanto la tassa semplice di porto a norma della tariffa in corso.

5. Riguardo al carteggio delle parti con persone od autorità godenti la franchigia del porto si procederà, quanto all' impostazione, a norma degli articoli 1 e 2, e rispetto alla consegna della lettera, a norma dell' art. 3.

Milano, il 1.° novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 34.) *Concambio dell'oro e dell'argento e tasse per la raffinazione calcolate a nuova moneta.*

1.° novembre 1823.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione del § 22 della sovrana patente oggi pubblicata, colla quale è stato determinato il nuovo sistema monetario pel regno lombardo-veneto, si deducono a pubblica notizia le massime e le norme dietro le quali da oggi in avanti avrà luogo presso l'imperiale regia zecca di Milano ed in parte anche presso gli uffici di garanzia dipendenti dall'imperiale regia direzione della detta zecca l'acquisto delle materie d'oro, d'argento dorato (ossia miste d'oro e d'argento) e d'argento, ed il concambio delle piccole partite dei detti metalli.

Le preaccennate massime e norme sono le seguenti:

1. La direzione della zecca di Milano ammetterà al cambio l'oro, l'argento dorato e l'argento in lamine ed in verghe, le paste di

questi metalli ricavate da rottami ed anche da fili o da altre stoffe abbruciate, come pure l' oro e l' argento monetato, escluse però le monete d' oro e d' argento che nella prima sezione della nuova tariffa monetaria sono dichiarate monete legali dello stato, qualora non siano poste fuori di corso per essere mancanti di peso, difettose, forate o molto consumate dall' uso.

2. Nel detto cambio l' oro sarà calcolato al prezzo di lire 3922 di nuova valuta per una libbra metrica d' oro fino, e l' argento al prezzo di lire 256. 55 di nuova valuta per una libbra metrica d'argento fino. Fatte le opportune deduzioni, si pagherà alla parte il prezzo netto che ne risulterà.

3. Il monetaggio ossia le spese di fabbricazione da esigersi sono fissate a $^3/_4$ per cento sull' oro, senza distinzione della specie delle monete, ed a 2 $^1/_2$ per cento sull' argento, parimente senza distinzione delle monete. Le dette spese ammontano quindi a lire nuove 29. 41. 5 sopra una libbra metrica d' oro fino, ed a lire nuove 6. 41. $\frac{375}{1000}$ sopra una libbra metrica d' argento fino.

4. Per la fusione si esigeranno centesimi 42 di nuova valuta tanto per l' oro, che per l' argento dorato e per l' argento sopra ogni libbra metrica di materia brutta.

5. Le partite d' oro soggiacciono o alla tassa di raffinazione, o a quella di partizione.

a) La tassa di raffinazione sull'oro avente un titolo non inferiore di o. 857 viene fissata a lire nuove 36 per ogni libbra metrica d'oro fino, e si paga soltanto per quella quantità d' oro che abbisogna d' essere raffinata onde portare l' intiera partita presentata pel cambio al titolo della specie di moneta chiesta dalla parte in pagamento.

b) La tassa di partizione per l'oro d'un titolo inferiore di o. 857, non che per tutto l' argento dorato è stabilita a lire 11 di nuova valuta per ogni libbra metrica di materia greggia.

6. Le tasse da esigersi per la raffinazione delle paste d' argento sono divise in cinque classi nel modo seguente:

Dal titolo di 899	fino all' 800	lir.	1. 50	nuova valuta
» 799	» 675	»	2. 00	»
» 674	» 450	»	2. 50	»
» 449	» 225	»	3. 00	»
» 224	ai più inferiori	»	3. 50	»

per ogni libbra metrica di materia greggia. Queste tasse si pagano però soltanto per quella quantità d' argento che abbisogna di essere raffinata onde portare l' intera partita presentata pel cambio al titolo della specie

di valuta d'argento chiesta dalla parte in pagamento della materia cambiata.

7. Le tasse da pagarsi per gli assaggi sono fissate in lire una e centesimi 34 per ogni assaggio d'oro, in lire una e centesimi 7 per ogni assaggio d'argento dorato, ed in centesimi 67 di valuta nuova per ogni assaggio d'argento.

8. I pezzetti o le prese d'assaggio che devono rimanere a profitto dell'erario si preleveranno nel limite di denari 1 $^{2}/_{10}$ trattandosi di materie d'oro, di denari 2 $^{5}/_{10}$ trattandosi di materie dorate, quando la parte dell'oro superi in esse quella dell'argento, e di denari 5 trattandosi di materie d'argento e di quelle paste dorate nelle quali l'argento supera l'oro.

9. Per ciò che riguarda l'infima frazione di peso da computarsi in favore della parte sul peso dell'oro, dell'argento dorato e dell'argento non monetati, come pure sul peso delle monete di titolo conosciuto, non che per ciò che riguarda l'infima frazione di peso da computarsi in favore della parte negli assaggi, e sul modo di farne il calcolo serviranno di norma le seguenti determinazioni:

a) All'atto di pesare le paste d'oro e d'argento si dovrà tener conto a favore della

parte di tutte le frazioni della libbra metrica senza distinzione, compreso il grano.

b) Dal primitivo peso brutto delle monete d'argento d'un titolo conosciuto si dedurrà l'uno per mille, e dal primitivo peso brutto delle monete erose il tre per mille a motivo del sudiciume del quale sono imbrattate, e si computerà soltanto il peso che risulterà dopo un tale diffalco.

c) Pesate in questo modo e ricevute le paste, gli assaggiatori nel determinarne il titolo non terranno conto che delle millesime parti del denaro, base del peso d'assaggio.

10. Il valore netto delle paste d'oro che saranno state consegnate si pagherà alla parte con monete d'oro; quello delle paste d'argento con monete d'argento, e in amendue i casi precisamente con quella specie di moneta che fosse stata convenuta all'atto della consegna. I presentatori dovranno essere pagati nell'ordine cronologico delle fatte consegne.

11. Ad oggetto di procurare ai possessori di piccole partite d'oro e d'argento l'opportunità di presentarle, volendo, al concambio che offre loro l'erario a prezzi determinati e depurati da ogni relativa occorrente spesa o tassa, verrà aperto ed attivato anche il così detto *piccolo concambio* non solo presso la

direzione della zecca di Milano, ma anche presso gli uffici di garanzia dipendenti dalla medesima, restando però escluse dal piccolo concambio le paste d'argento dorate. A questo fine viene prescritto quanto segue:

a) Presso la suddetta direzione non si ammetteranno al così detto piccolo concambio le partite d'oro maggiori del peso di tre grossi e le partite d'argento maggiori del peso di cinque oncie, come presso gli uffici di garanzia non si accetteranno al detto piccolo concambio partite maggiori del doppio dei limiti di peso sopra precisati.

b) Nel pesare le partite d'oro e d'argento che dentro i suddetti limiti verranno presentate si computerà a favore del consegnatore anche il grano metrico; ma l'impiegato incaricato di ricevere le dette partite, ossia di eseguire il relativo concambio, nel determinarne il peso sarà tenuto, nel caso che vi si trovassero attaccate o frammiste materie eterogenee, di farne il diffalco, riconosciuto però previamente ne' debiti modi il peso approssimativo. . . . .

c) La verificazione e determinazione del titolo, quando non si tratti d'oggetti di titolo già conosciuto, si farà servendosi della pietra di paragone ne' modi particolari che

sono già in pratica nella zecca e negli uffici di garanzia. Occorrendo poi, si farà anche l'assaggio mediante i noti processi docimastici, della coppellazione cioè e della partizione secondo la natura della pasta da esperimentarsi.

d) Il prezzo da bonificarsi nel concambio per le piccole partite d'oro e d'argento sarà quello fissato in generale pel concambio delle paste d'oro e d'argento, previo diffalco delle spese e tasse rispettive, e calcolato in esso il valore del pezzetto o presa d'assaggio che, a differenza del prescritto per gli acquisti delle paste d'oro e d'argento, si restituirà al presentatore, e formerà parte delle piccole partite da concambiarsi.

Questo prezzo viene diviso in quattro classi tanto per l'oro, quanto per l'argento nel modo seguente:

Per l'oro nel caso che non occorra nè assaggio, nè partizione è fissato per ogni libbra metrica d'oro fino in . . . lir. 3,892. 50

Quando deve farsi l'assaggio in . . . . » 3,887. 90

Quando deve partirsi e non occorra l'assaggio in . . . . » 3,876. 80

Quando finalmente occorre la partizione ed anche l'assaggio in . . . . » 3,872. 20

Per l'argento in caso che non occorra nè assaggio, nè raffinazione è fissato per ogni libbra metrica d'argento fino in . . . . lir. 250. 10

Quando deve farsi l'assaggio in » 248. 80

Quando occorre di raffinarlo, ma non di assaggiarlo in . . . . . » 245. 60

Finalmente quando occorre la raffinazione e l'assaggio in . . . . » 244. 30 di nuova valuta.

La direzione della zecca di Milano farà il calcolo di questi prezzi sui metalli greggi, comunicandone il risultato agl' impiegati incaricati del concambio col mezzo di tabelle nelle quali siano indicate le gradazioni del peso e del titolo.

Queste tabelle serviranno di norma nell' eseguire il pagamento delle partite che si presenteranno al piccolo concambio, e saranno tenute ostensibili alle parti ne' locali degli ufficì incaricati del concambio dell' oro e dell' argento.

Milano, il 1.° novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 35.) *Diritti di garanzia degli ori ed argenti da pagarsi in nuova moneta.*

1.° novembre 1823.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione del § 18 della sovrana patente oggi pubblicata, colla quale venne stabilito un nuovo sistema monetario pel regno lombardo-veneto, prescrivente che tutte le rendite dello stato saranno, dal giorno della promulgazione della sullodata sovrana patente, ridotte nella nuova valuta, si deduce a pubblica notizia che anco i diritti che, giusta il vegliante regolamento 25 dicembre 1810, si esigono dagli uffici di garanzia degli ori ed argenti, saranno da oggi in avanti da pagarsi in nuova moneta come segue:

1. Il diritto di garanzia pel bollo dei lavori d'oro e d'argento portato dall'art. 20 del regolamento suddetto sarà di *ventidue lire* e *novantanove centesimi* per ogni oncia metrica d'oro, e di *una lira* e *quindici centesimi* per ogni oncia metrica d'argento.

2. Quello per le verghe e paste d'oro e d'argento contemplato dall'art. 27 del regolamento ripetuto sarà:

Per l'oro di *nove lire* e *quaranta centesimi* per libbra metrica;

Per l'argento di *due lire* e *trentacinque centesimi* per libbra come sopra;

Per le verghe destinate alla trafila di *novantaquattro centesimi* per libbra come sopra.

3. Il diritto di ogni assaggio, a termini dell'art. 45 del medesimo regolamento 25 dicembre 1810, sarà pure della nuova moneta:

Tre lire e *quarantacinque centesimi* per l'oro, peí dorati e per gli ori contenenti argento;

Novantadue centesimi per l'argento.

4. Il pagamento del saggio pei minuti lavori d'oro per mezzo delle pietre di paragone, giusta l'art. 47 del regolamento più volte accennato, sarà di *dieci centesimi* della nuova moneta per ogni grosso metrico.

Milano, il 1.° novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 36.) *L' importo delle giocate e delle vincite al lotto da esigersi e pagarsi in nuova moneta.*

1.° novembre 1823.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Dovendo l' amministrazione dell' imperiale regio lotto essere regolata in conformità del nuovo sistema monetario del regno lombardo-veneto prescritto colla sovrana patente 1.° novembre 1823, il governo, in osservanza delle superiori disposizioni dell' imperiale regia camera aulica generale, deduce a pubblica notizia quanto segue:

L' importo delle giocate e de' premj osiano vincite continuerà ad esigersi e pagarsi nelle proporzioni numeriche e cogli aumenti stabiliti dalla tariffa annessa alla sovrana patente 22 giugno 1817, ma ciò si farà in lire e centesimi nuovi in vece delle lire e centesimi italiani; cosicchè per le messe si esigeranno tante lire e centesimi della detta nuova moneta, quanti sono quelli fissati dalla tariffa per l' importo di ciascuna giocata, e per le vincite si pagheranno tante volte cinque lire nuove,

quanti sono i pezzi nella tariffa medesima indicati.

Si avverte però che non si ammetteranno giocate di un importo minore di centesimi 15 in valuta nuova.

L' imperiale regia direzione del lotto è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 1.° novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 37.) *L' importazione dei vini comuni esteri italiani non potrà aver luogo che sui confini del regno lombardo-veneto.*

12 novembre 1823.

N.° 13003-2038 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del giorno 29 luglio scorso, comunicata dall' imperiale regia

camera aulica generale con decreto del 30 settembre p.° p.°, n.° 38662-4165, S. M. I. e R. si è degnata di determinare ciò che segue:

Art. 1. L'importazione dei vini comuni esteri italiani, la quale in forza della governativa notificazione 14 ottobre 1818 era permessa su tutt' i punti di confine della monarchia austriaca, non potrà d'ora innanzi aver luogo che sui confini del regno lombardo-veneto.

Il consumo di essi non è però circoscritto al solo regno lombardo-veneto.

2. I vini medesimi, che procedendo immediatamente dall' estero fossero presentati agli uffici di frontiera delle altre provincie della monarchia per esservi introdotti, saranno rimandati, e qualora si scoprisse il tentativo di una clandestina introduzione, verranno considerati e trattati come generi di contrabbando.

Milano, il 12 novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 381) *Dispensati i pensionati austriaci che si dedicano al servizio dei bastimenti mercantili dall' obbligo di chiedere un apposito permesso per ogni viaggio di mare.*

13 novembre 1823.

N.° 13175-4713 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. e R. mediante venerata sovrana risoluzione del giorno 29 settembre prossimo passato si è graziosamente degnata di concedere che i pensionati austriaci, i quali si dedicano al servizio di bastimenti mercantili, siano dispensati dall' obbligo di chiedere dalla competente autorità camerale un apposito permesso per ogni viaggio di mare, *semprechè servano esclusivamente sopra bastimenti portanti la bandiera austriaca,* permettendo che, ove essi ad ogni ritorno da un viaggio di mare giustifichino l' esatto adempimento di detta condizione mediante legale certificato del rispettivo imperiale regio ufficio di porto, da prodursi in queste provincie all' imperiale regio

governo, possa loro repristinarsi la decorrenza delle rispettive pensioni, provvigioni, assegni di grazia ed altri pagamenti simili dal giorno medesimo in cui per le vigenti discipline ne fosse rimasta sospesa la corresponsione dalle pubbliche casse a causa della loro assenza dagl' imperiali regj stati austriaci.

Tale sovrana risoluzione, partecipata dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 14 ottobre scorso, n.° 42258-2580, viene dedotta a pubblica notizia per intelligenza e norma di chiunque possa avervi interesse.

Milano, il 13 novembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere*.

(N.° 39) *Messi in corso di pagamento i trattamenti dei membri dell' ordine italiano della corona di ferro pensionati od in attualità di servizio, come pure i sudditi dimoranti negl' imperiali regj stati.*

2 dicembre 1823.

N.° 13019-4649 = 13301-4762 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sebbene in forza dello scioglimento del regno d'Italia e giusta le dichiarazioni espresse nell' articolo 7 del proclama 14 aprile 1821 della commissione riunita in Milano per l' esecuzione dell' articolo 97 dell'atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815 abbia dovuto cessare la dotazione della corona ferrea inscritta sul già *monte Napoleone* in un coi relativi assegni, S. M. I. R. A. per atto di particolare sua grazia si è ora benignamente degnata di concedere con sovrana risoluzione 3 giugno p.° p.° che siano rimessi in corso di pagamento sull' imperiale regio erario, a cominciare dal 1.° maggio 1823, i trattamenti che in qualità di membri dell' ordine italiano

della corona di ferro percepivano in passato quelli fra gl' individui aggregati all' ordine medesimo,

a) Che si trovano in impiego civile o militare al servizio austriaco; ovvero

b) Che godono pensione od altro provvedimento dalla monarchia austriaca; oppure

c) Che, anco non appartenendo ad alcuna delle dette due categorie, sono sudditi austriaci e dimorano permanentemente negli imperiali regj stati.

Non parteciperanno però a tal grazia quei membri dell' ordine italiano della corona di ferro che, a tenore delle regole prescritte pel detto ordine od altrimenti, si fossero resi immeritevoli dei trattamenti succennati, quando anco appartenessero ad alcuna delle sovra distinte categorie; e così pure cesseranno di goderne quelli fra i repristinati nella decorrenza de' trattamenti medesimi a di cui carico si verificasse in seguito il caso suindicato.

In conformità delle disposizioni dell' imperiale regia camera aulica generale contenute nel suo dispaccio 9 settembre prossimo scorso, n.° 38758–2226 si deduce a pubblica notizia la premessa benefica risoluzione sovrana, perchè tutti quelli i quali in forza della medesima crederanno di avere diritto alla repristinazione ivi graziosamente conceduta possano

insinuarne regolare domanda all'imperiale regio governo, producendo gli autentici documenti comprovanti il loro diritto, dopo di che soltanto potranno essere disposti i pagamenti che si riconosceranno di ragione, da eseguirsi ne' termini trimestrali e sotto le discipline praticate per le altre pensioni civili.

Milano, il 2 dicembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 40.) *Le nuove traduzioni ed edizioni pubblicate dalla stamperia reale del* codice civile generale *e del* codice penale universale austriaco *da ritenersi siccome quelle alle quali si dovrà in avvenire aver riguardo.*

22 dicembre 1823.

N.° 38435-4424 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi trovate necessarie alcune correzioni nelle traduzioni italiane del codice civile

e del codice penale, state stampate nell'anno 1815 in Vienna, Milano e Venezia, ed essendosi già pubblicate le nuove traduzioni ed edizioni dalla stamperia reale in Milano col titolo = *Codice civile generale austriaco. Edizione seconda e sola ufficiale. Milano, dalla cesarea regia stamperia* 1815, e *Codice penale universale austriaco. Seconda edizione ufficiale. Milano, dall'imperiale regia stamperia* 1815, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, presi i relativi concerti cogli aulici dicasteri, con decreto aulico del 25 novembre 1823, n.° 3067 ha determinato che vengano rese pubblicamente note le accennate seconde edizioni, siccome quelle alle quali si dovrà in avvenire avere riguardo.

Milano, il 22 dicembre 1823.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1823.

N.° 4 e 5.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1823.

N.° 4.

(N.° 43.) *Sostituita la pena dell' arresto in caso d'impotenza al pagamento della multa anche pei colpevoli in oggetti di polizia sulle strade.*

1.° luglio 1823.

N.° 19917-2205. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo stata proposta la domanda, se alla pena della multa portata dall' articolo 43 del decreto 20 maggio 1806 non convenga in caso d' impotenza al pagamento di sostituirvi la pena dell' arresto, l' imperiale regia cancelleria aulica riunita, sopra rapporto di quest' imperiale regio governo, ha con venerato dispaccio 5 giugno prossimo passato, n.° 15863-1969 determinato come segue:

Anche in oggetti di polizia sulle strade si ha da osservare quanto fu disposto col decreto 26 agosto 1822, n.° 29109 comunicato

colla circolare governativa 16 novembre detto anno, n.° 35814-3789 per supplire al difetto marcato nel decreto 27 maggio 1811 sull'applicazione della pena comminata ai colpevoli in materia di trasgressioni boschive, cioè di sostituire nel caso di assoluta impotenza al pagamento della multa l'arresto nella misura d'un giorno per ogni 5 lire dell'ammontare della multa prescritta.

Tanto si partecipa alle imperiali regie delegazioni per opportuna loro norma e perchè ne sia fatta comunicazione agli uffici da esse dipendenti per rispettiva loro intelligenza.

Milano, il 1.° luglio 1823.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,
BAZETTA.

(N.° 44.) *La carica di deputato presso una congregazione provinciale non è incompatibile con quella di deputato di un comune compreso nella stessa provincia.*

4 luglio 1823.

N.° 19442-2213. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con ossequiato dispaccio 5 giugno prossimo passato, n.° 15842-770 l'eccelsa imperiale regia

cancelleria aulica ha dichiarato che la carica di deputato presso una congregazione provinciale non è incompatibile coll' esercizio contemporaneo delle funzioni di deputato d' un comune compreso nella rispettiva provincia, escluso il caso del rappresentante di una città, per cui devono osservarsi i §§ 7 e 44 della sovrana patente 24 aprile 1815.

Viene però superiormente osservato essere opportuno che il delegato provinciale che facesse parte di una deputazione comunale si astenga dal dare il suo voto deliberativo nelle sedute della congregazione provinciale quando si tratta della sua persona o della sua amministrazione, senza però che gli sia tolto di somministrare que' lumi e cognizioni locali di cui fosse fornito.

La premessa superiore dichiarazione si comunica anche a codesto ufficio per opportuna intelligenza e norma.

Milano, il 4 luglio 1823.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 45.) *Ad ogni sorta di farina di zucchero si dovrà applicare il dazio prescritto al n.° 178 della tariffa 1.° giugno 1822, e non quello del precedente n.° 177.*

4 luglio 1823.

N.° 9533-1226. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica con venerato dispaccio del 26 maggio scorso ha dichiarato che, seguendo le letterali prescrizioni della nuova tariffa, debbano le dogane di Lombardia applicare ad ogni sorta di farina di zucchero, e per conseguenza anche alla farina bianca di zucchero il dazio prescritto al n.° 178 della tariffa 1.° giugno 1822, e cessare così dalla pratica che dicesi invalsa presso qualcheduno degli uffici di esigere per quest' ultima qualità di farina di zucchero il maggior dazio stabilito per lo zucchero ridotto in polvere nel precedente n.° 177.

Ha però soggiunto la stessa imperiale regia camera aulica che se in luogo della farina bianca di zucchero dichiarata dalle parti si rinvenisse all' atto della visita nelle dogane lo zucchero raffinato ridotto in polvere soggetto

al maggior tributo, sarà questo da considerarsi e trattarsi come di contrabbando.

Ma qualora alla farina di zucchero si trovasse mescolato lo zucchero raffinato in polvere, considerando essa che non si potrebbe senza pregiudizio del commercio vietare simili mescolanze che far si sogliono dagli speditori esteri per lo più senz' alcuna intelligenza dei committenti nazionali, e considerando parimente che non sarebbe facile di distinguere e rilevare la precisa quantità del mescolatovi zucchero raffinato, ha perciò disposto che si debba in questo caso assoggettare l'intiera massa di zucchero al dazio più forte, cioè a dire a quello prefisso, dal citato art. 177 determinato per lo zucchero ridotto in polvere.

Crede opportuno il governo di significare tali superiori dichiarazioni a codesta imperiale regia delegazione provinciale, onde ne renda consapevole la camera di commercio, col di cui mezzo abbiano ad esserne istruiti i negozianti.

Milano, il 4 luglio 1823.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 46.) *Istruzioni circa gli obblighi delle mogli degl' impiegati contabili per ottenere la pensione in caso di vedovanza.*

9 luglio 1823.

N.° 6483-2314 C.

CIRCOLARE.

Perchè abbiano esatta e regolare osservanza le disposizioni che vengono pubblicate colla governativa notificazione di questo giorno circa gli obblighi imposti alle mogli degl' impiegati contabili dello stato che in caso di vedovanza intendono di aspirare ad essere pensionate a carico dello stato, si diramano le seguenti istruzioni, il cui puntuale adempimento s' ingiunge a tutti gl' impiegati ed uffici cui a termini delle medesime incombere possa:

1. Tutti gl' individui in attuale impiego stabile di sistemazione austriaca al servizio dello stato, che avendo il maneggio di danari ed effetti pubblici con obbligo di rendiconto e sotto speciale loro responsabilità sono obbligati a prestare pel detto loro impiego apposita cauzione, quando si trovino già ammogliati, dovranno parteciparlo fra quindici giorni al

capo dell' ufficio dal quale direttamente dipendono, indicando il nome della rispettiva loro moglie, il presente suo domicilio, e se sia di età maggiorenne o soggetta a cura.

2. La stessa partecipazione dovranno fare gli ammogliati che venissero in seguito assunti ad impiego della detta specie, e quelli che dopo ottenuto tale impiego si ammogliassero sia in prime, che in seconde nozze fra giorni quindici dall' epoca della loro rispettiva attivazione nell' impiego o del contratto posteriore matrimonio.

3. Il capo d' ufficio suddetto, tosto ricevute le partecipazioni suaccennate, avrà cura che siano espressamente ed individualmente ricordate alle mogli dei contabili di rispettiva dipendenza le prescrizioni portate dalla governativa notificazione di sopra citata, spiegando loro chiaramente le prescrizioni medesime tanto per ciò che riguarda le conseguenze dell' atto di rinuncia loro richiesto, quanto intorno la disposizione per la quale senza l' insinuazione del detto atto escluse rimarrebbero dall' aspirare in caso di vedovanza al conseguimento di qualunque pensione a carico dell' erario.

4. Dovrà in pari tempo essere comunicata a ciascuna di dette mogli la formola secondo cui stendere si deve tale atto, la quale prescritta rimane ne' seguenti termini:

« Essendo il mio consorte un impiegato
» contabile al servizio dello stato, e volendo
» io effettuare l'atto di rinuncia prescritto
» per potere aspirare in caso di vedovanza
» al conseguimento della pensione che a se-
» conda dei veglianti regolamenti normali mi
» potesse essere attribuibile, dichiaro col pre-
» sente, dopo ponderata e matura riflessione,
» che non pretenderò, nè accetterò alcun
» pagamento dalla sostanza di mio marito per
» le mie qualunque siansi ragioni fino a che
» non sieno pienamente soddisfatte le even-
» tuali ragioni dell' imperiale regio erario sulla
» sostanza medesima dipendenti dall' impiego
» dello stesso mio marito, e che qualora questo
» o la di lui eredità cadesse in concorso, ri-
» nuncio e cedo al suddetto erario quello che
» essere dovrebbe a me pagato dalla massa
» del concorso per le liquide mie ragioni, e
» ciò per quella parte delle pretese dell' era-
» rio provenienti dall' impiego di mio marito
» che rimaner potesse altrimenti insoddisfatta,
» senza che alcuna legge possa in verun caso
» giovarmi contro questa mia libera e spon-
» tanea dichiarazione. »

5. Gli atti di rinuncia che, in seguito alla ripetuta governativa notificazione ed alle avvertenze speciali di sopra indicate, venissero spontaneamente e nelle prescritte regolari

forme rassegnati, si dovranno ritirare ed accuratamente conservare presso la direzione od ufficio superiore da cui dipende il ramo d' amministrazione al quale si trova addetto il rispettivo impiegato contabile per potersene regolarmente valere in qualunque circostanza fosse per esigerlo l' interesse dell' imperiale regio erario, ed intanto dovrà l' ufficio cui saranno prodotti rilasciarne distinta ricevuta alla moglie insinuante, perchè possa essa giovarsene a provare l'adempimento delle relative disposizioni nel caso di dover chiedere per verificatasi vedovanza la pensione normale.

6. Le prescrizioni della più volte indicata notificazione governativa non sono applicabili in alcuna parte alle mogli degl' impiegati contabili nominati o continuati provvisoriamente secondo il sistema d' amministrazione del cessato governo italiano, rimanendo per queste nel loro vigore le discipline dei regolamenti del governo suddetto.

Milano, il 9 luglio 1823.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

TORDORÒ, *Consigliere*.

(N.° 47.) *Fissato ai relatori presso le congregazioni provinciali il rango della classe IX per le diete.*

14 luglio 1823.

N.° 20974-2414. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Mediante determinazione presa dall' imperiale regia camera aulica generale di concerto coll' imperiale regia aulica cancelleria unita resta stabilito che ai relatori presso le congregazioni provinciali venga fissato il rango della classe IX per le diete.

La premessa superiore determinazione partecipata con ossequiato dispaccio 10 giugno p.° p.°, n.° 23855-1372 si comunica anche a codesta . . . . ad opportuna intelligenza.

Milano, il 14 luglio 1823.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 48.) *Norme per riconoscere i compensi dovuti ai danneggiati in causa della costruzione d' opere pubbliche.*

15 luglio 1823.

N.° 15567-2559 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

All' oggetto di ovviare tutte quelle difficoltà che per mancanza di dati e degli estremi necessarj non di rado emergono all' imperiale regia direzione generale di contabilità nell' operare la liquidazione dei compensi dovuti dall' imperiale regio erario ai danneggiati in causa della costruzione di opere pubbliche, ed all' effetto altresì di tutelare l' interesse dello stesso imperiale regio erario nei pagamenti relativi si dovranno per ora, e fino a che non venga adottato un piano disciplinale di massima, osservare dalle imperiali regie delegazioni le norme seguenti:

In primo luogo il prospetto delle perizie dei danni arrecati ai proprietarj per espropriazione de' fondi dovrà in ogni incontro essere trasmesso in doppio esemplare, onde possa uno de' medesimi conservarsi negli atti della predetta direzione generale per le conseguenti operazioni di suo istituto.

In secondo luogo non potranno essere invocate disposizioni di analogo pagamento senza produrre a corredo delle singole partite i documenti sotto indicati, cioè 1.° il contratto o processo verbale di cessione allo stato del fondo occupato; 2.° il certificato dell' ufficio delle ipoteche; 3.° l' attestazione giurata di inesistenza d' ipoteche legali, ove si tratti di oggetto tenue e che non consilii la spesa occorribile in un giudizio di purgazione delle ipoteche.

Per quanto riguarda il certificato d'estimo, non ne occorre la produzione, poichè si ritiene che la verificazione delle proprietà particolari deve indispensabilmente nei modi regolari precedere la stipulazione dei contratti relativi di cessione.

Qualora poi emergessero sul fondo ceduto ipoteche inscritte o tacite, siccome in tal caso non potrebbesi far luogo al pagamento del prezzo a favore dell' espropriato se non che dietro la concorde adesione di tutti i creditori ipotecarj, o quanto meno dietro idonea cauzione; così si dovrà in tale evenienza aggiungere ai succitati tre documenti il predetto atto di consenso dei creditori ipotecarj, od almeno gli atti che valgano a giustificare l' idoneità della cauzione offerta dal cedente a garanzia del pagamento; salvo in caso contrario alla

stazione appaltante di pagare il prezzo a quello tra i creditori che avrà giustificata un' evidente priorità.

Finalmente non essendo nè giusto, nè conveniente che l' imperiale regio erario debba sottostare al pagamento degl' interessi delle somme dovute ai danneggiati per un termine indefinito, ed il più delle volte protratto per colpa del possessore espropriato, incumberà alle autorità provinciali di disporre che abbia effetto la pronta stipulazione cogli espropriati della scrittura di cessione, e di sollecitare dai medesimi la produzione dei documenti necessarj ad abilitare la stazione appaltante al pagamento del prezzo; che se per caso alcuno degli stessi espropriati mancasse o si rifiutasse di prestarsi agli ordini relativi, sarà allora che verrà ingiunto al medesimo un termine perentorio alla presentazione di tali documenti, sotto comminatoria, scorso che sarà il termine suddetto, di decadere dal beneficio degl' interessi.

Tanto si partecipa a codesta imperiale regia delegazione provinciale onde uniformi alle norme premesse le ispezioni ed operazioni proprie in questo argomento.

Milano, il 15 luglio 1823.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 49.) *I farmacisti che limitano l'esercizio della loro professione alla sola preparazione e smercio dei loro medicamenti sono esentati dalla tassa arti e commercio.*

15 luglio 1823.

N.° 20766-1318. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sopra proposizione di questo governo, è stato determinato dall'imperiale regia cancelleria aulica unita d'accordo coll'imperiale regia camera aulica generale e col ministero delle finanze che i farmacisti non abbiano ad essere sottoposti alla tassa arti e commercio in quanto però l'esercizio della loro professione si limiti alla preparazione ed allo spaccio de' medicamenti, giacchè quelli i quali vendono anche droghe e generi non medicinali devono pagare la suddetta tassa del pari che gli altri commercianti.

Si partecipa alle imperiali regie delegazioni provinciali una tale determinazione superiore, colla quale vengono ad essere confermate le

disposizioni contenute nella circolare governativa del giorno 17 gennajo anno corrente, n.° 398-28.

Milano, il 15 luglio 1823.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 50.) *DICHIARAZIONE sul dubbio insorto riguardo al termine della tutela dei pupilli.*

17 luglio 1823.

N.° 6471. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Con venerato aulico decreto dell' 8 luglio anno corrente, n.° 1721 del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, in aggiunta all' aulico decreto 4 marzo anno corrente, n.° 334 emanato sulla visita delle provincie lombarde, si dichiara che, sul dubbio insorto se il § 50 della parte seconda dell' istruzione del 9 settembre 1785 sia ancora in vigore o derogato dal § 251 del codice civile universale, si trovò di concerto coll' imperiale regia commissione aulica

in affari di legislazione giudiziaria di determinare che la così detta dichiarazione di maggior età, che prima era in uso, non è bensì più necessaria, ma che all' incontro, pervenuto il minore all' età maggiore di anni 24, del che le istanze pupillari avranno cura di accertarsi, dovranno esse levare d' ufficio la tutela, ordinare al tutore l' adempimento dell' incarico che gl' impongono i §§ 262 e 263 del codice civile, e poscia rilasciare al medesimo il documento ivi prescritto sulla tutela bene ed onestamente sostenuta.

Ciò si partecipa a tutte le prime istanze giudiziarie in esecuzione del citato venerato aulico decreto per loro norma ed esatto adempimento.

Milano, il 17 luglio 1823.

PATRONI, PRESIDENTE.

OREFICI, Vicepresidente.

MINIUSSI, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 5.

(N.° 51.) *Discipline sul modo di pubblicare l' estinzione dei privilegi d' industria.*

19 luglio 1823.

N.° 21402-1371. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio 21 giugno p.° p.°, n.° 19963-920 ha partecipato al governo che l' imperiale regia commissione aulica di commercio ha trovato opportuno di determinare, per rapporto al modo di pubblicare l' estinzione dei privilegi d' industria a norma del § 23 della patente sovrana 8 dicembre 1820,

1. Che l' istituto politecnico di Vienna abbia ad estendere le descrizioni di tutti i privilegi estinti ed inserirle per intiero negli annali dell' istituto medesimo, aggiungendovi i relativi

disegni, gli opportuni schiarimenti e le occorrenti annotazioni;

2. Che i rispettivi modelli debbano essere conservati presso il suddetto istituto politecnico;

3. Che non faccia d' uopo d' inserire nei pubblici fogli se non che notizie succinte, ma dinotanti però esattamente l' essenza dell' oggetto, coll' avvertimento che le descrizioni estese compariranno alla luce negli annali anzidetti, e che intanto, finchè questi non sieno compilati, si potranno rilevare presso l' istituto politecnico le descrizioni ed i disegni, non che i modelli qualora ne esistano, e questi ultimi anche in avvenire.

Si comunicano le suespresse superiori determinazioni alle imperiali regie delegazioni provinciali per loro notizia; e siccome la prefata imperiale regia cancelleria aulica unita ha nello stesso dispaccio ordinato di pubblicare coerentemente a tali determinazioni l' estinzione ora verificatasi di cinque privilegi, così si danno le disposizioni perchè venga tosto inserito nella gazzetta di Milano il relativo articolo.

Milano, il 19 luglio 1823.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 52.) *Dichiarazione sul dubbio promosso su le tasse per gli atti delle sostanze ereditarie praticati dagli agenti o segretarj comunali.*

28 luglio 1823.

N.° 15128. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

Coll' attivazione delle *istruzioni per le imperiali regie preture in affari non contenziosi* essendosi promosso il dubbio = se gli atti d' assicurazione, ricognizione, liquidazione e rilascio delle sostanze ereditarie abbiano a formare il soggetto di qualche prenotazione od applicazione di tassa nel caso che non sieno praticati dai commissarj giudiziali, ma dagli agenti o segretarj comunali giusta gli articoli 52 e 56 delle citate istruzioni = ha l' imperiale regio governo con rispettato suo decreto 11 cadente, n.° 7735-2754 C. emanata la seguente dichiarazione:

« Ritenute le letterali disposizioni e l'evi-
» dente scopo del § 56 delle recenti istru-
» zioni per le preture in affari non conten-
» ziosi, non debbe farsi luogo ad alcuna ap-
» plicazione di tassa agli atti che sulle sostanze
» ereditarie di poca importanza vengono dalle
» istruzioni suddette demandati agli agenti
» o segretarj comunali, oltre le mercedi ivi
» stabilite espressamente per gli agenti e se-
» gretarj stessi, nelle quali anche le tasse
» giudiziarie voglionsi ritenere compenetrate. »

La direzione, nell' atto che le comunica tale superiore dichiarazione a di lei norma, resta in attenzione che ella voglia compiacersi d' accennare la ricevuta della presente.

Milano, il 28 luglio 1823.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 53.) *Nuove prescrizioni per la vendita dei funghi secchi o conservati in sale od in olio.*

28 luglio 1823.

N.° 22698-1447. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In conseguenza di alcuni sinistri accidenti accaduti a varj individui per l'uso di funghi secchi di cattiva qualità, avendo l' imperiale regia delegazione provinciale di Milano rappresentato che le discipline stabilite dalla notificazione 11 aprile 1820 non sono forse in tal punto sufficienti ad impedire gl' inconvenienti che possono verificarsi a danno della pubblica salute, il governo, giusta le proposizioni fatte dalla stessa delegazione, ha approvato che sieno pubblicate in questa provincia le seguenti ulteriori prescrizioni speciali per la vendita dei funghi secchi o conservati in sale od in olio, cioè:

1. Che sia assolutamente e rigorosamente proibita la vendita di funghi secchi o conservati in olio od in sale a' venditori girovaghi e non aventi stabile bottega, contro de' quali si procederà in caso di contravvenzione a termini dell'art. 183 del codice delle gravi trasgressioni politiche.

2. Che i pizzicagnoli, salsamentarj, venditori di commestibili ed altri individui aventi stabile bottega, i quali fanno od intendessero

di fare commercio dei funghi anzidetti, dovranno notificarsi alla rispettiva autorità comunale, che terrà di essi un elenco particolare.

3. Che le autorità comunali debbano di tempo in tempo e saltuariamente far visitare col mezzo de' commessi di sanità e degl' ispettori all'annona i funghi che troveranno in vendita presso gli anzidetti bottegai per conoscere se sieno di buona qualità. In caso di qualunque dubbio o sospetto i detti commessi ed ispettori dovranno sequestrare i funghi ed informarne l' autorità comunale, la quale disporrà che i funghi sieno esaminati da persona perita e sottoposti anche ad opportuni sperimenti per meglio assicurarsi se essi possano essere innocui o nocivi alla salute, e in questo secondo caso procederà contro i venditori a termini dell'art. 160 del codice succitato.

4. Che in ogni caso poi gli stessi venditori sieno sempre tenuti risponsabili d'ogni inconveniente che derivar potesse dall' uso dei funghi da loro venduti in causa della cattiva qualità dei funghi stessi, in conformità della disposizione premessa al n.° 3.

Potendo siffatte disposizioni riescire opportune anche per codesta provincia, se ne informa la delegazione acciocchè al caso ne faccia rapporto, proponendo quelle modificazioni ed aggiunte che credesse convenienti.

Milano, il 28 luglio 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 54.) *Il trimestre di soldo per le spese di malattia e de' funerali hanno diritto di conseguirlo le vedove e gli orfani d'impiegati capaci di pensione. Scioglimento del dubbio sul significato delle parole* capaci di pensione.

1.° agosto 1823.

N.° 6909-178. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie lombarde.

Le prescrizioni austriache di pensione stabiliscono che al conseguimento del trimestre di soldo per le spese di malattia e de' funerali (*Conduct-Quartal*) hanno diritto soltanto le vedove e gli orfani d' impiegati capaci di pensione.

Siccome pertanto venne promosso qualche dubbio sopra il significato delle parole *capaci di pensione*, l' imperiale regia camera aulica generale ha trovato di dichiarare mediante suo decreto 17 giugno 1823, n.° 21370-1259 che nel caso presente per *capaci di pensione* s' intendono soltanto le vedove e gli orfani di impiegati che hanno diritto ad una pensione vitalizia, avuto riguardo alla carriera di dieci

anni di servizio compita dai loro mariti e padri, e che perciò le vedove e gli orfani, ai quali in conseguenza de' servizj più brevi resi dai loro mariti e genitori compete solo una gratificazione, come pure i congiunti degl' inservienti capaci soltanto di provvigione sono esclusi dal beneficio del trimestre di soldo stabilito pel pagamento delle spese dell' ultima malattia e de' funerali degl' impiegati con soldo non maggiore di 600 fiorini morti in istato di assoluta miseria.

In esecuzione di aulico decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia si comunicano queste determinazioni a tutte le prime istanze dipendenti da questo imperiale regio tribunale d' appello generale per loro norma e direzione.

Milano, il 1.° agosto 1823.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Bonacina, *Consigliere*.

(N.° 55.) *LA costruzione di nuove strade, sia a carico pubblico, sia dei privati, non si potrà eseguire senza il consenso delle autorità militari.*

3 agosto 1823.

N.° 23258-3906. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con circolare decreto in data 13 gennajo 1821, n.° 203-40 fu a cotesta imperiale regia delegazione comunicato l' ossequiato ordine di S. M. I. e R., in forza del quale non devono essere eseguite nuove costruzioni di strade senza il previo concerto colle autorità militari. In un recente rispettato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita 3 luglio prossimo passato, n.° 20342-2416 si dichiara, a scanso di qualunque dubbio, che la premessa sovrana disposizione dovrà osservarsi anche rapporto alla costruzione di nuove strade a spese de' privati, tanto più nelle situazioni che presentassero un più interessante punto militare, cioè lungo i confini, nella vicinanza delle fortezze e in ogni altro consimile caso.

Cotesta imperiale regia delegazione terrà a propria norma per qualunque contingibile emergenza le mentovate superiori prescrizioni, alle quali avrà cura di strettamente uniformarsi.

Milano, il 3 agosto 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 56.) *Proibito di conferire ai pubblici funzionarj di sanità, nè a questi di accettare alcuna curatela sopra persone affette da qualche malattia di spirito.*

4 agosto 1823.

N.° 23816-2683. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con rispettato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita 12 luglio prossimo passato, n.° 22393–2043 è stata comunicata la deliberazione da essa presa di concerto coll' imp. regio senato della suprema giustizia, che in avvenire non sia da conferirsi ai pubblici funzionarj di sanità, nè possano questi accettare alcuna curatela sopra persone affette da qualche malattia di spirito, non potendo tale incarico combinarsi cogli altri loro doveri d' ufficio.

La presente determinazione viene a codesta imperiale regia delegazione comunicata onde sia curata l' osservanza e ne sia data parte agli uffici subalterni ed agl' impiegati di sanità dalla medesima dipendenti.

Milano, il 4 agosto 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 57.) *Interpretazione dei §§ 210, 246, 272, 275 e 288 del regolamento giudiziario riferibili ai termini per l' adizione della prova per testimonj, per periti e per giuramento.*

12 agosto 1823.

N.° 7347-314. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie di Lombardia.

All' effetto di togliere pei casi avvenire ogni ulteriore erronea interpretazione dei §§ 210, 246, 272, 275 e 288 del regolamento giudiziario riferibili ai termini per l' adizione della prova per testimonj, per periti e per giuramento, ed esendosi osservato che in modo egualmente erroneo si è interpretato il relativo decreto aulico del 13 ottobre 1819, n.° 3133, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con rispettato aulico decreto 5 corrente agosto, n.° 1957-208 ha dichiarato quanto segue:

Il termine di quattordici giorni stabilito pel riclamo al giudice superiore comprende in sè, giusta il § 511, anche i gorni feriati.

Al contrario i tre giorni per l' adizione della prova principiano a decorrere dopo la

scadenza del detto termine, e per la regola generale dello stesso § 511 non comprendono in essi i giorni feriati, ma formano un termine di tre giorni utili.

Parimente non si calcolano le ferie, ma sono *utili* quei quattordici giorni entro i quali devesi adire la prova ordinata con sentenza emanata in ultima istanza.

In esecuzione del citato aulico decreto 5 corrente agosto si rendono note a tutte le istanze giudiziarie le suddette supreme dichiarazioni per loro norma e contegno.

Milano, il 12 agosto 1823.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Marinelli, *Consigliere.*

(N.° 58.) *Gli individui oltrepassanti l' età di quarant'anni, i quali hanno coperto impiego militare o civile, compresi anche quelli pensionati e quiescenti riconosciuti idonei, possono essere di nuovo impiegati in qualunque ramo di pubblico servigio.*

14 agosto 1823.

N.° 9392-2260. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie direzioni politiche, camerali ed alle imp. regie delegazioni provinciali ed uffici da esso dipendenti.

Col dispaccio governativo 30 dicembre 1822, n.° 11297-2809 venne dichiarato che relativamente alla prescrizione emanata nel 1789, giusta la quale nessuno che abbia oltrepassato l' età di quarant' anni, senza avere prima servito nel militare o nel civile, può essere impiegato nei rami di servizio finanziero, S. M. con sovrano scritto di gabinetto degnossi di manifestare essere supremo suo volere che l'eccezione fatta nella succennata prescrizione a riguardo degl' individui oltrepassanti l' età di quarant' anni, i quali hanno coperto qualche impiego militare o civile, valer dovesse unicamente per quegl' individui che dall' effettivo servizio militare o civile, oppure dal

trattamento d' invalidità passano immediatamente al servizio di finanza, e che inoltre questa prescrizione venisse generalmente estesa a qualunque ramo di sovrano servizio.

Essendosi trovato necessario d'invocare una suprema decisione rispetto a que' militari ed impiegati che avendo passato il quarantesimo anno della loro età sono pensionati o si trovano nello stato di quiescenza, e quindi essendosi dal governo assoggettata consulta all' eccelsa imperiale regia camera aulica, essa con ossequiato dispaccio del 12 luglio p.° p.°, n.° 28481-709 ha partecipato che S. M. con altra sovrana sua risoluzione del 26 antecedente giugno si è egualmente degnata di stabilire che anche agl' individui suindicati di età maggiore dei quarant'anni che sono pensionati o in istato di quiescenza, purchè siano idonei, possono essere di nuovo impiegati, come anche altri quiescenti e pensionati.

Tanto viene dal governo portato a notizia di cotesta . . . . . . per sua norma e perchè ne passi conforme comunicazione agli ufficî da essa dipendenti.

Milano, il 14 agosto 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 59.) *Proibito agli uffici daziarj di ammettere le dichiarazioni cumulative e non partitive del peso netto delle merci diverse componenti un collo.*

20 agosto 1828.

N.° 9722-1563. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

Venuta in cognizione l' eccelsa imp. regia camera aulica degli abusi che commetter si possono tollerando la pratica invalsa presso alcuni uffici daziarj di ammettere le dichiarazioni cumulative e non partitive del peso netto delle merci diverse componenti un collo, della qual pratica irregolare tenne discorso codesta direzione col suo rapporto n.° 7447-3582, ha la stessa imperiale regia camera aulica con dispaccio del 31 scaduto ordinato che fintantochè non venga altrimenti provveduto sopra quest'oggetto debbano mantenersi nella più rigorosa osservanza le disposizioni del decreto 8 luglio 1813, le quali prescrivono appunto che le dichiarazioni siano fatte in dettaglio, che è quanto a dire coll'espressione della qualità e quantità di ciascuna merce in particolare.

La direzione vorrà dunque affrettarsi di porre in seria avvertenza su tale proposito gli uffici daziarj, e segnatamente quelli di confine, onde abbiano a rifiutare le dette dichiarazioni qualora non offrano l' indicato essenziale dettaglio.

Milano, il 20 agosto 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 60.) *Prescrizioni sul modo di esazione delle tasse giudiziarie stanti a carico dei condannati in contumacia.*

23 agosto 1823.

N.° 18071. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

L' imperiale regio governo con decreto 16 andante, n.° 9303-3311 C. ha partecipato a questa direzione per l' analoga osservanza in

ogni successivo caso, che all' effetto di rendere anco in queste provincie il modo di esazione delle tasse giudiziarie stanti a carico dei condannati in contumacia uniforme a quello già vigente nelle antiche provincie austriache, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 18 luglio p.° p.°, n.° 29681-738 ha ordinato, qualmente venga anche in queste provincie messo in attività il disposto d' un aulico decreto 1.° dicembre 1786, con cui viene prescritto = *che per evitare ogni prolungazione che dall' esazione delle tasse per una sentenza emanata* IN CONTUMACIA *insorger potrebbe presso quelle parti che sono assenti o non hanno patrocinatori da loro istituiti, l' attore in simile caso paghi pure pel reo la tassa da quello dovuta, salvo sempre il regresso a lui competente verso il debitore medesimo.*

Si farà carico pertanto di eseguire la surriferita aulica disposizione, e dovrà fare altresì affiggere nella propria residenza un avviso relativo, acciò sappiano le parti che pei giudizj che s' intentassero quind' innanzi avrà luogo l' applicazione della suddetta superiore disposizione.

Milano, il 23 agosto 1823.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 61.) *Norme per la destinazione de' curatori e tutori ai figli di militari ricoverati nelle case degli orfani o degli esposti.*

30 agosto 1823.

N.° 22543-2522. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si rimette a cotesta imperiale regia delegazione provinciale copia del decreto rilasciato dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra ai comandi generali militari e comunicato a questo governo con venerato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita 17 giugno p.° p.°, n.° 18697-306 intorno alla destinazione de' curatori e tutori ai figli di militari ricoverati nelle case degli orfani o degli esposti, coll'incarico di darne parte alle rispettive direzioni di simili stabilimenti in cotesta provincia, affinchè abbiano ad uniformarvisi; avvertendo che il paragrafo del rammentato decreto relativo all' orfanotrofio di Vienna è applicabile unicamente all' imperiale regio comando generale di quella capitale.

La delegazione poi trasmetterà colla possibile sollecitudine al governo un elenco nominativo dei figli de' militari che già esistessero

nelle case degli orfani, procurando altresì i lumi o contrassegni relativi a quelli che trovansi negli stabilimenti degli esposti.

Milano, il 30 agosto 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

Copia di traduzione d' un decreto del consiglio aulico di guerra a tutti i comandi generali in data, Vienna il 31 *maggio* 1823, *n.*° 18697-3061.

Nella circolare 12 settembre 1822 spedita dalla cancelleria aulica, previa intelligenza col tribunale supremo di giustizia e colla commissione aulica per oggetti di leggi, a tutti i governi sono state stabilite le massime, quando e con quali determinazioni legali debbasi nominare un procuratore o tutore pei figli collocati negli orfanotrofj o nelle case degli esposti.

D' accordo coi punti essenziali di tal decreto, si prescrive quanto segue riguardo ai figli collocati nei suddetti istituti e dipendenti dalla giurisdizione militare.

1. La direzione dell' orfanotrofio e della casa degli esposti fa le veci di tutore per tutti i figli che da essa dipendono, quindi il tribunale superiore di tutela non nominerà altro tutore pei medesimi fin tanto che i figli si trovano in tali istituti o fino a tanto che essi vengono educati fuori dell' istituto, ma sotto cura della direzione.

2. I doni di poco rilievo a favore di orfani o figli esposti e le tenui somme acquistate da essi

a titolo di mercede od in altro modo, come anche altri introiti, purchè non sormontino l' importo annuale della loro pensione, saranno custoditi dalla suddetta direzione ed amministrati, rendendone però conto all' autorità politica.

3. Questa prescrizione però non è applicabile a quelle figlie di soldati che secondo il decreto del consiglio aulico di guerra 9 aprile 1811, n.° 1409, e 8 maggio 1814, n.° 2102 sono accolte nella casa delle orfane in Vienna fra l' età del 7.° al 13.° anno onde formarne delle abili ed utili serve, poichè per esse pagasi la pensione dal fondo stabilito da S. M., quindi non sono esse mantenute dal fondo dell' orfanotrofio. Perciò i doni e regali in danaro fatti alle medesime essendo di qualche rilievo, debbono essere convertiti in obbligazioni pubbliche o private, viglietti di lotto, ecc., oppure se ne acquista subito un oggetto utile alla ragazza. La direzione dell' orfanotrofio spedirà tali somme per mezzo del comando generale della bassa Austria e del tribunale d' appello generale militare all' amministrazione del deposito dell' aulico consiglio di guerra incaricato dell' amministrazione della sostanza dei figli militari, onde unirla alla sostanza della ragazza qualora ne abbia.

4. Se un figlio dipendente dalla giurisdizione militare e collocato in uno de' suddetti istituti acquisti una sostanza immobile o significante nel mobile, la direzione ne renderà informato il comando generale provinciale, acciò si nomini un tutore per amministrare tale sostanza, e perchè si disponga tutto ciò che prescrive la legge intorno alla sicurezza ed al rendiconto della sostanza.

5. Essendo stato nominato il tutore per un figlio prima di ammetterlo all' orfanotrofio, o

per molti figli legittimi e minori del medesimo padre, dei quali uno si trovasse nell'orfanotrofio o nella casa degli esposti, o qualora l'amministrazione della sostanza di un tal fanciullo fosse per parte del tribunale stata affidata ad un tutore, allora il tutore non avrà alcuna influenza sull' educazione del figlio fino a tanto ch' esso trovasi sotto la mentovata direzione.

6. Tosto che cessa la sorveglianza della succitata direzione sopra uno dei figli militari, essa ne renderà subito informato il comando generale provinciale, indicando l' età di esso, i genitori o parenti prossimi, il luogo ove nacque o fu trovato, e la sostanza che possiede, ed allora è in arbitrio della direzione di proporre un tutore.

Il comando generale, sia che il figlio abbia ancora il padre legittimo o no, ne informerà poi l' autorità di tutela conforme al rescritto circolare 16 dicembre 1804 ed al relativo ordine dell' aulico consiglio di guerra 24 maggio 1813, n.° 576 *F.*

7. Per ciò che riguarda gli affari di tribunale spettanti ai figli suddetti sotto giurisdizione militare si atterrà alle leggi indicate nel paragrafo precedente ed alle prescrizioni generali militari, secondo le quali anche i figli illegittimi dipendono dalla giurisdizione e dalla tutela militare, qualora la madre qual figlia o vedova d' un militare dipendeva dalla medesima giurisdizione militare, ma non già quando apparteneva ad un domestico della classe civile ed al servizio d' un militare.

(N.° 62.) *I sussidj alimentarj sul soldo degli impiegati sospesi non possono mai oltrepassare il terzo del soldo goduto dall' impiegato sospeso. Applicazione anche agl' inservienti ed alle guardie di finanza.*

11 settembre 1823.

N.° 10572-2562. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie direzioni politiche, camerali e di finanza, ed alle imp. regie delegazioni provinciali.

Con venerato dispaccio del 7 agosto prossimo passato, n.° 31102-3388 l' eccelsa imperiale regia camera aulica ha partecipato al governo essere stato determinato che la norma emanata sotto il 4 giugno 1819, n.° 17263-864, in forza della quale i sussidj alimentarj che per qualunque motivo vengono accordati sul soldo degl' impiegati sospesi, sia per essi o loro famiglie, come anche per ambidue insieme, non possono mai oltrepassare la terza parte del soldo goduto dall' impiegato sospeso, debba applicarsi eziandio agl' inservienti, non che alle guardie di finanza, ed inoltre che in tutti i casi ne' quali il terzo del soldo della mercede destinata pei suddetti sussidj alimentarj non ammontasse per lo meno a dodici carantani al giorno, tali dodici carantani in moneta di convenzione debbono ritenersi come *minimum* de' sussidj medesimi.

Il governo comunica a codesta . . . . . le premesse superiori risoluzioni per sua intelligenza e norma.

Milano, l' 11 settembre 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 63.) *Risoluzione del senato d'Amburgo con cui restano abolite le tasse di albinaggio e di detrazione sulle eredità cogli stati reciprocanti.*

12 settembre 1823.

N.° 28623-3296 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sua eccellenza il signor ministro dell' interno, supremo cancelliere con ossequiato dispaccio 12 p.° p.° agosto, n.° 24137-1109 si è degnata di comunicare una risoluzione presa dal senato di Amburgo e dal medesimo pubblicata, in forza della quale sono state abolite le tasse di albinaggio e quella di detrazione sulle eredità per riguardo a tutti quegli stati che osserveranno la reciprocanza.

Si comunica pertanto una tale dichiarazione nel suo tenore per opportuna intelligenza e norma.

Milano, il 12 settembre 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

RISOLUZIONE

del magistrato e della cittadinanza di Amburgo 12 giugno p.° p.° portante la soppressione delle tasse di albinaggio e di detrazione riguardo agli stati che non fanno parte della confederazione germanica, comunicata per intelligenza e norma all'imperiale regio governo di Milano da S. E. il supremo cancelliere, ministro dell'interno con ossequiato dispaccio 12 agosto, n.° 24937-1109.

Nella sessione tenuta il 12 corrente dal magistrato in concorso della cittadinanza si è appuntato che debba aver luogo l' abolizione dell' albinaggio verso tutti gli stati i quali osserveranno la reciprocanza. Però non si esigerà nè la tassa di asportazione (*census emigrationis*), nè il diritto di detrazione (*jus detractus*) sulle eredità, doti od altri capitali che passino all' estero; ritenute soltanto le tasse collaterali che si pagano su tutte le eredità di questo territorio e da tutti questi cittadini. Dovranno però i ricorrenti giustificare la reciprocanza quando non sia già effettivamente notoria o manifestamente dichiarata.

Tanto si deduce a pubblica notizia per intelligenza e norma di ciascheduno all' evenienza del caso.

Conchiuso nel senato di Amburgo questo giorno di lunedì 16 giugno 1823.

(N.° 64.) *Permessa l' importazione della paglia per fabbricare cappelli mediante il pagamento del dazio in ragione del 10 per 100, ovvero di 10 centesimi per ogni lira di valore.*

18 settembre 1823.

N.° 10725-1693. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane.

In forza di una determinazione del 1811 nelle antiche provincie austriache è permessa l'importazione della paglia per fabbricare cappelli mediante il pagamento del dazio in ragione del 10 per 100, ovvero di 10 centesimi per ogni lira di valore, e senza una speciale licenza.

Essendosi compiaciuta l'imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 29 p.° p.° luglio, n.° 32004-3470 di estendere a queste provincie la suddetta determinazione, se ne previene cotesta imperiale regia direzione, onde possa farne l' opportuna comunicazione agli uffici che da essa dipendono per loro norma nella corrispondente esecuzione.

Milano, il 18 settembre 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 65.) *La tassa di scritturazione contemplata alla settima rubrica del regolamento 5 gennajo 1816 non è applicabile agli esemplari di sentenze e di citazioni di testimonj che s' intimano* ex officio.

19 settembre 1823.

N.° 19380. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imp. regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

Con decreto 1.° corrente, n.° 10045-3602 C. l' imperiale regio governo ha dichiarato qualmente la tassa di scritturazione contemplata alla settima rubrica del regolamento 5 gennajo 1816 non è punto applicabile agli esemplari di sentenze e di citazioni di testimonj che s' intimano *ex officio*, e quindi che debba cessare, come indebita, l' aggiunta di detta tassa alle altre tasse che le sentenze e citazioni succennate già seco portano per propria loro natura.

La direzione nel parteciparle la surriferita governativa dichiarazione, all' effetto che venga quind' innanzi pienamente eseguita, attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 19 settembre 1823.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 66.) *Per gli allievi che si trovano a spese dello stato nell' istituto chirurgico di Vienna sarà pure a spese dello stato somministrato un supplente qualora sieno chiamati al servizio militare.*

19 settembre 1823.

N.° 29456-4552. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali ed al fisco.

L'imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 29 agosto p.° p.°, n.° 27391-2416 si è compiaciuta di partecipare che sopra suo rapporto S. M. si è degnata di decidere benignamente sotto il 10 luglio decorso quanto segue:

« Per quegli allievi che si trovano a spese
» dello stato nell' istituto di perfezionamento
» chirurgico annesso allo spedale universale
» di Vienna sarà pure a spese dello stato
» somministrato un supplente ogni qual volta
» dessi siano chiamati al servizio militare per
» le leggi vigenti nelle mie provincie italiane,
» quando non desiderino eglino stessi di de-
» dicarsi alla milizia, e quando d' altronde
» dimostrino di far convenienti progressi nel-
» lo studio e d' osservare una buona condotta
» per ogni riguardo.

» Il governo viene informato di questa so-
» vrana risoluzione, onde, verificandosi il caso,
» proceda per questi allievi nell' istesso modo
» come finora procedette per gli allievi del-
» l' accademia delle belle arti che riportano
» i primi premj e sono pure favoriti con
» simile privilegio, richiamando però sempre
» mediante l'imperiale regia reggenza di Vien-
» na l' attestato sui progressi e sulla condotta
» dell' alunno, come pure il documento della
» visita medica praticatagli, onde rilevare se
» vi sia effettivamente il caso di dover for-
» nire a dispendio pubblico un supplente mi-
» litare. »

Di tale sovrana determinazione si rende consapevole cotesta imperiale regia delegazione per sua intelligenza e norma.

Milano, il 19 settembre 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 67.) *Regolamento per guarentire la riscossione e la conversione delle multe e degli oggetti di confisca a senso del codice delle gravi trasgressioni di polizia.*

19 settembre 1823.

N.° 27292-3114. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per guarentire la riscossione e la conversione delle multe e degli oggetti di confisca secondo la mente dei legislatori espressa nel codice delle gravi trasgressioni di polizia, il governo è venuto nella determinazione di adottare il quì unito regolamento.

La delegazione provinciale vorrà quindi farne la diramazione agli uffici di codesta provincia, e ne curerà l' esatta osservanza.

Milano, il 19 settembre 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

ISTRUZIONI.

1. Ritenuto che a norma dei §§ 22 e 23 del codice delle gravi trasgressioni politiche e delle superiori determinazioni 9 luglio 1819 non possono le istanze politiche proferire condanne di multe per gravi trasgressioni se non se in confronto di persone solvibili, per cui raro sarà il caso di procedere ad escussioni infruttuose, si conferma quanto venne stabilito col circolare dispaccio 10 agosto 1818, che le istanze politiche

dovranno di volta in volta notificare al commissario distrettuale le sentenze passate in giudicato che infliggeranno una multa, o porteranno seco una confisca di effetti, generi, utensili, ecc.

2. Questa notificazione dovrà contenere il nome e cognome del reo, il titolo della grave trasgressione politica, il comune ove fu commessa l'entità della multa o la qualità degli effetti confiscati, ed il termine perentorio statuito al pagamento.

3. L'imperiale regio commissario distrettuale dovrà tosto notificare all'amministrazione dello stabilimento di beneficenza che si trovasse esistere nel comune, od alla deputazione all'estimo l'estratto della condanna, a senso delle circolari 18 e 25 agosto 1818.

4. Infrattanto i cancellieri o f. f. di tassatori dovranno procedere all'esazione delle multe nei modi ordinati dalle circolari 18 luglio 1816 e 9 luglio 1819 contro il bonifico delle spese di esazione già ordinato dal decreto 12 febbrajo 1818, chiedendo in quanto occorra gli opportuni schiarimenti sull'identità e sui mezzi di risponsabilità delle persone escutibili.

5. Gli effetti, danaro o generi alla minuta confiscati si riterranno in deposito presso le istanze politiche, e non si procederà per parte delle medesime alla vendita se non se in quanto sieno soggetti a deperimento od a custodia dispendiosa sopra decreto della pretura inquirente, previa stima all'asta pubblica.

Nel caso di vendita per parte dell'ufficiale giudiziario si accorderà a titolo di spese il bonifico del 25 per 100 come per la riscossione delle multe.

6. Gli amministratori degli stabilimenti di beneficenza o la deputazione all'estimo del comune aggiudicatarj delle multe e degli oggetti caduti

in confisca avvertiti dall' imperiale regio commissario distrettuale si presenteranno a ritirare contro la corrispondente ricevuta dall' ufficio del cancelliere o tassatore presso le istanze politiche le multe esatte, ed i generi ed oggetti in natura od il ricavo della vendita, perchè, previa la realizzazione dei suddetti effetti, sieno convertiti a beneficio de' poveri, a norma del disposto dal § 9 del codice politico e delle precitate circolari.

7. Oltre la notificazione da farsi dalle istanze politiche a norma del § 3, dovranno le medesime in ogni semestre trasmettere alla delegazione provinciale il riassunto delle seguite condanne in cadaun distretto con apposita tabella, che dovrà contenere altresì le esazioni che siensi verificate e le consegne fatte del danaro ed effetti agli stabilimenti od agli amministratori comunali, o che siensi rese ineseguibili, coll' indicazione inoltre se il danaro od effetti giacciano tuttora presso le istanze politiche.

8. Questa tabella sarà nei rispettivi estratti comunicata ai competenti commissarj, onde verifichino se abbia avuto luogo la riscossione, e se il danaro od effetti conseguiti siensi realizzati nelle vie regolari e convertiti a beneficio dei poveri, non omettendo il commissario di eccitare chi si conviene al relativo adempimento, ed informando la delegazione provinciale di quanto siasi operato.

9. La delegazione provinciale, dietro i risultati delle tabelle semestrali e dei rapporti ben verificati dei commissarj, si farà carico di dare le istruzioni convenienti onde gli ufficiali incaricati delle ispezioni dei conti degli stabilimenti e dei comuni sieno informati per le osservazioni del proprio istituto e per invocare nel caso dalla competente autorità i provvedimenti opportuni a tutela di questo ramo d' introito.

A

MODELLO per le notificazioni (§ 1.°).

NOTIFICAZIONE delle multe e confische inflitte dall' imperiale regia giudicatura politica (o pretura) di . . . . . . provincia di . . . . . . in causa di gravi trasgressioni politiche.

Numero progressivo annuale delle sentenze.	Numero di protocollo e data delle sentenze.	Cognome, nome e domicilio del reo.	Titolo delle gravi trasgressioni politiche.	Luogo ove furono commesse.	Montare delle multe in danaro.	Termine perentorio statuito al pagamento	Oggetti confiscati. Qualità.	Oggetti confiscati. Quantità.	OSSERVAZIONI.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

AVVERTENZE.

a) Nella prima colonna si esporrà il numero particolare che il tribunale assegnerà sempre progressivo durante l'anno comune a ciascuna condanna pecuniaria o di confisca da esso pronunciata in causa di gravi trasgressioni politiche, onde la serie loro possa constare nel prospetto semestrale.

b) Nella sesta dovrà esporsi in fiorini e carantani la precisa somma inflitta, salva la prededuzione delle spese di esazione all'atto del versamento.

c) Nella decima ossia nelle osservazioni si dirà se siano in corso presso il tribunale gli atti per la vendita degli oggetti confiscati, accennandone in un col motivo il relativo decreto.

B

MODELLO pel riassunto (§ 7.°).

PROSPETTO delle multe e confische inflitte dall' imperiale regia giudicatura politica (o pretura) di . . . . . provincia di . . . . . in causa di gravi trasgressioni politiche durante il . . . . . . semestre dell' anno comune 18 . . .

Numero progressivo annuale	Numero di protocollo e data	Cognome, nome e domicilio del reo.	Titolo delle gravi trasgressioni politiche.	Luogo ove furono commesse.	Montare delle multe in danaro.	Termine perentorio al pagamento.	Oggetti confiscati.		Prezzo di stima.	Ricavo ottenuto all' asta.	Spese d'esazione delle multe, o di vendita delle confische.	Prodotti netti delle multe o delle vendite.	Luogo pio o comune: nome, cognome e qualità dell' individuo cui vennero consegnati i contro indicati prodotti o gli oggetti invenduti.	Data della ricevuta negli atti.	OSSERVAZIONI.
delle sentenze.							Qualità.	Quantità.							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

AVVERTENZE.

a) Le prime nove colonne sono quelle identiche del modello per le notificazioni, per cui il presente prospetto può servire di registro ed anche di minuta per le suddette notificazioni, salvo quanto deve esporsi nelle osservazioni.

b) Nel caso di seguita vendita per parte del tribunale, dovrà nelle osservazioni indicarsi il motivo, la data ed il numero del relativo decreto, il nome del deliberatario, e viceversa sarà da dichiararsi se per avventura si fossero resi infruttuosi gli atti per l' esazione delle multe o per le vendite decretate.

c) Qualora il danaro o gli oggetti confiscati non si fossero per anco consegnati in tutto od in parte per la fine del semestre allo stabilimento o comune cui spettano, dovrà nelle osservazioni accennarsi il motivo. Il danaro non dovrà pagarsi che ai rispettivi cassieri od esattori degli stabilimenti o comuni aggiudicatarj delle multe o confische.

(N.° 68.) *Nuova determinazione sul dazio delle pelli degli agnelli comuni, dei capretti e castrati.*

23 settembre 1823.

N.° 10728-1694. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

In seguito ad alcune rappresentanze che furono avanzate all' imperiale regia camera aulica generale intorno alla nuova determinazione sul dazio delle pelli degli agnelli comuni, dei capretti e castrati, si è degnata la stessa eccelsa camera rilevare con venerato dispaccio 15 scorso agosto, n.° 33880-3663 che la preparazione tecnica delle medesime si effettua in tre periodi, cioè:

1.° Quando la pelle viene solamente disseccata all' aria, ed in questo stato chiamasi *pelle greggia* in confronto della fresca.

2.° Quando è macerata nell' acqua corrente, battuta e lavata, raschiata mediante il raschiatojo, indi coperta più volte di sale sul lato carnoso, e nuovamente raschiata, poi ricoperta di crusca ed asciugata, ed in questo stato è chiamata *lavorata a metà.*

3.° Quando la lavorazione della pelle è perfettamente compiuta.

Da ciò ne viene che le pelli ordinarie in commercio, cioè le così dette salate, non sono del tutto gregge, e non solamente immerse nell' acqua salata e coperte di crusca, mentre in parte furono sottoposte a quel lavoro che le dispone ad essere ridotte in pelliccerie: quindi non possono essere comprese

fra le pelli affatto gregge, nè fra quelle del tutto lavorate, ma fra quelle lavorate a metà.

Per tali considerazioni la prefata imperiale regia camera aulica generale di concerto coll' imperiale regia commissione aulica di commercio ha risoluto di comprendere nuovamente nella tariffa generale il triplice pagamento daziario che già esisteva nelle provincie tedesche, cioè per le pelli gregge, per quelle lavorate a metà e per quelle del tutto finite; avendo per altro stabilito che presentemente per l' importazione delle pelli lavorate a metà si paghi la metà del dazio che è prescritto per le pelli ordinarie di agnello compiutamente lavorate.

Trattandosi però delle pelli fine di agnello, non ha creduto di fare alcuna differenza, tanto più che non ne esiste nelle precedenti tariffe, d' altronde non lasciano luogo a riguardi come avviene per le pelli ordinarie di agnelli; e per ciò le pelli fine di agnello lavorate a metà giungendo agli uffici daziarj, devono secondo le prescrizioni della nuova tariffa per le pelli, essere considerate come pelli fine d' agnello del tutto lavorate.

Tanto si comunica all' imperiale regia direzione in conformità del suddetto aulico dispaccio, onde possa renderne istrutti gli uffici da essa dipendenti per loro norma e per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 23 settembre 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 69.) *Nei casi di delitto di furto, di infedeltà e di truffa devesi ritenere applicabile la regola determinata nel § 153 del codice criminale.*

23 ottobre 1823.

N.° 9276-1256. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze giudiziarie lombarde.

Sul dubbio propostosi, se nei casi di delitto di furto, d' infedeltà e di truffa contemplati dai §§ 154, 155, 156, 161, 163 e 179 del codice crimiuale la somma voluta onde il fatto divenga delitto debba verificarsi in ogni fatto singolo, ovvero possa formarsi coll'unione di diversi fatti della stessa specie, fu già con decreto aulico dell' 11 maggio 1816 inserito nella collezione delle leggi al n.° 1243 data la dichiarazione che anche nei casi suddetti d' infedeltà e truffa debba ritenersi applicabile la regola determinata pel furto nel § 153 del predetto codice, secondo la quale il delitto criminale si costituisce dalla somma stabilita, senza distinzione se la medesima sia formata da un solo o da più fatti contemporanei, ovvero successivi commessi in pregiudizio di una sola oppure di diverse parti danneggiate.

Onde far cessare anche in questo regno lombardo qualsiasi motivo di dubitare, si deduce a pubblica notizia, in esecuzione di venerato aulico decreto 30 settembre prossimo scorso, n.° 2354-249 del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, la predetta dichiarazione contenuta nell' aulico decreto 11 maggio 1816, affinchè serva di norma a tutte le autorità giudiziarie.

Milano, il 23 ottobre 1823.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Berra, *Assessore.*

(N.° 70.) *TARIFFA a moneta austriaca dei prezzi dei viaggi dalle stazioni a Milano e viceversa delle barche corriere sui canali navigabili della Lombardia.*

1.° novembre 1823.

Imperiale regia direzione delle poste di Lombardia.

***TARIFFA** a moneta austriaca dei prezzi dei singoli viaggi dalle stazioni a Milano e viceversa, la quale deve far parte del prospetto delle barche corriere sui canali navigabili della Lombardia in data 22 ottobre 1821, n.° 2861.*

Nome del canale.	Dalle stazioni a Milano.					Da Milano alle stazioni.				
	Stazioni.	Per cadauna persona		Per le merci ogni rubbo		Stazioni.	Per cadauna persona		Per le merci ogni rubbo	
		lir.	cen.	lir.	cen.		lir.	cen.	lir.	cen.
Naviglio Grande.	Turbigo . . .	—	66	—	6	Turbigo . . .	—	86	—	7
	Boffalora. . .	—	43	—	5	Boffalora . .	—	52	—	6
	Robecco . . .	—	34	—	5	Robecco . . .	—	41	—	6
	Abbiategrasso	—	29	—	3	Abbiategrasso	—	34	—	5
	Gaggiano. . .	—	14	—	2	Gaggiano . .	—	14	—	2
Naviglio Martesana.	Concesa . . .	—	60	—	5	Concesa . . .	—	64	—	6
	Vaprio. . . .	—	55	—	5	Vaprio. . . .	—	60	—	6
	Cassano . . .	—	46	—	3	Cassano . . .	—	51	—	5
	Inzago. . . .	—	41	—	3	Inzago. . . .	—	46	—	5
	Fornaci . . .	—	34	—	2	Fornaci . . .	—	39	—	3
	Gorgonzola .	—	30	—	2	Gorgonzola .	—	34	—	3
Naviglio di Pavia.	Pavia	—	69	—	11	Pavia	—	69	—	11

Milano, il 1.° novembre 1823.

L' I. R. CONSIGLIERE DI GOVERNO DIRETTORE
SPECH.

L' Imp. Regio Segretario
GAGGI.

(N.° 71.) *I cappelli di seta, d' osso di balena o d' altre materie da considerarsi e daziarsi come cappelli di castoro, l' introduzione dei quali è proibita, e nell' esportazione abbiasi ad esigere il dazio di centesimi 6, millesimi 3 di nuova moneta.*

4 novembre 1823.

N.° 12839-2016. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale d' accordo coll' imperiale regia commissione aulica di commercio ha determinato che i cappelli di seta, d' osso di balena o d' altre materie (in quanto che rispetto agli ultimi non esista una prescrizione daziaria particolare) siano da considerarsi e daziarsi come cappelli di castoro, l' introduzione dei quali è inibita, e che nell' esportazione abbiasi ad esigere il dazio di 1. [illegible] carantano per cadaun capo.

Si comunica questa superiore determinazione a codesta imperiale regia direzione onde per la corrispondente esecuzione ne dia comunicazione agli uffici daziarj che da lei dipendono.

Milano, il 4 novembre 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 72.) *Patente di fabbrica nazionale privilegiata accordata alla ditta* Pirard e Deschamps, *fabbricatori di panni-lani in Como.*

4 novembre 1823.

N.° 34043-2236. **Circolare.**

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Dietro favorevole consulta del governo, l'imperiale regia commissione aulica di commercio con suo dispaccio 5 ottobre ora scorso, n.° 3248-1423 ha annuito all' istanza della ditta *Pirard* e *Deschamps*, direttrice e proprietaria della fabbrica di panni-lani a S. Martino in Como, accordandole l' invocata patente di fabbrica nazionale privilegiata pel detto stabilimento a termini della notificazione 25 marzo 1821.

Se ne previene pertanto la delegazione affinchè possa la ditta graziata essere garantita nel pacifico possesso dell' ottenuto privilegio.

Milano, il 4 novembre 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 73.) Applicazione del § 13, lettera b della legge coscrizionale 17 settembre 1820 sul privilegio di posticipazione ai coscritti che provvedono da sè soli al mantenimento dei fratelli e delle sorelle orfani di genitori.

8 novembre 1823.

N.° 34347-5209 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

A togliere qualunque dubbio potesse insorgere nell' applicazione del privilegio portato dal § 13, lett. *b* della sovrana patente 17 settembre 1820, l' imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio 15 ottobre pross. pass., n.° 2736 ha partecipato al governo ciò che segue:

Il § 13, lett. *b* della legge coscrizionale 17 settembre 1820 accorda il privilegio di posticipazione a quei coscritti che orfani d' ambi i genitori provvedono da sè soli al mantenimento di uno o di più fratelli o sorelle d'età minore del coscritto, oppure di maggiore quando sieno incapaci di provvedere al proprio mantenimento; nè il testo statuisce alcuna distinzione tra fratelli germani, uterini

e consanguinei. Concorrendo perciò in un coscritto tutte le altre condizioni dalla legge volute, si dovrà applicargli il privilegio di lista 5.ª senza riguardo a questa differenza, semprechè i fratelli o sorelle uterini o consanguinei sieno privi d' ambi i genitori.

Tanto servirà ad opportuna norma ed intelligenza.

Milano, l' 8 novembre 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 74.) *Determinazione del dazio d'entrata ed uscita sul vino fino dell' Istria e Dalmazia.*

18 novembre 1823.

N.° 13177-2066. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

L' imperiale regia commissione aulica di commercio d' accordo coll' eccelsa camera aulica generale ha determinato che pei vini nobili ossia fini dell' Istria e Dalmazia che giungono in bottiglie, per l' importazione dei

quali in botti è fissato il dazio in lire 2, cent. 67 e mill. 4, e per l'uscita in cent. 22, mill. 3, sia stabilita la vera cifra di dazio in lire 5, cent. 35, mill. 7 pel consumo, ed in cent. 44, mill. 6 per l'uscita di cadaun quintale metrico sporco.

Non dovendo però per espresso ordine della prelodata camera aulica generale aver luogo una pubblica notificazione, viene incaricata codesta imperiale regia direzione di istruirne di conformità gli uffici daziarj che da lei dipendono per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 18 novembre 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 75.) *PARIFICATO il dazio per l'olio di cassia lignea a quello imposto all'olio di cannella.*

25 novembre 1823.

N.° 13330-2092 C. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo all'imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

Con dispaccio del 24 scaduto ottobre l'imperiale regia camera aulica, rispondendo al dubbio promosso sul dazio da applicarsi all'olio di cassia lignea, ha dichiarato doversi per quest' olio esigere il tributo medesimo imposto all' olio di cannella annoverato alla rubrica 118 della tariffa 1.° giugno 1822.

La direzione, a cui si comunica questa superiore dichiarazione per risposta del di lei rapporto 4 giugno scorso, n.° 7090-3410, viene incaricata di renderne partecipi gli uffici daziarj per conveniente loro norma.

Milano, il 25 novembre 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 76.) *Condono delle spese di primo allestimento agl' individui dello stato civile che si arrolassero nel reggimento di gendarmeria.*

3 dicembre 1823.

N.° 34990-6022 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il governo ha trovato conveniente che sia data la maggior possibile notorietà alla superiore determinazione concernente il condono delle spese di primo allestimento agl' individui dello stato civile che si arrolassero nel reggimento di gendarmeria, ed ha quindi riconosciuto opportuno e più conducente allo scopo che una tale graziosa disposizione, di cui fu data già comunicazione alle autorità amministrative coi governativi circolari dispacci 17 agosto e 17 settembre prossimi passati, n.° 25710-4297 e 27636-4614, sia dedotta a pubblica notizia mediante avviso da diramarsi in tutti i comuni di codesta provincia nell' eguale modo che si è praticato in consimile circostanza nel 1819, allorchè venne superiormente accordata l' anticipazione per le dette spese di primo allestimento.

Milano, il 3 dicembre 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 77.) *Condizioni richieste per l' accettazione negl' istituti religiosi.*

4 dicembre 1823.

N.° 36151-5193 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo agli ordinarj diocesani.

Fra le condizioni richieste per l' accettazione in religiosi istituti a termini delle disposizioni sovrane comunicate al governo con aulico dispaccio 6 agosto 1819, e dal governo agli ordinarj con circolare 7 settembre di quell' anno sono stati annoverati al § *d* gli attestati comprovanti le fisiche e morali qualità dei candidati, sia in generale, sia relativamente alle particolari circostanze e prescrizioni per quegli stabilimenti pei quali è dimandata l' ammissione, esprimendosi particolarmente che ciò si vuole egualmente richiedere per le femmine.

Ora tra queste prescrizioni l' eccelsa aulica commissione degli studj con disposizione 4 prossimo scorso ottobre ha ricordato al governo non doversi trascurare quella che già venne dichiarata col precedente aulico dispaccio 27 gennajo 1819, e che fu pure dal governo fatta conoscere agli ordinarj colla circolare 11 dicembre 1820 ne' termini seguenti:

« Le candidate delle monache o degli
» istituti religiosi che sono stabiliti per l' e-
» ducazione delle fanciulle saranno esaminate
» dall' ispettore in capo delle scuole elemen-
» tari nella capitale, e dall' ispettore provin-
» ciale nelle provincie intorno alle materie
» scolastiche ed al metodo d' insegnamento,
» e ne riporteranno i necessarj attestati pri-
» ma della vestizione. »

Essendo quindi nel sopra citato recente aulico dispaccio raccomandato al governo di invigilare all' intento, onde una tale prescrizione venga esattamente osservata, ordinandosi positivamente che ciascuna postulante per la vestizione in monastero applicato all' educazione ed istruzione debba riprodurre il riportato certificato d' idoneità per l' insegnamento, il governo confida nell' esattezza e diligenza degli ordinarj, perchè prima di presentare le candidate ne esigano l' adempimento della prescritta condizione, senza la quale il governo medesimo non sarebbe autorizzato a permetterne la vestizione, e meno la professione.

Milano, il 4 dicembre 1823.

STRASSOLDO.

(N.° 78.) *Esclusi dall'ammissione al servizio dello stato austriaco i sudditi stranieri.*

23 dicembre 1823.

N.° 11651-575. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime istanze ed agli uffici dipendenti.

Si partecipa alle suddette prime istanze ed uffici per loro norma e rispettiva esecuzione l'aulico rispettato decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 23 corrente dicembre, n.° 3393 del tenor seguente, cioè:

« In conseguenza di sovrana risoluzione si » è già intimato con decreto 26 giugno 1787, » n.° 1139 dell'aulica cancelleria unita a tutti » i dicasteri provinciali che in avvenire non » debbansi più ammettere al servizio dello » stato austriaco de' sudditi stranieri, quando » non fossero persone di una del tutto par- » ticolare abilità e di tutta prova.

» Quest' ordine sembrando però essere ve- » nuto in qualche dimenticanza, ed essendo » al conferimento di un impiego anche con- » giunta la cittadinanza austriaca, l' imperiale

» regia cancelleria aulica unita ha trovato di
» ripeterlo mediante suo decreto 14 novem-
» bre 1823, n.° 34897–2365.

» Si ordina perciò che all' inholtramento
» delle proposizioni per vacanti impieghi deb-
» ba nella prescritta tabella delle qualifiche dei
» concorrenti esprimersi non solo la naziona-
» lità di ciascun aspirante, ma ben anche,
» allorquando un tal concorrente od altro
» degl'individui proposti fosse nato all'estero,
» soggiungersi lo schiarimento se ed in che
» modo questo individuo abbia già ottenuta
» la cittadinanza austriaca, o se ciò non sia
» ancora seguito. »

Milano, il 23 dicembre 1823.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Baruffini, *Consigliere.*

alla direzione, ricercando l'autorizzazione per attaccare un terzo cavallo. Senza tale autorizzazione, che dovrà tenersi affissa nella stazione postale, non potranno i mastri di posta attaccare più di una coppia di cavalli nella concorrenza del numero de' viaggiatori e della qualità del bagaglio indicati nel precedente articolo.

3. Ogni qual volta i viaggiatori fossero più di tre, o essendo soltanto due, avessero seco due bauli di mediocre grandezza o un bagaglio in peso corrispondente, potranno i mastri di posta attaccare un terzo cavallo.

4. Se la vettura fosse di peso straordinario o per sè stessa (il che s'intende quando appartenga al viaggiatore), oppure pel suo carico, i mastri di posta potranno attaccare quattro cavalli, il qual numero non potrà mai essere sorpassato.

5. Qualunque arbitrio o atto vessatorio commesso dai mastri di posta a danno dei viaggiatori sarà punito con tutto il rigore, giusta il prescritto dai veglianti regolamenti.

6. Le premesse disposizioni non sono comuni alle messaggerie ed ai corrieri dello stato, restando fermo in proposito le discipline in vigore.

Milano, il 23 dicembre 1823.

L' I. R. CONSIGLIERE DI GOVERNO DIRETTORE

SPECH.

GAGGI, *Segretario.*

(N.° 80.) *Assegnata al tribunale provinciale de' nobili della bassa Austria la giurisdizione personale sopra lo stabilimento generale di sussistenza.*

24 dicembre 1823.

N.° 11477-658. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze di Lombardia.

S. M. I. R. A. mediante veneratissima sovrana risoluzione 28 aprile 1823 ha trovato di assegnare al tribunale provinciale de' nobili della bassa Austria la giurisdizione personale sopra lo stabilimento generale di sussistenza (Allgemeine Versorgungs-Anstalt) pei sudditi dell' impero austriaco rispetto agli affari giudiziarj contenziosi, ne' quali lo stesso stabilimento figura come parte rea convenuta.

In esecuzione di ossequiato aulico decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 16 corrente dicembre, n.° 3340-406 si partecipa quindi a tutte le prime istanze lombarde la prelodata sovrana risoluzione per loro norma e direzione.

Milano, il 24 dicembre 1823.

PATRONI, PRESIDENTE.

OREFICI, Vicepresidente.

BARUFFINI, *Consigliere.*

(N.° 81.) *Richiamati in osservanza i regolamenti sulla fabbricazione e spendizione di monete false.*

26 dicembre 1823.

N.° 13528-3389. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed alle imp. regie intendenze di finanza.

Il governo ha potuto conoscere che nelle occasioni di scoprimento di monete false non sempre si eseguisce quanto nel proposito è prescritto dai regolamenti all'oggetto di riparare colla possibile prontezza ai danni derivabili al pubblico e privato interesse dalla spendizione delle monete medesime. Quindi trova il governo di richiamare all' esatta osservanza la disposizione portata dai regolamenti che ogni volta giungano a cognizione anche delle autorità politiche od amministrative delle imputazioni per fabbricazione e spendizione di monete ritenute false, o siano ad esse presentate delle monete supposte tali, debbano tosto le medesime informarne il governo, rimettendogli eziandio, qualora sia ciò fattibile, anche in pendenza della relativa inquisizione i campioni delle monete credute false od adulterate.

Tanto si partecipa a cotesta . . . . . . per opportuna sua norma e per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 26 dicembre 1823.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 82.) *È aperto il diritto di rivolgersi per la riscossione delle tasse per sentenze contumaciali contro chi è condannato a pagarle.*

29 dicembre 1823.

N.° 27148. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl'imp. regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imp. regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

In aggiunta alla circolare 23 agosto prossimo passato, n.° 18071 la direzione le partecipa per di lei norma e per la corrispondente

esecuzione qualmente l'imperiale regio governo, con decreto 4 cadente, n.° 13750-4914 C. ha dichiarato che *nel caso in cui le tasse per le sentenze contumaciali non si possano riscuotere dall' attore perchè esente in forza di legge o perchè ammesso al prenotamento a tenore della notificazione governativa* 27 *dicembre* 1817, *senza avere ottenuto dall' esito della lite alcun mezzo del relativo pagamento suscettibile*, è aperto il diritto di rivolgersi per la riscossione delle tasse contro chi mediante decreto o sentenza giudiziale è condannato a pagarle, tenendo anche aperta in suo concorso la relativa partita di credito se per momentanea assenza od insolvibilità non riuscisse tosto la riscossione medesima.

Si attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 29 dicembre 1823.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario*.

(N.° 83.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto dicembre* 1823, *accordate a diversi inventori ed artisti, sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente* 8 *dicembre* 1820.

N.° 22667-1450.

Ad *Orrigoni Giorgio* di Genova, ora in Milano, per anni quindici decorribili dal 16 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 28 detto mese n.° 20681-955, per l' invenzione che consiste « nel fabbricare la carta » colle foglie di qualunque specie. »

N.° 22668-1451.

A *Besetzny Francesco* in Vienna per anni tre decorribili dal 14 marzo 1823, come dall' aulico dispaccio 28 giugno detto anno n.° 20682-956, per l' invenzione « d' un nuovo apparato per produrre con minore fatica » ed in migliore qualità del solito ogni sorta di birra » finora conosciuta e trovata propizia alla salute, ri- » sparmiando mediante la relativa nuova manipolazione » la terza parte del combustibile comunemente ado- » perato. »

N.° 22671-1452.

A *Bozzoni Faustino* nel comune di S. Zeno, provincia di Brescia, per anni tre decorribili dal 16 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 28 detto mese n.° 28680-954, per l' invenzione da lui fatta, consistente « nel trapa- » nare un mucchio di fieno e rilevare una colonna del

» medesimo con facilità e precisione al principale og-
» getto di conoscere con tale espediente il giusto peso
» di tutto il mucchio, nel caso che non convenga pesarlo
» tutto per le ragioni motivate nella descrizione del-
» l'applicazione ad uso del meccanismo, ed in secon-
» do luogo per riconoscere manifestamente la qualità
» del fieno esistente nell'interno del mucchio; il qual
» meccanismo consiste in sostanza in un cannone di ferro
» rotondo, al quale viene assicurato nell'estremità della
» parte inferiore un acciajo tagliente nel suo orlo e
» terminante in una punta detta a fiamma, rassomi-
» gliante ad una grande trivella concava. »

N.° 22671-1453.

A *Knezaurech Giuseppe* e *Steiner Ernesto-Francesco* ambidue in Vienna per anni cinque decorribili dal 6 aprile 1823, come dall'aulico dispaccio 26 giugno detto anno n.° 20679-953, per l'invenzione consistente

« 1.° Nel fabbricare mediante un nuovo metodo li-
» quori e spirito di qualsivoglia grado di concentrazione;
» 2.° Nel cavare con molto profitto il succo dal
» caffè e dall'orzo;
» 3.° Nel procurare generalmente estratti e fil-
» trazioni d'ogni sorta;
» 4.° Nel porre anche mediante questo metodo
» meccanico fisico in moto diverse macchine. »

N.° 23298-1490.

A *Friedmann Rubino* di Moravia, ora in Vienna, per anni quindici decorribili dal 12 maggio 1823, come

dall'aulico dispaccio del 7 successivo giugno n.° 21754-995, pel miglioramento consistente « nell' estrarre dal
» sedimento affatto inutile di qualunque sorta di rosolio
» fino ed ordinario mediante il vapore un aceto che
» pareggia tanto nella forza che nella qualità l'aceto
» di vino, e che nello stesso tempo viene a costare
» un terzo meno del solito aceto di vino. »

N.° 23299-1491.

A *Lafite Federico* e *Konigshofer Carlo* ambidue in Gratz per anni cinque decorribili del 1.° febbrajo 1823, come dall'aulico dispaccio 5 luglio detto anno n.° 21588-992, per l'invenzione « di estrarre ogni sorta di aceto da
» materiali indigeni mediante una particolare predispo-
» sizione dei vasi di fermentazione, e mediante il me-
» todo d'adoperarli, di maniera che il ricavato pro-
» dotto pareggia quanto all'aggradevole sapore ed al
» suo acido ogni qualità d'aceto di vino, essendo pure
» libero da acidi minerali e da sostanze riscaldanti. »

N.° 24174-1537.

A *Rotari* nobile sig. *Giuseppe* in Verona per anni cinque decorribili dal 22 giugno 1823, come dall'aulico dispaccio del 9 successivo luglio n.° 21856-1003, per l'invenzione da esso fatta « d'una semplice mac-
» china colla quale agevolmente si trasporta per aria
» la terra dal basso all'alto ed anche orizzontalmente,
» l'autore della quale ha sperimentata nei tre anni
» passati l'attività col più compiuto successo. Otto

» sono i lavoratori destinati per detta macchina, cioè
» due per caricare le due cassette stabili, due per
» far girare la macchina, e quattro per trasportare la
» terra che dalle due cassette volanti viene deposta
» sulle barelle. Cadauna cassetta volante in mezzo
» minuto trasporta alla sommità d'un piano inclinato,
» per la lunghezza di piedi veronesi 140 otto pesi di
» terra. Due sono le cassette volanti, e pertanto in
» un'ora si trasportano 960 pesi di terra, ed in dieci
» ore del giorno si fanno ascendere alla suddetta al-
» tezza 9600 pesi di terra. Fatto il calcolo di confronto
» per la differenza del lavoro che si fa con detta mac-
» china e quello che si può fare col mezzo d'uomini
» o di carri, risulta una differenza dall'11 al 150. »

N.° 24933-1587.

A *Wackerhagen Carlo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1823, come dall'aulico dispaccio del 19 successivo luglio n.° 23118-1057, per l'invenzione « di varie sorte di coperte da spiegare sopra
» le carrozze, nei giardini, nelle botteghe da caffè ed
» in altri luoghi pubblici per servire di riparo contro
» la pioggia ed il sole. »

N.° 25140-1597.

A *Koller Giuseppe* fabbricatore di portafogli, *Hirschfeld Carlo* e *Pichler Giuseppe* marangoni, tutti tre dimoranti in Vienna, per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1823, come dall'aulico dispaccio del 14 successivo luglio n.° 22610-1035, per l'invenzione « di fabbri-
» care qualunque sorta di parasoli, tranne i rotondi

» attualmente in uso, in una maniera singolare e d'una
» forma assai più bella del solito, presentando in ogni
» singolo pezzo due aspetti. Aperti somigliano ad un
» arco da frecce, chiusi ad una cetra o lira d'Apollo;
» si possono sconnettere in tutte le parti, riporre in
» una cassettina da lavoro, e servire di bastone da
» passeggio per le signore.

» La suddetta invenzione consiste inoltre nel fabbri-
» care qualunque sorta di tende e di stoffe di seta e di
» lana, di corame e di carta servibili per ripararsi dal
» sole, ornate di pitture e di ricami, la di cui strut-
» tura si fa col legno, colle ossa di balena, colla canna,
» col corno e coll'osso, ricoprendo tali oggetti delle stoffe
» suddette e fregiandoli nel modo il più grazioso. »

N.° 25141-1598.

A *Phorus* ditta rappresentata dal cavaliere *Ignazio di Schönfeld* in Vienna per anni cinque decorribili dal 22 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio del 9 successivo luglio n.° 22004-1005, per l' invenzione « di
» un' altra nuova macchina da tagliar la legna da fuoco,
» non che d'un nuovo carro a due ruote, e per la
» scoperta d' un altro carro a quattro ruote chiuso per
» trasportare legna ed altri effetti, il quale ha le se-
» guenti particolarità:

» 1.° La legna tanto in pezzi grandi, quanto spac-
» cata, come anche altre merci possono essere chiuse
» nel carro mediante una sola serratura.

» 2.° Trasportandosi in esso la legna spaccata, non
» è d' uopo d' alcuna sorveglianza.

» 3.° La legna o le merci ripostevi sono assicurate
» contro l' intemperie della stagione.

» 4.° Il carro viene caricato e scaricato con faci-
» lità e comodamente.

» 5.° Scaricandosi la legna nelle contrade strette,
» non emerge alcun inconveniente riguardo ai passeg-
» gieri ed alle carrozze. »

N.° 26145–1657.

A *Cavalleri Luigi* fabbricatore di coralli in Milano per anni dieci decorribili dal 14 luglio 1823, come dall' aulico dispaccio 29 detto mese n.° 24254–1105, pel miglioramento da lui introdotto, e che consiste in sostanza « in un nuovo processo economico per lavo-
» rare il corallo in natura, ossia quale si estrae dal
» mare, e propriamente per nettarlo, bucarlo, crivel-
» larlo con apposite macchine da esso inventate. »

N.° 26142–1599.

A *Phorus* ditta rappresentata dal cavaliere *Ignazio Schoenfeld* in Vienna per anni cinque decorribili dal 22 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio del 9 successivo luglio n.° 22005–1006, per l'invenzione « di
» una nuova sega circolare, la quale ha le seguenti
» particolarità:

» 1.° Supplisce alla mancanza delle intiere seghe
» circolari di qualunque grandezza sinora conosciute.

» 2.° È a più buon prezzo, mentre i dischi di essa
» rimangono invariabili, bastando soltanto di cambiare
» le lame.

» 3.° È indipendente dalla grandezza delle lame
» stesse, può essere fabbricata della grandezza che si
» desidera, e ciò non ostante la sega corre in piano.

» 4.° Nel caso che l'una o l' altra lama fosse dan-
» neggiata, può facilmente e presto essere rimpiazzata
» da un' altra.

» 5.° Le lame essendo consumate possono servire
» ad altri usi. »

N.° 26699–1691.

A *Raustchek Francesco* ottonajo in Praga per anni cinque decorribili dal 20 luglio 1823, come dall'aulico dispaccio del 4 successivo agosto n.° 24903–1141, per la scoperta da lui fatta « di fabbricare delle lanterne » a riverberi parabolici, le quali danno un chiaror tale » che si può leggere alla distanza di 40 passi, non si » smorzano al vento il più gagliardo e non consumano » maggior quantità d'olio di quella occorrente per le » lanterne consuete. »

N.° 26700–1692.

A *Giorgio de Högelmüller* maggiore a Vienna e *Luca Giovanni Giorgio* pure di Vienna per anni cinque decorribili dal 20 luglio 1823, come dall' aulico dispaccio del 4 successivo agosto n.° 24902–1140, per l' invenzione « d' un nuovo metodo di costruire fabbriche, » mediante il quale si ottiene negli stabilimenti da » erigersi pei varj occorrevoli usi in un col risparmio di » tempo minore spesa, e conservato a un dipresso lo » stesso valore numerario, una molto maggiore sicurezza » contro i pericoli del fuoco e contro l' umidità. »

N.° 27009-1719.

A *Köhler Federico Cristiano* in Zaichau in Sassonia per anni cinque decorribili dal 20 luglio 1823, come dall'aulico dispaccio del 4 successivo agosto n.° 24905-1143, per l'invenzione « d'una nuova macchina, mediante la quale si è a portata di determinare con » precisione e senza errore qual sia la qualità delle » varie sorti di lana di pecora riguardo alla forza ed » alla consistenza del pelo. »

N.° 27153-1726.

A *Sobezky Francesco* in Vienna per anni due decorribili dal 20 luglio 1823, come dall'aulico dispaccio del 2 successivo agosto n.° 24747-1130, per l'invenzione « di penne metalliche da scrivere, le quali

» 1.° Non hanno verun taglio;

» 2.° Sono formate in due pezzi, coi quali, essendovene uno movibile, si possono ottenere diversi » caratteri;

» 3.° Attesa l'ingegnosa unione di quei due pezzi » non si piegano alla punta, e per conseguenza sono » di maggiore durata;

» 4.° Queste penne si usano intingendole nell'inchiostro;

» 5.° Possono adoperarsi anche senza intingerle » applicandole alle penne metalliche già usitate;

6.° Si possono fabbricare di qualunque sorta di » metallo. »

N.° 27154-1727.

A *Zich Giuseppe* di Weitra maestro nell'imperiale regia fabbrica de' vetri in Schwarzau per anni quindici decorribili dal 14 luglio 1823, come dall'aulico dispaccio del 2 successivo agosto n.° 24748-1131, pel miglioramento delle sue invenzioni state privilegiate colle sovrane risoluzioni 23 giugno e 1.° dicembre 1822, d'impiegare cioè il sale comune nella fabbricazione del vetro e della soda, il quale miglioramento consiste in sostanza « in una » semplice manipolazione, in virtù della quale si evita il » colorito giallastro del vetro, e si può formare la soda » cruda, qualora la si adoperi come si usa per fabbri- » care il vetro verde, mescolando il sale per risparmio » di lavoro e di spese puramente coi necessarj ingre- » dienti, ma però variando la dose. »

N.° 27162-1728.

A *Walz Mattia* inverniciatore di pelli in Praga per anni cinque decorribili dal 14 luglio 1823, come dall'aulico dispaccio del 2 successivo agosto n.° 24752-1234, per l'invenzione sua propria « di fabbricare cappelli » d'ultima moda da uomo e da donna verniciati finis- » simamente ed a disegno, che corrispondono per la » loro leggerezza ai cappelli di paglia, e sono garan- » titi dalla pregiudicevole azione della pioggia e della » polvere. »

N.° 27163-1729.

A *Selka Vincenzo Giacomo* in Vienna per anni tre decorribili dal 20 luglio 1823, come dall'aulico

dispaccio del 2 successivo agosto n.° 24751-1133, pel miglioramento dei bigliardi consistente « in ciò che il » bigliardo non ha bisogno che di tre piedi, e sconnettendolo può essere ridotto anche a tavolo rotondo, » per cui viene risparmiata una stanza da pranzo o da » bigliardo; chè le palle pel bigliardo così costrutte » costano alcuni fiorini meno, potendovisi non ostante » giocare tutte le partite, ma però secondo diverse » regole; e finalmente che il giuoco viene più abbellito, mentre alcune palle rappresentano *pagate*, » *monde*, *esquise*. »

N.° 27277-1736.

A *Seidan Giovanni* negoziante ed incisore in Vienna per un anno decorribile dal 14 luglio 1823, come dall'aulico dispaccio 31 detto mese n.° 24301-1108, pel miglioramento da lui introdotto nella macchina già privilegiata colla sovrana risoluzione 23 ottobre 1820 per le tappezzerie di carta e di cuojo, il quale miglioramento consiste « nell'imprimere cornici ed or- » namenti architettonici non solo di carta, ma ben » anco di metallo dorato, come sarebbero l'ottone ed » il rame. Tali lavori mentre non sono di gran » prezzo, riescono più durevoli e possono essere lavati » senza che venga pregiudicata la doratura. »

N.° 27278-1737.

A *Dalmaso Giovanni* marangone a Scurelle nel Tirolo per anni cinque decorribili dal 20 luglio 1823, come dall'aulico dispaccio del successivo agosto n.° 24746-1129, per l'invenzione « d'un nuovo follo di carta con una

» macchina pure nuova per lisciarla; mediante questo
» nuovo follo si possono follare gli stracci in maggior
» copia e con minor corpo d'acqua.

» Coll'ordigno per lisciare la carta suddetta non
» le si leva la colla nel soppressarla, e mediante il
» suo organismo, che è facile a spiegarsi, s'agisce con
» tal forza che un solo individuo può con quella operare
» più che non possono dieci lavoranti colla macchina
» finora usata; oltrechè siffatto ordigno è servibile ad
» uso di soppressa pei panni e per torchio d'olio,
» come pure per alzare e tirare considerabili pesi, po-
» tendosi a norma delle circostanze combinarlo con una
» ruota ad acqua. »

N.° 27279-1738.

A *Pausinger* cavaliere *Leopoldo* in Vienna e *Wrüm Francesco* meccanico a Gramalveusiedel per anni cinque decorribili dal 20 luglio 1823, come dall' aulico dispaccio del 4 successivo agosto n.° 24904-1142, per l'invenzione « d'una nuova macchina per filare il lino
» e la stoppa, d'una macchina per purgare la stoppa,
» e d'un'altra per fabbricare il refe.

» Colla macchina per filare il lino e la stoppa si
» riduce questo prodotto in filo senza bagnarlo in tutta
» l'estensione della sua larghezza naturale, di modo
» che i fili hanno tutte le qualità che si ottengono per
» mezzo del filatojo, evitando in tal guisa del tutto la
» distruzione cagionata dall' umidità.

» La macchina per purgare la stoppa reca il van-
» taggio che i fili confusi tra di loro vengono pettinati,
» purificati, separati dai più corti e posti parallela-
» mente a guisa di nastro per la successiva operazione.

» La macchina da fabbricare il refe riunisce i fili
» entro un incastro senza torcerli, per cui si evita una
» imperfezione che è propria quasi a tutte le qualità
» di refe.

» Tutte le altre macchine sono costruite in guisa
» che si ottiene lo scopo importante di ridurre ogni
» filatojo di cotone anche in filatojo di lino e stoppa
» senza grande dispendio. »

N.° 27730-1769.

A *Mondellino Giovanni* di Milano domiciliato nel comune di Regina Fittarezza, distretto di Codogno, provincia di Lodi, per anni cinque decorribili dal 27 luglio 1823, come dall'aulico dispaccio del 15 successivo agosto n.° 26114-1203, per l'invenzione da lui fatta, che consiste in sostanza « in un trebbiatojo atto per
» ogni sorta di grano e specialmente pel riso (escluso
» il grano turco), il quale, oltre all'essere del tutto
» semplice e di poco dispendio, colla scorta di due
» soli cavalli può trebbiare in sei ore quanto con gran
» pena far si potrebbe con otto cavalli. »

N.° 27885-1778.

A *Winter Giuseppe* ed *Antonio*, il primo domiciliato in Vienna, e l'altro a Zamming, per anni cinque decorribili dal 27 luglio 1823, come dall'aulico dispaccio del 9 successivo agosto n.° 25524-1179, pel miglioramento il quale consiste « nel fabbricare mediante un
» particolare apparecchio ed un metodo tutto nuovo

» le bussole per le ruote delle carrozze, dei carri non
» solo di ferro battuto, ma ben anche di acciajo, e con
» maggiore prontezza di quelle usitate finora ed affat-
» to diverse da quelle fin qui conosciute tanto rispetto
» alla forma, quanto pei loro effetti; per cui vengono
» più lentemente logorate e corrose attesa la loro for-
» ma e leggerezza, non indeboliscono la ruota, come
» le altre bussole metalliche, si adattano meglio alla
» medesima e sono meno fragili. Quando poi sono lo-
» gore o consunte, qualunque fabbro può agevolmente
» acconciarle senza aver bisogno di rifonderle. »

N.° 27886-1779.

A *Pompeo Francesco Giuseppe* in Vienna per sei anni decorribili dal 14 agosto 1820, come dall'aulico dispaccio 9 agosto 1823 n.° 25490-1175, per l'invenzione la quale ha le seguenti particolarità:

» Che per mezzo d'una nuova macchina e con
» qualche altro apparato si fabbricano in pochissimo
» tempo delle viti di legno perfettamente eguali alle
» francesi ed alle inglesi, le quali superano di gran
» lunga quelle finora usitate.

» Esse non rallentano mai, durano sempre di egua-
» le bontà e sono per conseguenza utili ad ogni ge-
» nere di lavori e massimamente per le armature. »

N.° 27280-1739.

A *Wunsch Michele* meccanico in Vienna per anni cinque decorribili dal 20 luglio 1823, come dall'aulico dispaccio 4 successivo agosto n.° 24906, per l'invenzione

« 1.° D'una pompa deprimente e d'una cassa d'a-
» ria costrutta in modo che ambedue non sono sotto-
» poste ad alcun attrito, poichè la pompa è totalmente
» di materia elastica, nella qual guisa si possono alle-
» stire tutte le pompe per estinguere gl'incendj e
» disporre qualunque pozzo in modo che alla terza o
» quarta compressione si estrae un mezzo secchio d'ac-
» qua; anzi in caso di bisogno potrà il pozzo stesso
» servire di pompa. Può anche la suddetta pompa ser-
» vire pei getti d'acqua nei giardini senza apparecchio,
» ossia serbatoi d'acqua posti in alto, e prendere
» anche la figura di monumenti ne' giardini, nelle sale
» e negli appartamenti.

» 2.° Per l'invenzione pure d'una nuova specie
» di succhielli per forare la terra e le rocce, median-
» te i quali, volendo scavare un pozzo nuovo, si può
» accertarsi della profondità di esso e della qualità
» dell'acqua.

» Anche i pozzi già esistenti possono col mezzo
» di tali succhielli essere più approfonditi. »

N.° 28621–1819.

A *Schreiner Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 giugno 1823, come dall'aulico dispaccio 21 agosto detto anno n.° 26807–1247, per l'invenzione « d'una nuova sorta di bevanda da lui nominata
» *punsch* di Vienna, la quale viene preparata artifi-
» ziosamente e può beversi calda o fredda; essa è
» molto propria alla salute ed a buon prezzo. »

N.° 30043-1928.

A *Zich Giuseppe* domiciliato in Schwarzau per un anno decorribile dal 27 luglio 1823, come dall' aulico dispaccio del 9 successivo agosto n.° 25502-1177, per l' invenzione la quale consiste « nel fabbricare » un vetro nero denominato vetro metallico affatto im- » penetrabile, dissodandolo mediante la segatura di » legno od altra materia carbonifera; il quale vetro » per la bontà delle sue parti integranti è più tegnente » quando si lavora, più facile a raffreddarsi e più dolce » a lisciarsi di quello che sia il vetro preparato coll'or- » dinario processo dei rosticci di ferro od altri ossidi » metallici che coloriscono fortemente. »

N.° 28626-1820.

A *Zuckrigl Giovanni* in Vienna per anni cinque decorribili dal 27 luglio 1823, come dall' aulico dispaccio 20 agosto n.° 26662-1234, per l' invenzione « di pre- » parare nel modo più sollecito il caffè di qualunque » forza, sia nero, sia con latte a piacere, mediante » una massa concentrata di caffè non soggetta a gua- » starsi e contenente l' occorrente quantità di zucchero, » mescolandola con acqua bollente. »

N.° 30131-1943.

A *Linberger Giulio Amedeo* in Vienna per anni tre decorribili dal 2 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 9 agosto detto anno n.° 27428-1289, per la di lui

invenzione la quale consiste « in un nuovo surrogato
» al caffè, che a cagione delle sue parti componenti
» giova assai alla salute, ed abbisogna di poco zucchero
» per essere raddolcito; servendosi l' inventore d' un
» altro apparato, costa meno di tutti gli altri surrogati
» di caffè, non ha alcun odore spiacevole, e tanto si
» avvicina al vero sapore del caffè propriamente detto,
» che non si distingue in alcun modo da esso. »

N.° 30132-1944.

A *Reger Filippo* distillatore in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 28 agosto detto anno n.° 27430-1291, pel miglioramento consistente « nel fare una nuova sorta
» di *punsch* chiaro, puro e di buon sapore coi frutti no-
» strani, aggiungendo solamente l'acqua necessaria per
» la decomposizione dello zucchero raffinato una se-
» conda volta. »

N.° 30246-1956.

A *Glaubenwert Clemente* ed *Uhel Maurizio* ambidue in Vienna per anni cinque decorribili dal 13 aprile 1823, come dall' aulico dispaccio 28 agosto detto anno n.° 27430-1291, per la scoperta la quale consiste nelle seguenti operazioni:

« 1.° Di fabbricare una qualità di birra di grano,
» la quale supera tutte le altre finora conosciute, ha
» un buon sapore, costa assai meno, è limpida, chia-
» ra e non soggetta alla corruzione durante il tempo
» caldo;

„ 2.° Di comporre mediante gli oggetti suindicati „ una qualità d' idromele, e particolarmente il wisniak „ (qualità d' idromele polacco), il quale pure è assai „ migliore ed a più buon prezzo di quello finora co- „ nosciuto;

„ 3.° Di fabbricare inoltre dai rimasugli del sud- „ detto idromele una qualità di aceto limpido e chiaro, „ che ha un sapore grato e costa la metà meno del „ solito aceto. „

N.° 30381-1969.

A *Dietrich - Giuseppe* in Innsbruck per anni cinque decorribili dal 17 febbrajo 1823, come dall'aulico dispaccio 30 agosto detto anno n.° 27663-1308, per l' invenzione ossia scoperta „ d' un caffè detto economico, „ pel quale giusta il calcolo a peso di Vienna s' im- „ piegano per una libbra soltanto 12 1/2 lotti di zuc- „ chero raffinato, e ciò non ostante equivale a quel „ caffè che per ogni libbra abbisogna di libbre 1 1/4 di „ zucchero; per cui siccome vi si mescola anche qual- „ che porzione di prodotti indigeni, risulta un nota- „ bile risparmio; e stando all' attuale proporzione del „ prezzo, una libbra ossia funto di detto caffè viene a „ costare 56 carantani, moneta di convenzione, oltre- „ chè non evvi bisogno di tostarlo, ed il prodotto con- „ serva la sua qualità. „

N.° 30382-1970.

A *Pirzick Pietro Antonio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 29 agosto detto anno n.° 27434-1293, per la

scoperta « di fabbricare una feccia a sedimento artifi-
» ciale asciuttissimo, il quale anche in più anni non
» diventa umido per l'azione dell' aria esterna, nè
» perde punto della sua specifica materia fermentativa.
» Ha inoltre un sapore gustoso, ed è utile per la fab-
» bricazione di birra e d'acquavite, massimamente poi
» per le fabbriche di pasticcerie ed offellerie di lusso o
» fine, ecc. »

N.° 30454-1973.

A *Pirzick Pietro Antonio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 3 settembre detto anno n.° 28147-1330, pel miglioramento consistente « nel prevalersi nella produ-
» zione del *punsch* di metodo particolare, impiegandovi
» diversi altri ingredienti, oltre quelli comunemente
» usitati, sicchè questa bevanda riesce più aggradevole,
» viene a stare ad un prezzo molto minore del solito
» è può beversi sì calda che fredda. »

N.° 30560-1985.

Ad *Hähnisch Giovanni Giorgio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 27 agosto detto anno n.° 27431-1292, per l' invenzione e pel miglioramento consistenti:

« 1.° In estrarre in un modo sollecito mediante
» una macchina semplicissima una specie di farina dai
» pomi di terra, colla quale si fa un cibo farinoso si-
» mile a quello del sago.

» 2.° In fabbricare dai grani e pomi di terra, co-
» me anche da qualunque altra derrata o da fecce

» d'uva una specie d'acquavite che rimpiazza piena-
» mente quella proveniente dall' estero per fabbricare
» liquori più fini.

» Si serve inoltre l'inventore per ciò d'un appa-
» rato particolare ed efficace, per cui risparmia molto
» combustibile. Il medesimo è posto sopra il fuoco
» stesso, e somministra senz'altra macchina, dopo la
» fermentazione di qualunque materia, i vapori spiritosi
» qual prodotto netto, e quasi nello stesso tempo in
» cui si sviluppano senza alcun pericolo riguardo alla
» materia ed al lavoratore, di modo che in un giorno
» si possono distillare colla metà della solita quantità
» di legna 60 *eimer* di mischio entro una caldaja con-
» tenente 15 *eimer*.

» 3.° Combinandosi l'acquavite e lo spirito di
» vino prodotti nel modo suddetto con materie zuc-
» cherine o col miele purificato e col cremor tartaro,
» e facendoli fermentare naturalmente sopra le fecce
» d'uva senza farle bollire, si ottiene mediante un ap-
» posito apparato un aceto puro, che in quanto alla
» resistenza, all'odore ed al sapore può essere ado-
» perato al pari dell'aceto estero. »

N.° 31538-2066.

A *Voigtländer Federico* in Vienna per anni cinque decorribili dal 19 agosto 1823, come dall'aulico dispaccio 11 successivo settembre n.° 28891-1367, per l'invenzione « dei così detti cannocchiali doppj da teatro,
» i quali dirigono la vista di ambidue gli occhi sopra
» il medesimo oggetto, ed in confronto dei cannocchiali
» comuni danno maggior luce e chiarezza, presentano

» uno spazio più vasto alla vista e maggior ingrandi-
» mento d'oggetti; quindi affaticano meno gli occhi
» tanto dei miopi, quanto dei presbiti, e producono
» il suo effetto per questi e per tutti gli altri. »

N.° 31552-2067.

A *Mallat Anna Maria* in Nicholsburg proroga d'un anno decorribile dal 19 agosto 1823, come dall'aulico dispaccio 12 successivo settembre n.° 29009-1384, del privilegio concessole con dispaccio 21 ottobre n.° 30679-1694, a norma del § 16 della sovrana patente 8 dicembre 1820, per l'invenzione « di prepa-
» rare la concia del vino senza tela in cinque differenti
» maniere, unendo i vantaggi che toglie intieramente
» col mezzo d'un ingrediente finora non impiegato a
» tal uopo l'odore cagionato dalla tela, e che la con-
» cia viene a stare ad un prezzo per una quarta parte
» minore, ed è di qualità migliore. ».

N.° 31553-2068.

A *Bassolino Gaetano* del fu *Filippo* negoziante in Brescia per anni quindici decorribili dal 19 agosto 1823, come dall'aulico dispaccio 11 successivo settembre n.° 28905-1372, per l'invenzione consistente « in
» una macchina da trinciare e tagliare in fette sotti-
» lissime e pertugiate tutti i legni che servono all'arte
» di tingere in varj colori, ed in modo da trinciarsene
» l'adequato di cinque rubbi milanesi per ogni ora
» almeno, e coll'ajuto di due persone per una sola

» macchina, e di tre per due (considerando però il
» risultato di cinque rubbi per ogni ora in monte,
» giacchè alcuni legni possono darne una maggiore, ed
» alcuni una minore quantità), producendo pure un gran
» vantaggio nell' economia della materia e del tempo
» pel tintore. »

N.° 31555–2069.

A *Lautenhammer Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 19 agosto 1823, come dall'aulico dispaccio dell'11 successivo settembre n.° 28904–1371, per l'invenzione consistente « nel fabbricare a mano dei
» cappelli di legno da uomo e da donna intrecciati
» od anco tessuti, i quali sono molto leggieri, comodi,
» a buon prezzo e di durata, e possono a motivo
» della densità, dell'intreccio e della tessitura adope-
» rarsi sì nell'estate che nell'inverno. »

N.° 32498–2122.

A *Bär Giovanni* e *Moser Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 19 agosto 1823, come dall'aulico dispaccio dell' 11 successivo settembre n.° 28906-1373, per aver inventato « un miglioramento d'illu-
» minazione catottrica servibile per le strade, cortili,
» anditi, teatri, gran sale ed altri spazj aperti o chiusi;
» quest'invenzione consiste in sostanza nella partico-
» larità che la luce sortendo da un solo cilindro lu-
» cente per mezzo d' uno ed al più sei specchi, ossia
» riverberi, viene divisa in sei raggi, e diramata ad
» una notabilissima distanza; cosicchè col dispendio

» d'una illuminazione che parta da uno de' suddetti » specchi si forma una sestupla luce, per conseguen» za un sestuplo effetto ovvero azione del chiarore, » per cui

» 1.° Una simile lampada catottrica munita d'un » cilindro e d'uno specchio illumina bastantemente » uno spazio di 200 piedi.

» 2.° Quattro o cinque di tali lampade bastano » per illuminare sufficientemente qualunque spazio aper» to, quand'anche fosse incrociato da strade, mas» simamente collocando una di esse nel mezzo, e le » altre o negli angoli o nel mezzo delle contrade che » vi sboccano.

3.° Due di queste lampade collocate in alto nel » centro di piccole piazze aperte o di strade larghe » danno maggior luce che venti delle finora usitate.

» 4.° Ognuna di siffatte lampade spande la pro» pria luce in direzione retta con tanta forza che in » una distanza di 80 passi si può distinguere il più » piccolo oggetto; finalmente

» 5.° Ha luogo un grande risparmio tanto di com» bustibile, che delle spese di manutenzione delle lam» pade di cui si tratta. »

N.° 32620-2127.

A *Siegl Ignazio* e *Giuseppe* padre e figlio per anni cinque decorribili dal 19 agosto 1823, come dall'aulico dispaccio 11 settembre successivo n.° 29008-1383, pel miglioramento « della polvere chimica da schioppo, la » quale ha una grana dura assai ed una lucentezza » ossia pulitura liscia a guisa di specchio, resistente » all'umidità ed alle scintille che vi si possono far

» cadere sopra mediante l'acciajo e la pietra; in con-
» seguenza è adattatissima per essere trasportata e
» conservata, non che a garantire possibilmente la
» disgrazia che facilmente nasce nell'uso della polvere
» chimica ordinaria, mentre in grazia della sua minore
» facilità di frangersi o polverizzarsi non può accadere
» che si accenda sopra lo scodellino dell'arme, sotto
» però la speciale condizione che la detta polvere
» debba fabbricarsi e conservarsi in luogo riconosciuto
» dall'autorità competente, sicuro contro ogni pericolo
» di fuoco, e che quindi il privilegiato debba, avanti
» di stabilire a norma del § 11 della sovrana patente
» un'officina, oppure un fondaco, darne avviso all'au-
» torità relativa; comunicare pure ad ogni compratore
» del suo prodotto una dichiarazione a stampa sul me-
» todo di adoperare il medesimo; non ritenerne presso
» di sè una quantità eccedente cinque libbre, e final-
» mente non venderne o spedirne se non che partite
» di due o al più quattro lotti. »

N.° 32621-2128.

A *De Hochberg* barone *Antonio* in Vienna per anni dieci decorribili dal 26 agosto 1823, come dall'aulico dispaccio 17 successivo settembre n.° 29437-1396, per la di lui invenzione, la quale essenzialmente consiste
» nel fabbricare mediante un particolare processo ba-
» sato sopra principj chimici del gesso artificiale in
» qualunque siasi quantità, il quale è applicabile prin-
» cipalmente al letaminamento ossia concimazione nel-
» l'economia rurale e ad altri usi; esso pareggia non
» solo il gesso naturale perfetto, ma lo supera eziandio
» ne' suoi effetti sotto più rapporti. »

N.° 32957-2159.

A *Mälzl Leonardo* macchinista in Vienna per anni cinque decorribili dal 19 agosto 1823., come dall' aulico dispaccio 11 successivo settembre n.° 28893-1370, per l' invenzione che sostanzialmente consiste « nel- » l'impedire per mezzo di un ordigno particolare che » la macchina musicale detta *orchestrion*, la quale a forza » di pesi e senza l'ajuto umano suona da sè, avendo » delle valvole fra i condotti e le casse dell'aria, non » si scordi, come d'ordinario succede, a cagione della » intemperie, e che l'aria non agisca inopportunamente » sopra alcune canne. »

N.° 32958-2160.

A *Streicher Giovanni* in Vienna per anni cinque decorribili dal 19 agosto 1823, come dall' aulico dispaccio 11 successivo settembre n.° 28892-1369, per l' invenzione consistente

« 1.° Nel produrre nel forte-piano una voce assai » più forte, più rotonda e pieghevole di quella che » si ottenne finora, facendo uso d' un meccanismo al » rovescio, nel quale i martelletti toccano le corde » dalla parte superiore;

» 2.° Nel portare al massimo grado la resistenza » dell'accordatura, combinando direttamente il ponticel- » lo col così detto arco, e facendo passare la cassa armo- » nica unitamente al ponticello al di sotto delle corde;

» 3.° Nel rendere più preciso il tocco mediante » la separazione dei martelletti dai tasti, e nel preve- » nire per mezzo d' uno smorzatore particolare ogni » arresto delle molle, quantunque nel meccanismo al » rovescio possano applicarsi anche le molle di ottone. »

N.° 32147-2161.

A *Bayer Giovanni Giorgio* in Hermannstadt per anni dieci decorribili dal 19 agosto 1823, come dall'aulico dispaccio 11 successivo settembre n.° 29007-1382, per l'invenzione la quale consiste

« 1.° Nel fabbricare col pelo di lepre del feltro » d'una lunghezza e larghezza considerabile, il quale » pareggia il panno più fino per finezza, bontà, leg- » gerezza, morbidezza e resistenza all'acqua;

» 2.° Nel fare dei cappelli i quali collo stesso » metodo di lavoro riescono più fini, leggieri e di mag- » gior durata, avendo eziandio un color nero più bello » dei soliti. »

N.° 33085-2167.

A *Phorus* società rappresentata dal cavaliere *Ignazio de Schönfeld* in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 agosto 1823, come dall'aulico dispaccio 17 successivo settembre n.° 29483-1397, pel miglioramento della macchina da tagliare ossia impiccolire la legna da fuoco, stata già privilegiata con sovrana risoluzione 10 marzo 1822, la quale consiste

« 1.° Nel tener ferme le schede e rispettivamente » nello scioglierle mediante girelle o ruzzole senza » l'ajuto delle mani;

» 2.° Nell'alzare i ceppi o tronchi da spaccarsi » senza esaurimento d'una forza inutile;

» 3.° Che la legna stessa, unicamente col mezzo » della macchina in qualunque situazione di un ma- » gazzino anche lungo e parimente senza il soccorso

» delle mani, può essere posta subito sopra un carro
» ond' essere trasportata altrove;

» 4.° Nel potersi momentaneamente aumentare o
» diminuire la quantità senza che abbia luogo veruna
» rimozione. »

N.° 33086-2168.

A *Jächel Bernardo* e *Matteo* fratelli in Vienna per anni cinque decorribili dal 20 luglio 1823, come dall' aulico dispaccio 23 settembre detto anno n.° 29997-1439, per l' invenzione colla quale « mediante distillazione
» da qualunque sostanza vinosa o dall' acquavite co-
» mune si fabbricano lo spirito di vino e gli spiriti
» aromatici; usando di un utile apparecchio si può
» nello stesso tempo preparare il fluido meno spiritoso
» per fare dell' aceto, ed altronde preparare collo spi-
» rito di vino o spiriti aromatici ogni sorta di rosolj,
» liquori, ratafià, ecc. »

N.° 33402-2182.

A *Graf Giuseppe* ferrajo in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 23 settembre n.° 29998-1440, per l' invenzione
« di un meccanismo applicabile alle carrozze da viaggio
» ed ai fusti da letto, che non cade sott' occhio, è re-
» sistente ed opera col peso di 50 libbre sopra un
» peso maggiore di libbre 200, per cui

» 1.° Il fondo della lettiera si rende movibile, ed
» ognuno senza l' ajuto d' una persona può innalzarla
» od abbassarla.

» 2.° Tanto i sani, quanto gli ammalati possono
» facilmente cambiare la loro posizione e mettersi a
» sedere sul letto.

» 3.° Giova assai alle partorienti.

» 4.° Rende superflui i guanciali.

» 5.° Per suo mezzo possono le lettiere essere
» tenute pulite. »

N.° 33403-2183.

Ad *Hörmann Magno* in Vienna per anni cinque decorribili dal 7 settembre 1823, come dall' aulico dispaccio 23 detto mese n.° 30058-1444, per l'invenzione « di
» produrre da oggetti nazionali chimici due specie di
» color verde sotto la denominazione di *patentgrun*
» (verde di patente) senza far uso perciò del verde
» di rame, nè di produzioni di miniere.

» Detto verde serve per dipingere in olio ed in
» tempra sulle pareti esposte all'impressione dell'aria,
» come anche per dar il colore alle stanze ed alle tap-
» pezzerie. »

N.° 33404-2184.

A *Wibel Federico* orologiajo in Vienna e *Wacherhager Carlo* per anni cinque decorribili dal 21 settembre 1823, come dall' aulico dispaccio 30 detto mese n.° 30907-1499, pel miglioramento che consiste « nel fabbricare
» ogni sorta d'orologi mediante un' apposita macchi-
» na, risparmiando la metà del tempo occorrevole pel
» modo finora usato. »

N.° 33405-2185.

A *Bauer Giuseppe Vincenzo* juniore in Vienna per anni tre decorribili dal 20 luglio 1823, come dall'aulico dispaccio 23 settembre detto anno n.° 30057-1443, per l'invenzione « di produrre da oggetti indigeni e » da un poco di zucchero una bevanda spiritosa denomi- » nata *punsch tedesco*, che assomiglia al *punsch* propria- » mente detto. Esso è più a buon prezzo e può in » causa della sua consistenza esser trasportato nei paesi » più lontani. Dal residuo di questa composizione fab- » brica egli delle limonate saporite, che sono a buon » mercato. »

N.° 33406-2186.

A *Steiger* ditta in Neustadt presso Vienna per anni cinque decorribili dal 2 settembre 1823, come dall'aulico dispaccio 23 detto mese n.° 29999-1441, per l'invenzione che sostanzialmente consiste « nel preparare » all'aria aperta il carbon fossile in modo e mediante » una procedura di poco dispendio, che

» 1.° Nell'ardere produce un calor maggiore del » carbone greggio;

» 2.° Non cagiona alcun odore, ed in causa della » evaporazione dello zolfo può essere adoperato vantag- » giosamente non solamente per ogni lavoro a fuoco, » ma ben anche per ogni altro uso, per cui si rende » superfluo il carbone di legna;

» 3.° Si facilita d'assai il trasporto di esso, perchè » il carbone greggio perde all'incirca la metà del pro- » prio peso. »

N.° 33407-2187.

A *Tovaillon Giuseppe Francesco* in Vienna per anni tre decorribili dal 2 settembre 1823, come dall'aulico dispaccio 23 detto mese n.° 30059-1445, per l'invenzione

« 1.° Di lavorare e maneggiare più facilmente e » meglio l'acciajo, onde costruirne degli oggetti di » commercio;

» 2.° Di dare al medesimo maggior durezza ed » elasticità mediante il processo di raffreddarlo ed in- » durirlo;

» 3.° Di dare col mezzo della pulitura di esso » maggiore splendore e purezza a tali oggetti di com- » mercio, per cui sono meno suscettibili ad essere in- » taccati dalla ruggine. »

N.° 33408-2188.

A *Pergamenter Salomone* in Vienna per anni tre decorribili dal 7 settembre 1823, come dall'aulico dispaccio 23 detto mese n.° 30060-1446, per la di lui invenzione la quale consiste « in carri meccanici da tiro, » cioè che mediante una compressione o tirata della » persona condotta si staccano subito i cavalli, lo che » è vantaggioso nel caso che i cavalli diventassero om- » brosi. Questo meccanismo può essere applicato con » poche spese a qualunque carro, ai carri di munizioni » da guerra ed ai cannoni. »

N.° 33504-2196.

A *Sailler Giovanni* speziale a Gratz per anni cinque decorribili dal 25 maggio 1823, come dall' aulico dispaccio 23 settembre detto anno n.° 30453-1468, per l' invenzione « di fabbricare con sommo vantaggio la » soda col sal marino e di Glauber combinandolo col » carbone animale espressamente purgato per le raffi- » nerie di zucchero ed olio.

» Questa soda è quasi chimicamente pura un terzo » di più di quella in commercio proveniente dall'Un- » gheria e dalla Spagna.

» Per riguardo al prezzo non v' ha differenza fra » quella della potassa, ed in quanto alla purezza e » secchezza si trova a più buon mercato; essa rim- » piazza non solamente la potassa nelle tintorie, im- » biancature, fabbriche di vetro, ecc., ma anzi è da » preferirsi alla medesima, per cui si potrebbe rispar- » miare gran consumo di combustibili. »

N.° 33505-2197.

Ad *Hollensteiner* *Giuseppe* in Vienna per anni due decorribili dal 21 settembre 1823, come dall' aulico dispaccio 30 detto mese n.° 30908-1500, per l' invenzione « di fabbricare delle canne da pipa da tabacco, » intorno alle quali trovasi un ordigno meccanico, acciò » il fumo passando per l' acqua, pel caffè, pel thè od » altri liquidi si raffreddi e perda ogni acrimonia pri- » ma di giungere alla bocca del fumatore. Il fumo con- » serva anche in parte il sapore di quei liquidi pei » quali passa. »

N.° 34032-2235.

A *Withalm Giuseppe Benedetto* architetto in Gratz per anni cinque decorribili dal 27 settembre 1823, come dall'aulico dispaccio 9 successivo ottobre n.° 31707-1544, per la di lui invenzione che consiste

« 1.° Nel costruire, conservando i così detti pozzi » neri, delle latrine senza puzza in qualunque parte » dell'abitazione, col risparmio dello spazio e colle » medesime spese che vi vogliono per quelle fatte coi » condotti di legno, però senza riparazione e tre volte » più resistenti delle solite, ed in guisa che il recinto » non verrà mai intaccato dal salnitro;

» 2.° Nel miglioramento di assicurare qualunque » cucina, cammino ed anche qualunque stufa contro il » fumo e l'incendio. »

N.° 34102-2242.

Ad *Huttling Carlo* ed *Uhel Maurizio* ambidue in Vienna per anni dieci decorribili dal 16 giugno 1823, come dall'aulico dispaccio 13 ottobre detto anno n.° 32094-1561, per l'invenzione « di fare il *punsch* » di vino con radici ed erbe. »

N.° 34141-2245.

A *Linberger Giulio Amedeo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 giugno 1823, come dall'aulico dispaccio 6 ottobre detto anno n.° 31300-1531, per l'invenzione « d'un nuovo apparato per distillare

» l'acquavite, il quale consiste essenzialmente nel
» modo seguente:

» 1.° Che l'apparato, eccettuato il lambicco di
» rame, è puramente di legno di quercia.

» 2.° Che il fuoco si fa in mezzo, per cui si ri-
» sparmia molta legna, giacchè il calore opera da tutte
» le direzioni sul centro del lambicco, e non può pas-
» sare nè per le pareti, nè per lo sportello del focolare.

» 3.° Con questo motodo di fare il fuoco si riscalda
» anche la botte contenente il fluido per la bollitura,
» un altro contenente il mischio, ed un locale per dis-
» seccare il malto; di più si trae vantaggio dal fumo
» al suo intiero raffreddamento.

» 4.° Che il suo prodotto è perfettamente pretto
» ed ha molti gradi. »

N.° 34142-2246.

A *Russömann* avvocato *Agostino* a Iglau per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1823, come dall'aulico dispaccio 13 ottobre detto anno n.° 32033-1560, per l'invenzione « d'una stufa da riscaldarsi con qualun-
» que combustibile per disseccare il malto, la frutta,
» il vino, ecc. Il disseccare si effettua utilmente me-
» diante un continuo passaggio dell'aria riscaldata sen-
» za combinarsi col fumo, per cui il malto riceve sapore
» piacevolissimo. Questa stufa può servire anche per
» riscaldare gli appartamenti sì piccoli che grandi, par-
» ticolarmente le caserme. In causa della continua rin-
» novazione dell'aria e dispersione del calore reca
» ottimi servigi e fa risparmiare i combustibili. »

N.° 34435-2258.

A *Goll Giovanni Giacomo* e *Neimann* o *Reichmann Giovanni* ambidue in Vienna. S. M. I. R. si è degnata di concedere graziosamente con sovrana risoluzione 30 settembre 1823, come dall'aulico dispaccio 17 successivo ottobre n.° 32811-1591, a *Giovanni Giacomo Goll* di Zurigo ora dimorante in Vienna ed al suo compagno *Giovanni Neimann* o *Reichmann* dimorante anch' esso a Vienna, secondo le norme del § 16 della sovrana patente 8 dicembre 1820, la chiesta prolungazione d' anni dieci riguardo al privilegio esclusivo accordato al suddetto *Giovanni Giacomo Goll* il 23 giugno 1822 per la durata d' anni cinque riguardo all' invenzione « d'una nuova sorta di pianoforti, nei quali » il così detto *fondo di risonanza* è situato sopra le » corde. »

N.° 34766-2272.

A *Mittrenga Antonio* distillatore in Vienna per anni cinque decorribili dal 27 luglio 1823, come dall'aulico dispaccio 15 ottobre detto anno n.° 32386-1575, per l'invenzione « di uno spirito detto acqua aromatica di » Vienna (*Aromatisches Wiener Wasser*), che rende affatto inutile l'acqua vera di Colonia, e supera assai » la contraffatta. Quest' acqua serve pure per fare le » frizioni dopo il bagno, come profumo per gli abiti » e la biancheria, per allungare il sapone destinato » per radere la barba, per ispargerla nelle stanze onde » purificare l' aria, per levare le macchie di cera ed » altre sopra il panno, la tela e le stoffe di seta, ed » è più a buon mercato che quella di Colonia. »

N.° 34312–2251.

A *Leon* o *San Leon* cavaliere *Stefano*, *Abbaducci* cavaliere *N. N.* e *Schäffer Cristiano Lodovico.* Il privilegio esclusivo ossia cessione del privilegio d'anni quindici stato accordato al cavaliere *Stefano San Leon* in data del 31 dicembre 1818 per la navigazione con barche sopra il Danubio, non che sui fiumi che sboccano nel medesimo in favore del cavaliere *Abbaducci*, ritenuto che non debba considerarsi come estinto, quantunque sia già estinto il termine prefisso anteriormente all'esecuzione di questo privilegio, avendo S. M. con sovrana risoluzione 30 giugno 1823 ordinato che la relativa patente sia rilasciata sotto il nome di *Cristiano Lodovico Schäffer* mandatario del suddetto cessionario e di tutti gli azionarj interessati in questa intrapresa, e con dichiarazione che tale privilegio a norma del termine prefisso originariamente di anni quindici come sopra debba avere il suo pieno vigore.

N.° 35459–2314.

A *Newhouse Beato Rodolfo Lodovico* in Mannheim per anni cinque decorribili dal 19 agosto 1823, come dall'aulico dispaccio 23 ottobre detto anno n.° 33491–1624, pel miglioramento il quale consiste « nella pro» duzione d'un etere spiritoso denominato acqua di » Colonia, che riunisce tutte le qualità finora apprez» zate dell'acqua di Colonia, è simile a quella di *Gio» vanni Maria Farina* di Colonia, e forse più aggra» devole; del resto questo può essere venduto a un » prezzo minore, essendo le parti principali di esso » composto di produzioni indigene. »

N.° 35460–2315.

A *Reck Federico* tornitore in Vienna per anni cinque decorribili dal 4 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 23 detto mese n.° 33415–1612, per l'invenzione « d'una nuova specie di pipe da tabacco, per mezzo » delle quali il fumo passando per l'acqua si raffredda, » si purifica e perde la parte acrimoniosa; si toglie » l'incomodo di sputare ed il cattivo odore dell'olio » empiromatico, ed impedisce che quest'olio penetri » nella canna e nella pipa. »

N.° 35493–2319.

A *De' Hofer Giovanni* di Costanza e *Kölreuter Lodovico Giuseppe* in Karlsruhe per anni quindici decorribili dal 4 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 23 detto mese n.° 33490–1623, per l'invenzione la quale riguarda la separazione dell'oro dall'argento e da altre parti metalliche, e consiste « in un processo particolare » chimico, diverso dal finora praticato sulla via secca, » del tutto differente dal processo in via umida, ed in » confronto dei metodi sinora usati se ne ricavano es» senziali vantaggi. »

N.° 35508–2321.

A *Da Rio Francesco* di Wildalpe nel circolo di Bruck in Stiria per anni cinque decorribili dal 4 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 23 detto mese n.° 33419–1616, per l'invenzione la quale consiste « in una macchina

» semplice, mediante la quale il fieno sopra qualunque
» prato piano od inclinato può essere ammucchiato
» entro un'ora mediante un cavallo o da un solo la-
» voratore; ed applicandovi tre rastrelli grandi e sei
» piccoli, che per mezzo del cavallo e secondo le cir-
» costanze possono essere innalzati ed abbassati, il
» prato può essere nettato di tutto il fieno. »

N.° 35509-2322.

A *Mayer Enghelberto* in Vienna per anni cinque decorribili dal 19 agosto 1823, come dall'aulico dispaccio 23 ottobre detto anno n.° 33492-1625, pel miglioramento « del metodo con cui si può produrre
» con risparmio di tempo e di spese lo spodio (*spo-*
» *dium*) bruciandolo secondo un nuovo metodo senza
» che vi occorrano i vasi di cui finora si fa uso. »

N.° 35510-2323.

A *Coperle Girolamo* ditta in Verona per anni cinque decorribili dal 4 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 23 detto mese n.° 33418-1615, per l'invenzione che consiste in sostanza « in un meccanismo, col quale
» venendo le sue parti principali poste in moto me-
» diante una sola ruota, si riesce in un solo momento
» a pilare, macinare e crivellare lo scotano, chiamato
» in botanica *rhus cotinus Lin.* ed in dialetto veronese
» fogliarolo ossia rosola, separando con meccanico arti-
» fizio la farina dalle foglie e dalle parti lignee che
» sono nocive all'uso che di detta farina viene fatto
» dai conciatori di pelli e dai tintori. »

N.° 35511-2324.

A *Biondek Michele* in Baden per anni cinque decorribili dal 4 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 23 detto mese n.° 33416-1613, pel miglioramento consistente « nel fabbricare dal legno dell'albero di visciola » e di ciriegia mediante un particolare apparecchio » delle canne di pipa che superano tutte quelle di » questa sorta finora usate nella bellezza della forma, » nel grato odore, nella durata e nel buon prezzo. »

N.° 35517-2325.

A *Duldner Giorgio* in Jassy per anni cinque decorribili dall'8 gennajo 1823, come dall'aulico dispaccio 23 maggio detto anno n.° 15185-762, per poter vendere in tutta l'estensione delle provincie tedesche ed italiane l'acqua minerale che scaturisce in Barszeck nella Transilvania.

N.° 35580-2336.

A *Dall' Olio Giuseppe* in Masi, provincia di Padova, per anni cinque decorribili dall'8 giugno 1823, come dall'aulico dispaccio 29 ottobre detto anno n.° 33993-1654, pel miglioramento consistente « in ciò che adoperandosi nei lavori di terraglia della terra fina da » terraglia, o questa commista con terra ordinaria, e » finalmente con quella semplice terra che serve alla » fabbricazione dei vasi più vili e ad usi abbietti de- » stinati a tutti questi lavori, mediante una affatto nuo- » va manipolazione delle paste che una lunga esperienza

» e meditazione gli ha fatto scoprire, e mediante l'ap-
» plicazione d'una nuova vernice da lui cogli stessi
» mezzi inventata egli rende propria a' suoi manufatti
» la delicatezza delle porcellane, il lustro e la varietà
» dei marmi più preziosi, il lucido del vetro il più
» puro, l'opaco scintillare del più forbito metallo. »

N.° 35697-2339.

A *Kinner Matteo* e compagni in Vienna per anni due decorribili dal 4 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 23 detto mese n.° 33417-1614, pel miglioramento il quale consiste « in una costruzione più utile del raf-
» freddatore del fumo di tabacco inventato da *Benia-*
» *mino Landesmann*, che facilita d'assai l'operazione
» di levare e rimettere il fluido, serve per rin-
» frescarlo, e quasi si può fare a meno del raffredda-
» tore. Questa costruzione leva al fumo ogni acrimonia,
» lo che si può anche ottenere per mezzo d'un nuovo
» raffreddatore, ove il fumo passa di ritorno per l'acqua.
» Il medesimo fabbrica anche delle canne elastiche di
» pipa, le quali impediscono che vi possa penetrare
» l'olio empiromatico. »

N.° 35750-2344.

A *Krevastler Moisè* in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 29 detto mese n.° 33992-1653, per l'invenzione « di
» parapioggia di forma ovale, che come soffietti mo-
» vibili di carrozza servono per uso dei viaggiatori,
» giacchè si possono chiudere ed aprire a piacere. »

N.° [illegible]751-2345.

A *Wytteck Cristiano* in Praga per anni cinque decorribili dal 16 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 29 detto mese n.° 33994-1655, pel miglioramento introdotto « nella fabbricazione dei mattoni, ai quali » essendo nel primiero stato d'argilla si unisce un » materiale comune e finora trascurato, dal che risul- » tano dei mattoni leggieri e resistenti in qualunque » specie di volta, il cui peso essendo ben cotti dimi- » nuisce da 33 a 39 libbre per piede cubico in con- » fronto di quelli cotti col metodo comune. Da ciò » proviene un doppio vantaggio:

» 1.° Si può costruire una volta sopra quella par- » te dell'edifizio che precipiterebbe sotto il peso dei » soliti mattoni, eccettuate le cantine.

» 2.° Si possono erigere a piacere nell'edifizio » delle mura divisorie, zoccoli da stufa e focolari, e » collocare delle gole di cammino sopra deboli muri » divisorj. »

N.° 35756-2346.

A *Rohrbach Francesco* negoziante in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 30 detto mese n.° 34166-1666, pel di lui miglioramento « dei così detti panni di *parquet* » della qualità più ordinaria di quelli che possono servire » da tappeti, che tengono assai caldo, sono a buon » prezzo, resistenti e di bell'aspetto. »

N.° 35997-2374.

A *Wackerhagen Carlo* e *Wibel Federico* ambidue in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 30 detto mese n.° 34167-1667, per l'invenzione « di congiungere le pelli e » le stoffe mediante una composizione chimica che non » si scompone, onde fabbricare scarpe, stivali e cappe » senza impiegarvi nè spago, nè puntine, nè viti o » chiodi.

» Detta composizione cede solamente ad una forza » grandissima. »

N.° 35306-2306.

Ad *Aldini* cavaliere *Giovanni* in Milano per anni cinque decorribili dal 4 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 23 detto mese n.° 33493-1626, per l'invenzione « d'un metodo di agevolare la segatura dei marmi e delle pietre dure mediante l'azione dell'uomo » e dell'acqua, risultando dal medesimo i seguenti » vantaggi:

» 1.° Che un operajo stando in piedi, senza toccare la sega, la muove regolarmente, essendo la sua » fatica alternata dal riposo, poichè avendo impiegato » la sua azione nel produrre un'andata della sega, il » ritorno della medesima è prodotto da un contrappeso.

» 2.° È diminuita la fatica coll'avvolgere ad una » carrucola la fune applicata all'estremità della leva.

» 3.° L'operajo rimane immune da malattie di » petto, alle quali pur troppo soggiacciono gl'individui di questa professione, privati quasi sempre del » beneficio della longevità.

» 4.° L'acqua viene sostituita alla forza dell' uomo
» mediante una secchia mobile posta ad una delle estre-
» mità della leva munita d'un contrappeso.

» 5.° Ove l'acqua scarseggi, conviene derivarla in
» un recipiente munito d'una valvola, la quale chiu-
» desi tosto che la secchia è ripiena d'acqua, e si ria-
» pre dopo che il contrappeso ha esercitata la sua azione.

» 6.° Colla combinazione di due leve si rende
» minore il consumo dell'acqua, facendo uso del nuovo
» principio immaginato di produrre due azioni d'una
» certa quantità d'acqua contro una data resistenza,
» evitando per tal modo l'azione del contrappeso. »

N.° 36755-2440.

A *Schlegel Enrico* in Vienna per anni sei decorribili dal 16 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 30 detto mese n.° 34168-1668, per la di lui scoperta che consiste

» 1.° In un miglior metodo di convertire i tritoli
» o minuzzoli e la polvere del carbon fossile, me-
» diante qualche accessorio stringente di poca spesa,
» in un materiale combustibile in forma di mattoni
» chiamato *torba* o forza di carbon fossile, poco costoso,
» bonissimo e proprio a mantenere un grado calorico
» costantemente eguale;

» 2.° Nell'invenzione d'un crivello o staccio per
» assortire i minuzzoli del carbon fossile in tre ed an-
» che quattro qualità, in un modo semplice e poco di-
» spendioso, per valersene d'ognuna delle medesime
» secondo la loro maggior servibilità. »

N.° 37598-2523.

A *Bauer Giuseppe* per anni tre decorribili dal 21 settembre 1823, come dall'aulico dispaccio 14 novembre detto anno n.° 35890-1764, per l'invenzione « di » un surrogato al caffè da lui nominato *caffè di Vienna*, » il quale tanto nero che col latte viene a pareggiare » il vero caffè, nell'istesso tempo è a miglior prezzo » ed abbisogna di minore quantità di zucchero. »

N.° 37605-2524.

A *Castiglioni* e *Grasset* ditta rappresentata da *Castiglioni Luigi* e *Grasset Gio. Batt.* fabbricatori d'armi da fuoco in Brescia per anni cinque decorribili dal 26 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 10 successivo novembre n.° 35227-1733, pel miglioramento da essi fatto « di uno schioppo da caccia a due canne aventi » gli acciarini a polvere fulminante costrutti con nuovo » metodo, le cui particolarità consistono in sostanza:

» 1.° Nella maggior prontezza dello schioppo;

» 2.° Nell'uso di minore quantità di polvere ardente » nelle canne, ottenendo forza maggiore nel colpo;

» 3.° Nell'essere egualmente pronto ed immancabile lo scoppio anche tenendo costantemente esposti » gli acciarini alla più dirotta pioggia;

» 4.° Nella maggiore facilità, sicurezza e prontezza » nel rimettere al cane dell'acciarino il grano della » polvere fulminante;

» 5.° Nella maggiore facilità di costruzione. »

N.° 37608-2525.

A *Rossi Giuseppe* marmorino in Milano per anni cinque decorribili dal 26 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 10 successivo novembre n.° 35228-1734, per la scoperta « di un nuovo meccanismo che con-
» siste in una gran sega a dieci ed anche più lame
» per marmi di grosso calibro, mercè la quale si vie-
» ne ad ottenere in egual periodo di tempo un lavoro
» non minore di quello che si avrebbe dall'opera con-
» tinuata di venti uomini.
» Mediante una sega a moto circolare si viene a
» conseguire un lavoro che indipendentemente da essa
» importerebbe il consumo di due giornate senza pe-
» ricolo di guasto, che è connaturale allorchè si ese-
» guisce questo stesso lavoro collo scalpello. Così pure
» mediante il lisciatojo, che forma parte di detto mec-
» canismo, si ha il vantaggio di compiere un lavoro
» nello spazio di dieci ore, che non si potrebbe ripro-
» mettersi coll' opera d' un uomo in meno di cinque
» giorni. »

N.° 37731-2536.

Ad *Hochecker Carlo* negoziante in Gratz per anni cinque decorribili dal 26 ottobre 1823, come dell'aulico dispaccio 11 successivo novembre n.° 35283-1739, per l'invenzione « di fabbricare mediante una macchina
» semplice e poco dispendiosa dei chiodi d' ogni
» specie di bella apparenza ed a più buon prezzo,
» e di somministrarne più del doppio nello stesso tempo
» che si richiede per fabbricarne sulla macchina finora
» usata. »

N.° 37974-2557.

A *Blümel Giovanni* in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 11 successivo novembre n.° 35231-1737, per l'invenzione « di fabbricare una specie di scialli affatto » nuova, che in bellezza sorpassano di gran lunga i » scialli turchi.

» Questi possono essere portati da ambi i lati ed » aver sopra ogni lato un disegno diverso. Si possono » tessere due scialli alla volta sul medesimo telajo » senza tagliarli fuori, impiegando per due solamente » tanta lana di ricamo quanta è necessaria per uno.

» Il lavoratore per altro travaglia solamente con un » piede. »

N.° 38017-2559.

Ad *Hermann Davide* in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 11 successivo novembre n.° 35235-1730, per l'invenzione la quale consiste « nel fabbricare una nuova » stoffa per abiti da donna e per fazzoletti da lui nominata *merinos orientales*, composta essenzialmente di » seta e di lana finissima di pecora. Questa stoffa si » lavora a opere diverse secondo i disegni particolari, » per cui riceve un sommo lucido, e per mezzo di » un apparecchio singolare acquista una distinta morbidezza e la qualità di potersi lavare nel modo » più comune: applicandosi un semplicissimo meccanismo, possono essere tessute due pezze sopra un » solo telajo. »

N.° 38050-2561.

A *Lukeneder Federico* in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 ottobre 1823, come dall' aulico dispaccio 11 successivo novembre n.° 35229-1735, per l'invenzione la quale consiste « in un apparecchio » applicato alla testa delle pipe contenente dell' ac- » qua, pel quale si conduce il fumo, onde togliergli » l' asprezza narcotica e guidarlo in bocca purificato » dalle sostanze amare e coloranti. »

N.° 38094-2565.

A *Cabassa Gio. Maria* in Verona per anni quindici decorribili dalll' 8 novembre 1823, come dall' aulico dispaccio 23 detto mese n.° 36737-1796, per l'invenzione la quale consiste in sostanza « in un meccanismo » col mezzo del quale si toglie lo stelo legnoso alla » canapa ed al lino senza macerazione, e si hanno » più forti e di maggior peso, senza rompere il tiglio. »

N.° 38095-2566.

Ad *Heckmann Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 1.° novembre 1823, come dall' aulico dispaccio 10 detto mese n.° 35232-1738, per l'invenzione « di fabbricare una nuova vernice di coppale e » di ambra grossa e trasparente, ed un' altra d' olio » di lino pure trasparente, chiara e giallognola. Questa » ultima si dissecca nello spazio di sei ore, non altera » il colore più bianco, e può essere adoperata nella » pittura ad olio.

» La prima delle suddette vernici ha le seguenti pro-
» prietà :

» 1.° Che il coppale e l'ambra resistono al fuoco,
» giacchè la vernice conserva il colore primitivo delle
» materie impiegatevi.

» 2.° Che giusta il nuovo metodo di procedere si
» può passare la vernice otto o dieci volte sopra og-
» getti delicatissimi, ed anche sopra la stessa tinta
» bianca senza produrvi alcuna alterazione.

» 3.° Che gli oggetti coperti di questa vernice sem-
» brano posti dietro un cristallo trasparentissimo, e
» non si screpolano esposti all' aria, all' umido ed al
» sole.

» 4.° Che col mezzo della vernice suddetta si può
» fabbricare un surrogato all' avorio di qualunque gran-
» dezza ed allo smalto bianco, servendosene per di-
» pingervi in miniatura e per formare delle contro-
» stampe. »

N.° 38096-2567.

A *Wilda Giuseppe* e *Gotofredo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 1.° novembre 1823, come dal-l' aulico dispaccio 10 detto mese n.° 35230-1736, per l' invenzione la quale consiste « nel fabbricare i colori
» d' iride sopra l' oro, l' argento, l' ottone, il rame,
» il tombacco, sull' oro e sull' argento in lamine, e
» sopra oggetti indorati, ma particolarmente sopra i
» bottoni di metallo, che a qualunque luce e sopra
» tutto al lume delle candele rappresentano un luci-
» dissimo giuoco di colori simile al fuoco dei brillanti,
» e che si rende più vivo quando vi è combinato il
» disegno. »

N.° 38400-1590.

A *Sartory Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dall' 8 novembre 1823, come dall'aulico dispaccio 23 detto mese n.° 36738-1797, « per varj » miglioramenti introdotti nelle opere a cilindro per » fabbricare le lamine di rame e di altri metalli meno » compatti, col di cui mezzo si ottiene un andamento » uniforme e la tensione eguale dei cilindri medesimi. »

N.° 38451-1598.

A *Riedl Giuseppe* in Vienna e *Kail Giuseppe* pure in Vienna per anni dieci decorribili dal 1.° novembre 1823, come dall'aulico dispaccio 10 detto mese n.° 35307-1741, per l'invenzione consistente « in un semplice e durevole » apparecchio alle trombe ed ai corni da caccia, per cui

» 1.° Si cavano con chiarezza e facilità dai suddetti » stromenti, come da qualunque altro da fiato le voci » diatoniche e cromatiche simili ai tuoni naturali.

» 2.° Si può riunire in un solo strumento la scala » di due o tre trombe o corni da caccia, per cui » quegli che suona guadagna la voce di due tuoni.

» 3.° Si richiedono soltanto due chiavi, in modo che » il trombetta di cavalleria ha continuamente libera » una mano per dirigere il cavallo, ed una sola tromba » può bastare per tutt' i pezzi di musica.

» 4.° Chiunque sappia sonare la tromba ed il corno » da caccia può imparare in poche ore il semplice e » facile maneggio di tale apparecchio.

» 5.° Le voci cupe del corno da caccia si cangiano » in voci sonore e chiare, il tuono stridente della tromba » a chiave diventa più dolce, e la tromba duttile non » viene più tanto estesa come si usa colle trombe » fatte in modo diverso. »

N.° 39511-2698.

A *Galvani Carlo* del fu *Valentino* fabbricatore di carte in Pordenone, provincia del Friuli, per anni cinque decorribili dal 15 novembre 1823, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 37331-1830, pel miglioramento da lui fatto, che consiste in sostanza « per » imbiancare gli stracci ad uso della carta coll'acido » muriatico ossigenato, con somma facilità e minora- » zione di spesa relativamente agli altri processi co- » gniti sino al giorno d' oggi. »

N.° 39510-2697.

A *Rosa Giovanni* tessitore in Brescia per anni cinque decorribili dal 15 novembre 1823, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 37278-1826, per l' invenzione che consiste in sostanza « nell' applicare la » macchina alla *Jacquart* per le stoffe di seta ai lavori » di filo e specialmente alla fabbrica d' intovagliatura » a chiaro-scuro, spinata e rasata con qualche disegno » anche di figure. »

N.° 39512-2699.

A *Finazzi* dottor fisico *Giovanni* in Milano per anni due decorribili dal 15 novembre 1823, come dall'aulico dispaccio 26 detto mese n.° 37299-1827, per l' invenzione di un nuovo stromento che da lui si chiama *plessimetro*, consistente in sostanza « in una macchina » atta a battere la musica, qualunque ella sia, colla

» massima precisione, e che ha i vantaggi sopra lo
» stromento conosciuto col nome di metronomo quì
» sotto indicati :

» 1.° Di segnare con distinzione le battute ed i
» quarti, o le sole battute ad arbitrio, quindi di non
» avere il gravissimo difetto di confondere le une cogli
» altri e rendersi quasi inservibile per l'uso a cui è
» destinato.

» 2.° Che con una piccolissima azione si cambia
» la celerità e la qualità della battuta, e si ferma e si
» mette in moto colla massima prontezza. »

N.° 39718-2713.

Ad *Ancillo Giuseppe* farmacista in Venezia per anni cinque decorribili dal 2 settembre 1823, come dall'aulico dispaccio 5 dicembre detto anno n.° 38293-1870, per la scoperta da lui fatta, che consiste « nell'associa-
» zione dell'osmazome (aroma animale) al cacao,
» componendo un cioccolato vegeto-animale od osma-
» zomico. »

N.° 39799-2719.

A *Tumpfort Giovanni* fabbricatore di nastri in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 novembre 1823, come dall'aulico dispaccio 26 detto mese n.° 37179-1813, pel miglioramento consistente « nel fabbricare con una
» ordinaria cassa doppia sopra un telajo a mulino dei
» nastri di raso d'ogni sorta più o meno rilevati a
» piacere e sparsi di figure, i quali sono assai più vaghi
» e non ostante non più cari degli usitati. »

N.° 39800-2740.

A *Bertleff Michele Andrea* cancellista aulico in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 novembre 1823, come dall'aulico dispaccio 26 detto mese n.° 37182-2720, per l'invenzione la quale consiste « nel preparare i cannoncini delle penne di qualunque specie » in guisa che riuniscano la necessaria durezza ed » elasticità per eseguire i più fini disegni, e non perdano la loro resistenza ed acutezza anche intingendoli nei colori commisti coll'acido salino; conseguentemente offrono una durata e precisione ossia » nitidezza singolare. Si può inoltre adoperare una » penna così preparata per più settimane, e di un » solo cannone si possono formare due fino a tre cannoncini di penna. »

N.° 40040-2739.

A *Tavernig Martino* in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 novembre 1823, come dall'aulico dispaccio 26 detto mese n.° 37177-1811, per l'invenzione la quale consiste « nel facilitare la concia delle » pelli mediante uno stromento chiamato sifone pei » liquidi, in guisa che risparmiando e tempo e spesa » si fabbrica un corame del pari perfetto e buono non » solo, ma si promuove eziandio l'incominciata concia » (lisciatura del cuojo col materiale analogo) senza » bisogno di voltarlo, come si pratica ordinariamente. » Tale invenzione consiste inoltre nell'esaminare con » minore fatica mediante un areometro la quantità della » concia assorbita ed il grado di confezione in cui si » trovano le pelli, e finalmente nel purificare con » vantaggio l'acqua sporca e grassa ossia dura, ecc. »

N.° 40249-2750.

A *Neumann Giovanni Giorgio* in Vienna per un anno decorribile dal 15 novembre 1823, come dall'aulico dispaccio 26 detto mese n.° 37183-1817, per l'invenzione « di un nuovo apparecchio, mediante il quale » al termine di qualunque giuoco viene subito indicato » il guadagno e la perdita, ed ogni giocatore ottiene » per mezzo di esso un prospetto continuo del proprio » guadagno o della perdita. Con tale apparecchio si » previene ogni errore accidentale, e finito il giuoco si » evita la solita mescolanza delle marche da giuoco » finora usitate. »

N.° 40250-2751.

A *La Vigne Chiara* in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 novembre 1823, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 37180-1814, pel miglioramento da essa introdotto « nella fabbricazione dei » cappelli da uomo e da donna con ossa di balena, » col giunco, coi salici, colla paglia intiera e spaccata, » coll'intrecciatura svizzera di sette fili e con tutti » gli altri materiali da cui si possono formare degli » intrecci. Questi cappelli si distinguono da quelli finora » usitati non solo pel modo con cui sono intrecciati e » vi è mescolato il materiale, ma particolarmente per » la loro spessezza, leggerezza e durata. »

N.° 40411-2776.

A *Wintgens Cornelio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 novembre 1823, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 37181-1815, per l' invenzione « di una nuova macchina la quale ha le seguenti » particolarità:

» 1.° Che si può sfioccare perfettamente la lana » ed il cotone senza romperli.

» 2.° Anzi se ne ottiene 20 funti all' ora e con » somma precisione e minor impiego di forza che non » con una macchina da cardare.

» 3.° Che mediante questo nuovo ritrovato i cardi » della macchina da cardare non si guastano così fa- » cilmente, e durano il doppio di quelli delle altre » macchine che servono pel lavoro della lana sfioccata » con minore finezza.

» 4.° Che la costruzione della suindicata macchina » è assai solida ed abbisogna di poche riparazioni. »

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

INDICE

DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell' anno 1823, divisa in due volumi.

PR = QU	Vol.	Part.	Pag.
PRIVILEGI d'industria: elenco delle patenti di privilegio state accordate nell' anno 1823 . . .	I	2	177
— Simile	II	2	305
PRIVILEGIO di fabbrica. V. *Fabbriche nazionali.*			
PROCEDURA: regola interinale di corrispondenza per l' esecuzione delle sentenze tra le autorità austriache e quelle degli stati sardi, di Roma e del cantone del Ticino	I	2	21
— Norme per l' esatta osservanza delle leggi e pel migliore andamento degli affari nelle istanze giudiziarie	»	»	37
— Sarà attivata col 1.° giugno 1823 l' istruzione per le imperiali regie preture in affari non contenziosi	»	»	97
— Nel caso che i rotoli delle cause subordinate in revisione si riconoscano incompleti e non istruiti a dovere, saranno ritornati a spese dei referenti	»	»	170
— Discipline da osservarsi nei giudizj in caso di produzione di atti o scritti occorrenti pel confronto dei caratteri	II	1	73
— Scioglimento dei dubbj insorti intorno ai termini per l' adizione della prova per testimonj, per periti e per giuramento	II	2	259
V. *Tribunale provinciale de' nobili della bassa Austria.*			
PUNSCH: nuova specie	I	2	196
Simile	II	2	318
Simile	»	»	320
Simile	»	»	322
Simile	»	»	335
PUPILLI. V. *Tutela. Periti.*			
QUERINI Giacomo di Marone	I	2	207

Il presente secondo volume, composto di fogli 25 di stampa, importa lire 4 italiane, pari a lire 4. 60 austriache, compresa la legatura alla rustica.